
Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

Anno I - 2011

DOI CODE: 10.1285/i22402772a1

ISSN 2240-2772

Comitato scientifico

José Luis Alonso

Martin Avenarius

Teresa Giménez-Candela

Vincenzo Giuffrè

Frédéric Hurlet

Martin Schermaier

Jakub Urbanik

Francisco J. Andrés Santos

Christian Baldus

Francesco Grelle

Rudolf Haensch

Mario Pani

Tullio Spagnuolo Vigorita

Jean-Jacques Aubert

Jean-François Gerkens

Peter Groeschler

Evelyn Höbenreich

Bernardo Perriñán Gómez

Giusto Traina

Giancarlo Vallone

Comitato di redazione

Pierangelo Buongiorno

Aniello Parma

Pasquale Rosafo

Annarosa Gallo

Salvo Randazzo

Massimo Miglietta

Giunio Rizzelli

Natale Vescio

Direzione

Francesca Lamberti

Contatti redazione e direzione

Edizioni Grifo

Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - 73100 Lecce

edizionigrifo@gmail.com

Prof. Francesca Lamberti

Dipartimento di Studi giuridici, Università del Salento

Complesso Ecotekne, via per Monteroni - 73100 Lecce

francesca.lamberti@unisalento.it, pierangelo.buongiorno@unisalento.it

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *BIDR.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR. Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Sommario

Francesca Lamberti <i>Editoriale</i>	p.	5
---	----	---

Contributi

Sara Saba <i>La legge degli Astynomoi e la tutela urbanistica a Pergamo nel II secolo a. C.</i>	“	7
Armando Torrent <i>Patronum cooptare, patrocinium deferre: Lex Irnitana, cap. 61</i>	“	33
Raffaele D’Alessio <i>‘Pecuniae’ nomine non solum numerata pecunia</i>	“	63
Giuseppe Camodeca <i>Sulla biografia e la carriera del giurista P. Iuventius P.f. Vel. Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus</i>	“	85
Giancarlo Vallone <i>Andrea da Isernia, giurista</i>	“	99
Pierangelo Buongiorno <i>Di Aegidius Menagius e di un’amenità della tradizione romanistica</i>	“	107
Natale Vescio <i>Magistrature e ideologia giuridica nel pensiero di Giuseppe Maria Galanti. La polemica con il neocultismo napoletano</i>	“	113

Recensioni e Segnalazioni

Sara Saba <i>Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a.C. (Pisa 2010)</i>	“	181
Pierangelo Buongiorno <i>I.E. Tzamtzis, Libertas (Paris-Budapest-Thessaloniki 2008)</i>	“	188
Natale Vescio <i>I. Del Bagno, Theatrum Justitiae (Salerno 2010)</i>	“	192
Natale Vescio <i>R. Tufano, La Francia e le Due Sicilie (Napoli 2009)</i>	“	195
Annarosa Gallo <i>Libri pervenuti alla redazione</i>	“	198

Resoconti

<i>Ottavo Premio romanistico internazionale ‘Gérard Boulvert’</i>	p.	205
Annarosa Gallo <i>Cittadini e territorio in età repubblicana</i>	“	214
Francesca Lamberti <i>Il secondo simposio “Leda”</i>	“	217
Marina Masciopinto <i>Per una didattica dialogante. Una riflessione fra civilisti e romanisti</i>	“	219
Indice delle fonti	“	223

L'auspicio, formulato da molti all'apparire del 'volume pilota' dei *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* (Lecce 2009), che l'idea di raccogliere contributi di tematica storico-giuridica, che spaziassero dall'antichità alle vicende attuali, sviluppati nell'ambito di seminari e incontri presso il Dipartimento di Studi giuridici dell'Università del Salento e a cura delle locali cattedre romanistiche, prendesse forma stabile, nelle vesti di una rivista, appare aver trovato, in questo primo numero dei *Quaderni*, una propria attuazione d'esordio.

Cuiusque rei principium potissima pars est: io trovo che le questioni di origine, gli approfondimenti storici di istituti, regole, problematiche, abbiano da sempre rivestito e debbano continuare a svolgere un ruolo fondamentale nell'attività di ricerca e di divulgazione dei nostri studi. Sempre nella nostra specificità di giuristi, non è possibile trascurare il rapporto con la storia, con le radici e i profili evolutivi delle tematiche di volta in volta affrontate, né staccarsi dal passato nel nostro moderno essere studiosi di storia del diritto. Ci si sente giuristi che si iscrivono nel solco della tradizione. E in questa linea i *Quaderni* si inseriscono sia nella scelta del supporto cartaceo per la divulgazione dei contenuti (cui farà seguito un sito web dedicato all'aggiornamento bibliografico e con la messa in rete di alcuni materiali), sia nell'impostazione tematica, strutturata in poche sezioni di impianto consueto, sia - per quel che attiene almeno al primo numero della rivista - nella selezione dei contributi, principalmente relativi a diritti dell'antichità e alla storia della tradizione romanistica. Si auspica ovviamente che, in futuro, vi trovino spazio anche ricerche di impianto comparatistico, un profilo che chi scrive - come già ha avuto modo di affermare in altra occasione - reputa analogamente fondamentale nell'ambito dei nostri studi: il dialogo ampiamente in atto fra storici-giuristi e giuristi positivi tanto a livello locale quanto nazionale e internazionale deve godere di vasta risonanza all'interno dei nostri studi.

I *Quaderni* contemplanò un comitato scientifico di altissimo prestigio internazionale, un sistema di peer-review dei lavori che vi vengono accolti, e la presenza di abstracts a corredo di questi ultimi, in linea con le indicazioni dei Comitati e delle Associazioni di settore, cui in Italia si vanno adeguando la maggior parte delle riviste e collane giuridiche.

Il piccolo nucleo di studiosi di diritto romano attivo a Lecce, che si riconosce nella figura di Maestro di Francesco Grelle, e ha come punto di riferimento principale, all'interno del Dipartimento di Studi giuridici salentino, la Biblioteca del compianto Gian Gualberto Archi, arricchita di numerose nuove raccolte e volumi da ogni parte del mondo, vede nei *Quaderni* una propria espressione, sì locale, ma di aspirazioni nazionali e internazionali, in linea con i percorsi di studio dello stesso Grelle e degli altri appartenenti al nucleo. La vocazione (almeno) europea della rivista è posta in risalto sia dalla varia estrazione dei componenti il comitato scientifico, sia - ovviamente - dalla diversa provenienza (di scuole e nazionale) degli autori dei contributi. Ai *Quaderni*, sin da questo primo numero, verrà associata una collana di monografie, *Iuridica historica*, della quale si auspica la rapida crescita, qualitativa prima ancora che numerica: sia la rivista che la collana hanno come principale obiettivo di accogliere lavori di giovani studiosi di spicco nei settori della storia antica, della storia del diritto, del diritto privato e comparato, oltre che di fornire cittadinanza a dibattiti e incontri svoltisi presso la nostra Università e di interesse interdisciplinare e transnazionale.

Un inizio 'in sordina', per il momento, secondo una 'politica di piccoli passi', e tuttavia nel solco di una grande tradizione. Cui si augura, naturalmente, *secunda fortuna*, e *vita longa et bene adhibita*.

Francesca Lamberti

La legge degli Astynomoi e la tutela urbanistica a Pergamo nel II secolo a.C.

ABSTRACT

This paper analyses anew two passages of the well-known Astynomoi Law in the attempt to stress the unitary character of this Hellenistic prostagma and to reconsider several procedural aspects that are central to the understanding of this document. Moreover, in these few pages the author tries to assess the current status of another important question pertaining to this text, namely the interpretation of its function in the 2nd century A.D. when it was re-inscribed and displayed in the lower Agora of Pergamon.

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Aufsatz widmet sich der Analyse von zwei Abschnitten des Astynomengesetzes aus Pergamon unter einer neuen Perspektive. Dabei geht es vor allem darum, die einzigartige Bedeutung dieses hellenistischen Prostagmas hervorzuheben und einige Aspekte aufzuzeigen, die von besonderer Wichtigkeit sind, um das Dokument in seiner gesamten Aussagekraft zu verstehen. Darüber hinaus soll in einem weiteren Schritt Antworten auf die Fragen nach der Funktion dieser Inschrift im 2. Jhd. n. Chr., der Zeit also als die heute erhaltene Abschrift auf der Unteren Agora von Pergamon aufgestellt wurde, vorgestellt werden.

La cosiddetta legge degli ‘Astynomoi di Pergamo’ fu rinvenuta nell’agora bassa della residenza Attalide nel 1901 durante la campagna annuale di scavo condotta, allora come adesso, dal Deutsches Archäologisches Institut di Istanbul¹. L’iscrizione è incisa con lettere di minute dimensioni su di una lastra di marmo del Proconneso che misura all’incirca 82 x 100 cm e si trova attualmente in esposizione presso il Museo civico della città di Bergamo². Ad esclusione della prima linea che funge da titolo all’intera iscrizione e venne probabilmente aggiunta al momento dell’incisione, ovvero non faceva parte del testo originale della legge, il corpo del documento fu iscritto con caratteri che misurano

¹ Per una breve introduzione alla storia degli scavi della città di Pergamo cfr. W. Radt, *Pergamon, Geschichte und Bauten einer antiken Metropole*, Darmstadt 1999, 11-21, con ulteriori riferimenti bibliografici.

² In questo breve contributo non intendo pubblicare la nuova edizione del testo per la quale invece rimando alla mia prossima monografia sul tema. Per le misure della pietra e delle lettere su di essa incise cfr. l’ultima eccellente edizione del testo G. Klaffenbach, *Die Astynomeninschrift von Pergamon*, in *Abhandlungen der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klassen für Sprachen Literatur und Kunst* 6, 1953-1954, 3-25.

meno di un centimetro. La fitta e minuta scrittura permise quindi all'incisore di comprimere un testo di ben oltre 200 righi³ all'interno di una singola lastra che purtroppo ci è giunta parzialmente danneggiata, in quanto priva della parte superiore sinistra e delle linee finali, il cui numero è tuttavia impossibile da determinare. La lastra è stata recuperata in frammenti che sono stati successivamente congiunti tra di loro; uno di essi tuttavia deve essere andato perduto in tempi recenti dato che nell'aprile del 2005 non era esposto insieme agli altri nel Museo di Bergamo. Fortunatamente il suo contenuto ci è ancora comunque noto grazie al calco che il Klaffenbach utilizzò nel 1954 per redigere la propria edizione e che io stessa ho potuto esaminare a Monaco di Baviera, dove è a tutt'oggi conservato sebbene appartenga alla collezione delle *IG* di Berlino⁴.

L'appena citato lavoro che lo studioso tedesco pubblicò nel 1954 deve essere considerato uno spartiacque nella storia degli studi della legge degli Astynomoi. Prima di questa data la dottrina poteva solamente fruire di un testo costellato di errori di lettura ed inoltre non riusciva ad accordarsi su punti di fondamentale importanza tra i quali svettava quello spinosissimo della datazione. Si impone qui la necessità di tracciare brevemente il percorso che l'edizione del testo ebbe a fare prima di approdare alla più recente versione, quella del Klaffenbach per l'appunto, che deve essere considerata sostanzialmente corretta e fedele al testo su pietra. Fino al 1954 il testo era ancora piuttosto controverso in quanto le sue diverse e successive edizioni continuavano inspiegabilmente a perpetuare molti degli errori che l'*editio princeps* di W. Kolbe del 1902 conteneva. Ciò accadde nonostante le numerosi correzioni già apportate da studiosi del calibro del Keil o anche del Dittenberger, che pure, se non in appendice, ignorava le modifiche del Keil⁵.

Sebbene in questa sede non sia possibile trattare in dettaglio il tema della cronologia, è comunque d'obbligo aprire almeno una breve parentesi su di esso. La storia degli studi si apre con la felice intuizione del Kolbe che aveva correttamente osservato come il testo della legge e la pietra sulla quale esso era stato inciso non potevano di fatto essere ricondotti ad un'unica datazione. Il materiale

³ Per la precisione il testo conta 237 linee, di cui almeno 20 sono estremamente lacunose.

⁴ Il calco si trova oggi presso la *Kommission für alte Geschichte und Epigraphik*, DAI, a Monaco.

⁵ Il testo venne pubblicato per la prima volta nel 1902 da W. Kolbe, *Die Astynomeninschrift*, in *Die Arbeiten zu Pergamon 1900-1901* [= *AM*. 27], 1902, 47-77; tra le successive edizioni si ricorda qui *OGIS* 483, ad opera di W. Dittenberger, *Orientalis Graeci Inscriptiones Selectae. Supplementum Sylloges inscriptionum graecarum*, Leipzig 1903-1905, che solo in appendice riportava gli importanti interventi editoriali di B. Keil, *Zu zwei pergamenischen Inschriften*, in *AM*. 29, 1904, 73-78. Si dovette attendere fino al 1954 per avere un'edizione corretta del testo per mano del Klaffenbach, mentre fino a questa data circolavano versioni di esso in gran parte ancora scorrette.

litico e la paleografia suggerivano infatti una datazione imperiale che, piú precisamente, veniva ricondotta dallo studioso o all'età traianea, che egli prediligeva, o a quella adrianea, che poi venne preferita dalla dottrina negli anni seguenti. Il contenuto della legge invece suggeriva già anche al Kolbe che la legge dovesse essere stata promulgata in età ellenistica portandolo a dedurre che l'iscrizione di Pergamo allora appena rinvenuta sarebbe stata solo una tarda copia imperiale dell'originale ellenistico⁶. La teoria della doppia datazione proposta dal Kolbe implicava l'esistenza di uno scarto cronologico importante tra approvazione del *prostagma* e la sua incisione – o meglio re incisione – su pietra in quanto tra questi due momenti sarebbero intercorsi ben tre secoli. Questa ipotesi non venne favorevolmente accolta dalla dottrina sebbene in sede di pubblicazione il Kolbe avesse apportato *comparanda* e prove cogenti a suo sostegno. Illustri oppositori ne furono ad esempio l'Oliver, che sosteneva una datazione unica adrianea per testo e pietra, e addirittura i coniugi Robert che invece si pronunciarono decisamente per l'alto ellenismo sia per l'incisione che per la data di approvazione del testo⁷. L'imperversante e talvolta anche acceso dibattito venne placato solo dalla pubblicazione del Klaffenbach che paradossalmente si limitò a riproporre e difendere gli argomenti del Kolbe rintuzzando gli attacchi degli altri eminenti studiosi citati, che finirono col rivalutare la propria posizione e finirono col sostenere la tesi della doppia datazione⁸.

Lo svolgimento di questa discussione sulla cronologia della legge degli Astynomoi è piuttosto curioso, soprattutto se si pensa che, come ho già avuto

⁶ La cronologia e i motivi alla base del suggerimento della doppia datazione vengono ampiamente trattati all'interno della mia prossima monografia a cui nuovamente mi permetto di rinviare, ma mi pare utile riportare anche in questa sede qualche dettaglio capace di illuminare le ragioni per cui ciò sia stato prima supposto e poi accettato. In primo luogo bisogna citare il ritrovamento di una lettera, forse di Adriano, *OGIS* 484, che viene comunemente datata intorno all'anno 129 d.C., cfr. J. H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia 1989, 208-215, n. 84 e recentemente A. Weiß, *Sklave der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des Römischen Reiches*, Stuttgart 2004, 102-105 e n. 275 nella stessa campagna di scavo in cui emerse la legge degli Astynomoi. Il testo in questione venne inciso con lettere che paleograficamente sono praticamente identiche a quelle attestate sulla pietra riportante la legge di Pergamo. Per quello che riguarda invece il contenuto da datarsi in epoca ellenistica vanno tenute a mente le osservazioni dei coniugi Robert, in *BE.*, 1952, n. 137 in merito alla tipologia delle magistrature citate che si richiamavano ad istituzioni di età ellenistica; ad esempio la figura dell' *epi tes poleos* sul quale cfr. H. Müller, M. Wörrle, *Ein Verein im Hinterland Pergamons zur Zeit Eumenes' II*, in *Chiron* 32, 2002, 191-235, in particolare 222-232. Questi ed altri argomenti si sono rivelati decisivi nella formulazione dell'ipotesi della doppia datazione di questo testo.

⁷ Cfr. J.H. Oliver, *Review on D. Magie, Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century After Christ*, in *AJPh* 70, 1951, 198-201, e J. e L. Robert, in *BE.*, 1952, n. 137.

⁸ Klaffenbach, *Die Astynomeninschrift* cit., 19-25.

modo di sottolineare, il Klaffenbach non fece altro che ribadire con forza la tesi e le prove già addotte dal Kolbe. Sebbene questa possa apparire una semplificazione o addirittura una trivializzazione della storia degli studi concernenti il testo, essa non lo è affatto: non di rado accade che ipotesi di varia natura vengano prima aspramente criticate per poi trovare invece il generale assenso. Curiosamente ciò è accaduto alla cronologia della legge degli Astynomoi. Oggi la dottrina sostiene in pieno accordo la doppia datazione che anche qui viene accolta, ovvero, come ipotesi di lavoro non fruendo di date precise, si parte dall'assunto che la legge venne promulgata nel II secolo a.C. mentre la pietra su cui venne incisa fu prodotta ed esposta tre secoli dopo, nel II secolo d.C., nell'agora bassa della città di Pergamo.

I problemi legati a questa doppia datazione con il tentativo di precisarne il quadro storico e soprattutto le ragioni per cui ciò accadde non possono essere discusse in questa sede in dettaglio, sebbene almeno in chiusura non credo si possa esulare da una riflessione generale su questo tema⁹. In questo contributo intenderei invece trattare principalmente due punti del testo che permettono di affrontare questioni di natura squisitamente contenutistica che forniscono elementi importanti per la comprensione dei meccanismi atti a regolare il funzionamento di una città ellenistica, almeno secondo la preziosa e praticamente unica testimonianza della legge degli Astynomoi. Questi problemi sono trattati in due sezioni della legge che considero estremamente rappresentative non solo dell'iscrizione e delle problematiche in essa affrontate, ma anche della metodologia da me adottata nella redazione dell'intero commento monografico al testo.

⁹ Ho già avuto modo di sottolineare l'importanza del lavoro del Klaffenbach, *Die Astynomeninschrift* cit. per la comprensione della legge degli Astynomoi. La pubblicazione di questo commento, che ha la lunghezza di un articolo, creò al contempo avanzamento e stallo negli studi di questo testo. Dal 1954 in poi la legge è stata infatti citata innumerevoli volte e usata nell'ambito di trattazioni dei temi più disparati, ma mai ripresa di nuovo in considerazione come documento a sé stante. Il mio studio, che nacque come tesi di dottorato, ma che ora, dopo una radicale revisione, ben poco ha da spartire con l'originale esercizio di ricerca, si pone come obiettivo da un lato la riconsiderazione del testo greco aggiungendovi le poche, ma necessarie correzioni che nei decenni sono state fatte, dall'altro di ristudiarne il contenuto alla luce dei risultati che gli scavi di Pergamo hanno dato. Una seconda sezione del mio lavoro è poi dedicata allo studio dell'attività e ruolo degli *astynomoi* nell'intero Mediterraneo al fine di comprendere se l'inveterata abitudine della dottrina di paragonare i doveri degli *astynomoi* di Atene con quelli degli omonimi magistrati che si ritrovano in tutto il mondo Greco sia effettivamente giustificabile e condivisibile oppure solo un risultato dell'intramontabile atenocentrismo che domina gli studi classici in molte, forse troppe occasioni.

Questa legge, per la precisione trattasi di un *prostagma*, è di fatto l'unico dettagliato *city regulation* che ci è pervenuto dal mondo greco, il che rende questo testo allo stesso tempo preziosissimo e di difficile interpretazione: prezioso perchè esso contiene informazioni sull'amministrazione cittadina non attestate altrove, difficile da interpretare perchè si rischia di farne un uso eccessivo, ovvero considerarlo un *exemplum* per tutto il mondo greco ellenistico¹⁰. Una tale attitudine interpretativa non è certo rara nella dottrina come ad esempio l'inveterata tendenza all'atenocentrismo ci insegna¹¹. Un'ulteriore importante considerazione riguarda la funzione specifica di questo *prostagma* a Pergamo la quale condiziona anche il suo valore documentario. Questa legge fu redatta in età ellenistica col chiaro intento di regolare l'attività di una ben specifica magistratura, l'*astynomia*, il che significa che anche all'interno di temi ampi e importanti, come ad esempio l'amministrazione delle risorse idriche cittadine, molto probabilmente la legge forniva solo le informazioni necessarie ad istruire

¹⁰ È qui opportuno offrire un breve riassunto del contenuto della legge per meglio chiarire cosa qui si intenda per *city regulation* e anche per giustificare la mia affermazione sul suo carattere unico. Il testo è ripartito in quattro colonne, ma purtroppo le prime due sono fortemente danneggiate dalla perdita dell'angolo superiore sinistro. Ciò che ancora possiamo leggere della prima colonna suggerisce che essa fosse completamente dedicata al tema delle strade, al loro mantenimento e amministrazione. La *communis opinio* vuole che la prima metà della colonna, per noi perduta, si soffermasse sulle strade urbane e la loro tutela, mentre la seconda parte, ancora leggibile, sembra regolamentare le dimensioni delle strade suburbane. Anche la colonna successiva non è completamente leggibile, ma si possono ancora distinguere diverse sezioni che nel testo vengono introdotte da titoli generalmente preceduti e succeduti da *vacat*. Ad esempio la prima sezione, della quale tuttavia restano solo stralci, probabilmente affrontava il tema della tutela di unità territoriali di base del tessuto urbano chiamate *amphoda*, sulle quali ho già avuto modo di soffermarmi in S. Saba, *Ἀμφόδα in Hellenistic Times: Urban Planning and Philological Interpretation*, in *AntCl.* 77, 2008, 79-90, sebbene oggi ritenga che alcune conclusioni che allora trassi non siano condivisibili. Alle linee 72 e 90 si trovano due genitivi (*choos* e *praxeos*) ad introdurre due sezioni rispettivamente dedicate alle azioni che i residenti illegalmente perpetravano ai danni delle infrastrutture urbane, seguite dalle relative punizioni, e alle conseguenze legali determinate dal rifiuto di contribuire alla pulizia degli *amphoda*, su cui cfr. *infra*. La terza colonna è dedicata interamente al problema dei muri divisorii tra proprietà private ed al loro mantenimento con la descrizione di situazioni anche legali che spesso venivano causate dal disaccordo tra proprietari. Infine la quarta e ultima colonna tratta temi concernenti la tutela delle riserve idriche cittadine, per la maggior parte private, ovvero cisterne, e della difesa delle condutture di acqua corrente che venivano ad attraversare le strade pubbliche e spesso erano danneggiate dai residenti che, a detta del testo, tendevano a sottrarre illecitamente materiale di copertura lasciando così le condutture prive della necessaria protezione.

¹¹ Nell'ambito della mia monografia ho anche dovuto affrontare numerose volte il tema dell'atenocentrismo. La città Attica ci ha infatti anche conservato documenti importanti sull'attività dei suoi *astynomoi* che per decenni sono diventati il metro unico per misurare le mansioni e il ruolo di tutti gli altri *astynomoi* noti nell'area del Mediterraneo.

il lavoro di questi magistrati e quindi riporta solo un quadro amministrativo parziale e frammentario. Questo è un *caveat* necessario in quanto ci rammenta che non dobbiamo illuderci di poter ricostruire l'intera struttura amministrativa di una città ellenistica sulla base di questa pur eccezionale testimonianza.

È ora necessario introdurre i temi delle poche linee che intendo qui prendere in considerazione e che sono tratte rispettivamente dalla II e dalla III colonna dell'iscrizione. Nel primo caso esse pertengono alla procedura e alle problematiche riferibili al sequestro di beni di privati cittadini non ottemperanti all'obbligo di sovvenzione della pubblica pulizia degli *amphoda* (II. 90-102). Ulteriore oggetto di discussione saranno poi le linee conclusive del documento che trattano del ruolo amministrativo degli *astynomoi* nella gestione delle latrine pubbliche (III. 233-237). La scelta di queste linee dipende dal loro tema e dall'apporto che esse danno alla nostra comprensione della gestione delle infrastrutture cittadine. Ad esempio nel caso delle latrine ci si domanda quale ruolo gli *astynomoi* effettivamente svolgessero in questo ambito, se e come ad esempio esso possa essere ricondotto alle loro competenze dell'amministrazione delle risorse idriche.

Oltre ad essere estremamente rappresentative del modo di procedere della legge e di come la città veniva di fatto amministrata, queste parti del testo sono interessanti anche dal punto di vista filologico e archeologico. Ci si potrebbe infatti porre il quesito dell'identificazione delle latrine, che comunque non può essere risolto, e dell'uso di un assai raro termine nella *koine* ellenistica che invece venne curiosamente adottato all'interno del testo per indicarle. Sulla base di esso sono state anche di recente formulate alcune ipotesi, a parer mio, infondate che vagheggiano di tardi ammendamenti al testo originale della legge per poi negarli.

I. Praxis

La seconda e la quarta colonna del testo della legge degli *astynomoi* sono suddivise in paragrafi tematici attraverso l'inserimento di termini declinati al genitivo che assumono nell'economia del testo la funzione di titoli. Uno di questi si trova alla linea 90 ed è $\pi\rho\acute{\alpha}\xi\epsilon\omega\varsigma$ che qui tradurremmo con il corrispettivo italiano "riscossione"¹². Esso introduce un paragrafo del quale purtroppo non conserviamo la fine che molto probabilmente ci avrebbe consentito di ottenere informazioni importanti su dettagli procedurali legati ai provvedimenti descritti nel testo. Le linee di nostro interesse sono circa undici e descrivono la causa

¹² Si tratta di una traduzione volontariamente generica che tenta soltanto di introdurre il tema generale di questa sezione.

di un'eventuale confisca di beni appartenenti ai residenti della zona da parte delle istituzioni. Il testo permette di supporre che costoro non avessero pagato il tributo relativo alla pulizia degli *amphoda* probabilmente in più di una occasione. Il concetto di *amphodon* ci rimanda all'organizzazione del territorio della città di Pergamo in circoscrizioni locali al cui controllo erano preposti gli *amphodarchai* magistrati di rara attestazione nel mondo greco¹³. All'interno dello stesso paragrafo vengono poi elencati i provvedimenti legati alla vendita all'asta dei beni riposseduti con possibili eccezioni in caso di erronea azione da parte delle autorità previa conferma proveniente da un giuramento di una delle parti in causa, che quindi aveva valore probante¹⁴. Di grande interesse sono le informazioni, pur frammentarie, che la legge trasmette sull'atto di confisca e sulla procedura relativa all'asta. In questo caso gli *astynomoi* avevano la sola responsabilità di presiedere alla vendita, mentre il ruolo più attivo veniva svolto dagli *amphodarchai*.

In primis vanno discusse le motivazioni a seguito delle quali le istituzioni intervenivano addirittura confiscando beni appartenenti ai residenti di Pergamo, azione che nell'iscrizione viene espressa con il sostantivo *enechyrasia*¹⁵. Come

¹³ Sulle fonti epigrafiche per gli *amphoda* cfr. Saba, *Ἀμφόδα in Hellenistic Times* cit. e J. du Bouchet, *Quartiers, îlots et rues: remarques sur ΑΜΦΟΔΟΝ*, in *RPh* 78, 2004, 43-55, su quelle letterarie. Queste unità territoriali sono attestate in altre città dell'Asia Minore e in Siria, mentre i corrispettivi magistrati, gli *amphodarchai*, compaiono nelle fonti solo in Egitto, ma in età romana, e a Pergamo, ma solo nella Legge degli Astynomoi, mentre nel resto del mondo greco essi non sono mai attestati.

¹⁴ Il testo è tratto dalla mia edizione che si basa sulla rilettura del calco che venne anche usato dal Klaffenbach.

Col. II, ll. 90-101: νννν πράξεως νννν ἐάν τινες / μὴ ἀποδιδῶσιν τῶν κοινῆ ἀνακαθαρθ<έ>ν/των ἀμφόδων τὸ γεινόμενον μέρος τῆς / ἐκδόσεως τῶν κοπιῶν ἢ τῶν ἐπιτίμων/λαμβανέτωσαν αὐτῶνοι ἀμφοδάρχαι/(95) ἐνέχυρα καὶ τιθέσθωσαν ἐνεχυρασίαν / πρὸς τοὺς ἀστυνόμους αὐθημερὸν ἢ τῆι ὑ/στεραίαι καί, ἐάν μηθεὶς ἐξομόσῃται τὰ ἐ/νεχυρασθέντα ἐν ἡμέραις πέντε, πωλεῖ/τωσαν αὐτὰ ἢ ἐν φράτρηι ἢ ἐν τῆι ἀγορᾷ πλη/θυσούσῃ (100) συναρόντων τῶν ἀστυνόμων / καὶ τὸ μὲν γεινόμενον κομι<ξ>έσθωσαν / ἀπο. . . ΟΣΜ.

Riscossione. Nel caso in cui alcuni (residenti) non abbiano contribuito come dovuto alla loro parte nella raccolta dell'immondezza o delle ammende in relazione agli amphoda che vanno tenuti puliti con sforzo collettivo, gli amphodarchai confiscano (beni?) e li presentino agli astynomoi nella stessa giornata o il giorno successivo. Qualora nessuno reclami i beni confiscati nell'arco di cinque giorni, (gli amphodarchai) li mettano in vendita nella phratRIA o durante il mercato alla presenza degli astynomoi. Inoltre debbono consegnare il ricavato . . .

Sulla bibliografia inerente ai giuramenti nel mondo greco cfr. S. Saba, *Hellenistic Institutions and Law: a Survey (2000-2010)*, in *Dike* 12, 2009-2010, [in corso di stampa].

¹⁵ Il significato del termine *enechyrasia* è in realtà ambiguo in quanto esso può andare ad indicare sia la confisca dei beni che la presa in pegno di essi a garanzia di un debito da parte dalle istituzioni. Come spesso accade, le nostre conoscenze sulla procedura provengono princi-

già accennato, il testo della legge sembra imputare la confisca di non specificati beni al mancato pagamento di un tributo che la città imponeva per far fronte alle spese di pulizia degli *amphoda* e delle ammende ad esso legate. A chi legga la legge degli Astynomoi nella sua interezza il tema della pulizia pubblica non risulta del tutto nuovo in quanto la prima colonna del testo, sebbene lacunosa, pare soffermarsi su un analogo problema di mantenimento dell'ordine e della pulizia delle strade suburbane. L'ipotesi comunemente avanzata dalla dottrina vuole che l'attenzione del legislatore si fosse spostata dall'area suburbana, I colonna, a quella urbana a partire dalla II colonna in poi.

Prima di procedere all'analisi delle linee 90-101, è necessario chiedersi come fosse organizzata la raccolta dei rifiuti a Pergamo sebbene si debba premettere che le nostre informazioni in merito sono decisamente scarse e l'immagine che se ne ricava è, ancora una volta, incompleta. Sia come sia, qualche aspetto dell'organizzazione della pulizia lo si può ancora cogliere attraverso i pochi riferimenti estrapolabili da queste linee. L'impressione che se ne ricava è che gran parte della responsabilità della pulizia pubblica e del buon mantenimento delle strutture cittadine e dell'area extraurbana ricadesse sulle spalle dei residenti della città di Pergamo e dintorni. Ad esempio, le linee finali della prima colonna della legge asseriscono che:

παρεχέσθωσαν / δὲ καθαρὰς καὶ πορευσίμους τὰς ὁδοὺς / [οἱ τ]
 ἂ κτήματα κεκτημένοι παρὰ τὰς ὁ[δοὺς κατὰ] τὴν γεινίασιν ἕως
 σταδίων / [.. ² ὁ ³.. συνεισφέροντες καὶ συνεπισκευ[άζοντες. καὶ]
 ἔαν ἀπε[ισθῶσιν, ἐν]εχυραζέτ[ω]/[σαν αὐτοὺς οἱ .. ¹⁶.

Queste linee mostrano con chiarezza che erano i proprietari degli appezzamenti al di fuori del perimetro cittadino segnato dalle mura a dover provvedere a mantenere pulite le strade che correvano lungo i confini della loro proprietà. Inoltre il testo sottolinea un altro punto rilevante, i cui dettagli purtroppo si perdono nella lacuna seguente, ovvero che qualora costoro venissero meno ai propri doveri potevano essere soggetti ad un procedimento di confisca. Il paragone più

palmente, anche se non esclusivamente in quanto in questo caso fruiamo di numerose iscrizioni provenienti dall'area egea e microasiatica, da Atene, cfr. A.R.W. Harrison, *The law of Athens*, I, Oxford 1971, 244-247.

Nel caso dell'iscrizione degli *astynomoi* l'interpretazione di questo intervento come atto di confisca è a mio avviso da preferire anche alla luce delle ll. 96-97 in cui viene impiegato il verbo *exomosai* che va ad indicare il contenuto negativo della deposizione della vittima della confisca, che si dichiara estranea ai fatti, e solitamente presuppone un atto scatenante forte, come ad esempio una confisca.

¹⁶ *I proprietari terrieri debbono mantenere le strade adiacenti alle circoscrizioni pulite e passabili all'interno di un'area di (?) stadi ... contribuendo e prestando servizio. Qualora non attendano ai propri doveri, i (?) debbono requisire ...*

calzante lo si ritrova chiaramente nelle linee che in questo contributo mi sono proposta di analizzare da vicino (Col. II, ll. 90-101) e che sembrano suggerire che, così come accade nell'area suburbana, anche a Pergamo città i proprietari di lotti di terreni e case fossero considerati direttamente responsabili della pulizia dell'area attorno ai propri beni e il mancato adempimento dei propri doveri avrebbe avuto conseguenze simili a quelle prospettate nella prima colonna per i proprietari di terreni fuori le mura. Purtroppo nel caso dell'area extraurbana non possiamo determinare con sicurezza l'esistenza di un tributo per la pulizia e neppure sappiamo chi fossero i magistrati responsabili dell'azione di confisca. Un'ipotesi da prendere in considerazione sarebbe quella che ammette che gli *astynomoi* avessero questo compito, ma ciò non è affatto certo, soprattutto se si considera che la loro unica mansione in questo ambito in città era di presiedere alle aste in cui i beni confiscati venivano venduti. Dunque gli *astynomoi* di fatto non ricoprivano nessun ruolo diretto nelle fasi precedenti dove invece secondo il testo chi doveva agire in caso di confisca erano i cosiddetti *amphodarchai*. Questi dovevano adoperarsi ad eseguire l'atto di confisca all'interno della zona di loro competenza, ovvero l'*amphodon*. Che questi stessi magistrati avessero un qualsiasi ruolo fuori città è da escludersi sulla base del fatto che queste unità territoriali erano a carattere esclusivamente urbano¹⁷. Gli *amphodarchai* sono magistrati raramente attestati nel mondo greco; a Pergamo stessa appaiono solo all'interno di questa legge. Gli *amphoda* al contrario sono rinvenibili in diverse località del Mediterraneo e pare avessero ogni volta un'analoga struttura. Questo scollamento nella attestazione all'interno delle fonti della magistratura da un lato e della struttura territoriale dall'altro potrebbe indurre a pensare che in realtà gli *amphodarchai* esistessero anche nelle altre comunità in cui gli *amphoda* sono attestati, ma, a motivo del ruolo svolto, non figurassero spesso (o praticamente mai) su documenti incisi su pietra. Sebbene non svolgessero compiti secondari all'interno della città, almeno dal punto di vista delle attività quotidiane, sicuramente non erano magistrati sufficientemente in vista e per questo motivo non venivano spesso ricordati nelle iscrizioni: il loro ruolo era fortemente legato a piccole porzioni del territorio urbano, per l'appunto gli *amphoda*, e comportava mansioni di routine, assai di rado perpetuate su materiale litico.

Torniamo ora invece all'argomento della pulizia pubblica. Qui bisogna rilevare che per noi è molto difficile valutare quantitativamente il contributo che le autorità di Pergamo davano in quest'ambito solo sulla base della legge degli

¹⁷ In Saba, *Ἀμφόδα in Hellenistic Times* cit. avevo proposto una teoria sulla estensione territoriale di altre unità, "getniaseis", ed un eventuale loro rapporto con gli *amphoda*, ma oggi ritengo che questa vecchia teoria sia da scartare. Sul tema si veda nuovamente la monografia in cui analizzo il problema su nuove basi rigettando le mie vecchie tesi avanzate nel 2008.

astynomoi e invece possiamo solo asserire che fossero i cittadini a dover fornire denaro e, almeno fuori città, manodopera. Un possibile riferimento a un qualche contributo istituzionale potrebbe venire dalle ultime linee della prima colonna della legge dove compaiono, sebbene parzialmente in lacuna i due verbi $\sigma\upsilon\nu\epsilon\iota\]\sigma\phi\acute{\epsilon}\rho\omicron\nu\tau\epsilon\varsigma$ καὶ $\sigma\upsilon\nu\epsilon\pi\iota\sigma\kappa\epsilon\upsilon\]\acute{\alpha}\zeta\omicron\nu\tau\epsilon\varsigma$. Il prefisso *syn-* potrebbe suggerire l'esistenza di una forma di collaborazione tra il privato 'cittadino' e le istituzioni, il che potrebbe far sottintendere il riconoscimento da parte delle istituzioni della necessità di un impegno comune al fine di favorire un livello di pulizia accettabile nell'area extraurbana. Non si deve escludere che questa osservazione potrebbe anche essere estesa all'area urbana, ma come spesso accade le nostre basi documentarie non bastano se non a formulare un'ipotesi. L'unico fatto che la legge indica inequivocabilmente è che nell'ambito urbano la funzione di controllo veniva svolta dalle autorità, il che tuttavia non costituisce fonte di sorpresa visto che lo scopo principale della legge era quello di regolamentare l'attività degli *astynomoi*, che potremmo anche definire controllori "dell'ordine" in certo qual modo.

Se estendessimo la nostra analisi ad altre aree del mondo greco, dovremmo ancora una volta constatare che le informazioni sui sistemi di pulizia sono in generale piuttosto scarse e, come spesso accade, il miglior termine di paragone è offerto dalle fonti attiche¹⁸. Sebbene io creda che si debba usare grande cautela nell'operare confronti tra fonti geograficamente e cronologicamente eterogenee, soprattutto quando il tema discute operazioni fortemente legate al territorio e quando il termine di paragone è Atene, è qui pur sempre necessario almeno tentare di porre a confronto il sistema di Pergamo con quello ateniese, pure con grandissima cautela e soprattutto senza fingere che questo paragone davvero fornisca la base di confronto reale.

Un primo problema è la cronologia in quanto le fonti attestanti l'organizzazione della pulizia pubblica in Atene si datano prevalentemente al IV secolo a.C. Tra le più informative, vanno citate l'*Athenaion Politeia*, un passo demostenico e alcune iscrizioni¹⁹. Il paragrafo più significativo dell'*Ath. Pol.* a questo riguar-

¹⁸ La ormai famosa iscrizione di Taso, che comunque data all'epoca arcaica non può essere considerata un utile termine di paragone in quanto estremamente frammentaria. Le integrazioni in essa proposte sono state ripetutamente criticate e per il momento preferisco astenermi dall'utilizzarla come documento effettivamente attestante dati sull'amministrazione di una comunità arcaica. Cfr. H. Dûchêne, *La stèle du port. Bilan*, in *Topoi* 10.1, 2000, 42-46 e Id., *La Stèle du port, Fouilles du Port I. Recherches sur une nouvelle inscription thasienne*, Athens-Paris 1992.

¹⁹ Tra gli autori moderni che hanno dedicato la propria attenzione al tema cfr. W. Liebeschuetz, *Rubbish Disposal in Greek and Roman Cities*, in D. Raventos, J.A. Remolà (eds.), *Sordes Urbis: la eliminación de residuos en la ciudad romana, Actas de la Reunión de Roma (15-16 de Noviembre de 1996)*, Roma 2000, 51-61, ma soprattutto cfr. 54-57; A. Lindenlauf, *Recycling, Waste*

do contiene un breve excursus sul ruolo degli *astynomi* locali, § 50.2 che cito qui nella sua interezza al fine di analizzarne il contenuto:

. . . καὶ ἀστυνόμοι δέκα. τούτων δὲ ἑ μὲν ἄρχουσιν ἐν Πειραιεῖ, πέντε δ' ἐν ἄστει, καὶ τὰς τε ἀγλήτριδας καὶ τὰς ψαλτρίδας καὶ τὰς καθαριστρίδας οὗτοι σκοποῦσιν ὅπως μὴ πλείονος ἢ δυεῖν δραχμαῖς μισθωθήσονται, κὰν πλείους τὴν αὐτὴν σπουδάσωσι λαβεῖν, οὗτοι διακληροῦσι καὶ τῷ λαχόντι μισθοῦσιν. καὶ ὅπως τῶν κοπρολόγων μηδεὶς ἐντὸς ἰ σταδίων τοῦ τείχους καταβαλεῖ κόπρον ἐπιμελοῦνται, καὶ τὰς ὁδοὺς κωλύουσι κατοικοδομεῖν, καὶ δρυφάκτους ὑπὲρ τῶν ὁδῶν ὑπερτείνειν, καὶ ὄχετους μετεώρους εἰς τὴν ὁδὸν ἔκρουν ἔχοντας ποιεῖν, καὶ τὰς θυρίδας εἰς τὴν ὁδὸν ἀνοίγειν. καὶ τοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς ἀπογιννομένους ἀναιροῦσιν, ἔχοντες δημοσίους ὑπηρέτας.

Anche gli *astynomoi* ateniesi dunque espletavano compiti legati al controllo del funzionamento della *polis*, ma ora non intendo soffermarmi sui talvolta pericolosi paragoni che la dottrina ha ripetutamente offerto tra quest'ultimi e gli *astynomoi* non solo di Pergamo, ma dell'intera area del Mediterraneo tendendo a proporre un'identificazione praticamente assoluta²⁰, invece vorrei concentrarmi sul ruolo di questi stessi magistrati nell'ambito della nettezza urbana ad Atene.

Il tema viene trattato solo di straforo nell'*Ath. Pol.* dove ci si limita ad introdurre la figura, abbastanza misteriosa, dei *koprologoi*. In Atene costoro pare si trovassero sotto la diretta sorveglianza degli *astynomoi* che dovevano assicurarsi che i *koprologoi* non si liberassero dei rifiuti raccolti nel perimetro urbano in zone situate a meno di 2 Km. di distanza dalla cinta muraria, dove si potrebbe supporre si trovassero delle discariche. I *koprologoi* sono noti anche da altre fonti, che pure purtroppo spesso si limitano solo a menzionarli. Per esempio Aristofane opera occasionali riferimenti alla loro attività di netturbini, ma non offre nessun tipo di informazione utile a comprenderne il ruolo all'interno della struttura cittadina e del suo funzionamento²¹. La dottrina si è anche interrogata sulla possibile esistenza di una magistratura chiamata *koprologia*. Questa teoria 'istituzionalizzante' non poggia su solide basi²², ma pare derivi da una lettura troppo fedele di un passaggio demostenico secondo il quale:

Disposal and Discard Behaviour of the Greeks from the Geometric to the Classical Period, PhD Dissertation, University College, London, 1998; D. Hennig, *Staatliche Ansprüche an privaten Immobilienbesitz*, in *Chiron* 25, 1995, 235-282, ma soprattutto cfr. 246-248; Cl. Vatin, *Jardins et services de voirie*, in *BCH.* 100, 1976, 555-564, ma soprattutto cfr. 555-558.

²⁰ Anche su questo tema mi permetto di rinviare alla mia monografia; sugli *astynomoi* ateniesi invece rimando a Ch. Cox, *The Astynomoi, private Wills and Street Activity*, in *CQ.* 57, 2007, 769-775.

²¹ Ad esempio cfr. Aristoph. *Pax* 9; *Vespae* 1184.

²² Una trattazione d'insieme del ruolo degli *astynomoi* con bilancio finale si trova in Hennig, *Staatliche Ansprüche cit.*, 247.

δυσκατάπαυστον δέ τι κινδυνεύει πράγμα' εἶναι πονηρία. ὅπου γὰρ Ἀριστογεΐτων ἐπὶ τοῖς ὁμολογημένοις ἀδικήμασι κρίνεται καὶ οὐκ ἀπόλωλε πάλαι, τί χρὴ ποιεῖν ἢ λέγειν; ὃς εἰς τοῦθ' ἤκει πονηρίας ὥστ' ἐνδεδειγμένος ἤδη βοῶν, συκοφαντῶν, ἀπειλῶν οὐκ ἐπαύετο, οἷς μὲν ὑμεῖς τὰ μέγιστ' ἐνεχειρίζετε στρατηγούς, ὅτι αὐτῷ ἀργυρίου αἰτοῦντι οὐκ ἔδοσαν, οὐδὲ τῶν κοπρῶνων ἂν ἐπιστάτας ἐλέσθαι φάσκων²³.

L'orazione da cui questo passo è tratto verte sul caso di Aristogeiton, debitore pubblico che pure continuava ad esercitare i suoi diritti di cittadino in modo piuttosto disinvolto. In questo paragrafo solo alcuni dei suoi atti vengono brevemente illustrati ed essi paiono palesemente al limite della legalità. Tra le varie prodezze di Aristogeiton qui viene specificamente citata l'accusa che egli rivolse agli strateghi, i quali, dopo aver opposto un netto rifiuto ad alcune delle sue richieste al limite del ricatto, erano stati tacciati di incompetenza, al punto che, secondo il commento di Aristogeiton, essi sarebbero stati addirittura incapaci di ricoprire il ruolo di *epistates* dei *koprologoi*. L'uso di termini pertinenti alla sfera istituzionale all'interno di questo passo ha indotto nel passato parte della dottrina ad affermare che dovesse esistere una *arche* chiamata *koprologia*²⁴. Sebbene l'identificazione di questi *epistates ton koprologon* demostenici con i *koprologoi* noti da altre fonti sia assolutamente plausibile, bisogna tuttavia procedere con cautela e notare che questo passo, che tra l'altro è considerarsi spurio, non giustifica la supposizione della natura ufficiale di questo incarico che, tra l'altro, non è corroborata da nessun'altra fonte. Escluderei quindi da un lato l'esistenza di una tale magistratura, ma dall'altro anche una seconda e spesso citata ipotesi per la quale si vuole che i *koprologoi* fossero stati schiavi pubblici. Un tale dettaglio sicuramente non sarebbe stato omissso dalla *Ath. Pol.*. Sebbene sia pienamente consapevole che questi non siano argomenti diretti in quanto *ex silentio* e si basino su un'interpretazione comunque soggettiva delle fonti, ritengo comunque che la tesi più plausibile sia che costoro fossero privati cittadini che venivano semplicemente pagati per il servizio svolto e che forse potessero anche ricavare un'ulteriore rendita dalla vendita dei rifiuti raccolti come fertilizzante.

²³ Dem. *In Aristog.* 49.7.

²⁴ Cfr. E.J. Owens, *The Koprologoi at Athens in the Fifth and Fourth Centuries B.C.*, in *CQ.* 33, 1983, 44-50, cfr. soprattutto 48-50; Vatin, *Jardins et services* cit., 558 che commenta su [Dem.] *In Aristog.* 25.49.7 come segue: «le texte de Démosthène montre bien qu'il s'agit de personnages très modestes et il ne faut probablement pas le confondre avec les astynomes mentionnés par Aristote, lequel avaient d'ailleurs d'autres fonctions. Il est donc probable que les κοπρῶνων ἐπιστάτας sont précisément les *koprologues* déjà connus».

Oltre ai *koprologoi*, ad Atene città anche gli *hodopoi* pare avessero dei compiti attinenti al mantenimento delle strade e alla loro pulizia per la quale venivano coadiuvati da schiavi pubblici²⁵. Atene dunque doveva avere un sistema di pulizia basato non tanto sul contributo dei cittadini quanto su di una rete di impiegati e schiavi pubblici retribuiti dallo stato. La nettezza urbana doveva essere di competenza di una serie di magistrati attivamente coadiuvati sul campo da altri elementi che tuttavia non avevano cariche pubbliche, ma solo incarichi generici; quello del netturbino insomma doveva semplicemente essere un impiego come un altro.

Al contrario le pur magre informazioni provenienti da Pergamo invece suggeriscono che le istituzioni facessero maggiore leva sul privato cittadino, il cui contributo era ritenuto essenziale. Qualora questi non facesse fronte ai propri doveri, poteva essere punito con un'ammenda, come per l'appunto si legge nelle linee della II colonna che costituiscono il punto di avvio di questa indagine e per le quali:

ἐάν τινες / μὴ ἀποδιδῶσιν τῶν κοινῆ ἀνακαθαρθ<έ>ν/των ἀμφοδῶν
τὸ γεινόμενον μέρος τῆς / ἐκδόσεως τῶν κοπιῶν ἢ τῶν ἐπιτίμων /
λαμβανέτωσαν αὐτῶν οἱ ἀμφοδάρχαι / (95) ἐνέχυρα . . .

Seguendo la logica del testo dunque si potrebbe dedurre che, se ai servizi non prestati si aggiungevano le ammende non pagate, prima o poi (ma purtroppo non possiamo quantificare esattamente il periodo di tempo che doveva intercorrere), i residenti di Pergamo sarebbero incorsi in procedimenti di confisca di beni, con la relativa messa e quindi vendita all'asta.

Quest'ultima procedura mi pare di grande interesse e trovo che qui sia utile riconsiderarne i termini noti: secondo la legge coloro che avevano violato il regolamento e non avevano pagato le conseguenti multe si vedevano confiscare beni sulla cui natura tuttavia non siamo informati. Gli *amphodarchai* erano incaricati dell'atto di confisca, il che ci riporta dunque ad un ambito territoriale locale, praticamente di 'quartiere' in quanto questi magistrati erano per l'appunto responsabili degli *amphoda*. Da questo livello territoriale di base si passava poi ad uno più grande, cittadino con la necessaria notifica agli *astynomoi* dell'avvenuta confisca di beni che gli *amphodarchai* dovevano fare il giorno stesso o, al massimo, quello seguente. La legge quindi prescrive una ulteriore attesa di cinque giorni prima che i beni sequestrati potessero essere messi all'asta e venduti durante i quali gli interessati potevano sporgere reclamo. A questo riguardo il testo utilizza un verbo che nelle fonti talvolta assume significato tecnico per descrivere il ricorso del proprietario dei beni, ovvero ἐξόμνυμι. Le fonti

²⁵ Cfr. *Ath. Pol.* 54: κληροῦσι δὲ καὶ τάσδε τὰς ἀρχὰς· ὀδοποιούς πέντε, οἷς προστέτακται δημοσίους ἐργάτας ἔχουσι τὰς ὁδοὺς ἐπισκευάζειν.

testimoniano l'esistenza di una procedura di *exomosia* in diverse aree del mondo greco, *in primis*, come al solito, ad Atene²⁶. Di fatto l'*exomosia* consisteva nell'atto di prestare un giuramento con cui si negava di essere a conoscenza dei fatti o di non essere stato presente mentre questi accadevano. Il verbo dunque può assumere valore tecnico e riflettere il principio di un giuramento 'negativo'. Il significato di ἐξόμνυμι nella legge degli Astynomoi è sicuramente legato a questo concetto originario, non a caso si possono rintracciare anche all'interno di questa legge degli influssi del diritto attico²⁷, ma esso assume un tono, una sfumatura semantica leggermente diversa in cui la vittima della confisca probabilmente doveva giurare che i beni erano stati confiscati erroneamente, ovvero i beni appartenevano non a chi doveva essere colpito dal provvedimento in questione, ma ad un terzo, ossia colui che prestava giuramento.

Per un tale uso di ἐξόμνυμι siamo in realtà a corto di paragoni: un caso analogo proviene da Creta, ma data al V secolo a.C. e di conseguenza crea qualche problema metodologico. Si tratta di un testo originario di Gortina, *I.Cr.* IV 81, ed esattamente delle linee 16-23 in cui si legge:

. . . vac. κ' αἱ κ' ἐς στέγα/ς ἐνεκυράκσοντι, ποίον[τι μ]/[ἐ'φ]οικεν ὃ
ἐνεκύρακσαν συν/εκσομόσαθθαι τὸν ὁμό[ρον] (20) [τὸ]ν ἐννέα
τρύινς, οἷς κα προφέπει, με ἐνφοικεῖ ὃ ἐνεκύ[ρα]/[κσ]α[ν· vac α]ἰ δὲ
τίς καὶ τὸν ὁμόρ/ον²⁸.

Il principio qui affermato sarebbe dunque il medesimo, ma ci si trova in un'area e periodo distante, forse troppo, da quello della legge degli *astynomoi*.

Un ulteriore termine di paragone pare provenire poi da un papiro di Elephantis, *P. Eleph.* 23, databile all'anno 223/2 a.C. Questo testo riporta il giuramento datato di un certo Paniskos in merito ad un terreno che era stato annunciato ufficialmente, probabilmente nell'atto di notifica precedente una vendita all'asta,

²⁶ A parte la breve descrizione di Harrison a cui ho sopra operato riferimento, la dottrina si è recentemente occupata dell'*exomosia* ad Atene con L. Rubinstein, *Main Litigants and Witnesses in the Athenian Courts: Procedural Variations*, in *Symposion* 2001, Wien 2005, 99-120, a cui segue la risposta di Thür, si veda anche l'analisi offerta dal C. Carey, *The Witness's Exomosia in the Athenian Courts*, in *CQ.* 45.1, 1995, 114-119.

²⁷ Cfr. ad esempio ll. 128-136 o ancora l. 159-163 che possono essere paragonate con un passo del Digesto, D. 10.1.13, riportante un frammento del commento di Gaio alle XII Tavole e un riferimento alle leggi soloniane.

²⁸ *Se confiscano (?) [beni] da una casa e chi viene colpito dalla confisca asserisce di non vivere nella casa tre di nove vicini che egli nomini debbono giurare che costui non vive nella casa in cui i beni sono stati confiscati.* Cfr. R. Koerner, *Inscrifflische Gesetztexte der frühen griechischen Polis*, Köln 1993, n. 155; K. Latte, *Heiliges Recht. Untersuchungen zur Geschichte der Sakralen Rechtsformen in Griechenland*, Tübingen 1920, 13; H.F. Hitzig, *Astynomeninschrift von Pergamon*, in *ZSS.* 26, 1905, 432-447, specialmente 483.

come appartenente ad un certo Psentaeas. Paniskos protesta e giura attraverso questo documento di essere il legittimo proprietario del terreno così contestandone la confisca e messa all'asta²⁹. Ancora una volta ci troviamo al di fuori dell'Asia Minore, ma quantomeno cronologicamente questo papiro è abbastanza vicino al momento in cui la legge degli *Astynomoi* venne approvata. Sebbene dunque le testimonianze in nostro possesso non ci permettano di individuare esatti paralleli procedurali, bisogna rilevare che l'uso del giuramento per provare un fatto 'in negativo' era prassi riconosciuta e accettata in diverse aree e differenti momenti storici del mondo greco antico.

Una volta scaduti i cinque giorni nei quali era possibile presentare ricorso contro un'eventuale errata confisca, i beni venivano messi all'asta e venduti ἢ ἐν φράτρῃ ἢ ἐν τῇ ἀγορᾷ πλη/θυσούσῃ³⁰ ovvero le proprietà confiscate dovevano essere messe in vendita nel mercato oppure nella fratria. Questa è per noi un'affermazione sibillina in quanto le fratricie a Pergamo non sono altrimenti documentate. Nel commento all'iscrizione Klaffenbach, seguendo l'opinione di Hitzig, affermava: «Warum neben den Pfandverkauf auf dem Markte der in der Phratrie gestellt wird, hat Hitzig (S. 440) sicherlich treffend erklärt: 'Der Zweck ist offensichtlich der, die Sache tunlichst der Familie zu erhalten.'»³¹, ipotesi che oggi non viene ritenuta praticabile, soprattutto alla luce della nostra assoluta ignoranza sulle fratricie in Pergamo e sul loro ruolo. Da ultimo è necessario notare il genitivo assoluto che accompagna la descrizione della procedura relativa all'asta e secondo il quale: συνπαρόντων τῶν ἀστυνόμων. Gli *astynomoi* dovevano presiedere all'asta, ma di fatto non svolgevano un ruolo attivo nell'ambito della procedura di confisca, in cui invece avevano solo una mansione di controllo. La conclusione del paragrafo si trova purtroppo in lacuna, ma da quel che resta possiamo ancora comprendere che seguivano istruzioni concernenti il ricavato della vendita.

Ancora una volta dunque bisogna constatare che sebbene l'iscrizione fornisca informazioni importanti su alcune procedure atte a punire le infrazioni commesse dagli abitanti del centro urbano, esse sono incomplete e non ci permettono di comprendere nel dettaglio i meccanismi che regolavano la messa all'asta e vendita di beni sequestrati dalle autorità e come poi queste ne utilizzassero il

²⁹ Il testo del giuramento riporta solo il verbo ὀμύω, l. 8, comunque di incerta lettura, dipoi alle ll. 15-17 si legge: (γῆν) . . . ἦν προση/ρύσσεις ὡς οὐσαν Ψεντεῆτος τοῦ Ἐφθῆνιος, μὴ εἶναι / αὐτοῦ ἀλλ' ἡ[μετέ]ραν . . . Cfr. anche Ch. Armoni, *PSI Com. 11: ein seltenes Exemplar einer Exomose*, in *ZE*. 154, 2005, 214-216.

³⁰ J. Seyfarth, *Φράτρα und Φρατρία im nachklassischen Griechentum*, in *Aegyptus* 35, 1955, 3-38, specialmente 29-33.

³¹ Klaffenbach, *Die Astynomeninschrift* cit., 14.

ricavato. Un'ipotesi plausibile a riguardo di quest'ultimo punto sarebbe che questo denaro venisse reinvestito sempre nell'ambito della nettezza urbana, come accade altre volte alle ammende comminate all'interno della legge: ad esempio le linee 59-65 contengono una serie di provvedimenti che stabiliscono pene pecuniarie a chi non seguisse il dettato della legge, anche questa volta in merito alla pulizia cittadina, e agli *amphodarchai* che non applicassero la legge stessa. Inoltre si asserisce che il ricavato delle multe dovesse venire impiegato *solo* per la pulizia 'dei luoghi' e per nessun altro scopo³². Un altro provvedimento simile si trova al termine della IV colonna dove la legge si occupa del mantenimento e preservazione in buono stato delle cisterne che appartenevano a privati³³. Anche in questo caso la legge stabiliva che coloro che non riparassero le cisterne danneggiate o non risistemassero quelle inutilizzabili entro un certo termine venissero multati e che il ricavato fosse poi utilizzato dalle autorità cittadine per il mantenimento di cisterne che in questo caso però dovevano essere di proprietà della *polis*³⁴.

La ricchezza tematica del testo della legge degli Astynomoi risulta chiara dalla discussione di queste poche linee dove problemi di natura assai diversa si intrecciano e rivelano non solo uno spaccato della vita e amministrazione quotidiana della città di Pergamo, ma anche descrivono, sebbene in modo non sufficientemente dettagliato per il lettore moderno, procedure atte a regolare importanti aspetti del diritto civile (?) locale. La legge degli Astynomoi è testimone diretto del tentativo delle autorità cittadine di salvaguardare le proprie infrastrutture attraverso un'attenta applicazione dei vari provvedimenti qui elencati e alla regolamentazione delle attività degli *astynomoi* che nell'ambito del controllo delle infrastrutture cittadine svolgevano dunque un ruolo chiave. La dottrina ha ripetutamente avanzato l'ipotesi che questo testo fosse un *prostagma* voluto da Eumene II a completamento (?) e tutela dei suoi sforzi di innovazione e miglioramento delle infrastrutture di Pergamo che in questo caso fortunato ci sono

³² Cfr. II. 59-65: . . . τὰ / [δὲ γινόμενα δι]άφορα ἐκ τῶν ἐπιτί/[μων ἀποδιδόσθω]σαν ἐκ μηνὸς εἰς μή/[να τοῖς ταμίαις καὶ ὑπαρχέτω[σ]αν, ἐὰν / [χρεία γείνηται (?)], εἰς τὴν ἀνακάθαρσιν / [τῶν τόπων, εἰς] δὲ ἄλλο μηθὲν μεταναφε/[ρέσθω. L'integrazione alla l. 64 del genitivo *topon* è naturalmente solo un'ipotesi forse troppo generica in questo contesto. La lacunosità del testo tuttavia non permette di azzardare altre teorie che non poggerrebbero su basi più sicure.

³³ Molte abitazioni private a Pergamo erano dotate di una cisterna per raccogliere l'acqua piovana. Cfr. U. Wulf, *Die Stadtgrabung. Die hellenistischen und römischen Wohnhäuser von Pergamon unter besonderer Berücksichtigung der Anlage zwischen der Mittel- und der Ostgasse in der Stadtgrabung von Pergamon*, AvP. XV.3, Berlin 1999, specialmente le pagine introduttive 1-3.

³⁴ Cfr. II. 217-221: τὰ δὲ γινόμενα δι/άφορα τῶν ζημῶν ἀποδιδόσθωσαν ἐκ μηνὸς / εἰς μῆνα τοῖς ταμίαις καὶ ὑπαρχέτωσαν εἰς τὴν / ἀνακάθαρσιν καὶ κατασκευὴν τῶν δεξαμε/νῶν, εἰς δὲ ἄλλο μηθὲν μεταφερέσθω. Sulle possibili strutture pubbliche che potevano venire mantenute con il ricavato rimando alla mia monografia in cui presento diverse ipotesi tra le quali quella concernente le cisterne che alimentavano le fontane pubbliche.

anche testimoniate dall'archeologia e dalle fonti letterarie³⁵. Un tale *prostagma* sicuramente mirava a disciplinare non solo il comportamento delle istituzioni, ma anche dei residenti che, sempre secondo quanto rivela la legge, tendevano ad avvalersi anche delle materie prime che erano invece state originariamente impiegate per la costruzione delle infrastrutture. L'esempio migliore proviene da una sezione della seconda colonna che discute questo problema sotto il titolo di *χοός* (ll. 72-90)³⁶. Il testo descrive in prima istanza atti illeciti, probabilmente ricorrenti, perpetrati dai residenti a danno delle strutture pubbliche e ai quali gli *amphodarchai* dovevano porre fine. Qualora non vi riuscissero, dovevano riportare questi comportamenti agli *astynomoi*, ancora una volta l'autorità di riferimento competente. La struttura dell'amministrazione cittadina e la sua gerarchia interna è facilmente ricavabile sulla base del nostro testo, almeno in relazione a temi quotidiani e legati al territorio: lo schema prevede che si passi dall'unità territoriale di base, alla quale erano apposti gli *amphodarchai*, al livello successivo, ma solo in caso di insuccesso dei primi, ovvero agli *astynomoi* che dunque avevano competenze che riguardavano l'intero perimetro cittadino³⁷. Anche questi ultimi erano sottoposti al controllo ma degli *strategoï*, che a Pergamo erano i magistrati al vertice della piramide amministrativa³⁸, e in questo caso erano incaricati di multare gli *astynomoi* che non svolgevano il loro lavoro nella maniera dovuta o

³⁵ Sarebbe troppo lungo in questa sede elencare i diversi contributi su Pergamo, utile a tal fine è consultare la già citata opera di Radt, *Pergamon, Geschichte und Bauten* cit. che compendia decenni di ricerca archeologica su questo importantissimo sito.

³⁶ Cito qui solamente le ll. 72-77 che aprono il paragrafo con una lista di comportamenti illeciti che evidentemente riguardavano i residenti: *ἐάν τινες ἐν ταῖς / ὁδοῖς χοῦν ὀρύσσωσιν ἢ λίθους ἢ πηλὸν ποιῶσιν ἢ πλίνθους ἔλκωσιν ἢ μετεώρους / ὄχετοῦς ποιῶσιν, κωλυτέωσαν αὐτοῦς / οἱ ἀμφοδάρχαι. ἐάν δὲ μὴ πείθωνται, ἐ[[σ]]/παν<γ>ελλέτωσαν τοῖς ἀστυνόμοις.*

³⁷ Gli esempi sono numerosi, si vedano le ll. 49-66 a cui segue poi il provvedimento relativo agli *astynomoi*, ll. 68-72; ancora lo stesso schema si ripropone alla ll. 72-90 per esempio.

³⁸ La legge degli *astynomoi* cita anche altri magistrati sui quali tuttavia non intendo soffermarmi in questa sede e per i quali rimando alla mia monografia. Una breve nota si impone invece per ciò che concerne gli *strategoï* che ho spesso citato. Nell'ambito della legge essi compaiono alle ll. 5; 16-17; 68-69; 177-179; e 205-206 e, come detto, qui svolgono un ruolo di supervisori dell'attività degli *astynomoi*. Chiaramente la loro funzione doveva estendersi ben oltre questo ruolo, dato che compaiono con insistenza nelle iscrizioni provenienti da Pergamo anche come proponenti in decreti per un periodo che travalica la presenza attalide. Anche solo questa osservazione avrebbe dovuto scoraggiare l'idea che gli *strategoï* fossero magistrati regii, cfr. R. E. Allen, *The Attalid Kingdom. A Constitutional History*, Oxford 1983, 165-174, mentre sembra molto più probabile che gli *strategoï* cittadini fossero eletti dall'assemblea cittadina, cfr. H. Müller, *Pergamenische Parerga*, in *Chiron* 33, 2003, 419-445 e specialmente 423-433. Costoro comunque ricoprivano un ruolo vitale all'interno dell'amministrazione locale, come si intuisce anche solo dal nostro testo in cui vengono chiamati in causa solo quando temi importanti, come per l'appunto erano le risorse idriche, vengono trattati o si debba mettere fine ad una situazione di disagio causata dalla negligenza di altri magistrati sottoposti.

in un caso pare addirittura che se ne dovessero assumere i compiti ad interim³⁹. Questo schema viene meno quando le competenze richieste esulavano da quelle degli *amphodarchai*, ad esempio quando in gioco era l'amministrazione delle risorse idriche cittadine. Questo tema viene affrontato ampiamente nella IV colonna del testo dove si nota che a questo punto il baricentro viene spostato verso il vertice della piramide amministrativa dove gli *astynomoi* assumono il ruolo di ispettori e l'ultima istanza è poi rappresentata dagli *strategoï*. Questa sorta di passaggio di potere e responsabilità verso l'alto conferma a mio avviso il ruolo cardine degli *astynomoi* che pur non essendo magistrati di assoluto vertice avevano delle competenze che andavano oltre il puro livello quotidiano e si estendevano invece a temi chiave dell'amministrazione cittadina, come per l'appunto nel caso delle risorse idriche e delle strutture legate ad esse.

II. Amministrazione delle risorse idriche e latrine pubbliche a Pergamo

La legge degli Astynomoi pone il problema delle risorse idriche cittadine limitatamente alle strutture che per funzionare avevano effettivamente bisogno d'acqua o il cui ruolo era quello di distribuire questo bene nel perimetro cittadino, come ad esempio fontane, pubbliche e private, cisterne, anche qui pubbliche e private ed infine le latrine, solo quelle pubbliche in questo caso. I primi due paragrafi riguardanti fontane e cisterne occupano ampio spazio così permettendo di formulare l'ipotesi che ciò fosse dovuto ad una complessa e non ottimale condizione delle suddette strutture. Già il Garbrecht nei suoi molteplici studi sulle infrastrutture idriche di Pergamo ha più volte sottolineato che avendo questa *polis* molti acquedotti in funzione nel II sec. a.C. è possibile che la popolazione avesse trascurato altri importanti mezzi di raccolta dell'acqua⁴⁰. Con le misure elencate nella legge dunque le autorità volevano tentare di ripristinare le cisterne esistenti e il loro uso, forse anche come strutture d'emergenza, qualora la città si fosse trovata coinvolta in attacchi, guerre e, da non escludersi per questa fase storica, assedi.

L'ultima sezione della legge che ci è giunta, seppure in stato frammentario, tratta invece di latrine pubbliche, anch'esse di competenza degli *astynomoi*. Questi dovevano in particolare curarne i condotti acquiferi che trasportavano fuori dalle latrine l'acqua che, si suppone, veniva usata per pulirle, *i.e.* acqua di scarico. Mi pare opportuno riprodurre qui le poche linee che il testo ancora ci tramanda sul tema col. IV. ll. 233-237:

³⁹ Cfr. ll. 14-20.

⁴⁰ Si consulti sul tema G. Garbrecht, *Die Wasserversorgung von Pergamon*, Berlin 2001.

ν ἀφεδρώνων ν οἱ ἀστυνόμοι ἐπιμέλειαν ποιείσθωσαν τῶν τε
δημοσίων ἀφε/δρ[ών]ων καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν ὑπονόμων καί, / [ῥοσοὶ ἂν
μῆ] στεγνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ τῶν --- / ... αὐτοῖς ... Σ ΗΡΓ.⁴¹

Sebbene il testo sia lacunoso e soprattutto manchi della fine, escluderei che le linee conclusive di cui siamo privi siano molte sia perché questa è l'ultima colonna della legge, ovvero il testo non sarebbe potuto continuare in una quinta ipotetica colonna, sia perché nel resto dell'iscrizione, che pure sistematicamente manca delle ultime linee, è sempre possibile seguire un filo logico. Molto probabilmente in questa parte del paragrafo il testo si soffermava su chi fosse responsabile di riparare le condutture che gli *astynomoi* avevano giudicato non impermeabili ed eventualmente determinava le punizioni varie spettanti a chi non seguiva la legge, *astynomoi* inclusi. Ci si potrebbe dunque chiedere perché in questa sede si sia scelto di trattare queste ultime linee, dato che alla fine esse non paiono trasmetterci numerose o fondamentali informazioni. La risposta risiede in quello che queste linee non ci dicono e nelle ipotesi moderne, o voli pindarici, che sulla loro base sono stati fatti anche di recente. Si consideri insomma la scelta di questo paragrafo come dovuta alla necessità di riportare il discorso su di una base scientifica salda, documentata, per quanto questa sia limitante e talvolta deludente.

Il punto di partenza per questa breve trattazione è il termine ἀφεδρώνων che qui funge da 'titolo' all'intero paragrafo. Questo è il genitivo plurale del termine ἀφεδρῶν ed indica latrine in generale, ma, come è stato fatto notare a più riprese, si tratta di un termine raro che non compare nella lingua – letteraria ed epigrafica a noi nota – greca fino all'età Cristiana quando figura comunque sempre raramente⁴². Il lessico Suida riserva una breve glossa e specifica alla fine che ὁ δ' ἀφεδρῶν καὶ λυτρῶνων βάρβαρα... sottolineando dunque come queste due ultime voci non siano proprie del lessico Greco classico. Il Klaffenbach non si preoccupò punto di questa particolarità lessicale, che poi il Dittenberger si limitava a rilevare come rara. Nessuno studioso comunque nel secolo scorso ha mai ritenuto opportuno considerare questo termine un indice cronologico, semplicemente perché di fatto non lo è. Recentemente tuttavia G. Zuchtriegel si è misurato con questo pericoloso esperimento per raggiungere risultati che sono decisamente trascurabili, ma che intendo qui brevemente trattare solo per riflettere sulle basi documentarie di cui disponiamo e sulla presunta legittimità di alcune ipotesi⁴³.

⁴¹ "Latrine": che gli *astynomoi* si occupino delle latrine pubbliche e delle tubature che escono da esse, e quante tra queste non risultino impermeabili . . .

⁴² Dittenberger in *OGIS* 483, nt. 79, definisce ἀφεδρῶν *vox rara*; cfr. Stephanus, *ThGL.*, II A, 2621 s.v. ἀφεδρῶν.

⁴³ G. Zuchtriegel, *Öffentliche Latrinen in der Astynomeninschrift von Pergamon*, in *ZPE*. 167, 2008, 85-87.

Nel suo brevissimo contributo l'archeologo tedesco rileva due dati: il primo pertiene alla rarità del termine che abbiamo brevemente discusso in questa sede, il secondo concerne invece il fatto archeologico dell'assenza di latrine pubbliche con sedili prima della seconda metà del I secolo a.C. praticamente in tutto il mondo greco. Anche a Pergamo in effetti sono state trovate siffatte latrine pubbliche solo di età imperiale⁴⁴, ma questo argomento *ex silentio* non deve per forza significare che queste non esistessero punto già in età ellenistica e soprattutto nella sua ultima fase. A mio avviso ci sono due considerazioni da fare su questo punto, una di carattere generale sulle latrine, una seconda invece riguardo alla situazione di Pergamo in particolare.

È un dato di fatto che i resti delle latrine pubbliche in nostro possesso siano imperiali, ma questo non ci dovrebbe stupire poi così tanto dato che per la loro natura e soprattutto funzione esse sono strutture che non solo possono ma devono essere fatte e rifatte di continuo; sicuramente esse non hanno un carattere architettonico permanente⁴⁵. Insomma non si tratta spesso di monumenti, ma di latrine. Se ci si concentra su Pergamo e su questa legge in particolare poi, a parer mio, se davvero questo regolamento accompagnava le innovazioni e gli interventi strutturali sulla città da parte di Eumene II non si dovrebbero escludere che nuove latrine pubbliche venissero costruite soprattutto accanto a santuari e ginnasi.

Detto questo mi si permetta di tornare al contributo di Zuchtriegel e alla sua deduzione che ascriverebbe una natura assolutamente eccezionale alla testimonianza di questa legge rispetto al tema latrine. Secondo questi il fatto che la legge usi il raro termine ἀφεδρών potrebbe significare solo due cose, cioè che o questo paragrafo sia stato aggiunto solo in una versione successiva del *pro-stagma*, magari al tempo della reincisione, oppure che, se accettassimo il fatto che la legge nella sua interezza dati al II secolo a.C., Pergamo aveva avuto le prime latrine pubbliche con canali e sedili a noi note⁴⁶. Queste conclusioni, ma soprattutto questo processo induttivo, sono, volendo, legittime, ma decisamente paradossali. Partiamo dall'analisi terminologica condotta dal Zuchtriegel secondo cui la rarità del termine adottato nella legge potrebbe addirittura autorizzare l'idea che il testo fosse stratificato nella sua composizione. Il greco classico avrebbe forse utilizzato la parola κόπρων per indicare una latrina, ma pure que-

⁴⁴ Cfr. Radt, *Pergamon, Geschichte und Bauten* cit., 135-146; *AvP*. I, 2; *AvP*. VI, 91; per esempi di latrine private cfr. *AvP*. XIV, 35-36.

⁴⁵ Il testo da consultare sul tema latrine è quello di R. Neudecker, *Die Pracht der Latrine. Zum Wandel öffentlicher Bedürfnisanstalten in der kaiserzeitlichen Stadt*, München 1994, 14-21. Zuchtriegel annuncia anche un lavoro di ampio respiro sul tema in collaborazione con altri studiosi.

⁴⁶ Zuchtriegel, *Öffentliche Latrinen* cit.

sta parola si ritrova assai raramente nel materiale epigrafico, e anche letterario, che ci è pervenuto. La domanda che dovremmo porci è dunque un'altra, ovvero dovremmo chiederci quanto spesso ci aspettiamo di trovare nelle fonti antiche testimonianze pertinenti a latrine, sterco e derivati e, di conseguenza, quanto completa possa effettivamente essere la nostra conoscenza del lessico che pertiene la sfera fecale⁴⁷. In altre parole che il lessico bizantino Suida dica che ἀφεδρών sia termine barbaro e che lo si ritrovi, per altro assai raramente, solo in epoca cristiana non vuol dire che prima non esistesse o che non fosse usato affatto. Nessuno ci può garantire che esso non fosse mai stato adottato nell'area di Pergamo per giunta al termine dell'età ellenistica.

Questo ragionamento deve anche essere esteso alle latrine: in primo luogo Eumene II visse nel II secolo a.C., non in età arcaica, il che non renderebbe l'esistenza di latrine pubbliche for'anche con sedili e canalizzazioni tanto sorprendente e in ogni caso non sappiamo neppure quando tali latrine siano state costruite per la prima volta. Leggere il termine ἀφεδρώνων come indicatore cronologico o rapportarlo ad eclatanti innovazioni strutturali mi pare un inutile sforzo esegetico. Forse l'uso di ἀφεδρών significa solo che a Pergamo questo era il termine usato per indicare le latrine, in fondo non siamo ad Atene.

Un'altra imperfezione in questo articolo pertiene la traduzione, e quindi interpretazione successiva, dell'ultima linea leggibile del testo che richiede una breve trattazione. Lo studioso tedesco traduce le linee oggetto della presente analisi, dopo aver riassunto brevemente il contenuto della legge ed aver sottolineato come uno dei provvedimenti principali elencati nel testo prevedesse che le canalizzazioni a cielo aperto venissero chiuse, e che le nuove fossero tutte chiuse⁴⁸, come segue: «Zu den Latrinen: Die Astynomen sollen Sorge tragen für die öffentlichen Latrinen und die aus ihnen wegführenden Kanäle, und, wenn welche von ihnen nicht abgedeckt sind, und...»⁴⁹. Chi non conoscesse la legge degli *astynomoi* potrebbe mettere in relazione questi due distinti provvedimenti e pensare che anche la linea 236 si riallacci alla stessa problematica, mentre così non è. Infatti in questo ultimo paragrafo vengono discusse infrastrutture diverse da quelle oggetto della II colonna ed inoltre l'aggettivo usato in quest'ultimo paragrafo non significa 'coperto', ma semplicemente 'impermeabile'.

⁴⁷ Alcune attestazioni provengono da Atene, per esempio in *IG II² 380* dove però è solo integrato; altri casi in *IG II² 2496*; *IG II² 2742*. Forse bisognerebbe affrontare il fatto che le iscrizioni semplicemente non parlano spesso di certi argomenti e che anche nella letteratura essi appartengono ad alcune sfere e generi letterari ben precisi. La ricchezza semantica pertinente al tema latrine probabilmente rimarrà sempre per buona parte sconosciuta.

⁴⁸ Questo problema viene discusso nel testo nella II colonna ll. 74-82.

⁴⁹ Zuchtriegel, *Öffentliche Latrinen* cit., 86.

Procediamo con ordine analizzando la lingua per stabilire l'esatto contesto e tema: nella IV colonna la legge dice che gli *astynomoi* ἐπιμέ/λειαν ποιείσθωσαν τῶν τε δημοσίων ἀφε/δρ[ών]ων καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν ὑπονόμων καί, / [ὅσοι ἂν μὴ] στεγνοὶ ὑπάρχωσιν ovvero "si curino delle latrine pubbliche e dei canali di scarico, inoltre, qualora questi non fossero impermeabili . . .". Oggetto dell'attenzione degli *astynomoi* sono quindi gli *hyponomoi* che vanno distinti dagli altri tipi di condutture che la legge menziona, ad esempio nella seconda colonna ll. 74-82, e vengono chiamati *ochetoi*. D. Knoepfler ha ben spiegato quale sia la differenza che tra queste condutture intercorre all'interno del suo commento alla celebre iscrizione di Cherephanes asserendo che «*ochetos désigne normalement une canalisation (quell que soit le matière utilize) et non pas un canal creusé*»⁵⁰, che invece verrebbe designata dal termine *hyponomos*⁵¹. Quest'ultimo tipo di conduttura appare ripetutamente nella legge degli *Astynomoi*⁵² e, oltre a servire le latrine, si ritrova in connessione a fontane ad esempio ed inoltre ogni volta si riferisce a condutture sotterranee. Il tutto mi pare suggerisca fortemente che il problema che gli *astynomoi* potevano riscontrare negli *hyponomoi* delle latrine non poteva o doveva essere che queste non fossero 'coperte', bensì qualcos'altro. L'aggettivo che qualifica gli *hyponomoi* in questo caso è στεγνός, mentre nel resto del testo quando la discussione riguardava gli *ochetoi* chiusi o aperti, i.e. coperti o scoperti, gli aggettivi utilizzati erano *meteoros* e *kryptos*. In queste linee dunque στεγνός deve rivestire un altro significato come d'altro canto confermano le sue altre attestazioni all'interno della legge. Già il Klaffenbach si era confrontato con questo problema e, a ragione, era arrivato a supporre che questo aggettivo indicasse la *Dichtigkeit* delle infrastrutture⁵³. Nel caso della linea 236 si tratta di *hyponomoi*, ma l'aggettivo ritorna alle linee 222-227 e il suo uso in questo contesto è decisivo a determinarne il reale significato⁵⁴. Queste linee si trovano quasi in chiusura del paragrafo che la legge dedica alle cisterne⁵⁵ e che

⁵⁰ D. Knoepfler, *Le contrat d'Érétrie en Eubée pour le drainage de l'étang de Ptéchai*, in P. Briant (ed.), *Irrigation et drainage dans l'Antiquité*, Paris 2001, 41-80, specialmente 53; l'iscrizione in questione proviene dalla città di Eretria e si data alla fine del IV inizio del III secolo a.C.

⁵¹ Nel corso del mio commento monografico al testo tratto ampiamente del problema e mi permetto ancora una volta di rimandare a queste pagine di prossima uscita.

⁵² ll. 171; 175; 235.

⁵³ Cfr. Klaffenbach, *Die Astynomeninschrift* cit., 19, con particolare riferimento al significato di questo aggettivo alla l. 236.

⁵⁴ ll. 221-227 . . . ὅσοι / δ' ἂν φρέατα κεκτημένοι μὴ π[οιοῦ]ντες στεγνὰ βλάπτωσιν τοὺς γείτονας, ἐ[πανα]γαζέ/τωσαν αὐτοὺς οἱ ἀστυνόμοι ζημιῶντες] καί, ἐ/άν τινες διὰ ταῦτα γείνωνται καταδί[αι, πρά]/ξαντες οἱ ἀστυνόμοι ἀποδώσωσιν τοῖς β[λα]/πτομένοις.

⁵⁵ Sul quale cfr. S. Saba, *Cisterns in the Astynomoi Law from Pergamon*, in C. Kosso, A. Scott (eds.), *The Nature and Function of Water, Baths, Bathing and Hygiene from Antiquity through the Renaissance*, Leiden-Boston 2009, 149-162.

impone ai proprietari di tali strutture di provvedere affinché queste siano sempre in buono stato e pronte per l'uso. Per essere giudicate agibili le cisterne dovevano essere in primo luogo impermeabili (ll. 207-208), qualora non lo fossero state e i proprietari non prendessero le misure necessarie a renderle tali, le autorità avrebbero dovuto imporre le multe prescritte dalla legge. Dopo questa premessa il testo aggiunge quindi che le cisterne non στεγνά che danneggiassero i vicini potevano portare anche a nuove multe, sempre che il danno fosse giudicato abbastanza grave dalle autorità. Klaffenbach deve essere nuovamente menzionato in quanto fece giustamente notare che solo cisterne non impermeabili potevano causare un danno ai vicini rilasciando acqua e quindi provocando problemi di umidità. Questo pericolo era quanto mai presente a Pergamo le cui case, almeno secondo la pianta che si ricava dal 'Wohnquartier' scavato, erano costruite assai vicino l'una con l'altra naturalmente per motivi di spazio, e spesso ciascuna di esse aveva nel proprio cortile una cisterna⁵⁶. Tornando al problema originario, sebbene questo aggettivo sia polivalente, i contesti nei quali è inserito all'interno della legge suggeriscono che il significato non cambi e che vada sempre ad indicare l'impermeabilità delle strutture alle quali si riferisce, non ultimi gli *hyponomoi* provenienti dalle latrine che molto probabilmente trasportavano acqua sporca prima utilizzata per pulire i bagni pubblici.

Questa breve parentesi sulle linee 233-237, all'apparenza povere di informazioni e significato, mira quindi a dimostrare due punti fondamentali, ovvero da un lato le ulteriori competenze degli *astynomoi* nell'ambito del mantenimento delle infrastrutture cittadine e dell'amministrazione delle risorse idriche, ma soprattutto voleva mettere in rilievo lo stretto legame che ogni provvedimento di questa legge ha con tutte le sue altre parti. Quest'ultimo punto deve assolutamente scoraggiare dal diffuso atteggiamento di trattare in separata sede diverse parti della legge degli *Astynomoi* senza conoscere il testo nella sua interezza, anche se ciò non sempre porta naturalmente alla formulazione di tesi estreme. Se Zuchriegel avesse fatto tutto ciò probabilmente non avrebbe mai suggerito che queste linee potevano essere state aggiunte in un secondo momento: la lingua della legge è estremamente omogenea ed un *lessema* raro non è prova sufficiente per un'aggiunta o modifica tarda al testo ellenistico. Inoltre sebbene i diversi paragrafi e parti della legge trattino molteplici problemi vi è un filo logico e ogni parte presuppone il resto. Il redattore della legge aveva in mente un piano.

⁵⁶ Wulf, *Die Stadtgrabung* cit.

III. La Legge degli *Astynomoi* tre secoli dopo

In chiusura mi pare opportuno spendere ancora qualche parola su un problema spinoso che concerne questa legge e che allo stato stenta a trovare una soluzione definitiva. Trattasi naturalmente della motivazione che portò alla riscrittura e alla pubblica esposizione di un testo ellenistico tre secoli dopo la sua prima approvazione e quindi della domanda della sua funzione in questa fase storica. La dottrina ha proposto due strade interpretive differenti sostenendo da un lato l'idea che questo testo fosse stato reinciso come *summa honoraria* e di fatto fosse solo un *monumentum* privo di valenza giuridica; mentre dall'altro lato si è avanzata la tesi che la legge fosse sì stata incisa con mezzi privati da un cittadino che si accingeva ad assumere la carica di *astynomos*, ma essa sarebbe stata ancora valida nella Pergamo del II secolo d.C.⁵⁷.

Procediamo per ordine iniziando con il recupero delle osservazioni che il Virgilio fece sull'iscrizione come oggetto sostenendo l'ipotesi della sua continua validità scrivendo che il livello di monumentalità dell'iscrizione lascerebbe, e sicuramente anche allora lasciava, a desiderare: la legge degli *astynomoi* è di fatto solo incisa con lettere minuscole su di una lastra marmorea di grande semplicità. Questa è un'osservazione accurata che tuttavia non apporta un contributo decisivo alla messa a fuoco del problema.

Maggiormente proficua mi pare invece la scelta dell'approccio istituzionale, considerando diacronicamente il ruolo degli *astynomoi*⁵⁸. Che la magistratura dell'*astynomia* esistesse ancora nel II secolo d.C. non ci sorprenderebbe affatto. Sebbene questi magistrati non appaiano a Pergamo in questo secolo in altri documenti, essi sono attestati nel lungo periodo in altre *poleis* e dato il loro ruolo eminentemente amministrativo-pratico e legato strettamente al territorio l'ipotesi che la riscrittura del testo della legge ellenistica deponga a favore della tesi della continuità istituzionale per questo ufficio di fatto non richiede grandi ulteriori spiegazioni. Altrettanto plausibile sarebbe poi supporre che le mansioni di questi stessi magistrati non fossero cambiate in modo drastico dopo tre secoli:

⁵⁷ Il più celebre sostenitore della prima tesi è sicuramente il Klaffenbach che raggiunge queste conclusioni nel suo celebre commento al testo pubblicato nel 1954. La seconda tesi è però più popolare e tra i sostenitori citiamo ad esempio B. Virgilio, *Gli Attalidi di Pergamo. Fama, Eredità, Memoria. Studi Ellenistici V*, Pisa 1993, o R. Martini, *Di una misteriosa operetta attribuita a Papiniano (Norme greche nel Digesto?)*, in G. Crifò, S. Giglio (a c. di), *Atti del XV Congresso internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana in onore di C. Castello*, Napoli 2005, tra gli altri che qui sarebbe troppo lungo elencare.

⁵⁸ Parte della mia monografia su questo documento è dedicata all'*astynomia* in generale e a questa rimando ancora una volta.

amministrazione delle risorse idriche, stradali, controllo delle strutture urbane non sono esattamente compiti passibili di sparire nell'arco di qualche secolo.

A questo proposito e anche a conferma di questa affermazione mi pare rilevante citare il famoso passo del Digesto che secondo la tradizione dovrebbe riprodurre un passo del 'libro dell'*astynomia*' di Papiniano (D. 43.10.1) per cui:

ἐκ τοῦ ἀστονομικοῦ μονοβίβλου τοῦ Παπινιανοῦ. Οἱ ἀστυνομοὶ
1. ἐπιμελείσθωσαν τῶν κατὰ τὴν πόλιν ὁδῶν, ὅπως ἂν ὁμαλισθῶσιν
καὶ τὰ ρεύματα μὴ βλάβηται τὰς οἰκίας καὶ γέφυραι ὧσιν οὐκ ἂν δέη.
ἐπιμελείσθωσαν δὲ ὅπως οἱ ἴδιοι τοῖχοι ἢ τῶν ἄλλων ἢ τῶν περὶ τὰς
οἰκίας ἂν εἰς τὴν ὁδὸν φέρει μὴ σφαλῆρα ἢ, ἵνα ὡς δεῖ καθαιρῶσιν
οἱ δεσπότες τῶν οἰκιῶν καὶ ἐπισκευάζωσιν. ἐὰν δὲ μὴ καθαιρῶσιν
μηδὲ ἐπισκευάζωσιν, ζημιούτωσαν αὐτούς, ἕως ἂν ἀσφαλῆ ποιῶσιν.
2. ἐπιμελείσθωσαν δὲ ὅπως μηδεὶς ὁρύσσει τὰς ὁδοὺς μηδὲ χωννύη
μηδὲ κτίσει εἰς τὰς ὁδοὺς μηδέν· εἰ δὲ μὴ, ὁ μὲν δούλος ὑπὸ τοῦ
ἐντύχοντος μαστιγούσθω, ὁ δὲ ἐλεύθερος ἐνδεικνύσθω τοῖς
ἀστυνόμοις, οἱ δὲ ἀστυνόμοι ζημιούτωσαν κατὰ τὸν νόμον καὶ τὸ
γεγονὸς καταλύτωσαν. 3. ἐπισκευάζειν δὲ τὰς ὁδοὺς τὰς δημοσίας
κατὰ τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν ἕκαστος καὶ τὰς ὑδρορροῶν ἐκκαθαίρειν
τὰς ἐκ τοῦ ὑπαιθρίου καὶ ἐπισκευάζειν οὕτως, ὡς ἂν μὴ κωλύη
ἄμαξαν ἐπιέναι. ὅσοι δὲ μισθωσάμενοι οἰκοῦσιν, ἐὰν δὲ μὴ
ἐπισκευάσῃ ὁ δεσπότης, αὐτοὶ ἐπισκευάσαντες ὑπολογιζέσθωσαν
τὸ ἀνάλωμα κατὰ τὸν μισθόν. 4. ἐπιμελείσθωσαν δὲ καὶ ὅπως πρὸ
τῶν ἐργαστηρίων μηδὲν προκειμένον ἢ, πλὴν ἐὰν κναφεὺς ἱμάτια
ψύγη ἢ τέκτων τροχοὺς ἕξω τιθῆ· τιθέσθωσαν δὲ καὶ οὗτοι, ὥστε μὴ
κωλύειν ἄμαξαν βαδίζειν. 5. Μὴ ἐάτωσαν δὲ μηδὲ μάχεσθαι ἐν ταῖς
ὁδοῖς μηδὲ κόπρον ἐκβάλλειν μηδὲ νεκρὰ μηδὲ δέρματα ὀπτειν.

Il testo descrive con dovizia di dettagli le mansioni che gli *astynomoi* di una comunità non specificata dovevano svolgere, se il testo greco facesse fede, in età severiana, e che richiamano fortemente i compiti che le fonti ci tramandano per Atene nel IV secolo a.C. o la legge di Pergamo per il II secolo a.C.⁵⁹. La paternità papiniana di queste righe è stata messa in dubbio dalla dottrina che propende ora decisamente a negarla, ma pure asserisce che dal punto di vista contenutistico questo testo tramanda delle notizie accurate⁶⁰. Insomma l'esistenza e le mansioni di una categoria di magistrati detti *astynomoi* anche nel II d.C. non vengono contestate⁶¹. In fondo come Hennig giustamente scrisse

⁵⁹ Non mi resta che rimandare nuovamente alla mia monografia la cui seconda parte si occupa degli *astynomoi* in generale nel mondo greco con grande attenzione, naturalmente, ad Atene.

⁶⁰ Cfr. L. Migliardi Zingale, *Ancora sugli Astynomoi in D.43.10.1*, in *Studi in onore di Remo Martini II*, Milano 2009, 809-819; Martini, *Di una misteriosa operetta* cit.

⁶¹ Per il concetto di 'categoria di magistrati' cfr. F. Sartori, *Eraclea di Lucania*, in *Röm. Mitt.*, Suppl. 11, 1967, 60-61 che discute la somiglianza di mansioni tra *astynomoi* e *polianomoi*.

nel 1995 «Wie der D. 43.10.1 zitierte Auszug aus dem in griechischer Sprache verfaßten ἀστυνομικὸς μονόβιβλιον Papinians zeigt, hatte sich, wie nicht anders zu erwarten, in severischer Zeit in diesem Bereich nichts Grundsätzliches geändert»⁶² dato che come viene spesso fatto notare i compiti degli *astynomoi* travalicano confini temporali e geografici.

Nessuno degli argomenti apportati dalla dottrina è decisivo per determinare la vera funzione di questa legge nel II secolo d.C., ma non credo sia errato propendere per la tesi della continuità istituzionale e quindi della validità di questo *prostagma* ancora nel II secolo d.C.

Sara Saba
(LMU München)

⁶² Hennig, *Staatliche Ansprüche* cit., 236.

Patronum cooptare, Patrocinium deferre: Lex Irnitana, cap. 61

ABSTRACT

The patronatus admits different approaches, from the public law and also from the private law. In this paper I deal with public patronatus as it's cited in the spanish municipal laws examining their requisites trough a comparison between the Lex Ursonensis and the Leges Malacitana and Irnitana, and the significances of 'patronum cooptare' and 'patrocinium deferre'.

SOMMARIO

Il patronato presenta diversi profili, di carattere pubblicistico come anche privatistico. In questo saggio l'A. indaga il patronato pubblico, così come è documentato nelle leggi municipali della Betica, esaminandone i requisiti attraverso una comparazione fra Lex Ursonensis e Leges Malacitana e Irnitana, con riguardo ai significati delle espressioni 'patronum cooptare' e 'patrocinium deferre'.

El problema de los *patroni* de las ciudades tiene una larguísima historia en Roma desde sus primeros tiempos hasta que en época muy avanzada empezaron a ser sustituidos por un funcionario imperial, el *defensor civitatis*. Los *patroni* están asociados a la progresiva expansión romana y las menciones más antiguas de patronato aparecen en Liv. 9.26 (referidas a *Antium* en el 316 a.C.), de forma que en la alta República caracterizada por una expansión fundada en sucesivas conquistas militares y a la vez en una gran actividad diplomática, la función de los *patroni* de las comunidades urbanas aparece como uno de los factores sociales, jurídicos y políticos mejor adaptados a las circunstancias históricas, y aparecen tanto en el mundo romano como en el helenístico (*progenie*). Que fuera o no un elemento más de la conquista romana o meramente un instrumento para el desarrollo de una vida cívica cuya mejor articulación con la metrópoli se confiaba a hombres valiosos e influyentes, es algo que se sigue discutiendo en la ciencia romanística.

Ya desde época monárquica se conoce el patronato. Dionisio de Halicarnaso¹, quizá en relación con acontecimientos de la época de César², atribuye la institución del *patronatus* a Rómulo destacando la relación de *fides*³ con el

¹ Dion Hal. 2.9-11.

² Cfr. M. Pohlenz, *Eine politische Tendenzschrift aus Caesars Zeit*, in *Hermes* 64, 1929, 157 ss.

³ Obviamente esta *fides* no refleja una situación de igualdad sino de inferioridad de los *clientes*

“
“
“
“

patronus patricio que elegían para sí mismos los plebeyos, relación que obligaba a los patronos a defender los clientes y sus familias, enseñarles la ley, y a los clientes servir al patrono en todo tipo de servicios; y como obligaciones mutuas no acusarse ante los tribunales ni ser testigos en procesos contra ellos (por el contrario los clientes testificaban siempre a favor del *patronus*⁴), ni hallarse entre sus enemigos. Pero esta situación no era tan idílica como expone Dion. Hal., y por lo general los casos conocidos de patronato llevan a encardinar la clientela como forma de sumisión de los plebeyos a las *gentes* patricias, clientelas que sobrevivieron hasta finales de la República acrecentando la influencia de las grandes familias romanas. Por supuesto que los clientes constituían un grupo inferior, pero interesaba mucho a los patricios mantener las relaciones con sus clientes que heredaban de las generaciones anteriores. Señala Taylor⁵ que sitúa en la relación de *fides* la raíz de la institución, que *patronus* tiene relación con *pater* apuntando a una especie de responsabilidad paterna sobre los clientes, que estando *in fidem* de su patrono le aportaban apoyo político⁶ (incluso empleando violencia en las asambleas electorales o contra los candidatos contrarios antes de las elecciones⁷) y toda clase de servicios. En esta sede interesa más el patronato de las ciudades que otras formas de patronato⁸, y en este sentido los primeros casos mencionados en las fuentes señalan al general romano victorioso como el primero en asumir la *defensio civitatis* como *patronus*⁹. Harmand¹⁰ habla incluso de la importancia sociológica del *patrocinium* al ahorrar a los vencidos las consecuencias trágicas de un aislamiento absoluto frente a la *Urbs* dominante al asumir un hombre eminente la representación de sus intereses ante el senado. El general vencedor, primer *patronus* de las ciudades vencidas, trae

respecto al *patronus*; vid. sobre el tema M. Gelzer, *Die Nobilität der römischen Republik*, Berlin 1912, 52 ss. (existe trd. inglesa de R. Seager, Oxford 1969); R. Heinze, *Vom Geist des Römertums*, Leipzig-Berlin 1938, 25 ss.

⁴ Un ejemplo de ello lo muestra Cic. en *Flacc.*, relatando que cuando Flacco antiguo gobernador de Asia fue juzgado por extorsión, muchos asiáticos acudieron a testificar en su favor.

⁵ L.R. Taylor, *Party politics in the Age of Caesar*, Berkeley-Los Angeles-London 1971, 41.

⁶ Cfr. A. Torrent, *Partidos políticos en la tarda República: de los Gracos a César*, pendiente de publicación.

⁷ Vid. a propósito Taylor, *Party politics* cit., 50 ss.

⁸ El interés por el patronato arranca en la romanística moderna de finales del s. XIX; además de los estudios de Mommsen (nt. 9), vid. N.D. Fustel De Coulanges, *Le patronat et la commendatio dans la société romaine*, en *Les origines du système féodal*, Paris 1890, 205-247.

⁹ Vid. las fuentes traídas en causa por Th. Mommsen, *Das römische Gastrecht und die römische Klientel*, en *Römische Forschungen*, Berlin 1864 (Hidelsheim 1962), 361; a las que hay que añadir las recogidas por L. Harmand, *Le Patronat sur les collectivités publiques. Des origines au Bas-Empire*, Paris 1957, 14 ss.

¹⁰ Harmand, *Le Patronat* cit., 19.

consigo una nueva existencia para la ciudad que de este modo es incluida en la política romana; la *nobilitas* extraía de los líderes municipales apoyo para su carrera política y votos en las elecciones¹¹ como demuestran numerosas *tesserae* que recogen derechos de hospitalidad¹² entre importantes familias romanas y familias municipales¹³. Y por lo que sabemos de la documentación epigráfica (casi un millar de *tabulae patronatus*¹⁴) la mayoría a través de costosas inscripciones en bronce (que nos interesan menos que las que delimitan la regulación del patronato como en el caso de la *lex Irnitana*), era frecuente *patronum cooptare*: el nombramiento como patrono de un personaje influyente (y potente económicamente) tanto de fuera como a veces de la propia ciudad provincial, fuera ésta colonia o municipio. También hay que tener en cuenta que las comunidades urbanas podían nombrar uno o varios *patroni*¹⁵, y éstos a su vez podían ser *patroni* de diversas ciudades.

Sustancialmente el patronato¹⁶ consistía en un acuerdo entre la ciudad que concedía este honor público¹⁷ y el patrono que lo aceptaba. De todas estas inscripciones gran parte corresponden a Hispania¹⁸ y al Africa proconsular. Nicols¹⁹ distingue dos formas de *tabulae patronatus*: una que denomina de «Italian form» utilizada esencialmente en las comunidades itálicas que reproducían las

¹¹ Sal. *Catil.* 31.7; Cic. *Sulla* 22-25.

¹² Sobre el *hospitium* vid. Gelzer, *Die Nobilität* cit., 52 ss.

¹³ *CIL* I.2² 1764; *ILS* 6093 ss. Vid. F. Münzer, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart 1920, 51 nt. 1.

¹⁴ Vid. J. Nicols, *Tabulae patronatus. A Study of the Agreement between Patron and Client-Community*, in *ANRW* II.13, Berlin-New York 1980, 535 ss., que estudia el patronato público desde el 50 a.C. hasta el 250 d.C., por su convicción que en el s. III d.C. cambió sustancialmente la naturaleza del patronato como cambiaron también las mismas comunidades urbanas: cfr. B.H. Warmington, *The Municipal Patrons of Roman North Africa*, in *PBSR*. 22, 1954, 54-55.

¹⁵ Cic. *Sest.* 9, recuerda como un honor especial para él su designación como patrono único de Capua.

¹⁶ Vid. una lista de *patroni* en Harmand, *Le Patronat* cit., 501 ss.

¹⁷ Cfr. J. Nicols, *Zur Verleihung öffentlicher Ehrungen*, in *Chiron* 9, 1979, 243 ss. Este autor es especialista en Historia Antigua y su aproximación al tema es esencialmente contractualista. Entiendo que emplea el término ‘contract’ en un sentido muy genérico lo que jurídicamente es una apreciación veraz en cuanto este honor público decretado por el *ordo decurionum* obviamente necesita que para desplegar sus funciones el patrono consintiese su nombramiento, pero no puede asumirse en las *tabulae patronatus* el término técnico de *contractus* (que en los textos jurídicos responde más bien al concepto de *actum contractum*). En cualquier caso el *patroantus* es un elemento importante del derecho público municipal.

¹⁸ Vid. una lista de *tesserae* y *tabulae* hispánicas en A. García Bellido, *Tessera hospitalis del año 14 d. C. hallada en Herrera de Pisuerga*, en *Bol. Real Acad. de la Historia* 159, 1966, 158 ss.

¹⁹ Nicols, *Tabulae patronatus* cit., 537.

palabras del *decretum decurionum* de cooptación, y otra que denomina «provincial form» que empleaba unas fórmulas significativamente diferentes. Jurídicamente no me parecen tan significativas las diferencias que observa Nicols entre estas formas en cuanto ambas clases de *tabulae* esencialmente celebraban el acuerdo alcanzado entre el patrono y sus clientes. Interesa en esta sede más que las *tabulae patronatus*²⁰ el modo de designar a los *patroni*, los requisitos de los *decreta decurionum ad hoc*, la actuación del *ordo decurionum* en nombre de toda la comunidad, la exclusión de los magistrados de tomar esta decisión unilateralmente sin contar con el senado local, el procedimiento de votación *iurata* y *per tabellam* tal como se delinear en las *leges Malacitana* e *Irnitana*, que no las *tabulae patronatus* en sí mismas que fundamentalmente tenían la misión de conmemorar el acuerdo alcanzado por el patrono y su cliente²¹ y sustancialmente son tablas de homenaje al *patronus*. Por eso en estas *tabulae* se encuentran muy pocas referencias al modo de su designación, que hasta el momento solo viene ampliamente circunstanciado en la *lex Urs.* cap. 97, y en las *leges Mal.* e *Irn.* cap. 61.

Por lo que interesa a la situación de Hispania, es relevante la actuación en este campo de la *gens Pompeia* titular de numerosos patronatos tanto en Italia como en España, y en general el problema de los *patroni* debió tener gran relieve en España aunque la *lex Irrn.* cap. 61 solo se refiere a su forma de nombramiento sin apuntar sus funciones y competencias que aparentemente da por sabidas. El nombramiento de *patroni* lo efectuaba el *ordo decurionum* descontando el fundador de la colonia o municipio que era patrono de derecho²² (patrono nato en terminología actual). Ya en la época de la expansión de Roma en Italia a través de *coloniae*, cada colonia era fundada previa deliberación del senado mediante una *lex colonica* que llama Frontino²³, generalmente a propuesta de los tribunos de la plebe²⁴ y por tanto mediante plebiscitos²⁵ equiparados a las *leges publicae* a partir de la *lex Hortensia* del 286 a.C., dejando su organización a cargo de los *triumviri coloniae deducendae* elegidos en los *comitia tributa*²⁶: territorio,

²⁰ Y algunas son tan fragmentarias que no dan casi noticias de su contenido: *CIL* V 5127; IX 5670; XI 844; *AE.* 1964, 260.

²¹ Nicols, *Tabulae patronatus* cit., 537.

²² *Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis* caps. 95, 130. Cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, IV.2, Napoli 1975², 727.

²³ Front. *Grom. Vet.* I p. 24.

²⁴ Liv. 32.29.3; 34.53.1; 35.40.5

²⁵ Liv. y Vell. Pat. mencionan expresamente la *deductio coloniae* mediante plebiscitos; Liv. 6.16.6; 9.28.8; 37.46.10 y 47; 43.17.1; Vell. Pat. 1.14.1.

²⁶ Cic. *leg. agr.* 2.17.

número de colonos, división de tierras²⁷, trazado de la ciudad mediante los ritos romanos (*cardo et decumanus*), *triumviri* que tenían poderes magistratuales probablemente dotados de *imperium*²⁸ que en cuanto primeros *patroni* eran miembros del senado local.

Nos interesa en estos momentos fijarnos en los *patroni* designados por las ciudades, por lo general personalidades eminentes²⁹ que la comunidad nombra con la finalidad de obtener mediación política y/o apoyo financiero³⁰. Señala Harmand³¹ que «la société antique semble avoir été, plus que la nôtre, attirée par les mérites supérieures de certains êtres que paraissaient se tenir au-dessus de la masse par leur autorité, leur savoir-faire, leur influence et leurs relations personnelles, leur sagesse, leur richesse». Hombres de este calibre siempre han proyectado su gran influencia en la Historia de Roma ejerciendo su patronato (*patrocinium*) sobre *civitates, provinciae, populi*.

Parece seguro que originariamente el patronato público fue en gran medida consecuencia de acciones bélicas³², instrumento que en manos de los grandes comandantes militares sirvió para atraerse clientelas fidelísimas³³ en las ciuda-

²⁷ Liv. 8.16.14; 34.35.2 menciona expresamente unos *triumviri coloniae deducendae agroque dividendo*.

²⁸ De Martino, *Storia della costituzione* cit., II², Napoli 1973, 103.

²⁹ De Martino, *Storia della costituzione* cit., II², 130, pone de relieve que además de los *patroni* romanos que muy pronto debieron ser elegidos por los municipios como protectores, habrían sido elegidos asimismo para el *ordo decurionum* los ex-magistrados, los miembros de las familias mas nobles, y en la medida que se iba desarrollando, la clase de los nuevos ricos (equivalente al *ordo equester* en Roma).

³⁰ F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius Romanorum*, Napoli 1993, 133; T. Spitzl, *Lex municipii Malacitani*, München 1984, 76: «die Gemeinde bediente sich dieser Ehrung (*patronatus*) um politische Fürsprache und finanzielle Unterstützung».

³¹ Harmand, *Le Patronat* cit., 5, no duda de la conexión entre el patronato romano y el feudalismo como elemento de transición entre el Mundo Antiguo y el Medieval. No veo tan claras estas conexiones; que habría que conectar más bien con el colonato a partir del s. IV d.C.; sobre el feudalismo en la Europa medieval y especialmente sobre su incidencia en España vid. con lit. A. Torrent, *Fundamentos del derecho europeo. Ciencia del derecho: derecho romano-ius commune-derecho europeo*, Madrid 2007, 193 ss.

³² No puedo entrar en esta sede en la discusión sobre el *patronatus* en el derecho de guerra en la que han intervenido entre otros Mommsen, Táubler, Angelo Segrè, en los que se advierte cierta pretensión contractualista entendiendo el patronato como un verdadero y propio contrato de la ciudad con el general victorioso.

³³ Cfr. con fuentes y lit. J.C. Tello Lazaro, *La clientela romana y el clientelismo político*, in B. Periñan Gomez (coord.), *Derecho, persona y ciudadanía*, Madrid 2010, 335 ss. Es imprescindible en este tema el estudio de E. Badian, *Foreign Clientelae*, Oxford 1958.

des vencidas que de este modo aumentaban su poder y prestigio en Roma, aunque el primer modelo de patronato tuvo que estar en la clientela de los tiempos primitivos³⁴ en que los desfavorecidos de la fortuna se ponían bajo el amparo de los poderosos patricios. Llegados a este punto tendríamos que entrar en el tema de la *deditio*, la rendición de una comunidad peregrina a Roma, que no siempre fue a consecuencia de una acción bélica, y aunque éste fuera el supuesto más general, para d'Ors³⁵ este origen de vasallaje militar y por tanto a la absoluta discreción del general romano victorioso, se iba olvidando con el tiempo para destacarse únicamente el vasallaje fiscal. Me parece exagerada la tesis de d'Ors que en la generalidad de los casos Roma acababa por establecer con los dediticios una relación de *amicitia*, y tampoco me parece más segura la explicación de Heuss³⁶ que considera la *amicitia* como solución natural del estado de los dediticios. Dejaré de lado la cuestión de la *deditio* porque éste no es el momento de profundizar en la historia militar de Roma; solo dejaré apuntado que el problema de los dediticios se plantea con toda su crudeza en la reflexión romanística a propósito de la lectura del famoso Papiro Giessen 40.1 si es cierta (y yo creo que sí) la integración que propuso Meyer de la clausula $\chi\omega\tau\iota\varsigma\ \tau\omicron\upsilon\upsilon\ \delta\epsilon\delta\epsilon\iota\tau\acute{\iota}\omega\nu$. En todo caso no me parece solución extrapolable a todas las comunidades urbanas sometidas a Roma el caso de *Gades* (Cádiz) rendida³⁷ el 206 a.C., porque Gades era una ciudad que mantenía relaciones comerciales con Roma desde tiempos anteriores a la II Guerra Púnica, y desde el 206 más que rendida aparece como aliada de Roma.

Dejaré de lado los problemas estrictamente relacionados con la historia militar de Roma y los modos de ocupación bélica, absorción, anexión, manteniéndose, aniquilación de los estatutos locales anteriores, para centrar la atención particularmente en el *patronatus* que buscaban las ciudades del Imperio tratando de lograr la mediación y protección de personajes influyentes. Así está documentado a finales de la República con el patronato atribuido a Marcelo después de la toma de Siracusa³⁸ que se desarrolló entre los años 212-210 a.C.; la

³⁴ Cfr. F. De Martino, *Clienti e condizioni materiali in Roma antica*, in *Miscellanea Mani*, II, Roma 1980, 670 ss.

³⁵ A. D'Ors, *Estudios sobre la "constitutio Antoniniana". II. Los dediticios y el edicto de Caracalla*, in *AHDE*. 15, 1944, 168.

³⁶ A. Heuss, *Die völkerrechtlichen Grundlagentheorien der römischen Aussenpolitik in republikanischer Zeit*, München 1933, 78 ss. Heuss considera la *deditio* como una situación transitoria y de carácter negativo para indicar que los dediticios habían perdido su soberanía pero sin alcanzar un *status* jurídico definido.

³⁷ Liv. 28.37.9; *Per.* 28. Cfr. Liv. 39.2.5; Cic. *Balb.* 34.

³⁸ Liv. 25.29; 36.32.

narración de estos acontecimientos debida a Plutarco y Valerio Máximo informa que los siracusanos ante el asedio de Marcelo prefirieron ofrecerle la *deditio*³⁹ y su patronato sobre la ciudad⁴⁰, pero dado el desarrollo del asedio únicamente era factible en la praxis política la *deditio* dado que una vez tomada la ciudad por las armas no cabía otra solución para el general romano que había entrado en la ciudad a sangre y fuego, por lo que en un primer momento solamente pactó con los siracusanos salvar la vida de la población. En el 210 espoleados por el partido hostil a Roma los siracusanos deciden enviar una legación al senado acusando a Marcelo de malos tratos⁴¹; éste se defiende de las acusaciones, el senado le da la razón, y ante la derrota de la acusación los siracusanos imploran la misericordia de Marcelo solicitándole por segunda vez *ut in fidem clientelamque se urbemque Syracusas acciperet*, en definitiva que asumiera el patronato de la ciudad a lo que Marcelo accedió *clementer*⁴², y así lo relata Val. Max. Desde entonces los *Claudii Marcelli* descendientes del conquistador de Siracusa se consideraban ellos mismos patronos de toda Sicilia⁴³.

No cabe duda por tanto que la historia del patronato tiene un gran conexión con la expansión militar de Roma. Los pueblos vencidos no trataban directamente con el senado ni con los magistrados y asambleas *populi Romani*, sino con el general que los había batido ante cuya superioridad se inclinan⁴⁴. También están documentados los patronatos ofrecidos a la *gens Pompeia* y a la *gens Iulia*, sucediendo en la jefatura del patronato las generaciones posteriores de los designados. Este fue el caso de Cneo Pompeyo Strabón, que con sus victorias sobre los itálicos en la Guerra Social (90-89 a.C.) se atrajo grandes clientelas en el Piceno donde tenía extensas propiedades, y lo mismo ocurrió a su hijo Pompeyo Magno⁴⁵ en

³⁹ Según G.I. Luzzatto, *Appunti di papirologia giuridica*, Bologna 1965, 206, con la *deditio* venía a instaurarse una relación entre el general victorioso y la ciudad que después de haber tomado las armas se rendía antes del final de las operaciones militares de conquista que habrían conducido inevitablemente a la *captivitas*. De la *deditio* derivaban dos consecuencias: en primer lugar el general victorioso asumía una cierta responsabilidad frente al pueblo vencido para sus futuras relaciones con Roma; además se instauraba de este modo una especie de relación de clientela que jugó un papel importante durante la crisis de la República.

⁴⁰ Liv. 25.29: *incolumesque Syracusas familiae vestrae sub clientelae nominis Macellorum tutelaque habendas*.

⁴¹ Plut. Marc. 24.1-4.

⁴² Val. Max. 4.1.7.

⁴³ Taylor, *Party politics* cit., 44.

⁴⁴ Harmand, *Le Patronat* cit., 16.

⁴⁵ Con grandes clientelas por todo el orbe romano dice Cic. *Fam.* 9.9.2: *reges ac nationum clientelas quas ostentare crebro solebat*.

Hispania⁴⁶ (76-71 a. C.) como consecuencia de su victoria en la guerra contra Sertorio⁴⁷. Pompeyo consiguió tantos clientes en España, incluso concediendo la *civitas Romana* a algunos grupos de hispánicos, que en la Guerra Civil encontró en Hispania un núcleo de resistencia formidable contra César hasta que éste le derrotó en la batalla de Munda. Craso, triumviro en el 59 con César y Pompeyo, había construido su riqueza no sólo sobre las herencias recibidas y sus florecientes negocios, sino también en aumentar constantemente el número de sus clientes⁴⁸. También Augusto heredó las enormes clientelas de César. Por supuesto que para mantener el contacto con las aristocracias municipales los nobles romanos tenían que disponer de una elaborada organización⁴⁹ a cargo de hombres libres, esclavos, secretarios, como demuestra la copiosísima correspondencia de Cic. También está documentada la organización de estas tareas por César, que durante sus años de ausencia de Roma al mando de la guerra de las Galias, estaba informado *omnia minima maxima*⁵⁰ por su leal Balbo. Como dice Taylor⁵¹, manteniendo esta organización privada los nobles preservaban su propia influencia en Roma cuando estaban lejos y en provincias cuando estaban en Roma, logrando a través del patronato que aquellos a quienes beneficiaban les devolvieran su apoyo con su adhesión para todo tipo de servicios, y en especial -añado- para la lucha política.

Pero durante la República la conquista militar no fue el único instrumento para nombrar *patroni*. En este sentido Antium que fue una de las mas antiguas colonias romanas presenta una historia muy peculiar. Después de la disolución de la Liga Latina aplastada por Roma en el 338 a. C., la ciudad fue deducida como colonia romana permitiendo que en ella se inscribieran los anziates originarios que lo deseasen, concediendo la *civitas Rom.* a Antium. En el 317 los anziates envían una legación a Roma lamentando que no tenían leyes ni magistrados⁵², de lo que deduzco que no era suficiente la mera concesión de la ciudadanía, sino que las colonias que en aquel tiempo según De Martino⁵³ estaban asimiladas a

⁴⁶ Caes. *bell. civ.* 2.18.7; Cic. *Balb.* 41 y 43; *Bell. Hisp.* 42; Liv. 43.2.3-6. Vid. L. Amela, *Las clientelas de Pompeyo Magno en Hispania*, Barcelona 2002.

⁴⁷ Caes. *bell. civ.* 2.18.

⁴⁸ Plut. *Crass.* 7. Era tan rico que ningún hombre de Roma excepto él, podía mantener un ejército con sus rentas. Cfr. Cic. *parad.* 45; *off.* 1.25; Plin. *nat.* 33.134.

⁴⁹ Taylor, *Party politics* cit., 39. El apoyo de estas clientelas significó un gran apoyo en la lucha política entre *optimates* y *populares* en el s. I a. C.; vid. Torrent, *Partidos políticos* cit.

⁵⁰ Cic. *ad Q. Fr.* 3.1.10.

⁵¹ Taylor, *Party politics* cit., 41.

⁵² Liv. 8.14.8.

⁵³ De Martino, *Storia della costituzione* cit., II², 131.

los municipios y no había diferencias sustanciales entre las colonias romanas y las latinas, como todas las nuevas comunidades urbanas incluidas en la órbita romana necesitaban una ley institutiva municipal que delimitara su estructura⁵⁴, sus magistrados y toda la mecánica administrativa *ad hoc*. Por lo que interesa en esta sede lo significativo es que el senado decidió conceder a Antium *patroni ad iura statuenda ipsius coloniae*, de manera que Antium se asimiló totalmente a la *Urbs* tanto en su aspecto de organización militar como hasta en la aplicación del *ius Romanum*, como señala Liv. 9.2.10: *nec arma modo sed iura etiam Romana late pollebant*. Diré incidentalmente que éste puede ser un precedente remoto de la concesión del *ius Latii* a España por Vespasiano en el 74, porque son significativos los caps. 91 y 93 de la *lex Irnitana* donde se menciona la aplicación del *ius civile* en el municipio bético⁵⁵. Serían por tanto los *patroni* los que proporcionaron un ordenamiento *more Romano* a Antium, que según De Martino⁵⁶ «sarebbe dunque la prima colonia di cittadini la quale ricevette un inizio di autogoverno locale». De todos modos la promulgación de este ordenamiento por los *patroni* me parece algo excepcional, pues como también advierte De Martino, en esa misma época se siguió un sistema distinto en Capua en cuanto a ésta se enviaron *praefecti legibus ab... praetore datis*⁵⁷, probablemente porque Capua era un municipio y el envío de prefectos serviría para apaciguar las ásperas contiendas locales.

Al respecto también hay que decir que la extensión de la ciudadanía fue un medio favorito para añadir nuevos clientes a los jefes políticos romanos. No debe estar lejos de esta idea la *lex de civitate sociis danda* de Cayo Graco al pretender conceder la *civitas Rom.* a las comunidades latinas cuyos magistrados accedían a la misma a través del *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum*, como asimismo conceder *iura latina* a otras comunidades itálicas⁵⁸, porque todavía en el 122 cuando su carrera política (y su vida) estaban por terminar, trató de que latinos e itálicos acudieran en su defensa. La idea gracana de extender la ciudadanía en Italia debió influir en el tribuno del 91 a.C. Marco Livio Druso haciendo jurar a los italianos en su favor según relata Diodoro Siculo⁵⁹, historiador griego de época augústea cuya información ha sido considerada falsa por von

⁵⁴ Esta ley institutiva municipal es esencial para delimitar la competencia de los magistrados municipales; vid. A. Torrent, *La iurisdictio de los magistrados municipales*, Salamanca 1970.

⁵⁵ Por tanto hay que descartar la idea de venir inspirada en una pretendida *lex Iulia municipalis* como defiende d'Ors: vid. Torrent, *Municipium Latinum Flavium Irnitatum*, Madrid 2010, 101 ss.

⁵⁶ De Martino, *Storia della costituzione* cit., II², 133.

⁵⁷ Liv. 9.20.5.

⁵⁸ Taylor, *Party politics* cit., 45.

⁵⁹ Diod. Sic. 37.11D (17A).

Premmerstein⁶⁰ por no respetar los ritos religiosos romanos de la *iuratio*, aunque esto es muy discutible⁶¹ y el descubrimiento de *CIL XIV Suppl.* 4547 permite abrigar certidumbre sobre la información de Diod. que testimonia el interés de Druso en buscarse nuevos y masivos apoyos en la lucha política emprendida. Claro que si hablamos de juramento el mas importante era el que prestaban los legionarios a su comandante que era donde éste encontraba mayores clientelas⁶², juramento que adquirió enorme importancia desde las reformas de Mario reclutando ejércitos profesionales, pero no es momento de entrar en temas militares, aunque también hay que decir que Premmerstein⁶³ entiende que el juramento de los soldados al emperador creaba una relación similar a la que unía en los viejos tiempos romanos a patronos y clientes.

También debemos tener en cuenta que el patronato era un instrumento que salvaba de convertir en esclavos a los habitantes de las poblaciones enemigas⁶⁴ que de otro modo caerían en esclavitud, porque la situación de cliente es incompatible con la de esclavo, aunque por supuesto la clientela, como ya había proclamado Mommsen⁶⁵, implicaba siempre una posición desigual entre patrono y clientes, teniendo el patrono una posición de supremacía sobre los que se acogen a su protección («Clientel beruht auf der Ungleichkeit der Herrschaft des einen, der Untertänigkeit des andern Teils»). Desde luego, y así lo vió Heuss⁶⁶, no es exactamente lo mismo *se dedere in dictionem* que *se dedere in fidem*: si la *dictio* (*deditio*) es una figura mas propia del derecho internacional del Mundo Antiguo (rendición incondicional de un pueblo a Roma), la *fides* pertenece más bien al ámbito del derecho privado, a las relaciones personales dentro las tradiciones mas antiguas de Roma⁶⁷, *fides* que si por un lado señala al patrono el modo de comportarse con sus clientes y la protección que les debe, para los clientes impone un deber de fidelidad, obediencia y sumo respeto hacia su patrono. Esta situación no se da únicamente en relaciones exclusivamente privadas, pues te-

⁶⁰ A. von Premmerstein, *Vom Werden und Wesen des prinzipats*, München 1937, 27 ss.

⁶¹ Vid. K. Koch, *Gestirnverehrung in alten Italien*, Frankfurt a.M. 1933, 89 ss.

⁶² Sall. *ep. ad Caes.* 2.11.3: *Quipe cum illis maiorum virtus partam reliquerit gloriam dignitatem clientelas*. Cfr. *Iug.* 85.4.

⁶³ Premmerstein, *Werden und Wesen* cit., 44 ss., 73 ss.

⁶⁴ Vid. discusión con lit. sobre la condición de las poblaciones vencidas en A. Torrent, *Los "legati" municipales en la "lex Irnitana" caps. 43-47*, de inminente publicación en *Hispania Antiqua* 35, 2010.

⁶⁵ Th. Mommsen, *Römische Forschungen*, I, 356. Le sigue Harmand, *Le Patronat* cit., 18.

⁶⁶ A. Heuss, *Die volkrechtliche Grundlagen der römischen Aussenpolitik im republikanischer Zeit*, Leipzig 1933, 63.

⁶⁷ Vid. A. Piganiol, *Venire in fidem*, in *RIDA.* 5, 1950 [= *Mélanges De Visscher*, IV, 34].

nemos información de un cierto patronato del Estado romano sobre poblaciones extranjeras, o si se prefiere del senado en cuanto custodio de las relaciones internacionales, lo que permite a Harmand⁶⁸ hablar de dos tipos de *patrocinium*, dos tipos de *fides* según se tenga en cuenta la colectividad o el individuo.

También está documentado que una de las misiones atribuidas a los *patroni* era asumir la defensa de los intereses de las poblaciones provinciales en Roma, especialmente llevando adelante una causa (*suscipere causam*) de sus protegidos contra los abusos de los gobernadores provinciales.. En principio, y por lo que respecta a la situación española, sabemos por Liv. 43.2⁶⁹ que en el 171 a.C.⁷⁰ los españoles enviaron una legación a Roma para quejarse de la rapacidad de los gobernadores romanos (*Hispaniae deinde utriusque legati aliquot populorum in senatum introduxit. Ii de magistratuum Romanorum avaritia superbiaque conquesti, nisi genibus ab senatu petierunt, ne se socios foedius spoliari exarique quam hostis patiantur*). El senado acogió las demandas hispánicas, y por primera vez se reconoció a los provinciales el derecho de acusar a los ex-magistrados romanos por hechos cometidos durante el ejercicio de su cargo, y ya he dicho en otra parte que de estos acontecimientos tomó su punto de partida la represión del *crimen de repetundis* que sufrirá diversas alternativas a lo largo del s. II a.C. al compás de las luchas políticas, fueran aquellos procesos extraordinarios como el del 171 a.C. u ordinarios desde las *leges Calpurnia* (149 a.C.) y *Iunia*⁷¹, proceso de *repetundis* que empezó a encontrar cierta estabilización en época gracana (*Tabulae Bembinae* también denominada *lex Sempronia iudiciaria* del 123 a.C.) y posteriormente con la *lex Cornelia de repetundis*; a partir de Sila quedaron estabilizadas las llamadas *quaestiones perpetuae*. Pero los españoles del 171 a.C. todavía no tenían gran autonomía pues se les impuso nombrar *patroni* romanos extraídos entre los senadores que sostuvieran la acusación⁷², aunque sí tuvieron los hispanos provinciales la facultad de elegirlos (*patronosque quos velint sumendi potestatem faceret*). El juicio no fue un proceso penal propiamente dicho

⁶⁸ Vid. Harmand, *Le Patronat* cit., 21.

⁶⁹ Vid. F. Muñiz Coello, *El proceso de repetundis del 171 a.C. Liv. XLIII,2*, Huelva 1981; A. Torrent, *Derecho penal romano. I. Epocas monárquica y republicana*, en A. Calzada y F. Camacho (coords.), *El derecho penal: de Roma al Derecho actual*, Madrid 2005, 36; con preponderante visión procesal trata este texto F. Serrao, *Appunti sui "patroni" e sulla legittimazione attiva nei processi "repetundarum"*, in *Studi De Francisci*, II, Milano 1956, 473 ss.

⁷⁰ Cic. *pro Flacco* 45 aporta otro ejemplo, ahora de poblaciones del Asia Menor, de nombramiento de *patroni* para litigar en un proceso hacia el 63 a.C.

⁷¹ En este sentido G. Tibiletti, *Le leggi "de iudiciis repetundarum" fino alla Guerra Sociale*, in *Athenaeum* 31, 1953, 94 ss.

⁷² Vid. con lit. Torrent, *Municipium Latinum* cit., 50-51.

sino que se trataba de reclamar lo indebidamente percibido por los magistrados concusionarios⁷³, y con razón se pregunta Harmand⁷⁴ si las correspondientes *orationes forenses* en defensa de los provinciales no daba lugar a un patronato permanente de carácter específicamente jurídico.

El hecho cierto es que junto a otros tres más, dos por cada *provincia* española, fue designado *patronus* de los españoles *M. Porcius Cato* para sostener la acusación contra los gobernadores *M. Titinius*, *P. Publius Philo* y *M. Matienus*, y acabada la contienda Catón continuó interviniendo *pro hispanis*; en el 151 defendió a los lusitanos en un proceso contra Sulpicio Galba que con engaño masacró a las tropas españolas en Cauca⁷⁵ con ventas masivas de esclavos⁷⁶. Cic.⁷⁷ recuerda que la defensa de las extorsiones a los españoles había causado gran animadversión entre la oligarquía romana contra el *susceptor causae*. Es muy posible que Cic. asignado como questor al gobernador de la Hispania Ulterior en el 68 a.C. y propretor en el 61, donde administró con notable eficacia este territorio como también Catón durante su proconsulado, hubiera contraído acuerdos de *patrocinium* que es lo que explica su intervención pro-hispana (en realidad Catón no habría hecho otra cosa que lo mismo que habían hecho tantos magistrados romanos en provincias), pero esta explicación es negada por Harmand⁷⁸ en base a que Liv. no alude para nada a una relación anterior de patronato de los españoles con Catón, que habría sido encargado de mantener la acusación simplemente por su fama de honradez e integridad. Cic. dice de sí mismo con orgullo que desde el inicio de su cuestura consideró esta provincia como cuestión personal procurando conseguir para ella los mayores beneficios posibles además de haber sido su protector y conseguido del senado la exen-

⁷³ Serrao, *Appunti cit.*, 477, defiende la naturaleza política de aquel proceso. En este mismo sentido B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², 107, también considera que fue un proceso de naturaleza eminentemente política dirigido a la tutela del prestigio de la aristocracia senatoria dominante (que nombraba los magistrados provinciales) y no tanto dirigido a la efectiva salvaguardia de los súbditos provinciales.

⁷⁴ Harmand, *Le Patronat cit.*, 34.

⁷⁵ App. *bell. civ.* 1.215-221.

⁷⁶ Torrent, *Municipium Latinum cit.*, 52.

⁷⁷ Cic. *div. in Q. Caec.* 66.

⁷⁸ Harmand, *Le Patronat cit.*, 35-38, que señala otros casos en los que la intervención de un notable prohombre romano para defender las causas de los provinciales no permite afirmar con certeza que el abogado escogido por los provinciales hubiera sido designado por su situación de *patronus*, aunque admite también que la defensa en juicio de los provinciales en Roma daba lugar a una situación de un patronato especialmente judicial, siendo frecuente que los grandes *rhetores* (oradores forenses) fueran llamados para defender las causas de poblaciones y ciudades provinciales.

ción de los impuestos establecidos por Metelo en la guerra librada en Hispania⁷⁹ contra Sertorio, y está suficientemente documentado en las *tabulae patronatus* el nombramiento de *patroni* exclusivamente para defender ante un tribunal una causa que afectaba a los provinciales que necesitaban para ello un *patronus* relevante, buen jurista, ecuaníme, que pudiera sostener la acusación o llegar a una transacción en problemas específicos, como por ejemplo en tema de rendición de cuentas, y así viene señalado en las *leges Mal. e Irn.* cap. 68 cuya rúbrica es muy significativa: *De constituendis patronis causae cum rationes reddentur*, lo que como veremos mas adelante parece apuntar a una cierta diferenciación del patronato según su esfera de actuación específica.

Si examinamos la *lex Irnitana* cap. 61 no me cabe duda que estamos ante un *patronatus* público elegido por el *ordo decurionum* municipal, reemplazando el carácter necesario de nombramiento de patronos como fue el caso del *patronus susceptor causae* que tuvo que ser uno de los primeros casos de *patronatus* de los provinciales, supuesto que arrancando en el 171 a.C. para dar solución a las lamentaciones de los españoles por la rapacidad de los gobernadores romanos, dió lugar mas tarde a la *quaestio de repetundis* a partir de la *lex Sempronia iudiciaria*, que si empezaron siendo los *patroni susceptores causae* porporcionados por el Senado en el 171 a.C. y elegidos por los provinciales, a finales del s. II a.C. *ex lege Sempronia* (123 a.C.) fue el *praetor* presidente de la *quaestio* quien designaba los *patrones dati*, lo que a juicio de Serrao⁸⁰ revela el carácter *sui generis* de estos colaboradores judiciales que se distinguen de los normales *advocati* o *patroni* del proceso privado en virtud de su función de carácter publicístico; la facultad de los provinciales de repudiar al patrono prueba que los provinciales no podían ser constreñidos a tener *patroni* que no merecieran su plena confianza; de ahí la extremosidad de la *lex Irn.* para el nombramiento de *patroni* como tendremos ocasión de examinar.

El último paso en este campo que se observa en las leyes municipales españolas es el nombramiento directo de los *patroni* por las propias asambleas locales, como se observa en las *leges Urs., Mal. e Irn.*, lo que a su vez implica todo un cambio de concepción política romana en la administración de las ciudades provinciales que iban adquiriendo mayor personalidad por sí mismas ante el Estado romano, hasta el punto que ha llegado a decirse que el Imperio romano no fue otra cosa que una gran federación de ciudades. Hay por tanto toda una evolución en la consideración de los *patroni* judiciales públicos, que va desde

⁷⁹ Torrent, *Legati* cit.

⁸⁰ Serrao, *Appunti* cit., 483.

el 171 al 123 a.C. acentuándose en la legislación municipal a partir del 44 a.C., que desde esta nueva concepción política significa una mas fuerte protección de los intereses provinciales. Serrao⁸¹ ha visto que si en el s. II a.C. los provinciales acusadores eran considerados en la condición de necesariamente protegidos en cuanto la clase dirigente concediendo los primeros *patroni* pretendía salvaguardar su prestigio y predominio poniendo los procesos en manos de jueces extraídos *ex ordine senatorio*, esto significaba que en la óptica romana los provinciales no tenían plena capacidad procesal por lo que era necesario integrar su deficiente capacidad mediante la intervención como *patroni de cives Romani (ex ordine senatorio)*. Todo esto es una prueba más de las injerencias políticas en los procesos acusatorios contra los magistrados romanos intentados por los provinciales, circunstancias que cambiarán sustancialmente a partir de la *lex Urs.*, movimiento iniciado con la ley judicial de C. Graco insertada en la lucha a muerte contra la oligarquía senatorial⁸².

Hay un dato que parece indudable: la *deditio* no era el caso de las poblaciones béticas hispanas de época flavia pues Hispania ya había sido totalmente pacificada por Augusto desde el 19 a.C.; por tanto para instaurar el patronato una vez extinguida la situación bélica en Hispania no podían ser iguales las circunstancias de la época tardo-republicana que la del primer Principado⁸³. Con los Flavios el nombramiento de *patroni* ya no derivaba de conquistas militares inmediatas⁸⁴ sino que debían ser nombrados por decreto del senado municipal, significaba un alto honor para los nombrados, y debía procederse con gran cuidado a su nombramiento, tanto que en *Irn.* 61 la sesión para su nombramiento requiere un *quorum* de dos tercios del senado municipal y el voto *iurati per tabellam*. También hay que decir que no es muy abundante la literatura sobre el patronato público de municipios y colonias⁸⁵, especialmente para la época

⁸¹ Serrao, *Appunti* cit., 484.

⁸² Torrent, *Partidos políticos*, cit.

⁸³ Basta ver esta escasa lit. que encuentra Nicols, *Tabulae patronatus* cit.

⁸⁴ Debido a la pacificación el patronato adquirió nuevos perfiles; las circunstancias para el nombramiento de patronos había variado desde la época de César hasta los decenios finales del s. I d.C., y la impresión que deja el análisis de la legislación flavia es que tendía a tomar precauciones para que no llegaran individuos no deseados por las poblaciones locales a la posición prestigiosa de *patroni*. Destaca esta evolución J.L. Murga, *La popularidad de las acciones en las leyes municipales de la Bética*, in *RIDA.* 38, 1991, 257-259.

⁸⁵ Quizá el estudio mas antiguo sea el de E. Sebastian, *De patronis coloniarum atque municipiorum Romanorum*, Diss., Halle 1884, 55 ss., que más bien se reduce a proporcionar un índice onomástico de *patroni*. Además de Mommsen, también se había ocupado del tema B. Leist, *Das römische Patronatsrecht*, Erlangen 1891, y más recientemente Serrao, *Appunti*, cit.

que nos interesa – finales del s. I d.C. –, habiendo recaído acaso mayor atención sobre una forma especial de patronato postclásico: el *patrocinium vicorum*, la *proxenie*, porque para una época anterior también la *deductio coloniae* fue una forma de extender la hegemonía romana mediante el patronato de aquellas ciudades, bien fuera de ciudadanos romanos o latinos⁸⁶, porque incluso las *coloniae civium Rom.* por su lejanía de Roma necesitaban *patroni* para su efectiva protección ante el gobierno mundial quw tenía su sede en la *Urbs*. Como hemos visto, Liv. 9.20 da noticia del *patrocinium coloniae* mas antiguo relativo a Antium⁸⁷, generalmente fechado en el 316 a.C. poco después de la disolución de la Liga Latina (338 a.C.) Antium era colonia latina aproximadamente desde el 465 a.C. y según Liv. había acogido un grupo de *cives Romani* desde el 338 una vez disuelta la Liga Latina⁸⁸, siendo su *patronus* el cónsul C. Maenio que había vencido a los habitantes revoltosos de la colonia.

Un dato que arroja el análisis de los historiadores latinos es que en general durante la República los fundadores de las *coloniae* eran sus primeros *patroni*, *ipsius coloniae patroni* al decir de Liv., tesis confirmada en Cic. *pro Sulla* 21.60-61 a propósito de las colonias fundadas por Pompeyo en Italia y asimismo la *lex Urs*⁸⁹. cap. 97 (que transcribiré salvando sus integraciones mas usuales⁹⁰); ciertamente que la ciudad de Urso (Osuna) en la guerra entre César y Pompeyo había tomado partido por éste, y también es cierto que Urso contaba con un núcleo importante de *cives Romani*. Su ley municipal del 44 a.C. confirma la regla republicana que los magistrados encargados de la *deductio coloniae* fueron sus primeros *patroni*, a los que equipara los magistrados encargados de distribuir las tierras que probablemente eran los mismos *deductores coloniae*, y así se desprende de Liv. 8.16.14; 34.53.2: *triumviri coloniae deducendae agroque colendo* (en otras ocasiones habla de *quinqueviri*⁹¹). Es por tanto la *deductio coloniae* un acto del Estado romano, dependiendo la condición de los súbditos

⁸⁶ Según Harmand, *Le Patronat* cit., 23, este *ius Latii* era una especie de *ius minutum* que Roma aplicaba a los latinos vencidos después de la disolución de la Liga Latina.

⁸⁷ Liv. 9.20: *Et postquam Capuae stabilitas Romana disciplina fama per socios vulgavit, Antiatibus quoque qui se ipse legibus certis, sine magistratibus agere querebantur, dati ab senatu ad iura statuenda ipsius coloniae patroni.*

⁸⁸ Según J. Carcopino, *Virgilie et les origines d'Ostie*, Paris 1919, 21, entiende que esto habría ocurrido veinte años mas tarde.

⁸⁹ Para Harmand, *Le Patronat* cit., 25, cette loi est en quelque sort la charte des colonies latines.

⁹⁰ Vid. C.G. Bruns, *Fontes iuris romani antiqui*, Tubingae 1909⁷ (Aalen 1958), 132; A. D'Ors, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid 1953, 227-229.

⁹¹ Vid. fuentes y lit. en De Martino, *Storia della costituzione* cit., II², 102 nt. 76.

en las nuevas comunidades urbanas del estatuto particular concedido por Roma; en caso de no atribuir ningún estatuto y si la ciudad provincial se había rendido a Roma mediante *deditio*⁹², el magistrado al mando de la campaña bélica tenía poderes ilimitados respecto a los bienes y personas de los sometidos, aunque también podía haber *deditio* sin guerra⁹³.

Lex Urs. cap. 97. Ne quis Ilvir neque quis pro potestate in ea colonia facito neve ad decuriones referto neve decurionum decretum facito fiat, quo quis colonis coloniae patronus sit adopteturve praeter eum, qui coloniis agrorum dandorum adsignandorum ius ex lege Iulia est, eumque qui eam coloniam deduxerit liberos posterosque eorum, nisi de maioris partis decurionum qui tum aderunt per tabellam sententiam cum non minus L aderunt, cum ea res consuletur. Qui adversus ea fecerit, HS ICC colonis eius coloniae dare damnas esto, eiusque pecuniae colonorum eius coloniae cui volet petitio esto.

La *lex Urs.* parece distinguir entre el magistrado fundador (*qui colonia deduxerit*), y los encargados de distribuir las tierras (*qui coloniis agrorum dandorum adsignandorum ius ex lege Iulia est*), pero en cualquier caso y aunque fueran distintos estos magistrados, ambos tipos tenían el privilegio de ser los primeros *patroni* ahora nombrados por el senado municipal, sujetando su nombramiento a requisitos muy estrictos como la asistencia de un mínimo de 50 *decuriones* y voto secreto. Este nombramiento de *patroni* debía ser uno de los actos más rigurosos de la asamblea ciudadana, porque la ley fijaba una multa de 5.000 sextercios a quienes conculcaran sus normas (elevada a 10.000 HS en las *leges Mal. e Irn. cap. 61*). Estos requisitos tan estrictos para el nombramiento de *patroni* según Harmand⁹⁴ indican una desconfianza hacia los senados municipales propia de la época en que fue promulgada: período de las guerras civiles.

En esta sede no nos ocuparemos del patronato sobre las corporaciones profesionales (tema analizado por Waltzing⁹⁵) que nos llevaría muy lejos, ni del patronato sobre los libertos (tema suficientemente estudiado en la ciencia romanística⁹⁶), ni tampoco del patronato sobre individuos particulares recordado

⁹² Para la fórmula de la *deditio* vid. De Martino, *Storia della costituzione* cit., II², 54 ss.

⁹³ Liv. 7.31.4; 8.19.1; 29.3.10.

⁹⁴ Harmand, *Le Patronat* cit., 25.

⁹⁵ J.P. Waltzing, *Etude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, I-IV, Louvain 1895-1900.

⁹⁶ Sin pretensión de exhaustividad, vid. sobre el tema M. Harada, *Der Verzicht auf den Patronat und das Gesetz Justinians in C. 6,4,3*, in ZSS. 58, 1938, 136 ss.; Id. *Zwei Quellenstellen zum Patronatrecht*, in *Festschrift P. Koschaker*, I, Weimar 1939, 401-403; M. Kaser, *Die Geschichte*

todavía en época de los Antoninos⁹⁷ que por extender su protección sobre grupos restringidos de personas⁹⁸ (clientes, grupos plebeyos) nos apartaría del objeto de nuestro estudio centrado en la regulación del patronato en el *municipium Flavium Irnitanum iuris Latini*⁹⁹, un aspecto del patronato de las ciudades que Mommsen¹⁰⁰ calificó patronato público, que al decir de Harmand¹⁰¹ «se soît étendue à toutes les domaines, à toutes les aspects de la vie <municipale>: politique, financier, économique, juridique. Le patron public se préoccupe aussi bien des relations avec le pouvoir central et de l'embellissement de la cité que des procès ou des difficultés financières contre lesquelles celle-ci se débat», y que a su juicio constituye «une des expressions les plus attrayantes de la vie municipale sous l'Empire», aunque también entiende que constituyó «une des causes possibles de la décadence de cet immense organisme». Frente a este patronato público está documentado desde época monárquica un patronato que podemos llamar privado que relacionaba las poderosas *gentes* de la ciudad con familias inferiores en riqueza, poder e influencia. Por todo lo dicho queda suficientemente justificado nuestro interés por este patronato público del que se ocupan la *lex Mal.*¹⁰² (83 d.C.) que en este punto ha servido para integrar completamente el correspondiente cap. (61) de la *lex Irrn.* (91 d.C.) La regulación sobre los *patroni* debe integrarse además con la *lex Tarentina*¹⁰³ (entre el 89 y 62 a.C.), la *lex Urs.* (44 a.C.) y el fragmento de Ampurias publicado por d'Ors¹⁰⁴.

der Patronatsgewalt über Freigelassene, in ZSS. 58, 1938, 88 ss.; G. Lavaggi, *La successione dei "liberi patroni" nella opere dei liberti*, in SDHI. 11, 1945, 237 ss.; G. Fabre, *Libertus. Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la République romaine*, Rome 1981; y desde un punto de vista mas general, C. De Cabo, *El conocimiento de las sociedades esclavistas: propuesta metodológica sobre la "Constitución romana"*, in *Estudios Calonge*, I, Salamanca 2002, 97 ss.; T.J. Chiusi, *Die Auseinandersetzung der römischen Juristen mit der Sklaverei. Zur Stabilisierungsfunktion des Privatrechts in der Gesellschaft*, in *Festschrift Wadle*, Berlin 2008, 71 ss.

⁹⁷ Martial. 1.49 y 6.38, y Iuven. 1.105 ss., recuerdan el símbolo del patronato: el cliente que antes del alba debía depositar *sportulae* delante de la casa de su patrono.

⁹⁸ Es difícil señalar cual sea la figura primaria, si el patronato privado o el público. Dion. Hal. 2.11 destaca que ambas se desarrollaron simultáneamente, y N. D. Fustel De Coulanges, *Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France. Le bénéfice et le patronat*, Paris 1890, 220, se complace en señalar los paralelismos entre ambas. Pero si entendemos la clientela como figura primigenia del patronato, lo mas probable es que sea de origen privado, y está documentado desde época monárquica la sumisión de plebeyos a la protección como clientes de los patricios.

⁹⁹ Sobre el tema vid. con lit. Torrent, *Municipium Latinum* cit., 22 ss.

¹⁰⁰ Mommsen, *Röm. Gastrecht* cit., 358, 361, 364.

¹⁰¹ Harmand, *Le Patronat* cit., 6.

¹⁰² Vid. Spitzl, *Lex municipii Malacitani* cit., 76-79.

¹⁰³ Hay una indudable conexión dentro de la secuencia histórica de las leyes municipales entre la *lex Tarent.* la *lex Urs.*, y las *leges Salp.*, *Mal. e Irrn.*; vid. A. Calzada, *La demolición de edificios en la legislación municipal*, in SDHI. 76, 2010, 681 ss.

¹⁰⁴ A. D'Ors, in *Ampurias* 29, 1967, 293.

Es conocida la difusión del patronato municipal en Hispania¹⁰⁵, del que quizá – como dice d’Ors¹⁰⁶ – se abusó en exceso hasta el punto de hacer necesario tomar precauciones legales contra posibles desviaciones en la concesión de patronatos municipales, siendo frecuentísima la costumbre de nombrar patronos en relación con una arraigada tradición de pactos de *hospitium*, y es sintomático que en las 30 *tabulae patronatus* estudiadas particularmente por Nicols, en 21 se menciona el *hospitium*¹⁰⁷ utilizándose las expresiones *hospitium fecit*, *hospitalem tesseram fecit*, *hospitium renovavit*, aunque es mas frecuente la expresión *patronum cooptare*. Parece claro que si el *hospitium* originariamente apuntaba a una situación de igualdad entre las partes intervinientes, como dice Badian¹⁰⁸ si una de las partes era un poderoso personaje romano este hecho rompía la igualdad. A juicio de Nicols las *tabulae patronatus* son ambiguas sobre este aspecto, siendo mas frecuente el caso de ser una comunidad la que *hospitium fecit*, aunque también hay casos en que es el patrono el que concluye un pacto de *hospitium* aceptando a la comunidad en su *clientela*. Desde este punto de vista Nicols¹⁰⁹ señala que «that *hospitium* had a meaning independent of patronage <and> is also supported by the provisions of the *lex Ursonensis*. In this law there are separate and distinct requirements and penalties affecting the appointment of a *patronus* and of a *hospes* (cap. 130 and 131)». En mi opinión a finales de la República el *hospitium* debía haber sufrido una cierta devaluación frente al patronato¹¹⁰ aunque este proceso quizá no había llegado a su fin en cuanto la *lex Urs.* dedica al *hospitium* el cap. 131, y es sintomático que ya no tratan de modo autónomo el *hospitium* las leyes municipales flavias.

A mi modo de ver no hay que descartar el antecedente del patronato en el *hospitium*, sin duda muy relacionado con *clientela*, e incluso de algún modo como piensa Harmand, eu una serie de referencias epigráficas tienen cierto sentido de sinónimos. Para mí está claro que en la época flavia no son exactamente lo mismo *hospitium facere* y *patronum cooptare-patrocinium deferre* (cooptar un patrono, ofrecer un patrocinio), siendo estas dos últimas expresiones competencia exclusiva del senado municipal, y dadas las evidencias epigráficas está claro que el patrono recibe la comunidad en su clientela (*eos in fidem cliente-*

¹⁰⁵ Harmand, *Le Patronat* cit., 238-240, ofrece una lista de *patroni* en las provincias españolas recogida esencialmente de fuentes epigráficas.

¹⁰⁶ A. D’Ors, X. D’Ors, *La ley Flavia municipal. Texto y comentario*, Rome 1986, 139.

¹⁰⁷ Nicols, *Tabulae patronatus* cit., 549.

¹⁰⁸ Badian, *Foreign Clientelae* cit., 12, 154.

¹⁰⁹ Nicols, *Tabulae patronatus* cit., 549.

¹¹⁰ Harmand, *Le Patronat* cit., 53 ss.

lamque suam suorum recepit) que indica la relación de supremacía del patrono sobre la comunidad, lo que a su vez plantea el problema de la relación entre *fides* y *clientela*. No voy a entrar en este tema que requeriría un estudio más minucioso; debemos conformarnos con las explicaciones de Gelzer¹¹¹ y Badian¹¹² que definieron la *fides* como una suerte de relación basada en la confianza («trust») y en la actuación (efectiva o esperada) de servicios mutuos y continuos, pero cuando la relación de *fides* se da entre partes de desigual *status* entonces se da la *clientela* (*in fide alicuius esse*) que como parte en situación inferior debe prestar *officia* a su *patronus* y éste a su vez proporcionar *beneficia* a sus clientes. Parece evidente de todas formas que aunque las comunidades fueran conscientes de su situación inferior (*clientela*) no se autodemoneinan *clientes*¹¹³.

Indudablemente el tema de nombramiento (cooptación) de *patroni* tuvo gran importancia en España, de lo que da fe su regulación en la *lex Urs.* caps. 97 y 130 probable referente de la *lex Irr.* que sin embargo no prescribía los mismos requisitos que la *lex Urs.*: ésta (cap. 97) requería la presencia de 50 senadores y el voto favorable de la mayoría; sin embargo se advierte cierta discordancia entre los caps. 97 y 130 pues en éste último se exige el voto favorable de dos tercios¹¹⁴. En ambos casos el voto debe ser secreto (*per tabellam*). En el voto secreto coinciden las leyes *Urs.*, *Mal.* e *Irr.*, lo que muestra la importancia del tema¹¹⁵, a lo que hay que añadir la exigencia de juramento a los miembros del *ordo decurionum*, juramento¹¹⁶ que también se exige a los decuriones e igual-

¹¹¹ Gelzer, *Die Nobilität* cit., 76.

¹¹² Badian, *Foreign Clientelae* cit., 6-7.

¹¹³ En este sentido Nicols, *Tabulae patronatus* cit., 551.

¹¹⁴ *Lex Urs.* cap. 130: ... *nisi de trium partium decurionum decreto sententia per tabellam facito.*

¹¹⁵ Cfr. R. Mentxaka, *El Senado municipal en la Bética hispana a la luz de la "lex Irnitana"*, Vitoria 1993, 128.

¹¹⁶ Me parece muy significativo que este juramento proclame que los *decuriones* juran que decidirán *bonum et aequum*, criterios valorativos que sustentan la base del derecho como afirma la famosísima definición de Celso en la que tanto insiste en diversos trabajos F. Gallo; vid. por último *Celso e Kelsen*, Torino 2010, cuyo argumento principal reside en el intento de recuperar la «*eredità perduta del diritto romano*». Según Gallo el derecho es un producto humano, artificial, variable, adaptado a la realidad, y se debe poner en un primer plano la definición celsina del *ius* como *ars boni et aequi* cuya evolución y aplicación va siendo delimitada por la costumbre y la interpretación de los *iurisprudentes*. Con Justiniano se producirá una *permutatio legum* vetando a jueces y abogados interpretar el derecho, y es esta idea positivística la que desde entonces ha imperado en la Jurisprudencia occidental hasta nuestros días. Esto trasladado al momento actual de producción y promulgación del derecho de la Unión Europea, hace preferible que esta labor sea encomendada a la ciencia del derecho que no a imposiciones legislativas de los políticos o

mente secreto (*per tabellam*) en el cap. 69 cuando actúan en funciones judiciales a propósito del *iudicium pecuniae communis*¹¹⁷, y en el cap. 80 a propósito de emisión de deuda por parte del municipio¹¹⁸. También el juramento en *Irn.* se exige a título individual a determinados magistrados antes de comenzar a ejercer el cargo, y así *Irn.* cap. 25 alude al juramento que debía prestar el *praefectus municipii* en caso de tener que sustituir al *Ilvir*; en el cap. 45¹¹⁹ los *legati* nombrados por decreto decurional tienen que prestar juramento de que efectuarían un honesto y fiel desempeño del cargo conforme al decreto de nombramiento¹²⁰. Pero conviene que veamos lo que dice la *lex Irnitana* que en esta tabla concreta que falta (la VI), se reconstruye con la *Mal.* siguiendo su misma numeración de capítulos.

Lex Irnitana cap. 61.

25. R(ubrica). *De patrono cooptando.*

Ne quis patronum publice municipibus municipii Flavi Irnitani cooptato patrociniūve cui deferto, nisi ex maioris partis decurionum decreto, quod decretum factum erit, cum duae partes non minus decurionum adfuerint et iurati

30 *per tabellam sententiam tulerint. Qui alter adversusve eam patronum publice municipibus municipi Flavi Irnitani cooptaverit patrociniūve cui detulerit, is HS (sestertium) X (millia) in publicum municipibus municipi Flavi Irnitani d(are) d(amnas) e(sto), isque qui*
35 *tum erit, ne magis ob eam rem patronus municipum municipi Flavi Irnitani esto.*

burócratas de Bruselas que piensan en el valor absoluto de la ley. A mi modo de ver (Torrent, *Fundamentos* cit., 350-351), es cierto que el poder soberano ha creado un aparato de gobierno y administración de la sociedad civil y una burocracia a su servicio, pero la burocracia de Bruselas está formalmente al servicio de un gobierno de hecho de un sistema supranacional que prescinde de la voluntad del soberano (los distintos pueblos europeos) limitándose a aplicar las decisiones políticas plasmadas en unas Directivas que se negocian a diversos niveles políticos y económicos. Entre soluciones legislativas y soluciones jurisprudenciales (suministradas por la ciencia del derecho), entiendo claramente preferibles las segundas.

¹¹⁷ Vid. con lit. M. Talamanca, *Ibi in lex Irnitana*, 69 lin. 10-15. *Un contributo allo studio dell'agere de pecunia communis*, in *BIDR*. 101-102, 1998-1999, 665 ss.; D. Mantovani, *Il iudicium pecuniae communis. Per l'interpretazione dei cap. 67-71 della lex Irnitana*, in L. Capogrossi Colognesi ed E. Gabba (a c. di), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 261 ss.

¹¹⁸ Vid. A. Torrent, *Financiación externa de los municipios. Lex Irnitana cap. 80*, in *RDR*. 11, 2011, www.ledonline.it/rivistadidirittoromano.

¹¹⁹ A mi modo de ver hay evidentes cercanías entre el nombramiento de *patronus* y de *legati* por lo que se refiere a la exigencia de decreto decurional, mayorías cualificadas, multas a los contraventores, en el caso de los *legati* por apartarse de las instrucciones precisas del senado municipal, y en el de los *patroni* por no procederse a su nombramiento según las previsiones legales. Vid. Torrent, *Legati*, cit.

¹²⁰ Vid. Torrent, *Legati*, cit.

Este cap. está cargado de problemas; me interesa especialmente la conexión *patronum cooptare-patrocinium deferre* que plantea la cuestión si apuntara a dos clases o dos tipos diferentes de patronato. Se pregunta Nicols¹²¹ ¿ *patronum cooptare* significa la asunción de responsabilidad general (entiendo debido a un eventual anómalo tipo de nombramiento sin seguir las prescripciones de la ley institutiva municipal), y *patrocinium deferre* es mas específico? o ¿ simplemente son dos expresiones redundantes? Si tenemos en cuenta que la *lex Urs.* cap. 97 prescribía dos fórmulas distintas para indicar el modo de llegar al patronato: *patronus esse* y *patronus adoptari* utilizadas aparentemente de forma indistinta para su nombramiento en los preceptivos *decreta decurionum*, asombra que la misma *lex Urs.* cap. 130 indique tres fórmulas para la designación de *patroni*: *patronus adoptetur*, *patronus sumatur*, *patronus fiat*, sin hacer referencia al *patrocinium* que por el contrario si viene mencionado en *Mal.* e *Irn.* que desde este punto de vista parecen conocer mejor las posibles diferencias entre ambas situaciones aparentemente con iguales perfiles: *patronatus* y *patrocinium*.

Lex Urs. cap. 130. *Ne quis Ilvir aedilis praefectus coloniae Genetivae Iuliae quicumque erit ad decuriones coloniae Genetivae referto neve decuriones consulito neve decretum facito neve de ea re in tabulas publice referto neve referri iubeto neve quis decurio de ea re, quae de ea res agetur, in decurionibus sententiam dicito neve decretum decurionum scribito, neve in tabulas publice referto, neve referendum curato, quo quis senator senatorisve filius populi Romani coloniae Genetivae patronis adoptetur sumatur fiat...*

El problema *patronum cooptare-patrocinium deferre* o se ve como un asín-deton o como términos con algunas diferencias en su contenido, que a primera vista podría apuntar o bien a la protección que debe prestar el *patronus* a la ciudad, o bien al nombramiento de un hombre eminente que asume la *susceptio causae* a lo que apunta *Irn.* 68. Spitzl¹²² da a entender una cierta equivalencia entre ambos términos en cuanto entiende que los *patroni* asumían la protección de la comunidad, especialmente la defensa de sus intereses en materias privadas y públicas. Desde antiguo sabemos que en Roma se manejaron una serie de términos para expresar las relaciones de protección de un pueblo hacia otro, o de un individuo hacia una colectividad, términos como *amicitia*, *societas*, *proxenie* (entre los griegos), *hospitium*, *patrocinium*. En las fuentes literarias los términos que aparecen mas cercanos – incluso parecen intercambiables – son *hospitium*

¹²¹ J. Nicols, *Patronum cooptare, patrocinium deferre: Lex Malacitana c. 61*, in ZSS. 96, 1979, 303.

¹²² Spitzl, *Lex municipii Malacitani* cit., 76.

y *patrocinium*, aunque no hay evidencias para sentar la prioridad del primero sobre el segundo en cuanto ambos se refieren a un idéntico estado de cosas: requerir la protección y el apoyo ante las instituciones romanas de un hombre eminente. Harmand¹²³ piensa que en la Roma más primitiva, modesta ciudad del Lazio todavía incapaz de hegemonía situada al mismo nivel que sus vecinos, el *hospitium* «issu du droit des gens» respondía a las exigencias internacionales de las ciudades, mientras que para la Roma histórica se inclina por ver el *hospitium* (que de alguna manera identifica con el patronato primitivo como simple acuerdo verbal) como consecuencia de una relación entre particulares, mientras que el *patrocinium* afectaría a colectividades más amplias; incluso hay un texto de Liv. (37.54) citando el discurso de la delegación de Rodas ante el senado de Roma en que se yuxtaponen ambas figuras, de forma que también se puede hablar de un *hospitium publicum*, y César¹²⁴ en el momento en que va a iniciar sus operaciones militares de conquista da testimonio de un precedente acuerdo de *hospitium* con los eduos. Desde un ángulo contrario Liv. 5.28 da cuenta de un acuerdo del senado en el 391 a.C. con un ciudadano singular, Timatiseo, prohombre liparitano en agradecimiento por la ayuda prestada a tres senadores romanos que habían caído en manos de los piratas. Se desprende de la documentación epigráfica que la motivación del nombramiento de *patroni* correspondía muchas veces a una *actio gratiarum*. Otro ejemplo de la ambivalencia es que muy poco tiempo después, en el 387, el senado concluía un tratado de *hospitium* con Ceres, debido según Liv. 5.50 a que ante el ataque gálico aquella ciudad etrusca se había prestado a salvaguardar los *sacra populi Romani* y recibido a los sacerdotes romanos. En todos los casos la conclusión de un *hospitium* parece debido a un acto de agradecimiento de Roma con el extranjero, fuera éste un ciudadano singular o una ciudad, de donde derivó Willems¹²⁵ que el *hospitium publicum* «n'était necessaraiment une obligation bilatérale, mais plutôt un privilège accordé comme récompense par le peuple romain à un particulier ou a une civitas étrangère». También como acto de gratitud puede entenderse el senado-consulta de Asclepiade que concedió el *hospitium* a Glazomene en el 78 a.C.

Traigo a colación estas disquisiciones entre *hospitium-patrocinium* al hilo de las afirmaciones de d'Ors¹²⁶ al presentar los problemas de Urs. caps. 97, 130 y 131, en primer lugar porque epigráficamente estos últimos caps. aparecen con una letra bastante comprimida y se ha pensado que quizá fueran resultado de

¹²³ Harmand, *Le Patronat* cit., 50-51

¹²⁴ Caes. *bell. Gall.* 1.31.

¹²⁵ P. Willems, *Le droit public romain*, Louvain 1910, 446 nt. 9.

¹²⁶ D'Ors, *Ley Flavia* cit., 139.

una reforma pues inciden en el mismo texto del cap. 97, sólo que si éste parece referirse al nombramiento de patrono a favor del magistrado *deductor coloniae*, los caps. 130-131 se refieren respectivamente al patronato y hospitalidad a favor de otras personas. En todo caso, y ante la abundante epigrafía hispánica de tablas de hospitalidad, d'Ors está convencido que en España estaba muy difundida la costumbre de nombrar patronos en relación con esa hospitalidad tan frecuente, que d'Ors entiende como la característica más singular de la Epigrafía hispánica. Por supuesto que destaca las distintas circunstancias de las épocas cesariana y flavia, porque en la primera, y de ello es muestra la *lex Urs.* que se resiente de las cautelas de César a propósito de la adscripción de ciudades a uno u otro contendiente en la Guerra Civil contra Pompeyo, de donde derivan las precauciones de Urs. para el nombramiento de *patroni*. Estas circunstancias políticas que exigen cautelas a propósito del patronato, habían desaparecido en época augústea, y por tanto habrían desaparecido en la *lex Iulia municipalis* que según d'Ors habría inspirado la legislación flavia¹²⁷, incluso en una pretendida *lex Flavia municipalis* que en mi opinión no existieron nunca, es decir, no creo que existiera un modelo único para la legislación municipal flavia¹²⁸, que d'Ors entiende habría sido una *lex Iulia* (de Augusto, no de César). Por el contrario a mi modo de ver la legislación municipal hispánica simplemente sería el reflejo de una larguísima experiencia romana de gobierno municipal¹²⁹ patente en las leyes municipales itálicas del s. I a.C., y en las hispánicas de época flavia. Toda esta legislación municipal y provincial en definitiva refleja la sumisión de itálicos y provinciales a Roma, y el propio d'Ors admite esta secuencia, solo que considera que existió una morfogenética *lex Iulia municipalis* que a su vez inspiró otra genérica *lex Flavia municipalis*, no sin añadidos e interpolaciones reflejando la nueva situación política cuyo precipitado concreto serían las singulares leyes municipales flavias.

Unas ciertas líneas comunes en toda esta legislación que confluye en *Irn.* 61 cree encontrarlas d'Ors en un pequeño fragmento de bronce referido a la colonia de Ampurias que publicó en 1967¹³⁰ confrontándolo con *Irn.* (entonces con *Mal.* 61), pero el fragmento es muy fragmentario y de dificultosa reconstrucción, que intentada por d'Ors suena del siguiente modo:

¹²⁷ A. D'Ors, *De nuevo sobre la ley municipal*, in *SDHI.* 50, 1984, 180.

¹²⁸ Torrent, *Municipium Latinum* cit., 101 ss.

¹²⁹ Un ejemplo muy claro es la evidente secuencia histórica que va de la *lex Tarentina* a la *lex Irnitana* claramente delineada por Calzada, *Demolición* cit., 115 ss.

¹³⁰ D'Ors, in *Ampurias* cit., 293.

Fragmento Ampuritano. *De patrono cooptando.*
Ne cui Ilviro extra ordinem agere liceat quo quis patronum cooptetur,
neve mandare legatis ut tabula aenea ei deferatur qua is civis in rem
publicam Emporitatorum cooptetur nisi cum sententiae de ea tabula fe-
rentur in qua ipsi patrono filio filiabusve et liberis posterisque eius ius
civitatis Emporitanae donetur.

Esta reconstrucción no es muy segura como reconoce el propio d'Ors¹³¹, planteando dudas la frase *posterique eius* tan típica en las *tabulae patronatus*, y estoy de acuerdo en que se trata de una *cooptatio patroni* vetando al *Ilvir* hacerlo por sí solo (*nisi cum sententiae* (<*decurionum*> habría que añadir como así señalan claramente *Urs.*, *Mal.* e *Irn.*), que d'Ors estima en el frag. Amp. como una previa *relatio* a los *decuriones* redactada de una manera extremadamente abreviada (pienso que acaso en un cap. anterior o en el mismo, pero no se han encontrado mas fragmentos de esta ley que probablemente habrían contenido la referencia a la necesidad de los decretos decurionales correspondientes). D'Ors considera que se requiere el decreto decurional, aunque no parece haber espacio para señalar el requisito del *quorum*. Como se sabe que Ampurias alcanzó la dignidad de *municipium* en época de Augusto, d'Ors se pregunta si no cabría en este fragmento ver un resto de la *lex Iulia municipalis* antes de la reforma flavia, aunque también aquí hay que contar con posibles variantes por adaptación de una ley modelo al municipio singular para el que se promulgaba la ley. Parece muy aventurada la reconstrucción de una actuación *duoviral extra ordinem* en época augústea, al menos en su sentido procesal que si lo tendría en el sentido de haber actuado sin confirmación de los decuriones (*extra ordo decurionum*), y mucho menos una apelación a *extra ordinem* referido al *ordo senatorius* de Roma, y es de destacar la coincidencia de este frag. con las leyes municipales Flavias al incluir la prohibición al *Ilvir* de *mandare legatis* por sí solo¹³², como señalan taxativamente las *leges Urs.*, *Mal.* e *Irn.* Sin embargo me parece redundante y hasta chocante la concesión del *ius civitatis Emporitanae* a los hijos, hijas y descendientes posteriores del patrono, que no aparece en las otras leyes municipales hispánicas¹³³, aunque sí

¹³¹ D'Ors, *De nuevo cit.*, 197.

¹³² Que asimismo requiere decreto decurional; cfr. Torrent, *Legati*, cit.

¹³³ Tampoco aparecen estas apelaciones en inscripciones de otras regiones del Imperio, como las de Gurza (Africa proconsular) del 12 y 65 d. C. (*CIL VIII 68 = ILS 6095*), y en una *tabula patronatus* de Banasa (Numidia) del 162 d. C. se dice. *Aurelii Banasitani ex decreto splendidissimi ordinis Q. Claudius Ferozem Q. Philium Aeronium Montanum sibi liberisque ac posteris sui cooptaverunt. Q. Claudius Feros Q. Fil. Aeronius Montanus item patrocini in se recepit...* que igualmente podría traer a colación para la identificación o inmediata cercanía entre *patronatus-patrocini*, o se prefiere entre *patronum cooptare-patrocini* deferre.

en otras inscripciones referidas al magistrado *deductor* (ILS 6087) y al *susceptor causae* (ILS 6089), y desde luego no hay coincidencia literal entre el *frag. Amp.* y las otras leyes municipales hispanas¹³⁴ en las que se narra la situación de manera mas concreta: *nisi de maioris pars decurionum...* Pero sí es frecuente en las *tabulae patronatus* designar como *patroni* a los descendientes (*liberi*) del primer designado como tal.

No dice nada el fragmento de Ampurias de la multa que se imponía a los que contravinieran el decreto decurional, que en *Urs.* 97 es de 5.000 HS y en *Irn.* 61 de 10.000. D'Ors reconoce¹³⁵ que dada la inevitable inseguridad sobre la interpretación del texto ampuritano resulta difícil hacer conjeturas acerca de las posibles diferencias con otros textos legales similares, achacando en todo caso las posibles diferencias textuales a la reforma en época flavia de una ley municipal básica de Augusto. En este punto me separo de la interpretación de d'Ors porque no veo por ningún lado evidencias de esta *lex Iulia municipalis*¹³⁶. Desde luego todos coinciden en el modo de nombrar *patroni*: únicamente por *cooptatio*, de modo que tenía que ser necesariamente un miembro del *ordo decurionum*, un magistrado romano con mando en el territorio, un magistrado indígena local que lógicamente tenía que ser ciudadano de Ampurias, o una personalidad eminente romana que en su día había sido magistrado provincial y haber realizado una actuación favorable al municipio, por lo que recibe el *ius civitatis* emporitano obviamente como una distinción especial, pues si el *patronus* ya era *civis Romanus* ninguna eficacia jurídica tenía el caso de obtener una doble ciudadanía efectiva¹³⁷. Ya no haría falta esta distinción especial en las leyes mun. flavias porque el *ius Latii* concedido por Vespasiano en el 74 d.C.¹³⁸ facilitaba rápidamente el acceso de los magistrados locales y de todo el *ordo decurionum* a la *civitas Romana*, haciendo superflua la concesión que sólo podía ser honorífica del *ius civitatis* local. En este sentido las leyes flavias permiten entender que la *cooptatio* podía dirigirse al nombramiento como *patronus* tanto de una personalidad local como también de un no-miembro del senado municipal, probablemente un magistrado romano provincial que va de suyo era *civis Romanus* como todos los *decuriones* y *ex-decuriones* locales, por lo que insisto, el caso de la concesión del *ius civitatis* local que aparece en el *Frag. Amp.* sería una distinción honorífica sin ninguna incidencia práctica.

¹³⁴ En este sentido D'Ors, *Ley Flavia* cit., 139.

¹³⁵ D'Ors, *Ley Flavia* cit., 140.

¹³⁶ Torrent, *Municipium Latinum* cit., 101 ss., y Id., *Legati*, cit.

¹³⁷ Nunca se admitió en Roma la doble ciudadanía, como se desprende del *pro Balbo* de Ciceron.

¹³⁸ Torrent, *Ius Latii* cit., 51 ss.

Otro punto que separa el *Fragm. Amp.* de las leyes flavias es que el primero para nada alude a las previsiones legales contra los contraventores a la regulación del nombramiento de *patroni*. *Irn.* 61 es terminante al respecto: *Qui aliter adversusve ea patronum publice municipibus municipi Flavi Irnitani cooptaverit patrociniūve cui detulerit, is HS X (milia) in publicum municipibus municipi Flavi Irnitani dare damnas esto*. En definitiva se presenta esta parte como una sanción al *Ivir* que haya cooptado un patrono *contra legem*. Un tema que asombra de *Irn.* 61 es que no señale en este punto que la acción es popular como aparece en otros caps.: *is qui volet per hanc legem licebat actio petitio persecutio esto*, fórmula que también aparece en *Urs.* caps. 125-126, 128, 131-132; *Salp.* cap. 26 y *Mal.* caps. 62, 67. En este sentido encuentro evidentes concomitancias con el nombramiento de *legati* (*Irn.* caps. 44-47) que igualmente requieren decreto decurional para su nombramiento, y sanciones para los que contravengan las instrucciones del senado municipal¹³⁹.

Respecto a la conjunción *patronus-patrociniū* en *Mal.-Irn.* 61, hay que tener en cuenta que en el lenguaje latino *patronus* significa la persona que asume la protección de una persona o en su caso de una ciudad (colonia, municipio), de forma que en las leyes hispánicas *patronus cooptare* apunta a la forma de nombramiento del *patronus* rodeado de una serie de las rigurosas exigencias que hemos visto (*quorum*, voto secreto, juramento), probablemente para que no accedieran al patronato personas inadecuadas dado que el patrono recibía la comunidad *in fidei clientelamque suam*, o para evitar abusos en el nombramiento de *patroni* (d'Ors), como asimismo es probable que *patrociniū* apunte a la encomienda que se atribuye a un experto en leyes que defendiera solventemente al municipio ante los tribunales, bien ante el gobernador provincial, bien en Roma, como fue el caso de la queja de los españoles en el 171 a.C. En este sentido – y su opinión me parece persuasiva – se pronuncia Nicols¹⁴⁰ al considerar que la fórmula *patrociniū deferre* significa crear un *patronus causae municipii Malacitani* (y añadido *Irnitani*) y no propiamente un *patronus municipii* general¹⁴¹. Podría pensarse en una distinción teórica entre *patronum cooptare* como patronato general, y *patrociniū deferre* como designación para servicios legales específicos, pero a juicio de Nicols¹⁴² esta distinción no se observa en las *tabulae patronatus* conocidas, y por el contrario *patrociniū deferre* (ofrecer el *patrociniū* a una persona) en relación

¹³⁹ Cfr. Torrent, *Legati*, cit.; mas difusamente Spitzl, *Lex Municipii Malacitani* cit., 77 («diese Aktivitäten der Legaten»).

¹⁴⁰ Nicols, *Patronum cooptare* cit., 304.

¹⁴¹ En este sentido Spitzl, *Lex Municipii Malacitani* cit., 7.

¹⁴² Nicols, *Patronum cooptare* cit., 305.

con *patronum cooptare* suministra un argumento firme para la base contractualista que ve en el *patronatus*. De todos modos tampoco debemos olvidar que el *patrocinium* no responde a una idea de igualdad entre el patrono y el particular o en nuestro caso la comunidad patrocinada: el *hospes* para una comunidad que se pone bajo el patrocinio de un notable romano está en una situación de sujeción respecto a quien le patrocina¹⁴³, y de ahí también los rigurosos requisitos de nombramiento de *patronatus* y *patrocinium*, en primer lugar porque desaparecieron pronto las condiciones de igualdad del *hospitium* de los primeros tiempos republicanos en cuanto Roma fue asumiendo posiciones hegemónicas, ni incluso en casos de *foedus aequa* que aunque sobreviviera el *hospitium* en realidad era sólo una apariencia en el vocabulario de las fórmulas. La tesis de Mommsen de que mientras el *hospitium* y la *amicitia* son acuerdos bilaterales y sinalagmáticos mientras que el *patrocinium* es unilateral me parece sustancialmente correcta a pesar de la crítica de Willems. Me parece lógico, por tanto que las leyes españolas plantearan tantas cautelas antes de proceder al nombramiento de un *patronus*, como asimismo me parece metodológicamente correcto poner en un mismo plano *patronus* y *patrocinium*, aunque probablemente él *patrocinium* implique una actividad mucho mas concreta (como la *susceptio causae*) dentro de la figura mas general del *patronatus*.

A mi modo ver tiene razón Nicols cuando expresa que *it(em) patrocinium in se recipit* es un exacto complemento de *patronum cooptare*, pero el profesor de la Universidad de Stanford (California) va mas lejos¹⁴⁴, porque aún admitiendo que ambas fórmulas son variaciones lingüísticas de un mismo fenómeno, es posible que *patronum cooptare* y *patrocinium deferre* se refieran a diferentes aspectos de un patronato general, en el sentido que si el primero puede verse como retrospectivo por servicios prestados («for services rendered»), el segundo apunta a servicios futuros («to be rendered») que se esperan de quien es requerido para el *patrocinium* de una comunidad, aunque reconoce que no hay evidencias para sostener esta tesis y que en las *tabulae patronatus* no hay indicios de esta visión futurista del *patrocinium*. Siguiendo esta argumentación entiendo que lo mas plausible sea decir que *patronum cooptare* y *patrocinium deferre* son sinónimos.

Me resta un ulterior argumento en pro de la proliferación de *patroni* en la legislación municipal hispana y especialmente en la Bética, que corresponde a la documentada afición de los españoles a conceder honores. Indudablemente el

¹⁴³ Harmand, *Le Patronat* cit., 52.

¹⁴⁴ Nicols, *Patronum cooptare* cit., 306.

bombramiento de *patroni* suponía un honor para el designado, y en este punto no hicieron los hispanos otra cosa que imitar los modelos romanos a los que pretendían asimilarse. Digo esto porque en un campo muy cercano como es el de concesión de honores, está documentada la afición española a ofrecer distinciones a personajes ilustres de las élites locales normalmente erigiendo estatuas en su honor con cargo al erario local (algunas veces sufragadas por las ricas familias de los distinguidos, y hasta en alguna ocasión sufragada por la *plebs* local¹⁴⁵) que implicaban el reconocimiento público de los así distinguidos¹⁴⁶. El punto de conexión con el patronato es que también esta distinción requiere su aprobación mediante decreto del *ordo decurionum*¹⁴⁷ exigido tanto por el reconocimiento de la comunidad a algún prócer local como cuando la estatua era financiada con cargo a la *pecunia communis*¹⁴⁸ (caja pública), generalmente debiendo estar presente en la discusión para su aprobación dos tercios del senado municipal¹⁴⁹. En

¹⁴⁵ *CIL* II², 4 y 5, estudiado por Stylow.

¹⁴⁶ Vid. A.U. Stylow, *Las estatuas honoríficas como medio de autorrepresentación de las élites locales de Hispania*, in M. Navarro et S. Demougin (eds.), *Études historiques*, Bordeaux 2001, 141-153; E. Ortiz de Urbina, *La exaltación de la élite provincial. Los homenajes estatuarios decretados o autorizados por la provincia Hispania Citerior. Estudio preliminar*, in *Epigraphica* 68, 2006, 45-84; Id., *Las fórmulas epigráficas honore conventus, honore accepto, usus, en los homenajes hispanos*, in *Homenaje Barandiarán*, II [= *Veleia* 24-25], 2007-2008 (sed 2008), 1047-1057; Id., *La representación de las élites locales y provinciales en los homenajes hispanos. La distinción honorífica pública y la intervención privada*, en *Espacios, usos y formas de la Epigrafía hispana en épocas Antigua y Tardoantigua. Homenaje Stylow*, in *Anejos de Aespa* 48, 2009, 227-245.

¹⁴⁷ Este requisito no aparece en todas las 80 inscripciones de homenaje conocidas, pero se sobreentiende y no parece caber dudas sobre esta exigencia. A mi modo de ver sustantivamente el carácter necesario del decreto decurional igualmente exigido para el nombramiento de *patroni*, demuestra que cualquier tipo de reconocimiento de honores públicos requería el voto afirmativo de los órganos decisorios de la comunidad, tanto para evitar honores indebidos como hemos visto para *patronum cooptare*, como también conceder otros honores sin suficientes méritos para ello. En este punto veo una conexión entre reconocimiento de honores públicos y *patronum cooptare*. Sobre la exigencia del decreto decurional aprobatorio en los homenajes públicos hay que distinguir entre homenajes públicos y *patronum cooptare*, pero desde el punto de vista de su sentido comunitario ambos tipos son lo mismo: reconocimiento de honores), vid. R. Etienne, *La formule "usus, usu honores"* in *Akten des IV Internat. Kongress für Griech. und Latein. Epigraphik*, Wien 1964, 119-120; S. Lefebvre, *Critères de définition des hommages publics dans l'Occident romain*, in *BSAF.*, 1998, 100-111; M. Christol, *Autoreprésentation des élites, représentation des autorités: les hommages publics. Regards sur l'Afrique romaine*, Paris 2005, 133-156.

¹⁴⁸ Vid. J.F. Rodríguez Neila, "*Pecunia communis municipum*". *Decuriones, magistrados y gestión de las finanzas municipales en Hispania*, in C. Castillo, J.F. Rodríguez Neila y F.J. Navarro (eds.), *Sociedad y Economía en el Occidente romano*, Pamplona 2003, 114-120.; Torrent, *Cognitores* cit., en este caso desde un punto de vista muy específico como el de los *cognitores*: certificadores de la solvencia de los que contrataban con el municipio; también en mi *Financiación* cit.

¹⁴⁹ Sobre su organización y competencias, vid. Mentxaka, *El senado* cit., 77-140.

realidad en ambos casos en los que genéricamente se rendían honores públicos a una persona, por el relieve de ese reconocimiento público se requería el conocimiento y aprobación de los organismos públicos correspondientes tal como aparece en las inscripciones honoríficas y en la legislación municipal. en tema de *patronum cooptare patrocinium deferre*.

La exigencia de un *decretum decurionum* para la *cooptatio* de un *patronus civitatis* en *Urs. Mal. e Irn.* muestra la previsión del legislador romano en la ley institutiva municipal para que las comunidades provinciales actuaran con cautela y examinaran cuidadosamente a quien pudiera corresponder el nombramiento de *patroni*, para evitar abusos en estos nombramientos como dice d'Ors, regulación que a finales de la República y principios del Principado se dirigiría a evitar que las comunidades nombraran *patroni* a sus administradores corrientes¹⁵⁰. Ciertamente la exigencia del decreto decurional de *cooptatio* no aparece en todas las *tabulae patronatus*; en realidad de las 30 *tabulae* examinadas particularmente por Nicols sólo aparecen en las de Develum (Tracia) del a. 82 d.C., Ferentinum (Italia a. 101), y Peltuinum (Italia a. 242), que sustancialmente recogen una copia de aquellos decretos, siendo significativos que todas son posteriores al 82 d.C., mientras que en la de Banasa (Mauritania a. 162) se menciona que la *cooptatio* ha sido completada *ex decreto splendidissimi ordinis*. Del análisis de las *tabulae patronatus* Nicols¹⁵¹ deduce que la influencia de la regulación decurional en las mismas es irregular, aunque no cree que las *cooptationes* indicadas en otras *tabulae* hubieran sido efectuadas sin los preceptivos *decreta decurionum*, es decir sin que la comunidad actuara oficialmente para el nombramiento de *patroni*. Este hecho no debe asombrarnos dado que la finalidad de las *tabulae patronatus* no era transcribir los respectivos *decreta* sino conmemorar el momento en que la *clientela* era aceptada por el *patronus*, lo que nos lleva a constatar un dato asombroso: se sabe muy poco de como se efectuaba la respuesta del *patronus*. Solamente puede encontrarse un ejemplo de respuesta en un decreto de Emilio Paulo del 189 a.C. (*ILLRP* 514) aceptando el patronato ofrecido. También es extraño que sea mediante un decreto como se responda al ofrecimiento de *patrocinium* realizado por una comunidad, y de ello no hay evidencia en las fuentes epigráficas hispánicas.

Armando Torrent

(Universidad 'Rey Juan Carlos' de Madrid)

¹⁵⁰ Nicols, *Tabulae patronatus* cit., 557.

¹⁵¹ Nicols, *Tabulae patronatus* cit., 556.

'Pecuniae' nomine non solum numerata pecunia

ABSTRACT

During the first two centuries of the Principedom age and before the Pauline doctrine was originated, a debate concerning the genesis and the functions of money was being held between Proculians and Sabinians.

In more specific terms, while the first ones emphasized the role of money as currency, the second ones stressed money as value. Moreover, not only did they discuss the functions of money, but they also focused on the replaceability of goods, another extremely important topic on which they did have different points of view.

SOMMARIO

A tergo della dottrina paolina elaborata sulla genesi e la funzione della moneta, si rintraccia al riguardo, già per la prima età del principato, una dialettica embrionale tra sabiniani e proculiani, gli uni propensi a esaltare del denaro gli aspetti valutari, gli altri, invece, quelli valoriali. Ne discende un diverso approccio tra le due scuole rispetto alla tema della surrogabilità tra beni, non senza rilevanti conseguenze su alcuni dei loro principali argomenti di dissenso.

1.- Merita indubbiamente attenzione la ricorrenza con cui, soprattutto in età severiana, si registra la decisa proclamazione (*nemo est qui ambiget*) di una sorprendente identità concettuale tra *pecunia* e beni di diversa natura.

Così, infatti, in D. 50.16.178 pr. (Ulp. 49 *ad Sab.*):

'Pecuniae' verbum non solum numeratam pecuniam complectitur, verum omnem omnino pecuniam, hoc est omnia corpora: nam corpora quoque pecuniae appellatione contineri nemo est qui ambiget.

La definizione ulpiana, che pure mira ad estendere il significato di *pecunia* ai *corpora*, trova eco nelle parole di Ermogeniano il quale, però, non tralascia i

* Quale fosse lo spettro semantico del termine *pecunia* (*pecunia credita*, *pecunia numerata*), la sua derivazione etimologica dal tema **peku*, se appartenga al lessico del legislatore decemvirale, se alluda alla dicotomia tra *res Mancipi* e *nec Mancipi*, quale sia la differenza semantica tra *hereditas*, *pecunia*, *familia*, sono, questi, temi già ampiamente affrontati in letteratura – cfr., tra gli altri, gli autori citati in nt. 2, nonché F. Gnoli, *Di una recente ipotesi tra 'pecus', 'pecunia', 'peculium'*, in *SDHI*. 44, 1978, 204 ss. – e sui quali mi propongo di tornare in un più ampio studio dedicato all'analisi della portata 'normativa' del termine *pecunia*, dell'uso del plurale '*pecuniae*', del rapporto del nostro termine con *argentum*, *nummi*, *aes*, del connubio semantico '*pecunia credita*'. Il presente saggio, timidamente, si limita solo ad anticiparne qualche riflessione.

iura, apparentemente non ricompresi nella definizione di Ulpiano¹. In tal senso si esprime infatti D. 50.16.222 (Herm. 2 *iur. epit.*):

'Pecuniae' nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura continentur.

Tale concezione allargata di *pecunia* era stata già anticipata, sia pure per implicito, da Paolo, come ricordato da D. 50.16.5 pr. (Paul. 2 *ad ed.*), che pure ne estendeva la nozione² a tutti i beni *in patrimonio*:

'Rei' appellatio latior est quam «pecuniae», quia etiam ea, quae extra computationem patrimonii nostri sunt, continet, cum pecuniae significatio ad ea referatur, quae in patrimonio sunt.

¹ Sul punto cfr. G. Melillo, *Categorie economiche nei giuristi romani*, Napoli 2000, 69 ss. e ivi bibl. Il richiamo espresso ai *corpora* non induce a credere che Ulpiano intendesse per ciò solo escludere dalla nozione di *pecunia* i *iura*. L'analisi palinogenetica del passo lascia intuire che nella prospettiva originaria, tutta particolare, Ulpiano trattasse di un altro problema, che, per la connessione al tema della successione ereditaria, doveva forse concernere il significato di *pecunia* in Tab. 5.3. Sul punto P. Frezza, *Le garanzie delle obbligazioni. I, Le garanzie personali*, Padova 1962, 278; M. Varvaro, *Sulla storia dell'editto «De pecunia constituta»*, in *AUPA*. 52, 2008, 344 e nt. 45. Prospettive altrettanto particolari guidano D. 50.16.5 e D. 50.16.222, il primo inerente forse al tema della compravendita, l'altro, al *vadimonium Romam* e da ricondursi probabilmente al frammento ulpiano in P.Ryl. III 474 (FIRA II 314): *'Rem' praetor ait, potuit autem et 'pecuniae' appellatione uti. nam 'pecuniae' appellatione quidquid in patrimonio inest significatur*. Sul punto cfr. F. Schulz, *Die Ulpianfragmente des Papyrus Rylands 474*, in *ZSS*. 68, 1951, 17; Varvaro, *Sulla storia dell'editto «De pecunia constituta»* cit. 344 e nt. 44 e ivi ult. bibl.

² Questi frammenti richiamano alla memoria le parole di Gai 3.124, (su cui *infra*) anche se l'osservazione del maestro antonino mi sembra piuttosto limitata al dettato normativo della *lex Cornelia de sponsu*. Sempre in Gai 2.104 ricorre, quasi per metonimia o per sineddoche, il riferimento (attribuito al dettato decemvirale) alla *pecunia*, forse in inscindibile binomio con *familia*, nel senso di patrimonio, asse ereditario; cfr. Cic. Top. 29: *hereditas est pecunia*; e ancora, Cic. inv. 2.148; D. 31.77.24. *Contra* cfr. però O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli 1984, 49 ss. Per la dibattuta questione, cfr. altresì, tra gli altri, P. Voci, *Diritto ereditario romano* I, Milano 1967², 23 ss.; B. Albanese, *La successione ereditaria in diritto romano*, in *AUPA*. 20, 1949, 258 ss.; M. Kaser, *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*, Köln 1956², 163 ss.; G. Diódsi, *Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law*, Budapest 1970, 25 ss.; A. Guarino, *Storia di cose e storia di parole*, in *Index* 3, 1972, 549 ss.; B. Albanese, *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982, 49 nt. 70; F. Gallo, *Patrimonio e cose nella famiglia romana arcaica*, in *Studi Scherillo*, Bologna 1994, 91 ss.; J. Zlinszky, *Familia pecuniaque*, in *Index* 16, 1998, 31 ss.; S. Randazzo, *«Leges mancipii»*. *Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Milano 1998, 144 e ivi nt. 31; C. Feuvrier-Prevotat, *Le concept de la «familia pecuniaque» dans la loi des XII tables*, Como 1999, 59 ss.; M. Bretone, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Bari 2009, 247 ss.; B. Albanese, *Sul formulario della «mancipatio familiae» in Gai 2.104*, in *AUPA*. 47, 2002, 4 s.; S. Pietrini, *«Deducto usu fructu»*. *Una nuova ipotesi sull'origine dell'usufrutto*, Milano 2008, 64 ss.; ad essi si rimanda per ult. bibl.

A prima lettura, la comune collocazione di tali definizioni nel XVI titolo (*de verborum significatione*) del libro L dei Digesti di Giustiniano potrebbe indurci a non assegnare ad esse un preciso rilievo normativo³. Di contro, però, non deve sfuggire che l'affinità concettuale tra i due termini di paragone è stata proclamata anche altrove, in riferimento a contesti più specifici, e mirati all'individuazione di conseguenze pratiche: così, peraltro, D. 38.1.4 (Pomp. 4 *ad Sab.*)⁴: *perinde enim operae a libertis ac pecunia credita petitur*.

Tant'è che, talora, la storiografia ha finanche sopravvalutato tale equiparazione, intravedendone pure risvolti non immediatamente confortati dalle fonti. Segnatamente, in tema di *operae libertorum*, si è creduto che l'equiparazione delle *operae* (massime quelle *praeteritae*) a *pecunia credita* avrebbe dovuto tradursi in un processo finzionistico destinato all'estensione alle opere della disciplina sostanziale e processuale dei crediti pecuniari, e più in particolare del mutuo di denaro⁵.

Tali rilievi, condivisi dalla storiografia più risalente, sono stati poi, però, progressivamente abbandonati in favore di una più matura prospettiva di siffatta equiparazione, che viene oggi intesa, più semplicemente, come la descrizione di servizi suscettibili di valutazione pecuniaria. In questo senso, d'altronde, depone anche D. 38.1.6 (Ulp. 26 *ad Sab.*), laddove Ulpiano, nel trattare le *operae* suscettibili di successione in favore dell'erede (o, secondo la palingenesi leneliana, dell'arrogatore)⁶, integra la definizione di *operae fabriles* con un generico

³ Oltre a Gaio su cui *infra*, un precedente di età antonina, significativo anche per il richiamo ad Aristone (cfr. *infra*), è segnato in tal senso da D. 32.95 (Maecian. 2 *fideic.*): «*Quisquis mihi heres erit, damnas esto dare fideique eius committo, uti det, quantas summas dicta vero dederit*». *Aristo res quoque corporales contineri ait, ut praedia mancipia vestem argentum, quia et hoc verbum «quantas» non ad numeratam dumtaxat pecuniam referri ex dotis relegatione et stipulationibus emptae hereditatis apparet et «summae» appellatio similiter accipi deberet, ut in his argumentis quae relata essent ostenditur. voluntatem praeterea defuncti, quae maxime in fideicommissis valeret, ei sententiae suffragari: neque enim post eam praefationem adiecturum testatorem fuisse res corporales, si dumtaxat pecuniam numeratam praestari voluisset*. Sempre in senso analogo, un precedente ancora più antico, seppure in un contesto non tecnico, si rinviene in Varr. *De ling.* 3.36: *Eadem pecunia vocabulum mutat: nam potest item dici dos, arrabo, merces, corollarium*.

⁴ D. 38.1.4 (Pomp. 4 *ad Sab.*): *A duobus manumissis utrique operas promiserat: altero ex his mortuo nihil est, quare non filio eius, quamvis superstite altero, operarum detur petitio. nec hoc quicquam commune habet cum hereditate aut bonorum possessione: perinde enim operae a libertis ac pecunia credita petitur. haec ita Aristo scripsit, cuius sententiam puto veram: nam etiam praeteritarum operarum actionem dari heredi extraneo sine metu exceptionis placet. dabitur igitur et vivo altero patrono*.

⁵ Sul senso di '*pecunia credita*' cfr. B. Albanese, *Per la storia del «creditum»*, in *AUPA*. 32, 1971, 102 ss.

⁶ Sulla scorta della ricostruzione di O. Lenel, «*Palingenesia iuris civilis*» II, Lipsiae 1889 [= rist. Roma 2000], 1110; L. Mitteis, «*Operae officiales*» und «*operae fabriles*», in *ZSS*. 23, 1902,

rinvio a prestazioni di carattere patrimoniale (*quae quasi in pecuniae praestatione consistunt*) che, se indebitamente svolte, altrove ammette al regime della *condictio* (D. 12.6.26.12)⁷, e contrappone alle *operae officiales*, giacché, appunto, *recipiunt aestimationem*.

Già si è visto come, prima di Ulpiano, Pomponio nei suoi commentari *ad Sabinum* – D. 38.1.4 (Pomp. 4 *ad Sab.*) – avesse proclamato siffatta omologazione delle *operae* a *pecunia credita* (*perinde enim operae a libertis ac pecunia credita petitur*). E, prima ancora, ad essa ricorreva Aristone (appunto in D. 38.1.4), per riconoscere la trasmissibilità del credito (‘anche’) di *operae praeteritae* all’erede estraneo del patrono⁸. Di qui Ulpiano, dunque, avrebbe accolto tale

151; P. Bonfante, *Corso di diritto romano* VI, Milano 1930 [= rist. corr., Milano 1974, da cui si cita], 115 nt. 3; J. Lambert, *Les «operae liberti»: contribution a l'histoire des droits de patronat*, Paris 1934, 322; G. Lavaggi, *La «bonorum possessio intestati liberti»*, in *Studi economico-giuridici dell'Università di Cagliari* 30, 1946, 106 ss.; C. Cosentini, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini* II, Catania 1950, 161 ss.; G. Lavaggi, *Nuovi studi sui liberti in Studi De Francischi*, II, Milano 1954, 24 opinano che in luogo di «*heredem*» debba leggersi «*adrogatorem*»; *contra* cfr. F.M. De Robertis, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano 1946, 96 nt. 4; P. Voci, *Diritto ereditario romano* I, Milano 1967, 367 nt. 106. La letteratura più recente tuttavia è propensa a riconoscere anche la genuinità del richiamo all’erede: cfr. W. Waldstein, «*Operae libertorum*», Stuttgart 1986, 229; C. Masi Doria, «*Civitas operae obsequium*». *Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli 1993, 63 nt. 44. Cfr., però, più recentemente M.G. Oliviero, «*Iura patroni*» e *successione ereditaria*, in *Labeo* 50, 2004, 239 ss.

⁷ Cfr., altresì, D. 12.6.26.12 (Ulp. 26 *ad ed.*): *Libertus cum se putaret operas patrono debere, solvit: condicere eum non posse, quamvis putans se obligatum solvit, Iulianus libro decimo digestorum scripsit: natura enim operas patrono libertus debet. sed et si non operae patrono sunt solutae, sed, cum officium ab eo desideraretur, cum patrono decidit pecunia et solvit, repetere non potest. sed si operas patrono exhibuit non officiales, sed fabriles, veluti pictorias vel alias, dum putat se debere, videndum an possit condicere. et Celsus libro sexto digestorum putat eam esse causam operarum, ut non sint eadem neque eiusdem hominis neque eidem exhibentur: nam plerumque robur hominis, aetas temporis opportunitasque naturalis mutat causam operarum, et ideo nec volens quis reddere potest. sed hae, inquit, operae recipiunt aestimationem: et interdum licet aliud praestemus, inquit, aliud condicimus: ut puta fundum indebitum dedi et fructus condico: vel hominem indebitum, et hunc sine fraude modico distraxisti, nempe hoc solum refundere debes, quod ex pretio habes: vel meis sumptibus pretiosorem hominem feci, nonne aestimari haec debent? sic et in proposito, ait, posse condici, quanti operas essem conducturus. sed si denegatus sit a patrono officiales operas, apud Marcellum libro vicensimo digestorum quaeritur. et dicit Marcellus non teneri eum, nisi forte in artificio sint (haec enim iubente patrono et alii edendae sunt): sed si solverit officiales delegatus, non potest condicere neque ei cui solvit creditori, cui alterius contemplatione solutum est quique suum recipit, neque patrono, quia natura ei debentur.*

⁸ Per F. Desserteaux, *Études sur la formation historique de la «capitis deminutio»* II. *Evolution et effets de la «capitis deminutio»*, Paris 1919, 281 ss., tale equiparazione sarebbe stata introdotta, prima ancora, da Labeone, ricordato dallo stesso Pomponio in D. 38.1.8 pr. (Pomp. 8 *ad Sab.*): *Si quando duobus patronis iuraverit libertus operas se daturum, Labeoni placet et deberi et peti posse partem operae, cum semper praeterita opera, quae iam dari non possit, petatur. quod*

identità concettuale nel ventiseiesimo libro *ad edictum*⁹, per riconoscere l'esperibilità della *condictio indebiti* finalizzata al recupero del valore dei servizi indebitamente resi. Sempre Ulpiano, però, avrebbe mostrato anche i limiti di tale procedimento finzionistico che non avrebbe inteso portare alle sue conseguenze: tant'è che in D. 38.1.7.6 (Ulp. 28 *ad Sab.*)¹⁰, escludendo tra gli eredi la distribu-

contingit, si vel ipsis patronis iuretur vel promittatur vel communi eorum servo vel complures heredes uni patrono existant. A mio giudizio, però, se è chiara l'opinione di Aristone, non si può ricavare, con uguale sicurezza, la posizione di Labeone: se il giurista sabiniano intravedeva una 'equiparazione normativa' volta ad estendere alle prime la disciplina dei crediti pecuniari, quanto a Labeone, invece, Pomponio ci dice solo che egli ammetteva la divisibilità del credito di opere, anticipando una soluzione a cui, peraltro, si sarebbe opposto Ulpiano. Ma non vi è traccia nel suo discorso di alcun rinvio ai crediti pecuniari.

In letteratura, la dicotomia «*operae praeteritae – operae futurae*» alla quale alludeva il Dessertheaux era stata già adottata dal B. Biondi, «*Iudicium operarum*», in *AUPE*. 28, 1914, 15 s. il quale distingueva perciò, per il diritto classico, le une dalle altre a seconda che fossero state, o meno, *indictae* dal patrono. Sul punto cfr. però E. Albertario, *Nuove osservazioni sulla trasmissibilità del «iudicium operarum» all'erede estraneo*, in *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino* 49, Torino 1914, 735 ss.

⁹ Nel medesimo frammento – cfr. D. 12.6.26.4 – Ulpiano, poco prima, citando Marcello, si era occupato di un caso simile: *Si centum debens, quasi ducenta deberem, fundum ducentorum solvi, competere repetitionem Marcellus libro vicensimo digestorum scribit et centum manere stipulationem: licet enim placuit rem pro pecunia solutam parere liberationem, tamen si ex falsa debiti quantitate maioris pretii res soluta est, non fit confusio partis rei cum pecunia (nemo enim invitus compellitur ad communionem), sed et condictio integrae rei manet et obligatio incorrupta: ager autem retinebitur, donec debita pecunia solvatur.* L'opinione di Marcello ricorre anche in D. 12.2.34 pr. (Ulp. 26 *ad ed.*): *Iusiurandum et ad pecunias et ad omnes res locum habet: etiam de operis iusiurandum deferri potest. nec de iniuria queri adversarius potest, cum possit iusiurandum referre. quid tamen, si ideo dicat reus se liberatum, quoniam Stichum, quem promiserat, putat decessisse? non erit tutus per relationem. et ideo ex hac causa putat Marcellus, et recte, aut remittendum ei iusiurandum aut spatium dandum, ut certioretur et sic iuret.*

¹⁰ D. 38.1.7.6 (Ulp. 28 *ad Sab.*): *Si liberi patroni ex inaequalibus partibus essent instituti, utrum pro parte dimidia an pro hereditariis habeant operarum actionem? et puto verius liberos pro aequalibus habituros actionem.* Cfr., altresì, D. 29.2.20.2 (Ulp. 61 *ad ed.*): *Si quid tamen quasi heres petit, sed ex his, quae ad heredem extraneum non transeunt, videamus, an oneribus se immeriserit hereditariis. ut puta a liberto parentis operas petit: has heres extraneus petere non potuit, hic tamen petendo consequi potest. et constat pro herede eum non gessisse, cum petitio earum etiam creditoribus competat et maxime futurarum.* Cfr. Albertario, *Nuove osservazioni sulla trasmissibilità del «iudicium operarum» all'erede estraneo* cit., 744; per P. Pescani, «*Operae libertorum*», Trieste 1967, 44 ss. la soluzione si conformava al principio antico che vedeva nei figli «la continuazione paritetica del padre e, quindi, i titolari alla pari di certi diritti staccati dall'eredità». Essa avrebbe però rivelato al contempo anche l'esistenza di una corrente che ha tentato di ricondurre il credito di opere all'eredità (*utrum pro parte dimidia an pro hereditariis habeant operarum actionem?*), secondo una tendenza che si faceva sempre più avvertita e che era destinata a culminare in età bizantina. Per G. Lavaggi, *La successione dei «liberi patroni» nelle opere dei liberti*, in *SDHI*. 11, 1945, 272 ss., la testimonianza andrebbe corretta in *etiam creditoribus*

zione del credito di opere proporzionalmente alla quota ereditaria, continuava ad ammetterne la spartizione per capo in parti eguali. Così, nonostante avesse affermato l'omologazione delle *operae* a *pecunia credita*, ancora riteneva di doversi attenere ai principi dell'originaria disciplina relativa alle *operae*, senza giungere alle conclusioni cui avrebbe dovuto condurre l'equiparazione delle opere, almeno di quelle che *recipiunt aestimationem*, a *pecunia credita*¹¹.

Per Ulpiano, dunque, la traduzione in moneta delle *operae* avrebbe informato solo un carattere delle prestazioni suscettibili di valutazione patrimoniale, senza costituire, al contempo, un'omologazione sostanziale. Ciò che, però, non sarebbe stato privo di rilievo: se pure non estendeva alle opere l'integrale disciplina del credito da mutuo di denaro, avrebbe, tuttavia, ammesso anche queste ultime a forme di tutela altrimenti precluse – la ripetizione d'indebito – a meno che non fossero tradotte, appunto, in pretese suscettibili di condanna pecuniaria.

2.- Restando nell'ottica della giurisprudenza severiana, da risvolti normativi, e non puramente definitivi, è ispirata anche la celeberrima definizione introdotta da Modestino in D. 22.2.1 (Modest. 10 *pandect.*) per estendere la disciplina del *foenus nauticum* al carico di merce che *trans mare vehitur*:

Traiecticia ea pecunia est quae trans mare vehitur: ceterum si eodem loci consumatur, non erit traiectica. sed videndum, an merces ex ea pecunia comparatae in ea causa habentur? et interest, utrum etiam ipsae periculo creditoris navigent: tunc enim traiectica pecunia fit.

In particolare, per Modestino, avrebbero dovuto ascrivere al novero della *pecunia traiectica* anche quelle merci che, acquistate *eodem loci*, fossero poi

<non> *competat (et maxime futuram)*. Pescani, «*Operae libertorum*» cit., 47 s. ne limita l'efficacia normativa solo alle *operae ex iureiurando*; sul punto, però, cfr. i rilievi critici di Waldstein, «*Operae libertorum*» cit., 331. Per il frammento cfr. altresì S. Tondo, *Osservazioni intorno alla «pro herede gestio»*, in *AG*. 153, 1957, 11 ss.

¹¹ Già dopo i rilievi critici di Albertario, *Nuove osservazioni sulla trasmissibilità* cit., 735 ss. laddove, peraltro, venivano ribadite, in replica al Biondi, posizioni espresse qualche anno prima – cfr. E. Albertario, *Sul diritto dell'eredità estraneo alle «operae» del liberti*, in *Il Filangieri* 35, Milano 1910, 707 ss. – J. Lambert, *Les «operae liberti». Contribution à l'Histoire des Droits de Patronat*, Paris 1934, 317 suggestivamente qualificava tale omologazione come una 'image juridique', «moin fiction donc, à proprement parler, qu' 'imitation' du droit commun, a permis d'admettre, d'abord, les droits intestats (et toujours, en eux-mêmes, soumis aux principes du patronat) des *fili* du patron prédécédé en face du patron survivant, des descendants du second degré en face des descendants du premier». Osservato però, che in tema di spartizione di *operae* tra *liberi instituti* Ulpiano ritorna alla disciplina antica e speciale delle *operae*, il Lambert rileva che finché il giurista le avesse considerate isolatamente, non avrebbe abbandonato la disciplina tipica delle *operae*, «tandis qu'il restreint ses innovations dans les cadres du patronat, en n'appelant jamais, en définitive, que des *liberi*».

trasportate per mare a rischio del finanziatore. In letteratura ci si è soffermati sulla necessità dell'assegnazione del rischio al finanziatore, e sul significato e la rilevanza dell'acquisto operato nel luogo di partenza.

Anche qui, talora, si è assegnato all'estensione della definizione di *pecunia* alle merci piuttosto un valore nominalistico che normativo¹²; talvolta però, vi si è ricavato l'attestazione che il contratto di prestito marittimo potesse avere ad oggetto (sia pure in casi eccezionali)¹³ beni diversi dal denaro.

Per il Biscardi¹⁴ invece, premesso che, secondo Modestino, avrebbe concretato un'ipotesi di *pecunia traiectica* solo «il denaro destinato ad essere trasportato oltremare; quindi, stando al senso letterale delle parole (*ceterum*), non sarebbe *pecunia traiectica* il denaro speso nello stesso luogo ove fu sovvenzionato»¹⁵, il frammento, lungi dall'attestare la possibilità che in luogo del denaro potessero essere consegnati anche beni di diversa natura, estenderebbe piuttosto la disciplina del *foenus nauticum* a quelle ipotesi in cui, essendo stata trädita la *pecunia*, il finanziato avesse però acquistato *in loco* le merci da trasportare. E però, si avvertirebbe che, anche in questo caso, sarebbe stata essenziale l'attribuzione del rischio a carico del finanziatore. Quanto, poi, alle ragioni pratiche per

¹² F. Pringsheim, *Der Kauf mit fremdem Geld*, Leipzig 1916, 143 s.; U.E. Paoli, *Studi di diritto attico* I, Firenze 1930, 41s.; 49.

¹³ P. Huvelin, *Droit commercial romain*, Paris 1929, 196 ss. In proposito cfr. però F. De Martino, *Sul «foenus nauticum»*, in *Rivista del diritto della navigazione* I, 1935, 217 ss.; Per ult. bibl. cfr., altresì, A. Biscardi, *la struttura classica del foenus nauticum*, in *Studi Albertoni*, II, Padova 1936, 346 nt. 3; P. Voci, *La responsabilità del venditore da «stipulatio poenae»*, in *Studi Volterra*, III, Milano 1971, 341 ss. Sulla questione cfr. altresì A. Castresana Herrero, *El prestamo marittimo grieco y la «pecunia traiectica» romana*, Salamanca 1982, 64 ss.

¹⁴ A. Biscardi, «*Pecunia traiectica*» e «*stipulatio poenae*», in *Labeo* 24, 1978, 278 s., ritiene probabile che il frammento abbia subito un decisivo rimaneggiamento *in parte qua*, dal momento che, nella pratica, verisimilmente, la «fattispecie-base» della *pecunia traiectica* doveva essere costituita assai raramente da denaro contante destinato al trasporto, e dunque al solo 'commercio d'importazione': ipotesi questa che egli giudica «inconciliabile – salvo casi eccezionali od anormali – con la realtà socio-economica delle operazioni di credito marittimo e della convertibilità in merce del denaro, che solo glossatori postclassici in vena di sottigliezze nominalistiche hanno potuto occasionalmente trascurare, come D. 22.2.1 e nella *Interpr.*, *ad Paul. Sent.* [IP.] 2.14.3». Nondimeno, l'a. pure ipotizza che la testimonianza di Modestino sia riconducibile alla tendenza della mentalità scolastica romana di elaborare soluzioni scientifiche sulla base di definizioni etimologiche: «del resto» – continua il Biscardi – «*pecunia traiectica* (o *nautica*) non è che il calco di *χρήματα ναυτικά*: il che in greco vuol dire 'merci acquistate con il denaro prestato dal capitalista al ναύκληρος' ovvero sia 'denaro convertito in merci da trasportare sulla nave'». Sul punto cfr. altresì i rilievi di A. Biscardi, *Rec.* a W. Litewski, *Römisches Seedarlehen*, in *Iura* 24, 1973, 120 ss.; Id., «*Actio pecuniae traiecticae*». *Contributo alla dottrina delle clausole penali*, Torino 1974², 108 nt. 2, 121, 182 nt. 60.

¹⁵ Biscardi, *La struttura classica* cit., 350

cui il giurista avrebbe sentito il bisogno di specificare questa regola, il Biscardi ritiene di poterle rintracciare nell'ipotetico rifiuto del debitore che cercasse «di eludere il pagamento delle *usurae* non dedotte in apposita *stipulatio*, traendo pretesto dal fatto di aver consumato la *pecunia* in acquisto di merci sul luogo stesso della contrattazione, e dichiarasse in conseguenza che il prestito da lui contratto non aveva carattere commerciale, giuocando abilmente a tal fine sul significato letterale di *pecunia traiectica* ed invocando la gratuità del mutuo»: sicché la soluzione avrebbe consentito di ritenere che il denaro, quantunque fosse consumato nel luogo del finanziamento, non avrebbe configurato un ordinario prestito terrestre, poiché l'operazione negoziale si sarebbe definitivamente compiuta solo nei commerci trans-marini.

Su posizioni lievemente diverse si colloca in proposito il Giuffrè¹⁶, che invece legge nell'opinione di Modestino l'esigenza di contenimento dei rischi dell'usura.

A mio giudizio, tuttavia, fermo restando che, nella rappresentazione del giurista, il denaro costituiva l'oggetto elargito per il finanziamento dei traffici commerciali trans-marini, laddove il dubbio si poneva in riferimento a quello consumato nel luogo del finanziamento (nonostante fosse, però, pacifico, per lo stesso motivo, che rientrassero *in ea causa* gli acquisti compiuti oltremare, e per i quali certamente si estendeva la disciplina del *foenus nauticum*, dal momento che proprio in essi si sostanziava il complesso disegno negoziale cui era preordinato il prestito), è doveroso riflettere anche su un altro aspetto relativo all'equiparazione tra merce e denaro. Non deve sfuggire, infatti, che siffatta omologazione avrebbe permesso di contenere l'obbligo di restituzione del prestito, soprattutto in caso di getto o perdita delle merci in mare durante la navigazione (nel viaggio di andata come in quello di ritorno), deducendosi dal capitale il valore delle merci eventualmente disperse in mare, ed evitando conflitti normativi tra il regime del credito nautico-feneratizio con la peculiare disciplina che regolava il rischio nel trasporto marittimo delle merci, fosse essa tratta dalla *locatio-conductio rei* (massime se di *tota navis*), dalla *locatio-conductio operis*, dai *recepta nautarum*, dal *depositum* o dalla *lex Rhodia*¹⁷.

Ora, se la funzione del contratto indubbiamente tollerava l'attribuzione del rischio (delle merci d'importazione) in capo al *foenerator*¹⁸, l'equiparazione di

¹⁶ V. Giuffrè, *Il rischio dell'usura*, in *Studi sul debito*, Napoli 1999², 110 ss.; 124 nt. 14.

¹⁷ Cfr. D. 4.9.3.1 (Ulp. 14 *ad ed.*), D. 14.2.2 pr. (Paul. 34 *ad ed.*).

¹⁸ D'altronde, a me sembra rintracciabile un precedente in proposito nella descrizione che nella *Contro Lacrito*, Demostene, *Or.* XXXV, 11, ci dà di un accordo convenuto tra tal Androcle del demo di Sfetto e Nausicrate di Carysto da un lato, e Artemone e Apollodoro di Faselò dall'altro, laddove compare una clausola di questo segno: καὶ ἀπάξουσι τὰ χρέηματα τὰ ἐκ τοῦ

Modestino delle merci a *pecunia* ne avrebbe esteso la regola anche per i beni d'esportazione. In tal senso, chiaramente però, sarebbe stata decisiva la ragione per cui *et interest utrum etiam ipsae periculo creditoris navigent*: solo se e in quanto fosse stato convenzionalmente individuato, anche per queste merci, un soggetto su cui gravasse il pericolo del trasporto (il *foenerator*), si sarebbe scelto un regime normativo diverso dalla distribuzione del rischio regolato dai principi tramandatici da Ulpiano (D. 4.9.3.1) o da quelli che informavano la *lex Rhodia*. Dal momento che il rischio della navigazione sarebbe ricaduto, per intero, sul finanziatore, infatti, il caricatore non avrebbe patito della perdita delle merci, né, pertanto, avrebbe potuto gravarne 'in buona fede' il *nauta* e, se del caso, in ultima analisi gli altri caricatori.

Non occorre, dunque, affrontare qui la dibattuta questione se il *periculum creditoris* fosse o non fosse un elemento essenziale del contratto di finanziamento marittimo¹⁹. Piuttosto preme osservare che se i beni acquistati nel luogo del finanziamento potevano essere considerati *pecunia traiecticia*, purché fossero trasportati *periculo creditoris*, ciò avrebbe individuato una disciplina diversa da quella generalmente vigente per il trasporto delle merci.

In definitiva l'equiparazione assolve, qui come per le *operae*, a un consapevole processo finzionistico, idoneo all'estensione di effetti mirati (l'individuazione di un precipuo regime normativo), a cui però non sarebbe stata collegata una immediata corrispondenza sostanziale.

Πόντου ἀντιφορτισθέντα Ἀθήναζε πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ πλοιῷ. Σωθέντων δέ τῶν χρημάτων Ἀθήναζε, ἀποδώσουσιν οἱ δανεισάμενοι τοῖς δανείασαι τὸ γιγνόμενον ἀργύριον κατὰ τὴν συγγραφὴν πλὴν ἐκβολῆς ἀφ' ἧς ἂν ἔλθωσιν Ἀθήναζε, ἐντελὲς πλὴν ἐκβολῆς ἧς ἂν οἱ σύμπλοι ψηφισάμενοι κοινῇ ἐκβάλωνται, καὶ ἂν τι πολεμίοις ἀποτείσωσιν τῶν δ' ἄλλων ἀπάντων ἐντελές. (come dire, cfr. G. Purpura, *Ricerche in tema di prestito marittimo*, in *AUPA*. 39, 1987, 205 [= in *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Messina 1996, 109, da cui si cita]: «E le mercanzie acquistate dal Ponto con il ricavato della vendita riconurranno di nuovo ad Atene tutte nella stessa nave. Se le mercanzie arriveranno salve ad Atene, i debitori pagheranno ai creditori il capitale e gli interessi in conformità alla singrafe nel termine di venti giorni dal loro arrivo ad Atene, senza altra deduzione che quella del getto che avrà avuto luogo di comune accordo tra coloro che navigano insieme e quella di un riscatto pagato ai nemici. Tutte le altre perdite saranno a loro carico»).

¹⁹ Sul punto cfr., tra gli altri, Biscardi, «*Actio pecuniae traiecticiae*» cit., 129 ss.; Id., «*Pecunia traiecticia*» e «*stipulatio poenae*» cit., 280 ss. (cfr., però, Id., *La struttura classica* cit., 350 ss.); Purpura, *Ricerche in tema di prestito marittimo* cit., 187; di segno contrario, De Martino, *Sul foenus nauticum* cit., 226 s., Id. *Ancora sul «foenus nauticum»* II, 1936, 443 ss., V. De Villa, *Le «usurae ex pacto»*, Roma 1937, 104 ss., H. Kupiszewski, *Sul prestito marittimo nel diritto romano classico: profili sostanziali e processuali*, in *Index* 3, 1972, 378 nt. 29; Litewski, *Römisches Seedarlehen* cit., 135, 181; Id., *Bemerkungen zum römischen Seedarlehen*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, IV, Milano 1983, 385 ss.

3.- Se non viene confermata da Modestino la possibilità che in luogo del denaro fossero consegnati beni di diversa natura ai fini del finanziamento marittimo, da Ulpiano, invece, ciò sarebbe stato ammesso per la *mohatra*, laddove l'accipiente avrebbe ricevuto in consegna un bene (anche infungibile e inconsumabile), perché lo vendesse e ne trattenesse il prezzo, come se la somma corrispondente gli fosse stata consegnata a titolo di mutuo. Neanche qui, però, si afferma un'equipollenza sostanziale tra denaro e merci, ma piuttosto si riconosce efficacia a una *traditio ficta*: il bene, infatti, sarebbe stato consegnato in quanto rappresentativo del suo prezzo, tant'è che l'intera operazione negoziale si sarebbe completata solo quando l'accipiente avesse ricevuto il prezzo dei beni consegnati per la vendita.

In proposito, all'interno dei Digesti giustiniani il parere di Ulpiano ricorre in due luoghi: così, D. 12.1.11 pr. (Ulp. 26 *ad ed.*) dove si rinvia a un'opinione di Nerva, per descrivere l'attribuzione del *periculum* in capo all'accipiente²⁰:

Rogasti me, ut tibi pecuniam crederem: ego cum non haberem, lancem tibi dedi vel massam auri, ut eam venderes et nummis uteris. si vendideris, puto mutuum pecuniam factam. quod si lancem vel massam sine tua culpa perdidideris prius quam venderes, utrum mihi an tibi perierit, quaestio est. mihi videtur Nervae distinctio verissima existimantis multum interesse, venalem habui hanc lancem vel massam nec ne, ut, si venalem habui, mihi perierit, quemadmodum si alii dedissem vendendam: quod si non fui propositio hoc ut venderem, sed haec causa fuit vendendi, ut tu uteris, tibi eam peris, et maxime si sine usuris credidi.

E sempre Ulpiano, nel trentunesimo libro *ad edictum*, riprende l'argomento citando, però, questa volta Labeone, il quale si interroga sugli strumenti di tutela a disposizione del creditore, per l'ipotesi in cui il complesso disegno negoziale – destinato a compiersi con la vendita del bene consegnato, o meglio con la ricezione del relativo prezzo – fosse stato interrotto prima dell'effettiva traduzione del bene in moneta. Così D. 19.5.19 pr. (Ulp. 31 *ad ed.*)²¹:

²⁰ L. Lombardi, «L'actio aestimatoria e i «bonae fidei iudicia», in *BIDR.* 63, 1960, 135 ss.

²¹ Il caso presenta un'evidente affinità strutturale con l'*aestimatum*. Sul punto cfr., tra gli altri, Lombardi, *L'actio aestimatoria e i «bonae fidei iudicia»* cit. 129 ss.; A. Schiavone, *Studi sulle logiche dei giuristi romani*, Napoli 1971, 91 ss.; Id., «*Ius*», Torino 2005, 289. In letteratura si ritiene che il mezzo di tutela alternativo, cui si allude nel frammento, e rispetto al quale Labeone giudica «*tutius*», *agere praescriptis verbis*, fosse un'*actio in factum* – cfr. P. Voci, *La dottrina romana del contratto*, Milano 1946, 251 – ovvero, per i più, un'*actio mandati*, dal momento che il frammento, secondo la palingenesi leneliana – cfr. O. Lenel, «*Palingenesia iuris civilis*» II, Lipsiae 1889, [= rist. Roma 2000] c. 619 s.; Id., *Das «Edictum perpetuum»*. *Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927³ [= rist. Aalen 1965], 295) – si inseriva nel commento all'editto dedicato appunto all'*actio mandati*; sulla questione cfr. per tutti A. Burdese, *Sul concetto di*

Rogasti me, ut tibi nummos mutuos darem: ego cum non haberem, dedi tibi rem vendendam, ut pretio utereris. si non vendidisti aut vendidisti quidem, pecuniam autem non accepisti mutuam, tutius est ita agere, ut Labeo ait, praescriptis verbis, quasi negotio quodam inter nos gesto proprii contractus.

Anche se con esclusivo riferimento ai profili relativi al tema dell'azione e del regime del rischio, la rappresentazione ulpiana richiama comunque soluzioni di scuola proculiana, che, quindi – possiamo presumere – si è imbattuta in questa ipotesi contrattuale, riconoscendone pure efficacia, anche se non sappiamo se vi avesse anticipato la soluzione ulpiana (*puto mutuam pecuniam factam*)²².

Prima abbiamo osservato, invece, la posizione di Aristone (ripresa da Pomponio in un commentario *ad Sabinum*), in riferimento 'all'immagine giuridica' della *pecunia credita* estesa alle *operae*.

contratto e i contratti innominati in Labeone, in *Le dottrine del contratto*, Padova 2006, 129 ss. Sul frammento cfr., fra gli altri, V. Giuffrè, *La «mutui datio»*. *Prospettive romane e moderne*, Napoli 1989, 67; M. Sargenti, *Labeone: la nascita dell'idea di contratto nel pensiero giuridico romano*, in *Iura* 38, 1987, 48; M. Talamanca, *La tipicità dei contratti romani tra «conventio» e «stipulatio» fino a Labeone*, in «*Contractus*» e «*pactum*», *tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana*, Napoli 1990, 86 ss.; F. Gallo, «*Synallagma*» e «*conventio*» nel contratto I, Torino 1992, 180 s.; con qualche differenza, Id., «*Synallagma*» e «*conventio*» nel contratto II, Torino 1995, 73 nt. 24; A. Saccoccio, «*Si certum petetur*». *Dalla «condictio» dei «veteres» alle «conditiones» giustiniane*, Milano 2002, 408 nt. 78, ritiene possibile che il termine di paragone rispetto all'*agere praescriptis verbis* fosse la *condictio*. A mio giudizio non dovrebbe escludersi, però, che Labeone ricorresse al comparativo 'tutius' in forma assoluta quasi ad intendere 'piuttosto' 'alquanto', senza indicare altri termini di paragone.

²² La soluzione ulpiana avrebbe trovato seguito e accoglimento anche in CI. 4.2.8. Non è dato conoscere, invece, la posizione di Labeone e di Nerva e se essi riconoscessero la configurazione di un mutuo, e quindi per implicito l'esperibilità di una *condictio*. Né osta alla possibilità che, prima di Ulpiano, la giurisprudenza ammettesse la *mohatra*, il tenore della testimonianza di Giuliano (cui si riferisce il 'respondit'), tramandata da Africano, in D. 17.1.34 pr. (Afr. 8 *quaest.*): *Qui negotia Lucii Titii procurabat, is, cum a debitoribus eius pecuniam exegisset, epistulam ad eum emisit, qua significaret certam summam ex administratione apud se esse eamque creditam sibi se debiturum cum usuris semissibus: quaesitum est, an ex ea causa credita pecunia peti possit et an usurae peti possint. respondit non esse creditam: alioquin dicendum ex omni contractu nuda pactione pecuniam creditam fieri posse. nec huic simile esse, quod, si pecuniam apud te depositam convenerit ut creditam habeas, credita fiat, quia tunc nummi, qui mei erant, tui fiunt: item quod, si a debitore meo iussero te accipere pecuniam, credita fiat, id enim benigne receptum est. his argumentum esse eum, qui, cum mutuam pecuniam dare vellet, argentum vendendum dedisset, nihilo magis pecuniam creditam recte petiturum: et tamen pecuniam ex argento redactam periculo eius fore, qui accepisset argentum. et in proposito igitur dicendum actione mandati obligatum fore procuratorem, ut, quamvis ipsius periculo nummi fierent tamen usuras, de quibus convenerit, praestare debeat. Cfr., però, M. Kaser, *Die Verteilung der Gefahr beim sg. «Contractus Mohatrae»*, in *Syntelesia. St. Arangio-Ruiz I*, Napoli 1964, 74 ss.*

Secondo A. Saccoccio, «*Si certum petetur*» cit. 392 ss., l'ipotesi della *mohatra* (*qui, cum mu-*

Evidentemente, questi precedenti ci impongono di valutare se non debba rintracciarsi nella dialettica tra proculiani e sabiniani l'*humus* culturale in cui sia maturata una rinnovata riflessione sopra la categoria dei crediti pecuniari. D'altronde, già da tempo, la progressiva affermazione della procedura formulare aveva com-

tuam pecuniam dare vellet, argentum vendendum dedisset) concluderebbe gli esempi riportati nel frammento, integrando una fattispecie simile a quella iniziale (*qui negotia Lucii Titii procurabat, is, cum a debitoribus eius pecuniam exegisset, epistulam ad eum emisit, qua significaret certam summam ex administratione apud se esse eamque creditam sibi se debiturum*), e per la quale era stata negata la configurabilità della *pecunia credita* e della relativa *condictio*. In questo caso, come nel primo esempio infatti la titolarità sulla somma di denaro, ricavata dall'esecuzione del mandato, sarebbe trasferita dal terzo (l'acquirente del bene, per la *mohatra*, il debitore del mandante nel primo caso) al finanziato: mancherebbe pertanto la *traditio* da mutuante a mutuatario del denaro, non essendo efficace all'uopo la consegna della *res vendenda*. Sta di fatto che il frammento è più articolato: il primo degli esempi riportati da Africano è confrontato con i casi ispirati alla soluzione opposta. Il giurista ci avverte infatti che dalla prima ipotesi differiscono quelle di seguito indicate (*nec huic simile esse, quod, si pecuniam apud te depositam convenerit ut creditam habeas, credita fiat, quia tunc nummi, qui mei erant, tui fiunt: item quod, si a debitore meo iussero te accipere pecuniam, credita fiat, id enim benigne receptum est*). Quindi Giuliano riporta il caso della *mohatra* come *argumentum* consequenziale 'ai casi' precedentemente descritti (*his argumentum*): la relazione tra questa ipotesi e i casi in cui si configura il mutuo è dunque dichiarata, così come la soluzione, indubbiamente di difficile intelligenza, introdotta dal «*nihilo magis*». Secondo G.E. Heimbach, *Die Lehre von dem «Creditum» nach den gemeinen in Deutschland geltenden Rechten*, Leipzig 1849, 281 nt. 1, seguito da Saccoccio, «*Si certum petetur*» cit., 401 nt. 56, il «*nihilo magis*» assumerebbe una funzione avverbiale negativa, quasi che Giuliano e, per lui, Africano avessero negato che correttamente potesse essere richiesto il denaro come dato a mutuo. Invero, a me non sembra possibile attribuire a tale avverbio una funzione propriamente negativa. Come «*nihilo minus*» anche «*nihilo magis*» introduce infatti un termine di paragone per assimilare (quasi a dire 'del pari') e non distinguere o, addirittura, contrapporre, un'ipotesi all'altra. Di talché il significato, affermativo o negativo, assunto dall'avverbio dipende concretamente dal membro di paragone su cui si erge il confronto. È così possibile rintracciare in letteratura «*nihilo magis*» in termini positivi (cfr. tra gli altri Cic. *div.* 2.104), così come è altrettanto possibile che alle stesse parole si ricorra per estendere una negazione già espressa (cfr. Gai 3.22; 3.28). Nel caso di specie è dunque essenziale comprendere quale sia il termine di paragone cui allude il «*nihilo magis*»; ossia cosa si intenda per «*his*» rispetto a cui il caso della *mohatra* costituisce l'*argumentum* di paragone.

Il tenore del frammento lascerebbe intendere che il confronto debba essere svolto con i casi in cui Giuliano aveva riconosciuto la configurazione del mutuo. Ne conseguirebbe che il giurista avrebbe inteso dire (così come viene generalmente tradotto) che chi, volendo dare a mutuo del denaro, abbia dato argento da vendere, 'del pari' correttamente potrà ripetere il denaro come dato a mutuo. Di talché, Giuliano e Africano avrebbero già espressamente adottato la soluzione poi dichiarata da Ulpiano. E tuttavia, non può essere privo di significato – rivelando al contempo, la scarsa intelligibilità del testo – che la versione greca corrispondente al nostro frammento (Bas. 14.1.34) traduca «*nihilo magis pecuniam creditam recte petiturum*» nel senso che 'non' si contrae mutuo (ὁὐ συνίσταται δάνειον) e che, per altro verso, Teofilo (sch. 4.1522 s. *ad Bas.* 23.1.11) legga la testimonianza in senso affermativo, mentre Stefano adattava la testimonianza nel senso che l'azione di mandato si sarebbe 'atteggiata' ad azione di mutuo (sch. 4.1536 *ad Bas.* 23.1.14).

portato il consolidamento di un processo di patrimonializzazione di ogni rapporto giuridico che, quando e in quanto meritevole di tutela, in sede processuale si sarebbe tradotto nella pretesa pecuniaria espressa dalla *condemnatio*.

4.- Segnatamente, l'attenzione della scuola proculiana sul tema viene espressa anche da D. 32.79.1 (Cels. 9 *dig.*):

His verbis: «quae ibi mobilia mea erunt, do lego» nummos ibi repositos, ut mutui darentur, non esse legatos Proculus ait: at eos quos praesidii causa repositos habet, ut quidam bellis civilibus factitassent, eos legato contineri. et audisse se rusticos senes ita dicentes pecuniam sine peculio fragilem esse, peculium appellantes, quod praesidii causa seponeretur.

Nel frammento Celso descrive il caso in cui un testatore avesse lasciato in legato i beni mobili collocati in un certo luogo: ci si domanda se tale legato dovesse ricomprendere anche i *nummi*. Il quesito avrebbe potuto essere risolto alla luce della *voluntas testatoris*; nondimeno il giurista preferisce ricercare una regola oggettiva. A tal fine richiama l'autorevolezza di Proculo, il quale distingue la soluzione a seconda delle funzioni del danaro. E osserva che quando il denaro fosse stato destinato allo scopo di finanziare un mutuo, esso non sarebbe rientrato nel legato, mentre se fosse stato vocato al risparmio (*rectius*, tesoreggiamento) sarebbe stato equiparabile a un bene mobile.

Il frammento richiama alla memoria una testimonianza analoga raccolta da D. 33.2.32 (Scaev. 15 *dig.*) ove pure si rappresenta il caso di un testatore che avesse disposto in favore della *uxor* un legato di usufrutto di alcuni immobili e di tutto quanto ivi fosse riposto con eccezione dell'*argentum*. Ci si chiede se sarebbero rientrate nel lascito quelle merci che avessero una spiccata vocazione commerciale, e Scevola, e con lui il suo maestro Giuliano (cui si riferisce il '*respondit*'), ultimo corifeo della scuola sabiniana – evitando ancora una volta il ricorso ai criteri di interpretazione soggettiva – esclude, con l'*argentum*, quelle cose *mercis causa comparata*, quasi esse rappresentassero già il loro prezzo:

Uxori usum fructum domuum et omnium rerum, quae in his domibus erant, excepto argento legaverat, item usum fructum fundorum et salinarum: quaesitum est, an lanae cuiusque coloris mercis causa paratae, item purpurae, quae in domibus erat, usus fructus ei deberetur. Respondit excepto argento et his, quae mercis causa comparata sunt, ceterorum omnium usum fructum legatariam habere.

È facile osservare che la testimonianza di Scevola sviluppa la medesima regola espressa da Celso, sebbene la osservi dalla prospettiva opposta. Celso, infatti, distingue tra *pecunia* vocata al mercato (mutuo) e quella destinata al risparmio, per ricondurre la seconda al novero dei *mobilia*.

Scevola guarda invece alle merci. Ma, anche lui, isola, tra le *res*, quei beni *mercis causa comparata*, che assimila invece all'*argentum*²³. Entrambe le soluzioni muovono però da una logica comune: non tanto le caratteristiche intrinse-

²³ Cfr. G. Crifò, *Studi sul quasi-usufrutto romano I. Problemi di datazione*, Padova 1977, 175 ss., secondo cui il motivo per cui anche le *res mercis causa paratae* non rientrassero nel lascito deriverebbe «dalla circostanza che l'*argentum* non faceva parte del legato ('*excepto argento*') e dunque, a maggior ragione, non potevano entrarne a far parte il prezzo o il credito nascente dalla vendita». *Contra* però C. Nitsch, «*Exceptio firmat regulam*». *Un contributo sul ragionamento giuridico*, in «*Fides humanitas ius*». *Studii in onore di L. Labruna*, VI, Napoli 2007, 3812 s., secondo cui l'individuazione dell'*argentum* escluderebbe dal legato di usufrutto le *res*, come le lane e le porpore *mercis causa paratae*, che «non soddisfano l'ulteriore requisito (la funzionale destinazione alle esigenze della vita domestica) posto in evidenza dall'eccezione dell'*argentum*». Segnatamente il Nitsch, «*Exceptio firmat regulam*» cit., 3811, esclude che l'*argentum* potesse qui indicare il denaro, tanto più che ciò sembrerebbe improbabile anche in considerazione dell'insistenza – rilevata da B. Kübler, *VIR*. I/3, Berolini 1944, 496 ss. – con cui il termine '*argentum*' appariva riferito al metallo «*sive infectum sive factum*», laddove solo tre volte (di cui, in due, è detto '*signatum*') ad esso si ricorreva nel senso di '*pecunia*' (D. 34.2.27.4, D. 47.2.19.3 e D. 45.1.140.1). Di qui chiosa: «il problema dell'appartenenza dei *nummi* all'*argentum* appare negativamente risolto in un altro celebre frammento ulpiano, anch'esso tratto dal *libro quadragesimo quarto ad Sabinum*: D. 34.2.27.1. *An cui argentum omne legatum est, ei nummi quoque legati esse videantur, quaeritur. et ego puto non contineri: non facile enim quisquam argenti numero nummos computat. item argento facto legato puto, nisi evidenter contra sensisse testatorem appareat, nummos non contineri*».

A me pare che il Nitsch colga nel segno quando rileva che l'esclusione delle *res mercis causa paratae* si fondasse sul rilievo che esse non sarebbero state destinate alle esigenze di vita domestica. E ciò a me sembra tanto vero che credo che la ragione di questa esclusione trovi conferma nella contrapposizione di questi beni (*mercis causa parata*) agli *uxori parata* su cui cfr. Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati* II cit., 243 ss., 267 s. Non a caso l'attenzione di Scevola ricade sulle *lanae*. Esempi analoghi compaiono, tra gli altri, in D. 32.60.2 (Alf. 2 *dig. a Paulo* *epit.*): *Lana lino purpura uxori legatis, quae eius causa parata essent, cum multam lanam et omnis generis reliquisset, quaerebatur, an omnis deberetur*; D. 32.70 pr. (Ulp. 22 *ad Sab.*): *Si cui lana legetur, id legatum videtur quod tinctum non est, sed ἀποφύξ;* D. 32.70.12 (Ulp. 22 *ad Sab.*): *Et constabat apud veteres lanae appellatione versicoloria non contineri, sed ea omnia videri legata, quae tincta sunt, et neta, quae neque detexta neque contexta sunt*; D. 34.2.32.6 (Paul. 2 *ad Vitell.*): *Labeo testamento suo Neratae uxori suae nominatim legavit «vestem mundum muliebrem omnem ornamentaque muliebria omnia lanam linum purpuram versicoloria facta infectaque omnia» et cetera*. Anche in questi casi, evidentemente, le *lanae* rappresentano esemplificativamente un elemento degli *uxori parata*. In questo contesto Scevola, nel nostro frammento, ci avvertirebbe che quando queste *lanae* fossero però non destinate alle esigenze muliebri ma a quelle di mercato, non sarebbero rientrate nel legato. Tale rappresentazione mi induce però a credere che *argentum* fosse qui 'denaro' e non indicasse invece il metallo e quindi per sineddoche ogni bene di questa materia: dal momento che i preziosi e le suppellettili in argento avrebbero potuto far parte degli *uxori parata*, sfuggirebbe altrimenti l'analogia tra argento, da un lato, e *lanae* e *purpurae mercis causa paratae* dall'altro. Evidentemente, come le *lanae* e le *purpurae*, anche l'*argentum*, per non essere *uxori paratum*, sarebbe stato quello destinato al mercato. Certo, potrebbe in astratto pensarsi che si trattasse merce d'argento, come dire, *argentum* raccolto, anch'esso, *mercis causa*. Sta di fatto che tale specificazione, nel frammento, compare solo per le *lanae* e le *purpurae*, laddove la vocazione

che delle cose (e, dunque, neanche la sola consistenza monetaria), ma piuttosto la loro vocazione al mercato avrebbe caratterizzato la natura pecuniaria dei beni. Anche i *nummi*, infatti, sarebbero stati beni mobili (*mobilia*) se tesaurizzati, laddove, invece, le *lanae* e le *purpurae* sarebbero stati trattati alla stregua dell'*argentum* se fossero state *mercis causa paratae*.

Non solo. Il frammento celsino rammenta il giudizio di alcuni *rustici veteres* secondo cui la vigoria della *pecunia* sarebbe risieduta nel suo accumulo (*praesidii causa*), evidentemente perché solo un congruo ammontare avrebbe assicurato maggiori utilità all'occorrenza. Naturalmente, questa logica postula – così come nell'elaborazione aristotelica²⁴ – che la sua funzione consistesse nel suo potenziale impiego quale avrebbe dovuto essere segnato dal suo consumo e, in definitiva, dalla sua traduzione in altro tipo di merci. Quasi che il denaro destinato al risparmio (*praesidii causa*), e contrapposto al denaro stipato *mutui causa*, già rappresentasse i beni che con esso avrebbero potuto essere procurati; donde dunque l'assimilazione, già attuale, ai *mobilia*.

al mercato dell'*argentum* viene presupposta, quasi intrinseca e naturale. E questo, però, come nel linguaggio corrente, non avrebbe potuto indicare che il denaro. Sul senso di '*argentum*' come denaro, cfr. *ThLL*. sv. '*argentum*', 527 s., E. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis*, Patavii 1864-1926, sv. '*argentum*', 316; cfr. inoltre, Bretone, *I fondamenti del diritto romano* cit., 127.

Nulla dice in contrario – a mio giudizio – il frammento ulpiano in D. 34.2.27 citato dal Nitsch. Esso, in particolare, non nega che *argentum* significasse denaro: anzi il solo dubbio (*quaeritur*) attesta il contrario. Ulpiano – piuttosto vuole evidenziare la portata significativa, non già del termine '*argentum*', ma del legato di '*omne argentum*', ossia di ogni bene di questa materia, che nella sua genericità – salvo che *evidenter contra sensisse testatorem appareat* – potrebbe non ricomprendere il denaro, soprattutto se ad esso – sul punto *infra* – si riconosce un'autonomia concettuale indipendentemente dalla materia da cui sia formato. Non a caso il giurista evoca un *argumentum* molto più antico, e riferito alla questione se il legato di '*omne argentum*' lasciato alla donna ricomprendesse o non anche la *pecunia signata*, laddove ancora una volta non viene affatto in discussione che il denaro sia ricompreso nella definizione di *argentum*. Così si esprime Cic. *Top.* 53: *Nam quid interest, cum hoc sumpseris, pecuniam numeratam mulieri deberi cui sit argentum omne legatum, utrum hoc modo concludas argumentum: si pecunia signata argentum est, legata est mulieri. est autem pecunia signata argentum. legata igitur est; an illo modo: si numerata pecunia non est legata, non est numerata pecunia argentum. est autem numerata pecunia argentum; legata igitur est; an illo modo: non et legatum argentum est et non est legata numerata pecunia. legatum autem argentum est; legata igitur numerata pecunia est?* Similmente in *Top.* 13: *quoniam argentum omne mulieri legatum est, non potest ea pecunia quae numerata domi relicta est non esse legata; forma enim a genere, quoad suum nomen retinet, nunquam seiungitur, numerata autem pecunia nomen argenti retinet; legata igitur videtur: 16: non, si uxori vir legavit argentum omne, quod suum est, idcirco, quae in nomibus fuerunt, legata sunt: multum enim differt, in arcane positum sit argentum an in tabulis debeatur.* Peraltro la prospettiva del passo colpisce anche per la sua affinità con la questione trattata da Proculo in D. 32.79.1 (Cels. 9 dig.).

²⁴ Arist., *Eth. Nic.* 1133 b. 10: ὑπερ δὲ τῆς μελλούσης ἀλλαγῆς, εἰ νῦν μὴδὲν δεῖται, ὅτι ἔσται ἂν δεηθῆ, τὸ νόμισμα οἷον ἐγγυητῆς ἐστὶ ἡμῖν.

Da questa logica, anche se nella prospettiva inversa, mi sembra che muova d'altronde anche Giuliano il quale – a detta di Scevola in D. 33.2.32 – ritiene che il lascito di beni dai quali fosse escluso l'*argentum*, non ricomprendesse quei beni che, per essere destinati al mercato, fossero ormai prossimi alla traduzione monetaria. Come se queste merci fossero già denaro, quantunque non ancora si sostanziasse in 'valuta'.

E, invero, in ambienti sabiniani non era rara l'omologazione sostanziale tra denaro e beni di diversa natura, tale che gli uni e l'altro avrebbero potuto finanche surrogarsi reciprocamente; quasi che il denaro non assumesse un'autonoma configurazione concettuale ma piuttosto rappresentasse un'unità di conto del 'valore' dei beni.

Così, quantunque la *litiscontestatio* trasfondesse il rapporto controverso in una pretesa pecuniaria, costoro ammettevano che l'adempimento delle ragioni dell'attore liberasse il convenuto anche in assenza di una specifica clausola restitutoria: la *summa condemnationis* non sarebbe stata avvertita come una prestazione diversa dalla pretesa giuridica dedotta in giudizio, e la traduzione in moneta del rapporto conteso non avrebbe mutato la sostanza delle ragioni per le quali il giudizio fosse stato introdotto²⁵.

Così ancora in tema di compravendita²⁶: innanzi alla questione se *pretium in numerata pecunia consistere debet* ovvero potesse consistere in altri beni *veluti homo aut toga aut fundus*, i sabiniani infatti *putant etiam in alia re posse consistere pretium*. E a fronte delle obiezioni di Proculo, Celio Sabino avrebbe

²⁵ Gai 4.114: *Superest, ut dispiciamus, si ante rem iudicatam is, cum quo agitur, post acceptum iudicium satisfaciatur actori, quid officio iudicis conveniat, utrum absolvere an ideo potius damnare, quia iudicii accipiendi tempore in ea causa fuerit, ut damnari debeat. nostri praeceptores absolvere eum debere existimant; nec interesse, cuius generis sit iudicium. et hoc est, quod vulgo dicitur Sabino et Cassio placere omnia iudicia absolutoria esse [.] de bonae fidei autem iudiciis idem sentiunt, quia in eiusmodi iudiciis liberum est officium iudicis. tantumdem et de in rem actionibus putant, quia formulae verbis id ipsum exprimitur [.] sunt etiam in personam tales actiones in quibus exprimitur [.] actum fuit.*

²⁶ Gai 3.141: *Item pretium in numerata pecunia consistere debet. nam in ceteris rebus an pretium esse possit, veluti homo aut toga aut fundus alterius rei pretium esse possit, valde quaeritur. nostri praeceptores putant etiam in alia re posse consistere pretium; unde illud est, quod vulgo putant per permutationem rerum emptionem et (...) venditionem contrahi, eamque speciem emptionis venditionisque vetustissimam esse. (...) Diversae scholae auctores dissentiunt aliudque esse existimant permutationem rerum, aliud emptionem et venditionem; alioquin non posse rem expediri permutatis rebus, quae videatur res venisse et quae pretii nomine data esse, sed rursus utramque rem videri et venisse et utramque pretii nomine datam esse absurdum videri. sed ait Caelius Sabinus, si rem tibi venalem habenti, veluti fundum, [acceperim et] pretii nomine hominem forte dederim, fundum quidem videri venisse, hominem autem pretii nomine datum esse, ut fundus acciperetur. Cfr. V. Arango-Ruiz, *La compravendita in diritto romano* I, Napoli 1951, 131 ss.*

replicato che *si rem tibi venalem habenti, veluti fundum, [acceperim] et pretii nomine hominem forte dederim, fundum quidem videri venisse, hominem autem pretii nomine datum esse, ut fundus acciperetur*. Uno schiavo avrebbe potuto prendere il luogo del denaro se consegnato appunto *pretii nomine*: perché fosse riconosciuta l'*actio ex empto* sarebbe stato sufficiente, infatti, che le parti fossero d'accordo su chi tra loro avesse consegnato il bene, in quanto rappresentativo del suo valore²⁷.

Questa posizione, però, non era dei proculiani, che del denaro avevano un'idea diversa, e che, nonostante ammettessero che il finanziamento di denaro potesse essere compiuto attraverso la consegna di beni da vendere, nondimeno escludevano che il prezzo potesse essere costituito da beni diversi dal denaro (*numerata pecunia*).

D'altronde, abbiamo già osservato un'altra ipotesi in cui i proculiani disconoscevano l'omologazione del denaro a beni di diversa natura, laddove Celso, in D. 32.79.1, ricordando l'opinione di Proculo, escludeva la riconduzione del denaro destinato a mutuo al novero dei *mobilia*, a differenza dei *nummi* raccolti *praesidii causa*: evidentemente perché, non essendo chiamati a tradursi in prodotti di acquisto (ma piuttosto in altro denaro), ed essendo volti a funzioni speculative (il finanziamento di un mutuo), in questo caso i *nummi* avrebbero infranto la loro immediata, per quanto solo 'potenziale', relazione con le merci; la 'valuta' non avrebbe rappresentato qui l'unità di conto del suo potenziale di acquisto, ma avrebbe piuttosto costituito uno strumento d'investimento, dotato, come tale, di un'autonomia concettuale non riducibile alla sola rappresentazione del 'valore' di beni di mercato.

Ora, se è vero che anche per i proculiani dovesse ricercarsi nella destinazione al mercato la natura della *pecunia* (fosse essa denaro raccolto per il finanziamento di un mutuo, ovvero prodotti da mettere in commercio), pure, però, si comprende perché, sempre nell'ottica proculiana, la merce, pur potendo rappresentare validamente il denaro in seno alla *mohatra*, non avrebbe potuto, però, prenderne il luogo in seno alla compravendita. Nell'uno, infatti, le merci sarebbero state destinate a tradursi in moneta, una volta vendute (ragione per cui già rappresentavano denaro in potenza); nella compravendita, al contrario, il prezzo sarebbe stato chiamato a tradursi in merci (sicché il denaro si sarebbe espresso come beni *in fieri*). Ove mai, pertanto, *aliae merces* avessero preso il luogo del denaro in funzione di prezzo, esse sarebbero destinate a tradursi proprio in merci di scambio; non in denaro. In definitiva, lungi dal presentarsi come denaro in

²⁷ Gli argomenti delle opposte posizioni si rintracciano ancora nella tarda antichità: cfr. CI. 4.64.7 per la posizione proculiana, CI. 4.64.1, per quella sabiniana. Sul punto cfr. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano* I cit., 138.

potenza, in tal caso esse avrebbero dovuto rappresentare altre merci: ciò che avrebbe configurato, appunto, una permuta. Di qui, il dissenso dei proculiani circa la natura del prezzo nella compravendita.

Come i sabiniani, però, anch'essi riconoscevano la stretta affinità concettuale tra denaro e merci: la natura del denaro, infatti, sarebbe stata espressa non tanto dalla consistenza monetaria della 'valuta', quanto dalla vocazione al mercato dei beni di scambio. Tant'è che non incontravano difficoltà ad ammettere (D. 19.5.19 pr.) che il denaro potesse essere rappresentato da altri beni quando la merce fosse prossima alla sua traduzione in moneta, esattamente come il denaro, a sua volta, avrebbe costituito un generico bene mobile quando fosse stato destinato al risparmio (D. 32.79.1), raccolto appunto per essere, all'occorrenza, consumato (e trasformato) in altri beni.

In definitiva, per i proculiani, denaro e merci avrebbero bene potuto reciprocamente rappresentarsi, ma non avrebbero potuto surrogarsi l'uno all'altro, conservando ciascuno la propria identità²⁸. I sabiniani, invece, avrebbero guardato al risultato economico perseguito dalle parti: sicché il denaro avrebbe potuto prendere il luogo delle merci, e viceversa, esattamente come qualsiasi altro bene avrebbe potuto sostituirsi all'oggetto della prestazione, privilegiando del denaro l'aspetto 'valoriale' a quello 'valutario'. Quasi, per l'ordinamento – almeno secondo i sabiniani – non fosse determinante la sostanziale identità delle prestazioni, quanto piuttosto l'assetto economico dei rapporti.

Gai 3.168 così infatti ci riporta l'opinione sabiniana in tema di *solutio obligationis*²⁹:

Tollitur autem obligatio praecipue solutione eius, quod debeatur. unde quaeritur, si quis consentiente creditore aliud pro alio solverit, utrum ipso iure liberetur, quod nostris praeceptoribus placuit, an ipso iure maneat obligatus, sed adversus petentem per exceptionem doli mali defendi debeat, quod diversae scholae auctoribus visum est.

²⁸ Sempre in tal senso mi sembra esprimersi Labeone – cfr. D. 33.4.6.1 (Labeo 2 post. a Iav. epit.) *Item ei, quae dotem nullam habebat, vir sic legaverat: «quanta pecunia dotis nomine» et reliqua, «pro ea quinquaginta heres dato». deberi ei legatum Ofilius Cascellius, item et Servii auditores retulerunt: perinde habendum esse ac si servus alicui mortuus aut pro eo centum legata essent. quod verum est, quia his verbis non dos ipsa, sed pro dote pecunia legata videtur.* – laddove, seguendo un insegnamento di Servio Sulpicio Rufo, tramandato da Alfeno Varo nell'esaltare la funzione rappresentativa del denaro rispetto alle altre merci, per l'ipotesi di un legato *«quanta pecunia dotis nomine pro ea quinquaginta heres dato»*, mirava al contempo a chiarire la differenza ontologica tra l'una e le altre (*non dos ipsa, sed pro dote pecunia legata videtur*); tant'è che il lascito sarebbe stato efficace anche se la donna *dotem nullam habebat*.

²⁹ Cfr. G. Melillo, *«In solutum dari»*, Napoli 1979, 40 ss., G.L. Falchi, *Le controversie tra sabiniani e proculiani*, Milano 1981, 182.

Come per la compravendita – nell'ottica dei sabiniani – sarebbe stato sufficiente che le parti fossero d'accordo su quale dei due beni venisse offerto *nomine pretii*, così qualsiasi altra obbligazione sarebbe stata validamente estinta quando, *consentiente creditore*, fosse adempiuto un *aliud pro alio*³⁰.

Al contrario, per i proculiani, nonostante il raggiungimento degli interessi economici perseguito dal creditore assenziente, l'adempimento di una prestazione diversa da quella pattuita non avrebbe sciolto l'originaria obbligazione, nonostante la prestazione eseguita fosse economicamente equipollente, e comunque accolta dal creditore. Certo, il consenso del creditore sarebbe stato rilevante per il riconoscimento di un' *exceptio doli*; ma sul piano sostanziale il rapporto non sarebbe stato estinto, e, in astratto, avrebbe potuto finanche generare un' *actio*.

Del resto anche la *pecunia*, ancorché dovesse essere osservata nel suo profilo funzionale tale da escludere il denaro tesaurizzato e ricomprendere i beni di mercato, avrebbe rintracciato un'identità propria non riducibile al suo potenziale di acquisto; tanto è vero che – a ben guardare – proprio quando il denaro avesse espresso la funzione di strumento di pagamento, proprio in ciò, avrebbe finito per essere equiparato alle merci. Ma il denaro avrebbe configurato anche l'unità di misura (aprioristicamente determinata) della ricchezza, in quanto tale, ontologicamente diversa da ogni altro bene e non confrontabile se non con se stessa.

In questo senso, a me pare di poter leggere l'opposizione all'opinione sabiniana secondo cui *omnia iudicia absolutoria esse*³¹: una volta che fosse tra-

³⁰ Cfr. G. Baviera, *Le due scuole dei giureconsulti romani*, Firenze 1898, 91 s., secondo cui la questione non avrebbe condiviso le ragioni del dibattito concernente la natura del prezzo della compravendita, osservando che «nella divergenza in esame ambedue le scuole ammettevano che una cosa invece del prezzo possa estinguere l'obbligazione: la questione verte sulla natura dell'obbligazione e sembra teorica». Piuttosto la posizione sabiniana avrebbe percorso l'idea che la prestazione dell'*aliud* condividesse la 'natura giuridica' della *solutio*; resterebbe, invece, senza spiegazione il dissenso dei proculiani; per un più ampio confronto tra *datio in solutum* e compravendita, sotto diversi profili, cfr. altresì A. Saccoccio, *Compravendita e 'datio in solutum'*, ne *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, Padova 2007, 631 ss. Il Melillo, «*In solutum dari*» cit., 40 ss. riconduce la questione al ruolo del 'consenso' nel contratto. Cfr. inoltre la rassegna di E. Nardi, *Radiografia dell'«aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare»*, in *BIDR.* 73, 1970, 59 ss. in cui bene si evidenzia la notevole frequenza, tra le fonti, di ipotesi in cui l'*aliud pro alio* riguardava la sostituzione di denaro ad altri beni, di beni a denaro e, persino, di denaro (di certa forma) a denaro di forma diversa (D. 46.3.99). Cfr. inoltre Falchi, *Le controversie tra sabiniani e proculiani* cit., 173 ss. Sotto altri profili cfr. H. Steiner, «*Datio in solutum*», München 1914, 88.

³¹ M. Kaser, «*Restituere*» als Prozeßgegenstand. Die Wirkungen der «*litis contestatio*» auf den Leistungsgegenstand im römischen Recht, München, 1968, 106 s., 115 ss., riconduce la controversia alla questione della *datio in solutum*. Cfr., però, F. P. Bonifacio, *Appunti sulla natura*

sformata in una *condemnatio pecuniaria*, la pretesa giudiziale avrebbe mutato la propria consistenza sostanziale, dacché il denaro sarebbe stato un bene come tale, dotato di un'identità propria e diversa da ogni altro bene giuridico, di cui pure (ma non solo) si sarebbe prestato a rappresentare il valore. E poco importa che la *summa condemnationis* esprimesse proprio la stima del valore del rapporto giuridico controverso; che, cioè, la *litis aestimatio* svolgesse una funzione strumentale (di tutela) nei confronti delle originarie pretese giuridiche: intervenuta la *litis contestatio*, il rapporto giuridico controverso sarebbe stato trasformato in un'altra cosa.

6.- In tale concezione della *pecunia* si è imbattuto anche Gaio³² che – almeno ai fini del *beneficium legis Corneliae* (Gai 3.124)³³ – definiva come *pecunia credita* ogni credito di *certa res* (*pecuniam autem creditam dicimus non solum eam, quam credendi causa damus, sed omnem, quam tum, cum contrahitur obligatio, certum est debitum iri*) estendendo la nozione di *pecunia* ad ogni altro bene (*appellatione autem pecuniae omnes res in ea lege significantur; itaque et si vinum vel frumentum aut si fundum vel hominem stipulemur, haec lex observanda est*)³⁴.

E ancora così si esprimeva il maestro sabiniano in D. 13.4.3 (Gai. 9 *ad ed. prov.*):

Ideo in arbitrium iudicis refertur haec actio, quia scimus, quam varia sint pretia rerum per singulas civitates regionesque, maxime vini olei frumentum: pecuniarum quoque licet videatur una et eadem potestas ubique esse, tamen aliis locis facilius et levibus usuris inveniuntur, aliis difficilius et gravibus usuris.

della *litis contestatio*» nel processo formulare, in *Studi Albertario*, I, Milano 1954, 94 s., Falchi, *Le controversie tra sabiniani e proculiani* cit., 183 ss. ed ivi ult. bibl., il quale ripercorre le principali ipotesi già avanzate in letteratura.

³² Non si può escludere d'altronde che sempre Gaio criticamente riconoscesse la solidità (*valde quaeritur*) del dissenso dei proculiani intorno alla possibilità che *aliae merces* surrogassero il denaro nella funzione di prezzo della compravendita (Gai 3.141).

³³ *Sed beneficium legis Corneliae omnibus commune est. qua lege idem pro eodem apud eundem eodem anno vetatur in ampliorem summam obligari creditae pecuniae quam in XX milia; et quamvis sponsores uel fidepromissores in amplam pecuniam, velut in sestertium C milia se obligaverint, tamen dumtaxat in XX milia tenentur. pecuniam autem creditam dicimus non solum eam, quam credendi causa damus, sed omnem, quam tum, cum contrahitur obligatio, certum est debitum iri, id est, quae sine ulla condicione deducitur in obligationem; itaque et ea pecunia, quam in diem certum dari stipulamur, eodem numero est, quia certum est eam debitum iri, licet post tempus petatur. appellatione autem pecuniae omnes res in ea lege significantur; itaque et si vinum vel frumentum aut si fundum vel hominem stipulemur, haec lex observanda est.*

³⁴ In proposito cfr. l'acuta analisi dell'Albanese, *Per la storia del «creditum»* cit., 102 ss. Del passo si è occupato recentemente L. Parenti, *La «lex Cornelia de sponsu» e la mancata menzione dei «fideiussore»* in *Gai 3.124*, in *Index* 38, 2010, 347 ss., con ampi riferimenti bibliografici.

Gaio definisce 'arbitraria' l'*actio de eo quod certo loco*, giacché in essa il giudice avrebbe dovuto tener conto dell'oscillazione dei prezzi delle merci (come vino, olio, frumento)³⁵, sensibilmente diversi a seconda dei luoghi dell'adempimento³⁶. Quindi si interroga delle sorti dell'azione quando il credito avesse avuto ad oggetto un'obbligazione pecuniaria e dice che, nonostante il valore del denaro³⁷, almeno quello nominale, generalmente sia assunto come costante³⁸ (*pecuniarum quoque licet videatur una et eadem potestas ubique esse*) di fatto, anch'esso sarebbe sottoposto a una notevole variazione di 'prezzo', giacché – osserva Gaio – in alcuni luoghi, essendone maggiore l'offerta, la moneta sarebbe stata reperibile a un tasso di interesse inferiore, in altri, essendo più difficilmente rinvenibile, sarebbe stato maggiore il tasso di interesse da corrispondere. Nel confronto tra denaro e merci, a Gaio non sfugge la differenza sostanziale tra i due termini di paragone: se il giurista esprime il valore delle merci in base al loro prezzo, e, questo, in definitiva all'ammontare pecuniario che si sia disposti ad offrire in cambio, quanto al denaro, Gaio non ne confronta il valore in base al suo rapporto con i prezzi delle merci (valore reale della moneta), ma piuttosto sceglie di misurarlo alla luce del tasso di interesse, e cioè, ad altro denaro. Tra denaro e merci non correva dunque una relazione biunivoca: infatti le merci sarebbero valse per il loro prezzo, ma il valore del denaro non sarebbe tanto logicamente espresso dalle merci che, con esso, avrebbero potuto essere acquistate, ma piuttosto dal costo (gli interessi) che occorreva sopportare per procurarselo³⁹.

Questa, dunque, la teorica del denaro che veniva raccolta dalla giurisprudenza severiana, e che Paolo chiosa corredandola di una celebre rappresentazione storica: *electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate*

³⁵ Come in Gai 3.124 e in D. 13.4.3 (Gai. 9 *ad ed. prov.*) anche in D. 18.1.35.5 (Gai. 10 *ad ed. prov.*) ricorre la menzione di vino, olio frumento, e così anche gli schiavi per confrontare il denaro con altri tipi di beni. Nel brano delle Istituzioni il confronto è esteso anche ai fondi e agli schiavi, che si rivengono ai medesimi fini nelle trattazioni del Digesto relative alla natura del prezzo della compravendita.

³⁶ Sui vari orientamenti in letteratura intorno al frammento cfr. F. Sitzia, *Merci e denaro: alcune considerazioni su D. 13,4,3*, in *Studi economico-giuridici* 58.2, 1999-2000, 1193 ss.; più recentemente F. Pulitanò, *Compravendita con pattuizione del 'locus solutionis'*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, Napoli 2007, 620 ss.

³⁷ O, per meglio dire, delle *pecuniae*, il cui significato, al plurale, si colora – com'è evidente – di una connotazione speciale se si riflette sulla circostanza che la fonte viene tratta da un commentario all'editto provinciale.

³⁸ Anche qui emerge un argomento aristotelico: cfr. *Eth. Nic.* 1133 b. 15.

³⁹ Cfr. D. 13.4.2 pr.; D. 2.6.7 (Ulp. 27 *ad ed.*); D. 13.4.4 (Ulp. 27 *ad ed.*); D. 13.4.6 (Pomp. 22 *ad Sab.*); D. 13.4.8 (Afr. 3 *quaest.*); D. 13.4.10 (Paul. 4 *quaest.*).

*nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur*⁴⁰.

L'argomento paolino, infatti, implica sì la possibilità di tradurre il valore di ogni bene nel suo prezzo, ma nondimeno assegna un'autonoma identità al denaro il cui valore (*publica ac perpetua aestimatio*), a differenza d'ogni altra merce, in quanto indicativo di unità di conto, non potrebbe essere rapportato se non a se stesso.

Invero, nel guardare alla 'riserva di valore' del denaro come la caratteristica che configura la moneta quale rappresentazione attuale delle merci future (unità di conto del suo potenziale di acquisto), Paolo sembrerebbe riprendere un antico argomento che aveva indotto i sabiniani ad ammettere la surrogabilità tra merci e denaro in seno alla compravendita. Egli, infatti, riconosceva che, nella funzione di scambio, il denaro non rilevasse per qualche intrinseca qualità (per l'essere valuta), ma piuttosto perché esprimeva il '*quantum*' del valore dei beni di mercato (*non tam ex substantia quam ex quantitate*). E però, pur evidenziandone l'aspetto valoriale, proprio in ciò, egli recepiva la posizione proculiana secondo cui la sua funzione socioeconomica, e non già la consistenza materiale, avrebbe strutturato i caratteri della *pecunia*: di talché, per quanto avesse assegnato al denaro, almeno nella sua funzione di merce di scambio, il precipuo scopo di misurare il valore delle merci, nondimeno, come i proculiani, non ammetteva che le merci si sostituissero al denaro nella compravendita. Anche Paolo riteneva che il denaro, essendo destinato a tradursi in beni, mirasse a differire nel tempo il momento in cui lo scambio di beni si fosse tradotto in altre merci⁴¹; tuttavia proprio in questa funzione il denaro, in quanto valuta, avrebbe rinvenuto un'identità autonoma e insostituibile: *aliud est pretium, aliud merx*⁴².

Questo, in definitiva, a me pare il contesto in cui la giurisprudenza severiana si sia approcciata alla complessa nozione di *pecunia*.

Raffaele D'Alessio

(Università di Napoli 'Federico II')

⁴⁰ D. 18.1.1 pr. (Paul. 33 ad ed.): *Origo emendi vendendique a permutationibus coepit. olim enim non ita erat nummus neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest alteri desit. sed quia non semper nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur.* Sul testo cfr. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano* I cit., 7 ss.; C.A. Maschi, *Il diritto romano I. La prospettiva storica della giurisprudenza classica*, Milano 1966, 572 ss.; Schiavone, *Studi sulle logiche* cit., 103 ss. Melillo, *Categorie economiche nei giuristi romani* cit., 49 s. nt. 16.

⁴¹ Così il Melillo legge il riferimento alla '*necessitas temporum*' e alle '*difficultates permutationum*' agevolate dalla '*perpetua aestimatio*' del denaro.

⁴² D. 18.1.1 (Paul. 33 ad ed.); D. 19.4.1 (Paul. 32 ad ed.).

Sulla biografia e la carriera del giurista P. Iuventius P. f. Vel. Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus*

ABSTRACT

The author reconstructs in the light of the latest information the biography and the senatorial career of the famous jurist P. Iuventius P. f. Vel. Celsus, cos. suff. 115, II ord. 129.

SOMMARIO

L'a. ricostruisce la biografia e la carriera del famoso giurista P. Iuventius P. f. Vel. Celsus, cos. suff. 115, II ord. 129, alla luce dei dati più recenti.

Questo contributo fa parte di una serie di lavori che intendono ricostruire le personalità storiche e il ruolo politico dei giuristi del periodo fra i Flavi e gli Antonini¹.

Di Celso², autorevolmente qualificato come «der originellste römische

* Già apparso in *Munuscula. Scritti in ricordo di Luigi Amirante*, Napoli 2010.

¹ Finora è stato pubblicato quello su Nerazio Prisco, G. Camodeca, *Il giurista L. Neratius Priscus cos. suff. 97: nuovi dati su carriera e famiglia*, in *SDHI*. 73, 2007, 291-311, che riprende e aggiorna il mio precedente lavoro *La carriera del giurista L. Neratius Priscus*, in *AAN*. 87, 1976, 19-38. Una relazione generale sui giuristi fra i Flavi e gli Antonini è stata presentata nel settembre 2007 nell'incontro di studio di Montepulciano nell'ambito del progetto *Corpus Scriptorum Iuris Romani*.

² Sul suo pensiero giuridico e sulle sue opere rinvio al profilo più coerente e approfondito, per quanto discusso, di V. Scarano Ussani, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli 1979, 101 ss., ove prec. bibl.; Id., *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Torino 1989, 85 ss.; Id., *L'arcaismo di Iuventius Celsus*, in *Ostraka* 14, 2005, 67-90; per altre ricostruzioni cfr. P. Cerami, *La concezione celsina del ius. Presupposti culturali e implicazioni metodologiche*, in *AUPA*. 38, 1985, 5-250; H. Hausmaninger, *P. Iuventius Celsus. The Profile of a Classical Jurist*, in W. Krawietz, N. McCormick, G.H. von Wright (eds.), *Prescriptive Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems, Festschrift für Robert S. Summers*, Berlin 1994, 245-264 (cfr. anche Id., *Celsus gegen Proculus*, in K. Slapnicar (hrsg.), *Tradition und Fortentwicklung im Recht, Festschrift zum 90. Geburtstag von Ulrich von Lübtow*, Berlin 1991, 53 ss.; Id., *Celsus filius – naturali aequitate motus – gegen Celsus pater (Ulp. D. 12.3.4.7)*, in M. Schermaier (hrsg.), *Iurisprudentia universalis, Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, Köln-Weimar-Wien, 2002, 271 ss.); J.D. Harke, *Argumenta Iuventiana. Entscheidungsbegründungen eines hochklassischen Juristen*, Berlin 1999, con un'analisi dedicata all'esame delle sue *rationes decidendi*, preceduta da una breve introduzione (11-14) con esposizione degli studi sul pensiero celsino a partire da Wieacker; A. Mantello, *La retorica di Celso figlio: a proposito d'una quaestio de bono et aequo*, in *Studi per G. Nicosia*, V, Milano 2007, 121-142; M. Humbert, *Equité et raison naturelle dans les oeuvres de Celse et de Julien*, in D. Mantovani, A. Schiavone (a c. di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*,

Jurist»³, non possediamo finora un'iscrizione-*cursus* con l'elenco più o meno completo delle cariche ricoperte in successione cronologica, a differenza che per Giavoleno e Nerazio, gli altri due grandi scolarchi di quel periodo. Quanto si può recuperare per ricostruire la sua carriera senatoria sono dati sparsi, anche se di grande rilievo, tramandati da fonti letterarie o epigrafiche (anche numismatiche); restano però per il suddetto motivo dei vuoti, per ora incolmabili. Invero non molti anni fa, per la precisione nel 1976, una iscrizione con il *cursus* del giurista fino al consolato suffetto fu rinvenuta a Sentinum, ma essa è purtroppo fratta inferiormente e ci fornisce solo poche, sebbene preziose, notizie nuove.

AE 1978, 292 Sentinum⁴: [P. Iu]ventio P. f. / [V]el(ina) Celso / [T. Auf]idio Hoenio / [Severia]no, cos., sodali Ti/[tial(i) leg]ato pro{c} pr(aetore) imp(eratoris) Cae/[saris N]ervae Traiani op[ti]/[mi Aug. Germ.] D[ac(ici) prov.] / [Thraciae - - - - -]

L'iscrizione di Sentinum è databile fra il nov./dic. 113 e l'ag. 117, poiché Traiano porta già l'appellativo ufficiale di *optimus*⁵, e fu posta molto probabilmente per onorare il giurista al momento del consolato, che, come ora sappiamo (vd. *infra*), egli ebbe nel maggio-agosto 115.

Pavia 2007, 419 ss.; D. Mantovani, *Il giurista, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in Mantovani, Schiavone (a c. di), *Testi e problemi cit.*, 323 ss., spec. 374 ss., che vorrebbe dedurre in una serie di ipotesi non solo che Celso ventenne fu negli anni 90 a scuola di retorica da Quintiliano (come supponeva già Scarano Ussani, *Empiria cit.* 89 s.), ma anche una diretta e contemporanea citazione del pensiero celsino nella *decl. mai.* XIII, che il giurista avrebbe 'ascoltata o letta', declamazione dall'a. attribuita senza altro, se non al retore (che morì prima del 100), ad un suo 'immediato allievo': da usare invece con molta cautela M.D. Parra Martín, *La argumentación retórica en Juvencio Celso*, Madrid 2005. Infine cfr. anche, nella densa sintesi sulla giurisprudenza fra i Flavi e Adriano, A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, 321 ss., spec. 324. Per la biografia politica di Celso, oltre la PIR² I 882 e l'invecchiato W. Kunkel, *Die Römischen Juristen. Herkunft und soziale Stellung*, Graz-Wien-Köln 1967², 146 s. (ora rist. Köln-Weimar-Wien 2001, a cura di D. Liebs, priva però di alcun serio aggiornamento), cfr. il più recente, ma poco affidabile, R.A. Bauman, *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire. A study of relations between the Roman jurists and the emperors from Augustus to Hadrian*, München 1989, 221-230. Poco utile la voce di T. Giaro, in *DNP*. VI, Stuttgart 1999, 116 s.

³ Così lo giudica, con Labeone, F. Wieacker nella sua opera postuma (uscita a cura di J.G. Wolf), *Römische Rechtsgeschichte II. Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike*, München 2006, 98.

⁴ G. Paci, *Dedica da Sentinum in onore del giurista Celsus filius*, in *AFLM*. 9, 1976, 377 ss. Su Sentinum vd. ora Aa.Vv., *Sentinum 295 a. C. - Sassoferrato 2006. 2300 anni dopo la battaglia. Una città romana tra storia e archeologia*, Roma 2008.

⁵ In base a nuovi diplomi militari di recente pubblicazione risulta che Traiano ebbe questo titolo dal Senato poco prima del dic. 113, forse il 27 ottobre, data della sua partenza da Roma per la campagna partica [e non, come prima si riteneva, fra 10 ag. e 1 sett. 114]; sul punto vd. da ult. A. De Carlo, *Dediche imperiali da Litternum a Traiano, restitutor Italiae, del 113-116, e a Caracalla del 211-212*, in *AION(archeol)*. n.s. 9-10, 2002-2003, 296 s.

I. Onomastica, origine e famiglia

Dalla dedica sentinate risulta l'intera onomastica del giurista, che era già nota da un passo del Digesto (D. 5.3.20.6, Ulp. 15 *ad ed.*), sebbene con piccole mende di trascrizione⁶, riportando il *praescriptum* del *senatus consultum Iuventianum* del 14 marzo (*pridie Idus Martias*) del 129, con la *relatio* (*verba fecerunt*) dei due *consules* in carica (un suffetto e un ordinario)⁷.

La dedica comunque ci fornisce finalmente anche il patronimico e la tribù del giurista, la *Velina*, che erano prima ignoti⁸.

Ma questa tribù non corrisponde a quella di Sentinum, i cui abitanti risultano di regola iscritti alla tribù *Lemonia*; in questa città è comunque attestato un *P. Iuventius Annianus*, come proprietario di una *figlina* di II secolo (*AE* 1978, 293), personaggio certo in un qualche modo legato alla famiglia di Celso. Dunque proprietà e interessi del giurista nella città umbra sono sicuri, anche se l'*origo* locale resta dubbia a causa della sua tribù *Velina*.

Della sua complessa onomastica, a parte le due fonti appena citate, tutte le altre, sia epigrafiche che letterarie, si limitano a indicarlo come *Iuventius Celsus*. Del resto è ben noto che egli era figlio dell'omonimo giurista *Iuventius Celsus*,

⁶ *Pridie Idus Martias Quintus Iulius Balbus et Publius Iuventius Celsus Titius Aufidius Oenus Severianus consules verba fecerunt de his....* Può essere interessante ricordare che già l'Haloander nella sua ed. del 1531 correggeva *Titius* (un gentilizio) in *Titus* un prenome. La correzione fu poi accolta dal Borghesi e dal Mommsen, divenendo così tralaticia; solo L. Gianturco, *Il nome di Celso figlio e il fr. 5,3,20 § 6*, in *Studi giuridici in on. C. Fadda*, V, Napoli 1906, 23-37, volle contestarla, difendendo la lezione del Digesto. Si può comunque osservare che nel passo in questione, che sembra riportato da documenti ufficiali (*acta senatus* conservati nel *tabularium*), sorprendono in special modo la caduta del segno di iterazione per il consolato di *Celsus* e l'ancor più singolare indicazione come *consul prior* del suffetto *Q. Iulius Balbus*. Sul punto, come al solito, strane considerazioni di Bauman, *Lawyers* cit., 221 s.

⁷ Sul *S.C. 'Giuvenziano'* vd. da ult. Y. González Roldán, *Il senatoconsulto 'Giuvenziano'*, in *SDHI*. 72, 2006, 197 ss.; ora in libro, Id., *Il Senatoconsulto Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celsus consulibus factum nella lettura di Ulpiano*, Bari 2008, spec. 31-48, cfr. anche 386-397. Ma quest'ultima denominazione del *S.C.*, proposta dal González Roldán è senza dubbio scorretta, perché l'esatta indicazione dei consoli sarebbe *P. Iuventio Celso II et Q. Iulio Balbo cos.* (vd. *infra*). Del resto questa coppia consolare ha già creato non poca confusione fra i romanisti: infatti stranamente E. Volterra, sv. *Senatus consulta*, in *NNDI*. XVI, Torino 1969, 1073 (e già in *NDI*. XII.1, Torino 1940, 40), e A. Guarino, *Le ragioni del giurista. Giurisprudenza e potere imperiale nell'età del principato romano*, Napoli 1983, 190 s. (già in *Salvius Iulianus. Profilo biobibliografico*, in *Labeo* 10, 1964, 364 ss. = in *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 183 ss.), pensavano che i consoli menzionati fossero quattro, due ordinari (Balbo e Celso) e due suffetti (*T. Aufidius* e *Hoenius Severianus*), un'ipotesi assurda ancora definita come un'"ingegnosa affermazione", sebbene non "del tutto convincente", da González Roldán, *Il senatoconsulto 'Giuvenziano'* cit., 201 s.; Id., *Il Senatoconsulto Q. Iulio Balbo* cit., 39.

⁸ Va notato che Bauman, *Lawyers* cit., nel 1989 ancora ignorava l'esistenza di questa iscrizione del giurista, pubblicata nel 1976!

di cui ora l'iscrizione di Sentino ci fa conoscere anche il prenome *P.*, lo stesso del figlio; dunque essi erano perfettamente omonimi e pertanto per distinguerli occorreva indicarli come *pater* e *filius*. Il padre⁹, che era probabilmente solo di rango equestre, nel 95 fu, come ci informa il figlio stesso, nel *consilium* del console P. Ducenius Verus per una decisione sull'esecuzione delle disposizioni testamentarie del console M'. Otacilius Catulus, *cos. suff.* 88 (D. 31.29 pr., Cels. 36 *dig.*)¹⁰. Nel 94 (o 95)¹¹ un suo omonimo, che è difficile non identificare con lui (per motivi di età è da escludere Celso figlio, che all'epoca avrebbe avuto solo 17 anni), aveva partecipato, secondo Cassio Dione (67.13.3-4), ad una congiura contro Domiziano, alla cui repressione scampò a stento e in un modo non del tutto degno, facendo la *προσκύνησις*, chiamando l'imperatore *dominus et deus*, e per di più promettendo rivelazioni sui congiurati, che però riuscì astutamente a rimandare, sopravvivendo all'imperatore.

Dunque l'onomastica principale e originaria di Celso figlio era *P. Iuventius Celsus*; da dove allora derivava la seconda parte della sua complicata polionimia, *T. Aufidius Hoenius Severianus*? In questo caso si deve escludere una cd. adozione testamentaria, che di regola precedeva l'onomastica d'origine, come nel caso di Giavoleno; si può pertanto pensare ad una derivazione dal lato materno¹².

In realtà il prenome *Titus* va collegato non ad *Aufidius*, come vorrebbe Bauman per dedurre fantasiose discendenze da giuristi tardorepubblicani (vd. nt. 12), ma al rarissimo gentilizio *Hoenius*. Difatti è ben nota una influente famiglia di quest'epoca, i *T. Hoenii Severi* (il giurista portava i nomi di *Hoenius Severianus*), originari senza dubbio dall'Umbria, unica regione (a parte Roma), dove gli *Hoenii* sono attestati¹³, e forse più precisamente dalla colonia triumvirale di

⁹ Sul quale Bauman, *Lawyers* cit., 180-184; cfr. anche D. Liebs, *Nichtliterarische römische Juristen der Kaiserzeit*, in K. Luig, D. Liebs, *Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition, Symposium aus Anlaß des 70. Geburtstages von Franz Wieacker*, Ebelsbach 1980, 148 s.

¹⁰ Sul caso vd. ora, ampiamente, V. Giodice Sabbatelli, *Studi sull'ufficio del console*, Bari 2006, 93 ss., che invero riprende non poche argomentazioni di F. Nasti, *Sulla datazione e la natura della riforma di Claudio in materia di giurisdizione fedecommissaria*, in F.M. D'Ippolito, *φύλαξ. Scritti per Gennaro Franciosi, III*, Napoli 2007, 1815-1828.

¹¹ Per la data vd. Bauman, *Lawyers* cit., 182 s.

¹² Per una volta si può consentire con R.A. Bauman, *Personal Names, Adoptions and Families of the Roman Jurists*, in ZSS. 108, 1991, 16 s.; ma egli poi sostiene (cfr. già Bauman, *Lawyers* cit., 181) in modo assai caotico e inverosimile di poter collegare l'onomastica degli *Iuventii Celsi* con i *T. Aufidii* della tarda repubblica per dedurre fantasiose e implausibili discendenze da giuristi del tempo di Silla (*T. Iuventius* di Tusculum e *T. Aufidius*, oltre che con gli *Aufidii, auditores Servii*). Insomma, Bauman mostra ancora una volta di non possedere metodo critico nell'indagine onomastica.

¹³ A Fanum Fortunae con un paio di liberti, fra cui un *Hoenius Severus* di fine II-inizi III (*CIL* XI 6263 = R. Bernardelli, *Fano romana*, Fano 1992, 484); inoltre *CIL* XI 6264; a Suasa, con un

Fanum Fortunae¹⁴, non lontana da Sentinum. Da questa famiglia usciranno in età antonina ben due consoli omonimi, padre e figlio, rispettivamente il console ordinario del 141¹⁵ e quello suffetto del 170. Se consideriamo che la più importante famiglia della contigua Pisaurum era costituita dagli *Aufidii*, si può dedurre senza difficoltà che la madre di Celso e moglie negli anni 70 di *Iuventius Celsus pater*, era figlia a sua volta di un *T. Hoenius Severus* di Fanum Fortunae e di una *Aufidia* di Pisaurum¹⁶. Il prestigio e il rilievo di queste famiglie in sicura ascesa è ben attestato dal fatto stesso che il giurista nella sua onomastica completa portava i nomi della famiglia materna. Tutto quindi punta all'Umbria e al contiguo Picenum (dove la *Velina* è frequentissima); è pertanto probabile che gli *Iuventii Celsi* siano stati membri dell'oligarchia cittadina di queste regioni, e per la loro tribù verosimilmente di una delle molte città del Picenum iscritte alla *Velina*¹⁷, anche se finora il loro gentilizio vi compare di rado. Non è speranza azzardata che possa venir fuori un dato epigrafico a risolvere definitivamente anche questo punto.

Pertanto Celso, originario probabilmente del Picenum (tribù *Velina*), nacque verso il 76/7, come si desume dall'anno della sua pretura nel 106, nota da Plinio, *ep.* 6.5, e quasi certamente da famiglia non senatoria, forse equestre.

T. Hoenius Pardus (*CIL* XI 6183, cfr. *Suppl.It.* 18, 2000, 351 s.) della prima metà II sec.; *CIL* XI 6182a; a Pitinum Mergens, *CIL* XI 5976. Si noti inoltre che una liberta degli *Hoenii* è attestata nella stessa Sentinum (*CIL* XI 5773 di II sec.)

¹⁴ Così M. Gaggiotti e L. Sensi, in *Epigrafia e Ordine Senatorio* II, Roma 1982, 272 s. Un ulteriore interessante collegamento con la città è dato anche dalla presenza di liberti con il rarissimo gentilizio *Nenola(v)us* (*CIL* XI 6274; 6248), che ricorre con *T. Hoenius Severus* nell'onomastica del senatore *Salvius Nenolaus Campanianus Cn. Plotius Maximinus T. Hoenius Severus Serveienus U[rsus]*, morto giovane al tempo delle campagne partiche di Lucio Vero (*CIL* III 6755); anche questo senatore era molto probabilmente originario di Fanum Fortunae, poiché uno dei due liberti era di certo suo (*Sal(vius) Nenolaus*, XI 6274).

¹⁵ Sulla struttura dell'anno consolare 141, cfr. ora *AE* 2001, 620.

¹⁶ Sull'onomastica del giurista vd. O. Salomies, *Adoptive and Polyonymous Nomenclature in the Roman Empire*, Helsinki 1992, 139; per la sua origine egli propende per una città del Picenum, iscritta alla *Velina*, o meno probabilmente per Aquileia o Pola con questa tribù e diversi *Iuventii*, ma non *P. Iuventii*.

¹⁷ Ad es., è la tribù in cui sono iscritti i cittadini di Auximum, Cingulum, Firmum, Ricina, Treia, Urbs Salvia, Cupra Maritima, Falerio, Interamna Praetuttiorum. Invero gli *Iuventii* sono assai rari nel Picenum, essendo finora documentati solo a Potentia (*CIL* XI 5812), dove però è anche attestata la *Velina*, probabilmente la tribù dei potentini. Va comunque considerata la relativa povertà epigrafica di queste città. Come ipotesi alternativa si dovrebbe pensare ad un trasferimento in Umbria della famiglia del giurista da Aquileia, città iscritta alla *Velina* e dove gli *Iuventii* (ma non *P. Iuventii*) sono ben attestati (vd. nt. prec.).

II. La carriera senatoria

Purtroppo la perdita della parte inferiore dell'iscrizione sentinate con il suo *cursus* in ordine discendente ci ha privato di informazioni essenziali sui primi gradini della sua carriera senatoria, senza dubbio di *homo novus*, fino alla pretura del 106(-7?); forse sui 18/20 anni potrebbe aver avuto il laticlavio da Nerva o da Traiano (per i meriti antinflavi del padre?).

Praetor nel 106 (o 107?). Durante la sua pretura è notissimo l'episodio, riferito da Plinio (*ep.* 6.5.4-7), che lo vide protagonista di un'aspra disputa (*altercatio*) in Senato con il pretorio *Licinius Nepos*¹⁸, che si era fatta fama di duro durante la carica di *praetor, qui legibus quaerit*¹⁹, appena ricoperta nel 105 (dunque circa un anno prima). L'occasione si ebbe durante il processo svoltosi nel 106 (o nel gen./feb. 107?)²⁰ a carico di *Varenus Rufus*, accusato *de repetundis* dai Bitinii, dei quali *Varenus* era stato poco prima proconsole, probabilmente nel 105/6. Più precisamente quando *Licinius Nepos* contestò la decisione già presa nella precedente seduta a larga maggioranza dall'assemblea senatoria (e approvata da Plinio stesso) di accordare all'accusato la facoltà di *evocare testes* (su cui *Plin. ep.* 5.20.7), un intervento polemico e fuori dell'ordine del giorno (*oratio ut sera et intempestiva et praepostera*) che urtò molti senatori (*Plin. ep.* 6.5.3). Ma specialmente Celso, pretore in carica, lo attaccò (*increpuit multis et vehementer*, rimproverandogli di voler fare l'*emendator Senatus*). Le successive repliche da entrambe le parti si mischiarono rapidamente con le *contumeliae* (Celso aveva di fronte, come si è visto, un degno avversario, *acer et fortis*); scandalizzato Plinio conclude: *nolo referre quae dici ab ipsis moleste tuli*, biasimando anche il comportamento tenuto da non pochi senatori che avevano partecipato all'alterco quasi divertendosi come ad uno spettacolo (*ut in ludicro aliquo*). Secondo Plinio per di più lo scontro in Senato fra i due era stato addirittura voluto e preparato, entrambi rispondendo da testi scritti in precedenza²¹.

¹⁸ Su di lui da ult. A.R. Birley, *Onomasticon to the Younger Pliny. Letters and Panegyric*, München-Leipzig 2000, 68 s.

¹⁹ *Plin. ep.* 5.9.3; *praetor acer et fortis* lo aveva definito Plinio, *ep.* 4.29.2.

²⁰ *Acilius Rufus* era allora console designato (*Plin. ep.* 5.20.6); la sua onomastica completa (*L. Acilius L. f. Quir. Rufus*), la carriera e l'origine siciliana risultano da *CIL X 7344* (Thermae Himerae). Egli sarebbe entrato in carica il 1 marzo 107, se fosse giusta l'integrazione [*L. Acilius*] *Rufu[s]* nei *Fasti Ostienses* (così ancora L. Vidman, *Fasti Ostienses*, II, Praha 1982, 102). Ma secondo R. Syme, in A. R. Birley (ed.), *Roman Papers*, V, Oxford 1988, 482 s.; 494 ss., non sarebbe lui il suffetto di *Licinius Sura, cos. III*; a giudizio di Syme questo *Acilius*, modesto senatore siciliano, potrebbe essere stato *cos. suff.* nel settembre 106. Dubbioso Birley, *Onomasticon* cit., 35 s. Per il 107 ora si preferisce pensare a *T. Atilius Rufus*.

²¹ Come è stato da tempo ampiamente notato, questo esordio della dialettica di Celso, dura, pronta al sarcasmo, all'ironia e finanche all'offesa personale, che tanto dispiacque a Plinio, è perfettamente consonante con quanto ci mostrano non pochi suoi testi; ma su ciò non si tornerà, rinviando per tutti a Scarano Ussani, *Empiria* cit., 87 con bibl.

Legatus Aug. Thraciae nel 110-113 ca. – L'unica carica pretoria di Celso, che sia nota, è il governo della provincia di *Thracia*, che si conosceva un tempo solo da fonti numismatiche (monete di Perinto con *Traianus Dacicus*, dunque prima del dic. 113, quando l'imperatore portava già il titolo di *optimus*, vd. *retro* nt. 5), e poi da un diploma militare del 19 lug. 114, restato a lungo inedito. Sembra certo che la legazione ricordata nella iscrizione sentinate del giurista sia appunto il governo di questa provincia. Va sottolineato però che il giurista fu inviato in *Thracia* (vedremo verso il 110) come primo *legatus* di rango pretorio per riorganizzarla quale nuova provincia senatoria, essendo stata precedentemente amministrata da *procuratores* equestri²².

Una datazione più precisa del suo governo si trae dal citato diploma militare del 19 lug. 114, che solo da poco è stato interamente edito²³ (*RMD IV 227 [=14]*). Purtroppo la sua conoscenza parziale aveva creato non poca confusione²⁴, che si riverberava anche sull'anno del consolato: difatti alla data del diploma (19 lug. 114) il giurista non era più *legatus* di *Thracia*, ma era già stato sostituito dal suo successore *Statilius Maximus*, governatore da identificare a mio parere con lo *Statilius Severus*, cui fu indirizzato un rescritto di Traiano (D. 29.1.24, Flor. 10 *inst.*) [= *Inst.* 2. 11. 1])²⁵. L'uscita di carica di Celso doveva però essere recente, poiché nel diploma si precisa che i soldati ausiliari delle unità militari della provincia erano stati già congedati *honestam missione per Iuventium Celsum*²⁶. Inoltre fino ad ora si dava per certo²⁷ che il suddetto *Statilius Maximus Severus* (a mio avviso senza dubbio da identificare con il suo contemporaneo *T. Statilius Maximus Severus Hadrianus*) fosse stato console suffetto nel 115 e se ne deduceva che il suo governo in *Thracia* fosse iniziato non dopo il 112²⁸; ma, come vedremo, l'anno consolare 115 è ormai interamente noto e non vi è più posto per *Statilius*, che andrà probabilmente nel 117.

Pertanto non è più necessario fissare al 109 l'entrata in carica di Celso in *Thracia*²⁹, ma, in accordo con i dati ora disponibili, si può proporre più verosi-

²² Sul punto vd. da ult. B.E. Thomasson, *Laterculi Praesidum*, Göteborg 1984, col. 161 s.

²³ E.I. Paunov e M. Roxan, in *ZPE*. 119, 1997, 269-279.

²⁴ Ancora una volta evidente in Bauman, *Lawyers* cit., 228 s.

²⁵ Vd. Camodeca, *Il giurista L. Neratius Priscus* cit., 303. Il nome completo di questo senatore era infatti *T. Statilius Maximus Severus Hadrianus* (PIR² S 836), vd. *infra*.

²⁶ *RMD IV 227*: ... *peditibus et equitibus qui militaverunt in cohortibus duabus, quae appellantur II Bracaraugustanorum et III Gallorum et sunt in Thracia sub Statilio Maximo, quinque et vicenis pluribus stipendiis emeritis dimissis honestam missione per Iuventium Celsum*, ...

²⁷ Già da A. Degrossi, *I Fasti consolari dell'impero romano*, Roma 1952, 34; ancora W. Eck, *Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139*, in *Chiron* 12, 1982, 348 nt. 272.

²⁸ Così vd. per tutti, Eck, *Jahres- und Provinzialfasten* cit., 353 ss.

²⁹ In tal senso ad es., Eck, *Jahres- und Provinzialfasten* cit., 348.

milmente per il suo governo provinciale il periodo 110/111-113/114 (e non più 109/110-111/112); infatti il suo successore, *cos. suff.* non prima del 117, può ora occupare gli anni 114/116.

Consul suff. nel 115 (*mai. - aug.*) – Questa diversa datazione del governo in *Thracia* di Celso si accorda molto bene con la nuova data, ormai certa, del 115 (da maggio ad agosto) per il consolato suffetto del giurista. L'anno 115 (e non 117) risulta dai nuovissimi dati forniti dai diplomi militari, che consentono di integrare i *Fasti Potentini* e *Ostienses* di quell'anno. Sappiamo che il giurista fu console con *L. Iulius Frugi*; ne risulta ormai noto l'intero anno consolare del 115 con sole tre coppie di consoli³⁰:

L. (o M.?) Vipstanus Messalla, M. Vergilianus Peto
*k. mai. - aug. L. Iulius Frugi, P. Iuventius Celsus*³¹
*k. sept. - dec. M. Pompeius Macrinus, T. Vibius Varus*³²

A parte il sacerdozio, non particolarmente brillante, di *sodalis Titialis*, ricevuto da Traiano³³, non sono finora note cariche consolari di Celso, mancando notizie sulla sua carriera per più di un decennio. Sappiamo però dal famoso passo della *HA. v. Hadr.* 18.1, che egli era allora membro del *consilium* di Adriano: *Cum iudicaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum sed iuris consultos et praecipue Iuventium Celsum, Salvium Iulianum, Neratium Priscum aliosque, quos tamen senatus omnis probasset.* La notizia sembra essere fededegna, a parte l'inverosimiglianza del preteso ruolo del senato nella scelta dei giuristi³⁴. L'ordine di elencazione di questi ultimi, che non ne rispetta l'anzianità, né quel-

³⁰ Sui consoli del 115 vd. ora W. Eck, A. Pangerl, *Traians Heer im Partherkrieg. Zu einem neuen Diplom aus dem Jahre 115*, in *Chiron* 35, 2005, 49 ss.; il recupero di nuovi frammenti ha completato il testo di questa *constitutio* di Traiano (W. Eck, A. Pangerl, *Moesia und seine Truppen. Neue Diplome für Moesia und Moesia superior*, in *Chiron* 38, 2008, 363 ss., nr. 10).

³¹ *Fasti Potent.* (nuova ediz. in *Picus* 23, 2003, 51 ss.) + dipl. mil. (*ZPE.* 152, 2005, 234 ss. = *AE* 2005, 1710, e *Chiron* 35, 2005, 49 ss. = *AE* 2005, 1723).

³² *Fasti Potentini + Fasti Ostienses.*

³³ I *sodales Flaviales Titiales* erano talvolta detti, come nel nostro caso, semplicemente *sodales Titiales* senza che si possa stabilire una precisa regola d'uso; una lista in Paci, *Dedica* cit.; e ora in J. Rüpke, *Fasti sacerdotum*, Stuttgart 2005, 622; cfr. 1087 su Celso.

³⁴ Da ultimo un ampio commento sul passo, ritenuto di buona qualità documentaria, salvo l'ultima frase *quos ... probasset*, considerata invece «fiktiv», in J. Fündling, *Kommentar zur vita Hadriani der Historia Augusta*, II, Bonn 2006, 841 ss.; inoltre sul *consilium* di Adriano vd. lo stesso J. Fündling, *Sternstunden der Jurisprudenz? Hadrians consilium und die Zwänge der Chronologie*, in G. Bonamente, H. Brandt (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Bambergense. Atti dei convegni sulla Historia Augusta*, X, Bari 2007, 197-230, spec. 200 ss. Su quella frase da tempo si è discusso perché di regola un magistrato si sceglieva liberamente i suoi *consilarii*. J.A. Crook, *Consilium Principis*, Cambridge 1955, 58-61, restringe l'approvazione del senato ai soli giuristi, ipotesi respinta da F. Amarelli, *Consilia principum*, Napoli 1983, 81, 91 ss.; 187 s., che ritiene inverosimile il preteso ruolo del senato nella scelta dei giuristi. Anche per Syme si tratterebbe di

la naturale (sono personaggi di generazioni diverse), né quella del rango, sembra casuale³⁵; né sarebbe verosimile pensare ad un criterio di maggiore consonanza con l'imperatore³⁶.

Consul iterum ord. nel 129. Come segno evidente del favore imperiale, Celso ebbe il suo secondo consolato da ordinario durante il primo quadrimestre del 129, da gennaio ad aprile. Dapprima suo collega fu l'anziano patrizio, anche lui *consul iterum*, L. Neratius Marcellus, *cos. ord.* 95 e fratello del suo maestro Nerazio Prisco (P. Iuventius Celsus II, L. Neratius Marcellus II), e poi, già dal 13 febbraio³⁷ e fino alla fine di aprile (RMD 34), con il suffetto Q. Iulius Balbus, che subentrò a Marcellus. Questi consoli sono attestati da numerosi diplomi militari, alcuni di recentissima pubblicazione³⁸. Comunque tutte le fonti sul consolato *iterum* di Celso (si tratta di quattro diplomi militari e di un'iscrizione puteolana inedita³⁹ dell'11 marzo 129) indicano correttamente l'iterazione e la precedenza del nome di Celso, console *iterum*, rispetto a quello del suffetto Q. Iulius Balbus⁴⁰, salvo il passo, già ricordato, sul *SC Iuventianum* dall'*ad edictum* di Ulpiano, dove l'inesattezza non può non meravigliare, se, come sembra, il testo è stato riportato dagli *acta senatus*. Ma vari indizi fanno ragionevolmente dubitare dell'accuratezza della trascrizione.

un'inserzione fittizia dell'HA. (si domanda in che forma o modo si sarebbe espresso il Senato). Invece Kunkel, *Herkunft* cit., 297, sembra dar credito alla notizia, che in questo caso sarebbe per lui un passo decisivo nel senso di un consolidamento del *consilium* e della sua trasformazione in un consiglio di esperti dell'imperatore. Sul passo anche Bauman, *Lawyers* cit. 259, 263, 270-1 (*consilium* sia giurisdizionale, che respondente), 317 (al Senato si dovrebbe forse la scelta di Nerazio, probabile *inimicus* di Adriano), il quale crede ad un *album* di giuristi-*iudices* approvato dal Senato, creando così un nucleo istituzionalizzato nel *consilium* imperiale.

³⁵ Per questo motivo giustamente F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli 1972, 134, osserva che la notizia dell'*H.A.*, «sembra fondere insieme e generalizzare episodi diversi».

³⁶ In tal senso F. Casavola, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, 35: «uno dei giuristi più vicini ad Adriano, certo il più congeniale a lui»; ancora più fortemente sulle «significative coincidenze tra la politica del diritto di Adriano e le teorie di Celso» vd. Scarano Ussani, *Valori* cit. 207 ss.; Id., *Empiria* cit., 126 ss. Congeniali finanche nel gusto 'arcaizzante' per i *veteres*, che non era per loro una mera curiosità erudita, vd. Scarano Ussani, *L'arcaismo* cit. 67 ss., spec. 90.

³⁷ Così W. Eck, in *Acta Musei Napocensis* 38, 2001, 43; in ogni caso dal 18 feb., *CIL XVI* 74.

³⁸ 18 feb.-22 mar. (*CIL XVI* 75); dipl. mil. del 22 marzo 129 (di cui 5 in frammenti) di recente editi della stessa *constitutio* per gli ausiliari della Syria, W. Eck, in *Chiron* 36, 2006, 221 ss.: *XI k. Apr.* [P. Iuve]ntio Celso II, Q. Iulio Balbo cos.), 30 apr. (pr. k. Maias, RMD 34); cfr. RMD IV 242: *XII [k. Mart.?] P. Iuventio Cel]so II, Q. Iuli[o Balbo cos.]*, 18 feb., ma potrebbe essere anche 21 mar. o 20 apr.

³⁹ Per ora vd. G. Camodeca, *Un decretum decurionum puteolano de decernendis ornamentis decurionalibus*, in *Index* 36, 2008, 585 ss.

⁴⁰ RMD 34 (pr. k. Maias); *CIL XVI* 74 (*XII K Mart.*); *CIL XVI* 75 e *Chiron* 36, 2006, 221 ss. (*XI k. Apr.*); iscr. puteol. (*V idus Martias*) P. Iuventio Celso II, Q. Iulio Balbo cos. (Camodeca, *Un decretum* cit., 586 s.).

Proconsul Asiae nel 129/130 (più che 130/1). – Essendo uscito di carica come console *iterum* il 1° maggio 129, Celso potrebbe essere stato proconsole d'Asia già dal 1° lug. del 129 (oppure meno probabilmente dal 1° lug. 130), cioè 14 (o 15) anni dopo il suo primo consolato del 115, il che è secondo le normali regole di quel periodo⁴¹. Dunque nessuna abbreviazione dei termini per lui, come precedentemente si voleva dedurre⁴², datando il suo primo consolato al 117. Invero quel che mostra il particolare favore di Adriano verso Celso (definirlo, «eccezionale»⁴³ mi sembra un'inutile esagerazione) è solo ed esclusivamente il suo secondo consolato ordinario, ma è più che sufficiente⁴⁴.

Scrivendo dopo il 130 (probabilmente ancora negli estremi anni di Adriano)⁴⁵, Pomponio (D. 1. 2.2.53, *Pomp. lib. sing. ench.*) con grave appiattimento storico considera succeduti a *Celsus pater*⁴⁶ come scolarchi proculiani: *patri Celso Celsus filius et Priscus Neratius, qui utrique consules fuerunt, Celsus quidem et iterum*. La notizia sui consolati ottenuti dai due giuristi è certo esatta, ma va notato che fra di loro vi era una differenza di età e di carriera di circa 20 anni, l'uno *cos. suff.* nel 97, l'altro, come detto, nel 115; quando nel 106/7 Celso

⁴¹ Ad es., limitandosi ai proconsoli adrianei con date sicure, 14 anni per *M. Peducaeus Priscinus, cos. ord.* 110, *procos Asiae* 124-5; *T. Avidius Quietus, cos. suff.* 111, *procos. Asiae* 125-6; *P. Stertinius Quartus, cos. suff.* 112, *procos. Asiae* 126-7; *L. Hedijs Rufus Lollianus Avitus, cos. suff.* 114, *procos. Asiae* 128-9; 15 anni per *L. Fundanius Lamia Aelianus, cos. ord.* 116, *procos. Asiae* 131-2; *Q. Pomponius Rufus Marcellus, cos. suff.* 121, *procos. Asiae* 136-7, e probabilmente anche per il futuro Antonino Pio, *cos. ord.* 120, *procos. Asiae* 135-6; ma 16 anni per *C. Iulius Alexander Berenicianus, cos. suff.* 116, *procos. Asiae* 132-3. Cfr. i fasti di Asia del periodo W. Eck, in *Chiron*, 13, 1983, 214 s.; Thomasson, *Laterculi Praesidium* cit., 224-226, e successivi aggiornamenti. Sull'intervallo di circa 15 anni fra consolato e proconsolato sotto Adriano, vd. in generale W. Eck, *Criteri di avanzamento nella carriera senatoria (69-138 d. C.)*, in *Tra epigrafia prosopografia e archeologia. Scritti scelti, rielaborati ed aggiornati*, Roma 1996, 53.

⁴² Per tutti vd. ancora Fündling, *Kommentar* cit., 846: «außergewöhnlich früh», seguendo Eck, *Criteri di avanzamento* cit., 81 nt. 318; per il consolato di Celso nel 117 si è in più luoghi espresso R. Syme, fondandosi sull'erronea datazione del suo governo in *Thracia*: vd., ad es., R. Syme, *People in Pliny*, in E. Badian (ed.) *Roman Papers*, II, Oxford 1979, 718 s.; in A.R. Birley (ed.), *Roman Papers*, V, Oxford 1988, 596 nt. 82; cfr. anche in *Danubian Papers*, Bucarest 1971, 232 s.

⁴³ Così Scarano Ussani, *Empiria* cit. 88.

⁴⁴ Non può dunque non meravigliare che nella più recente ed accurata biografia di Adriano un giurista come Celso, indubbiamente molto vicino all'imperatore, sia menzionato solo una volta e di sfuggita: A.R. Birley, *Hadrian: the Restless Emperor*, London-New York 1997, 220. Egli segue l'ipotesi di R. Syme, *Hadrian and the Senate*, in A.R. Birley (ed.), *Roman Papers*, IV, Oxford 1988, 311, cfr. Id., *Journeys of Hadrian*, in *ZPE*. 73, 1988, 163, che la sua nomina a proconsole d'Asia, anomala dopo un consolato *iterum*, sia stata dovuta alla visita dell'imperatore in quella provincia appunto nel 129.

⁴⁵ Sulla data e la complessa storia testuale dell'opera, da ult., con preced. bibl., V. Scarano Ussani, *L'ars dei giuristi*, Torino 1997, 42 nt. 69; cfr. Id., *L'arcaismo di Iuventus Celsus* cit., 66.

⁴⁶ Come già detto, ancora vivo nel 95 e che probabilmente sopravvisse a Domiziano, Dio 67. 13.3-4.

era pretore, Nerazio era già tra i più prestigiosi consolari del tempo, avendo amministrato una dopo l'altra due fra le più importanti e potentemente armate province consolari, la Germania *inferior* e la Pannonia. In realtà il passo di Pomponio può spiegarsi, se non si vuol supporre una scorretta formulazione con l'attrazione del nome dei due Celsi, solo con una deformazione prospettica, considerando che all'epoca della redazione dell'opera pomponiana Celso, solidale col programma adrianeo, aveva ormai raggiunto nel *consilium* imperiale una posizione di maggiore prestigio e nella carriera con l'iterazione del consolato aveva finanche superato il suo più anziano collega⁴⁷.

Mancano dopo il 131 ulteriori notizie su Celso ed è verosimile pensare che non sia sopravvissuto ad Adriano. Una sua figlia potrebbe essere stata *Iuventia* [- f.] *Maxima* (CIL VI 37067, cfr. p. 4814; FOS 406 s., nr. 476), che sposò C. *Ca[rbonius?] Statilius Severus Hadrianus* (PIR² S 844-5), *cos. suff.* nei primi anni di Antonino Pio e figlio di T. *Statilius Maximus Severus Hadrianus* (PIR² S 836, cfr. 830), successore di Celso nel governo della Thracia e *cos. suff.* probabilmente nel 117 (vd. *retro*). Senza dubbio un nipote del giurista è il suo omonimo, P. *Iuventius Celsus*⁴⁸, *leg. Aug.* di Galatia nel 161-163, *cos. ord.* 164.

III. Attività respondente e personaggi menzionati negli scritti celsini

I nomi di persone reali, rimasti negli scritti celsini, sono purtroppo davvero pochi⁴⁹; di alcuni di questi per di più non sappiamo nulla⁵⁰. Così di coloro che ebbero scambi epistolari con Celso: il mal capitato *Domitius Labeo*, che ebbe una dura risposta dal giurista (D. 28.1.27, Cels. 15 dig.)⁵¹, o *Plotiana* (D.

⁴⁷ Il Bauman, *Lawyers* cit., 229 s. e 311, propende per una soluzione di compromesso fra le due anime della scuola, il «Neratius' conservatism» e il «Celsus' liberalism», immaginando un «joint appointment»!

⁴⁸ Non ha invece alcun rapporto con la famiglia del giurista il P. *Iuventius Celsus*, morto ancora adolescente a Miseno (*Eph. Ep.* VIII 440 = St.L. Tuck, *Latin Inscriptions in the Kelsey Museum*, Ann Arbor 2005, 107 nr. 159).

⁴⁹ Ciò rientra nel mio progetto, iniziato da qualche tempo con i miei collaboratori F. Nasti e A. Parma, sulla prosopografia dei personaggi menzionati negli scritti dei giuristi romani.

⁵⁰ Prescindo qui dal caso dei due cittadini della colonia romana di Philippi (*colonia Iulia Augusta*), *Ballista* e *Rebellianus*, di D. 36.1.33, Cels. 20 dig.

⁵¹ *Domitius Labeo Celso suo salutem. Quaero, an testium numero habendus sit is qui, cum rogatus est ad testamentum scribendum, idem quoque cum tabulas scripsisset, signaverit. Iuventius Celsus Labeoni suo salutem. Non intellego quid sit, de quo me consulueris, aut valide stulta est consultatio tua: plus enim quam ridiculum est dubitare, an aliquis iure testis adhibitus sit, quoniam idem et tabulas testamenti scripserit.*

29.7.18, Cels. 20 *dig.*)⁵², o *Cornelius Felix* (D. 17.2.58 pr., Ulp. 31 *ad Sab.*)⁵³; quest'ultimo ha nomi troppo comuni per poter affermare qualcosa su di lui, pur ritornando la sua onomastica per senatori della seconda metà del secolo (PIR² C 1357-1359)⁵⁴.

Ugualmente null'altro si sa del pretore *Flavius Respectus* (PIR² F 347), che pure porta un *cognomen* rarissimo nell'ordine senatorio, e pertanto il *responsum* celsino a lui indirizzato, inserito nel libro 11 delle *Epistulae*, e poi confluito nel secondo dei suoi *Digesta* (D. 4.4.3.1, Ulp. 11 *ad ed.*)⁵⁵, non è meglio databile, se non genericamente ai primi due decenni del II secolo (meno probabilmente al terzo).

Di grandissimo interesse invece è a mio avviso per la stessa biografia del giurista il parere che Celso dette su una questione di *mandatum* ad un *Aurelius Quietus*, tratto dal settimo libro dei suoi *Digesta* (D. 17.1.16, Ulp. 31 *ad ed.*)⁵⁶.

L'interrogante, *Aurelius Quietus*, è senza dubbio da identificare con il *T. Aurelius Quietus* (PIR² A 1592)⁵⁷, che fu *legatus Aug. pro praet. Lyciae Pamphyliae* nel 79/81 (*IGR* III 690 (datata 1 lug. 80 - 30 giu. 81) e 1523 *Simena*)⁵⁸ e che, tornato a Roma prima del settembre 81, ebbe l'anno seguente, nel *nundinium* settembre-ottobre dell'82, il consolato suffetto⁵⁹.

⁵² *Plotiana Celso suo salutem. Lucius Titius his verbis ita cavuit: 'si quid tabulis aliove quo genere ad hoc testamentum pertinens reliquero, ita valere volo'. Quaero an codicilli, qui ante hoc testamentum scripti sunt, debeant rati esset. Iuventius Celsus Plotianae salutem. Haec verba: 'si quid ad hoc testamentum pertinens reliquero, valere volo', etiam ea, quae ante testamentum scripta sunt, comprehendere.* Nel passo risulta evidente come l'eliminazione dei nomi reali dei personaggi (nel caso il testatore *Lucius Titius*) non sia stata operata dal giurista.

⁵³ *Si id quod quis in societatem contulit extinctum sit, videndum, an pro socio agere possit. Tractatum ita est apud Celsum libro septimo digestorum ad epistulam Cornelii Felicis...*

⁵⁴ Per lo stesso motivo non si può dire nulla su una sua eventuale identificazione con un omonimo produttore italico di *dolia*, noto da *CIL* XI 6691, 9 e XV 2430-1.

⁵⁵ Sul passo cfr. H. Hausmaninger, *P. Iuventius Celsus: Persönlichkeit und juristische Argumentation*, in *ANRW*, II.15, Berlin-New York 1976, 392; Harke, *Argumenta* cit., 19 s. Dalle iscrizioni sono noti diversi omonimi del pretore *Flavius Respectus*, ma si tratta di soldati, liberti o gente di umile ceto sociale.

⁵⁶ *Si quis mihi mandaverit in meo aliquid facere et fecero, quaesitum est, an sit mandati actio. Et ait Celsus libro septimo digestorum hoc respondisse se, cum Aurelius Quietus hospiti suo medico mandasse diceretur, ut in hortis eius quos Ravennae habebat, in quos omnibus annis secedere solebat, sphaeristerium et hypocausta et quaedam ipsius valetudini apta sua impensa faceret: deducto igitur, quanto sua aedificia pretiosora fecisset, quod amplius impendisset posse eum mandati iudicio persequi.* Sul brano e sulla concezione nuova dell'istituto in Celso, vd., ampiamente, Chr. Krampe, *Das Mandat des Aurelius Quietus. Celsus bei Ulpian D. 17,1,16 und die Kreditmandatsdiskussion*, in U. Manthe, Chr. Krampe (hrsg.), *Quaestiones Iuris. Festschrift für Joseph Georg Wolf zum 70. Geburtstag*, Berlin 2000, 125-149; spec. sul personaggio e sul brano celsino, 126-131.

⁵⁷ Era figlio di un *T. Aurelius* [*Quietus?*], onorato con lui a Telmessos in Lycia-Pamphylia (*TAM* II 21).

⁵⁸ B. Rémy, *Les carrières sénatoriales dans les provinces romaines d'Anatolie au Haut-Empire*, Istanbul-Paris 1989, 289 s.

⁵⁹ È attestato in carica il 20 sett. con *M. Larcus Magnus Pompeius Silo* (*CIL* XVI 28).

Come detto, questo dato assume grande rilievo per datare il caso più risalente dell'attività rispondente del giurista. *T. Aurelius Quietus*, legato alla dinastia flavia e forse imparentato con il potente *T. Aurelius Fulvus*⁶⁰ di Nemausus, giunse con ogni probabilità *anno suo* al consolato nell'82, quando, cioè, doveva essere all'incirca quarantenne (dunque nato verso il 40 o poco dopo). È quindi ben possibile che egli fosse ancora vivo e attivo nel primo decennio del II secolo, quando ogni anno era solito andare ospite del suo medico a Ravenna per esercitare il corpo con esercizi fisici e bagni caldi⁶¹, per cui si era fatto addirittura costruire negli *horti* e a spese del suo ospite uno *sphaeristerium*, *hypocausta et quaedam ipsius valetudini apta*. Questo è il periodo in cui va con ogni probabilità datato il responso di Celso, senza neppure dover ricorrere ad una sua precocità come giurista dovuta a ragioni 'familiari'⁶², poiché nel 106 egli come pretore aveva circa trenta anni⁶³. Non c'è dunque alcun bisogno di supporre un figlio omonimo del console *Quietus*⁶⁴, di cui non abbiamo nessun'altra traccia, né mi sembra verosimile pensare che questo sia un caso di scuola, che non sia stato effettivamente portato all'attenzione del giurista⁶⁵.

Invero i 39 libri dei *Digesta* furono scritti senza dubbio in età adrianea⁶⁶, ma in essi confluirono, come già si è visto, anche materiali delle sue opere prece-

⁶⁰ Nato ca. 30, e il suo omonimo figlio, *cos. ord.* 89; in tal senso Groag, PIR²; su *Fulvus* vd. ora Y. Burnand, *Primores Galliae*, Bruxelles 2006, 159 ss., che invece non menziona *Quietus* fra i senatori originari della Gallia.

⁶¹ Secondo le dottrine terapeutiche prescritte da Asclepiade e seguite anche da Vespasiano (Suet., *Vesp.* 20); sul punto vd. Krampe, *Das Mandat* cit., 130 con bibl.

⁶² Si noti il *Celsus adulescens scribit* in D. 45.1.91.3 (Paul. 17 *ad Plaut.*); ma sul passo vd. Scarano Ussani, *Valori e storia* cit., 117 s., con bibl., che preferisce intendere *adulescens* nel senso di *filius*.

⁶³ Invece Krampe, *Das Mandat* cit. 129, propone di datare senza alcuna necessità (e quindi meno verosimilmente) il *responsum* celsino verso il 115, quando *Aurelius Quietus* avrebbe addirittura avuto ca. 75 anni. Anche in questo *responsum*, dal quale il vecchio console *Quietus* non esce bene, Krampe, *Das Mandat* cit. 130 s., vuole vedere una ulteriore prova del Celso polemista, che non risparmia neppure membri autorevoli del ceto senatorio.

⁶⁴ È giustamente rimasta isolata questa opinione di V. Arangio-Ruiz, *Il mandato in diritto romano*, Napoli 1949, 127 nt. 1.

⁶⁵ Così sembra preferire Krampe, *Das Mandat* cit., 130 s., cfr. 126; l'uso del verbo *diceretur* a mio parere non è determinante a questo proposito (il caso è pur sempre riferito dalle parti; cfr. il suo frequente impiego nei documenti della prassi, ad es. *TPSulp.*). Pensa addirittura ad un caso nato dalla 'Professorenphantasie', W. Selb, *Das Mandat in den Texten des Syrisch-Römischen Rechtsbuches*, in D. Nörr, S. Nishimura (hrsg.), *Mandatum und Verwandtes. Beiträge zum römischen und modernen Recht*, Berlin 1993, 93. Ma che si tratti di un *responsum* dello stesso Celso ritiene anche Harke, *Argumenta* cit., 145 nt. 602, secondo il quale il brano, riguardante un caso reale, chiaramente conserva anche dopo il suo inserimento nei *digesta* celsini l'originale fattura priva di motivazione, perché diretta ad un profano del diritto.

⁶⁶ Per tutti Scarano Ussani, *Empiria* cit., 90.

denti, *Commentarii, Epistulae, Quaestiones*⁶⁷. Questo deve essere il caso a mio parere anche del nostro brano, frutto di un *responsum* del giurista databile, come si è visto, all'incirca nel primo decennio del II secolo, pubblicato in uno dei primi scritti celsini, e infine, come altri, confluito nei *Digesta*.

Giuseppe Camodeca
(Università di Napoli 'L'Orientale')

⁶⁷ Ancora lette da Ulpiano, che le cita, talvolta aggiungendo il riferimento al libro dei *digesta*: oltre il già citato *lib. 11 epistularum* (D. 4.4.3.1); *lib. 7 commentariorum* (D. 34.2.19.6); *lib. 1 quaestionum* (D. 12.1.1.1); *lib. 12 quaestionum* (D. 28.5.9.2); *lib. 19 quaestionum* (D. 34.2.19.3). Sul punto F. Schulz, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961, 289 s. [= *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968, 411 s.]; Hausmaninger, *P. Iuventius Celsus: Persönlichkeit* cit., 384.

Andrea da Isernia giurista

ABSTRACT

Andrea from Isernia is maybe the most relevant jurist of the Angevine age. Born at the end of the Suebian age, he died before the October 1316. His best work, which gives him fame and a European dimension, is the commentary on the Libri Feudorum, whose relevance lies in the new and general argumentative force inside the feudal law. Some of his minor works, given up for lost, are hidden behind this greatest work.

SOMMARIO

Andrea da Isernia è forse il maggior giurista meridionale dell'età angioina. Nato alla fine dell'età sveva, muore, prima dell'ottobre 1316. La sua opera maggiore, che gli dà fama e dimensione europea, è il commento ai Libri Feudorum, la cui importanza sta nell'aver elaborato per primo, e comunque in modo generale, una forza argomentativa interna al diritto feudale. Alcune sue opere minori, date per perse, si nascondono invece in questa sua opera maggiore.

Man mano che il tempo passa, gli studi medievistici e feudistici rinviano con riconoscimenti di immutata, ed anzi potenziata, centralità alle opere di Andrea da Isernia, per una serie indefinita di questioni che sono o risalenti (quali ad esempio la comprensione delle formule di concessione, estremamente complesse, presenti nei privilegi d'investitura feudale della prima età angioina¹), o anche nuove o nuovissime, quali anzitutto la proposta di legare l'istituto feudale all'idea generale di costituzione medievale, animata dalla nervatura rivelatrice di terra e potere².

In ogni caso questa riconosciuta importanza degli scritti del giurista, lavorati in contatto diretto con la cancelleria e con gli uffici centrali dell'amministrazione regia, e con i materiali della loro attività, si contrappone alla scarsa informazione sulla sua vita e soprattutto sulle sue opere minori³: una condizione

¹ Profili di lettura in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medioevo ed Antico Regime*, Roma 1999, 57 s.

² Per il contesto meridionale, rinvio a G. Vallone *La costituzione medievale delle terre e le giurisdizioni di Federico II*, in corso di pubblicazione.

³ Gli scritti biografici principali sono: Nardo Liparulo, *Vita Andreae Iserniensis ... ex ... eius dictis* in Andrea da Isernia, *In Usus Feudorum Commentaria*, Neapoli 1571, c. [2r-3v]; Gio. Vincenzo Ciarlanti, *Memorie storiche del Sannio*, Isernia 1644, 165 s.; L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, Napoli 1787, 161-168; F. Calasso, in *Dizionario biografico degli Italiani*, III, Roma 1961, 100-103; *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, hrsg. von H. Coing, I, München 1973, 273 e ad

”
”
”

che può essere migliorata solo in parte, come tenterò di fare in questo breve scritto, mentre per la comprensione dell'Isernia giurista continuano a sfuggire ai più le pagine, pur scritte da decenni, né inutili per le esatte notizie di vita e di opere, sulle sue costruzioni teoriche-pratiche di feudistica, che gettano una luce determinante sull'istituto feudale in Italia meridionale, e che ne spiegano la condizione fondamentale nella costituzione, destinata a restar tale fino al momento abolitivo, nel Decennio francese.

Stiamo però ai fatti della vita e delle opere. Nel secondo Cinquecento Camillo Salerno assegna ad Andrea da Isernia un cognome 'de Rampinis' da scritture '*eiūs manus subscriptae*'⁴, e ne saranno indicate conferme documentali, in seguito convincentemente contestate⁵. Pare certa la sua nascita in Isernia, e ne avrebbe tratto, secondo l'uso, denominazione. L'antiquaria, che culmina nell'informato Giustiniani (con spogli anche dai giuristi antichi), ha nell'erudito Ciarlanti il più attento autore, ma i riscontri documentali sono assai scarsi, e risalgono quasi tutti allo studio ottocentesco del Palumbo o a quelli successivi del Monti. La data di nascita è ignota, ma sappiamo che Andrea da Isernia ha servito già re Carlo I (morto il 7 gennaio 1285)⁶ ed ha una figlia, Letizia, in età maritale nel 1295⁷, ed è perciò probabile che sia nato al declinare dell'età sveva. Sua moglie è Berlesca Roccafoglia che gli sopravvive, e dalla quale ha molti figli (tra i quali un Roberto padre d'un novello Andrea, a lungo confuso con l'avo⁸), ed anzi ottiene, per inconsueto privilegio del giugno 1309, di poter suddividere tra loro il suo cospicuo patrimonio feudale, situato per lo più in area molisana⁹.

Per sua prima carica è, forse, Avvocato fiscale della Magna Curia del Maestro Giustiziere (l'istituzione che, col tempo, diverrà la Gran Corte della Vicaria); in

ind.; M. Bellomo in *Juristas universales*, dir. R. Domingo, I, Madrid-Barcelona 2004, 485-487; D. Novarese, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana*, I, Roma 2005, 38-41; *Römisches Recht im Mittelalter*, II. *Die Kommentatoren*, hrsg. von H. Lange, und M. Kriechbaum, München 2007, 507-513.

⁴ C. Salerno, *Praefatio a Consuetudines Neapolitanae cum Glossa Napodani* (1560), I, Napoli 1775, IX-X.

⁵ Nell'opera documentale più importante sul giurista che resta quella di L. Palumbo, *Andrea d'Isernia. Studio storico-giuridico*, Napoli 1886, 83 s., e dalla quale dipendono alcuni scritti successivi, di tipo divulgativo, di A. Prologo, *Due grandi giureconsulti del sec. XIII: Andrea de Barulo e Andrea da Isernia*, Trani 1914.

⁶ Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 87.

⁷ Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 91, 286 s.

⁸ Questo nipote, anch'egli magistrato, sarà ucciso nel 1353 «da un feudatario tedesco Corrado de Gottis», come ricorda, tra tanti altri, Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 106. Aggiungo solo, a questa remota vicenda, che 'de Gottis' è forma con la quale viene spesso ritradotto il cognome francese 'de Hugot'.

⁹ Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 97, 334 s.

questa Corte egli è giudice nell'anno di II indizione (1 settembre 1288-31 agosto 1289)¹⁰, e forse proprio nel 1289, e seguita probabilmente ad esserlo fino al 18 maggio 1294. Sappiamo che occasionalmente (ad es. nel 1299, o forse 1298) è poi giudice delegato in fase di revisione avverso sentenze d'appello della Magna Curia¹¹. A 8 settembre 1294 il Gran Protonotario del Regno, Bartolomeo de Capua, che la tradizione vuole suo avversario, lo nomina Viceprotonotario dell'ufficio insieme ad Andrea Acconzaio¹². In questo atto l'Isernia ha anche la carica di Maestro Razionale, che esercita nella Gran Corte dei Maestri Razionali (poi Regia Camera della Sommaria) e che lo accompagna in tutti i documenti noti di lui, fino all'ultimo del 20 novembre 1315¹³. Nominato '*iuris civilis professor*' nei primi mesi del 1290, egli è attestato nello Studio napoletano dall'aprile 1290 al novembre 1315¹⁴.

Una tale continuità e complessità nel mestiere di giurista, svolto nei supremi apparati giudiziari del Regno¹⁵ e nell'insegnamento, esprime un legame profondo di Andrea da Isernia con la dinastia angioina, ed ha un momento di grande significato nel luglio del 1309, quando si prevede che accompagni in Provenza il nuovo re Roberto per sostenere dinanzi al pontefice Clemente V le proprie ragioni al trono napoletano, contestate dal ramo ungherese degli Angioini¹⁶.

Non è certo che resti ininterrottamente tra Provenza e Piemonte per circa un anno, fino al 28 luglio del 1310, quando però è testimone, in Alba, al trattato di Roberto con il Comune di Asti¹⁷. Sono tratti biografici del tutto coerenti con il pensiero politico del giurista, noto anzitutto per la questione tradizionale del rapporto tra Papato e *Regnum Siciliae* e che è pienamente medievale e marcatamente guelfo, in piena sintonia con la prima età angioina¹⁸, e animato poi da convinzioni legalitarie¹⁹ che pongono il potere politico in una necessaria impli-

¹⁰ Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 86-87.

¹¹ G.M. Monti, *Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti*, in *Annali del Semin. Giur. Ec. della R. Univ. di Bari* 2.2, 1928 (sed 1929), 76-205, e part. 119.

¹² Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 92, 285 s. e 328-329 (nel 1309 ad Andrea d'Isernia ed altri viene affidata, come giudici delegati, una controversia feudale di Bartolomeo de Capua).

¹³ Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 101, 341 s.

¹⁴ G.M. Monti, *L'età angioina*, in *Storia dell'Università di Napoli*, Napoli 1924, 17-150, e part. 91.

¹⁵ Notizie in S. Palmieri, *La Cancelleria del Regno di Sicilia in età angioina*, Napoli 2006, ad indicem.

¹⁶ Palumbo, *Andrea d'Isernia* cit., 97 s., 338.

¹⁷ G.M. Monti, *La dominazione angioina in Piemonte*, Torino 1930, 120 s., 351 s.

¹⁸ E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale* (1966), Roma 1982, 42-67. E naturalmente il saggio di F. Calasso, *I Glossatori e la teoria della sovranità* (1945), Milano 1957³, 134 s., 155 s.

¹⁹ E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I, Milano 1962, 151, 164 s., 270 s.

cazione ontologica e si giovano d'un agile uso delle fonti canonistiche. Sarebbe tuttavia errato disconoscere l'importanza che ha su Andrea da Isernia e sul suo pensiero l'esperienza degli alti uffici del Regno; egli stesso, nei preludivi del commento feudistico, dice di aver poco tempo per scrivere 'curiarum diutius occupatus negotiis', ma di quest'occupazione egli fa tesoro negli scritti, ed è anzi quasi paradossale per chi ha professato così a lungo nello Studio, che le sue opere maggiori siano invece di ispirazione pratica. La più importante tra queste è il commento ai *Libri Feudorum* al quale l'autore lavora dal 1305 al 1309²⁰, ma è probabile che abbia iniziato qualche anno prima²¹; del resto la presenza nel testo di almeno 45 *additiones*, in alcune delle quali egli cita il suo successivo commento al *Liber Augustalis*, mostra bene un'attenzione costante, ch'è anche di grande portata tematica: è il caso della polemica con Jacopo di Belviso, presente a Napoli in periodi diversi, ed autore di uno scritto feudistico quasi coevo²².

In quest'opera, e con questa polemica, si costruiscono i tratti peculiari della feudistica meridionale sul punto capitale della giurisdizione feudale, adottando la dottrina della *cohaerentia territorio* della giurisdizione ed elevando il feudale a *iudex ordinarius in civilibus* del suo feudo in ragione del territorio, in connessione rivelatrice con l'effettiva intensificazione dei poteri feudali di giurisdizione che si determina all'avvento della dinastia angioina e in particolare con la guerra del Vespro. Si tratta dunque d'una teoria, ma d'una teoria espressiva di pratiche reali, e si pone perciò a strumento ermeneutico indispensabile di quelle pratiche e del tratto peculiare del potere feudale nel Regno, delineando poi, proprio in campo teorico, una chiara distinzione dalla feudistica settentrionale²³. Qui c'è, di sfondo, la ragione principale della diversa fortuna dell'opera: larghissima e in sostanza continua nel Regno, ed anche intensificata dopo l'edizione incunabola del 1477²⁴; riconosciuta, ma più scarna altrove²⁵.

La presenza della Monarchia ha da subito profilato nel Regno un ordinamen-

²⁰ Il primo studioso a proporre questa datazione è stato H. Kantorowicz, *De pugna. La letteratura longobardistica nel duello giudiziario*, in *Studi di storia e diritto in onore di E. Besta*, II, Milano 1939, 3-26, part. 23.

²¹ G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce 1985, 184-186.

²² Vallone, *Iurisdictio domini* cit., 182-190.

²³ Vallone, *Iurisdictio domini* cit., 107 s., 133 s.

²⁴ E. Cortese, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento in Scuole diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, I, Catania 1985, 33-134, part. 96; E. Cortese, *Lo Studio di Napoli e la scienza giuridica dei tempi aragonesi* in *Le Carte Aragonesi*, Pisa-Roma 2004, 3-30, part. 22.

²⁵ Riflessioni su quest'opera del d'Isernia in G. Giordanengo, *Les Feudistes (XII^e-XV^e s.)* in *El dret comú i Catalunya. Actes del II^{on} Simposio Internacional*, Barcelona 1992, 119-120; C. Danusso, *Baldo e i Libri feudorum*, in *VI Centenario della morte di Baldo*, Perugia 2005, 289-311.

to feudale del tutto particolare; perciò, assai prima del cardinal De Luca, si sa che il feudo meridionale non si può interpretare *de iure communi feudorum*, e lo stesso Isernia sente fortemente la necessità di dichiarare quando ragiona *de iure proprio Regni*; anzi è opportuno ricordare che in diversi punti dell'opera egli ritiene che le norme dei *Libri feudorum* nel Regno non possono essere osservate come *leges* (salvo il caso che contengano *leges* imperiali), ma solo in quanto '*rationabiles*'²⁶. Proprio la esperienza delle Corti e degli apparati rende l'opera di estrema importanza anche storiografica, perché conserva frammenti di registri federiciani e di documenti notevoli, spiega formule di privilegi, e così via²⁷. In questo senso, come guida di una pratica feudale priva nel Regno di punti teorici di riferimento, questo scritto è basilare e di ininterrotta fortuna, e spiega pure il fiorire in ogni tempo di suoi proutuari, riduzioni e indici (ad es. P. dal Pozzo, S. Loffredo, F. Guardati etc.). Naturalmente Isernia si avvale d'un saldo sapere romanistico per disciplina generale degli istituti, ma nel periodo che va dal D'Andrea al Rapolla ciò sarà considerato addirittura fuorviante²⁸; ed inoltre è imprudente dimenticare che la sua grandezza di giurista sta anzitutto nell'aver saputo costruire una logica, almeno in senso argomentativo, endofeudistica.

È prudente usare l'opera nelle edizioni che offrono il testo collazionato sui manoscritti da Nardo Liparulo, con accurato commento giuridico e filologico, pubblicato per la prima volta a Napoli nel 1571²⁹. Noto, per evitare falsi problemi sulle opere di questo giurista, che l'ultima rubrica del commento feudale, accoglie le sue riflessioni alle 11 *leges* di Federico II del 1220 col consueto titolo, *De statutis et consuetudinibus contra libertatem Ecclesiae*, in genere poste dopo il testo dei *Libri Feudorum*; Isernia alla fine vi unisce e commenta (ed. 1571, c. 317v) la autentica *Habita* (*post* Cod. 4.13.5) del Barbarossa: scritto dunque non perduto come tutti hanno ritenuto³⁰.

²⁶ Andrea da Isernia, *In Usus Feudorum Commentaria*, in *L.F.* II, 1 (*de feudi cognitione*) § *Obertus* nr. 1, c. 77r e in altri luoghi.

²⁷ E. Sthamer, *Studien über die sizilischen Register Friedrichs II* (1920-1930), in *Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter*, Aalen 1994, 75-131, part. 112; Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* cit., 66 s., 81 s.

²⁸ Fr. Rapolla, *Difesa della Giurisprudenza*, Napoli 1744, 160. L'opera feudistica del D'Andrea è, per il profilo che lo interessa, in quasi costante dissenso da quella di Andrea d'Isernia, ed in questo rompe una tradizione di generale osservanza. Riflessioni anche su questo punto si trovano nel mio scritto *Pratica forense e 'regula veri' al tempo del Vico*, in F. Lamberti *et alii* (a c. di), *Serta Iuridica. Scritti offerti dalla Facoltà di Giurisprudenza a Francesco Grelle*, II, Napoli 2011, 819 ss.

²⁹ Vallone, *Iurisdictio domini* cit., 123 s.

³⁰ Fuorché, nel primo Cinquecento, T. Diplovatazio, *Liber de Claris Iuris Consultis*, in *Studia Gratiana* 10, 1968, 211-212. Poi E.A. Laspeyres, *Über die Entstehung und älteste Bearbeitung der Libri Feudorum* (1830), rist. anast. Aalen 1969, 102-107, part. 106.

Altra opera alla quale Andrea da Isernia deve fama è il commento (*lectura*, nelle stampe) al *Liber Augustalis* di Federico II, che, con la glossa di Marino da Caramanico, accompagna in genere le edizioni antiche tra le quali la più usata è la napoletana del Cervone, del 1773. La datazione è ritenuta subito successiva a quella dell'opera feudistica, che spesso vi è richiamata, e dunque la si pensa scritta nel primo periodo di regno di Roberto d'Angiò³¹ (successo a Carlo II il 5 maggio 1309); in sostanza è ben pensabile che il lavoro iniziasse prima della morte di Carlo II per proseguire dopo³². La notorietà dell'opera è legata in particolare al *prooemium* usato da diversi autori per dimostrare un certo tratto del pensiero politico meridionale nel passaggio dalla Monarchia sveva a quella angioina e in particolare per evidenziare il pensiero politico di Isernia nel confronto con quello precedente di Marino da Caramanico, e nella sua più intensa (come si è detto) concezione di subordinazione del Regno al Papato, ricavata però in un'idea generale del potere politico che non ha più il suo nucleo nella teorica del 'dominio diviso', ma in quella della *iurisdictio*³³. In realtà l'intera tradizione giuridica meridionale si è sempre riferita a quest'opera di Andrea da Isernia, ed anzi la autorevolezza del suo pensiero è provata, ad esempio, dalla centralità che ha il suo commento alla *const.* III 27 *Ut de successionibus*, ancora a fine Seicento, nell'opera feudale dandreiana (benché a fine critico). Raramente, invece, la storiografia ha esaminato qualche riflessione di Isernia almeno sulle norme federiciane che possiamo ritenere 'costituzionali', ad es. la *const.* I 49 *Ea quae ad speciale decus*, e che in fine può mostrare lo spirito che anima quest'opera e quel periodo, perché, a differenza dall'età federiciana, dagli Angioini in poi queste norme generali s'intendono vigenti solo laddove un provvedimento di concessione (un 'privilegio') non ne abbia sospeso l'osservanza³⁴.

L'ultima opera importante di Isernia, ed anch'essa di carattere eminentemente pratico, è la consolidazione (privata, ma che nell'uso ottiene valore normativo) dei 'riti' della Gran Corte dei Maesti Razionali, istituzione nella quale l'autore è presente nell'ultima parte della sua vita. Per accordo dei migliori studiosi, il titolo antico, se non originale, della raccolta è 'Ritus Regiae Curiae officii rationum' e ne possediamo un'edizione del 1689, accompagnata dalla *lectura*

³¹ B. Capasso, *Sulla storia esterna delle costituzioni del Regno di Sicilia promulgate da Federico II*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana* 9, 1869 (sed 1871), 379-502, ed in estratto (da cui si cita) 1-129, part. 79-85; L. Palumbo, *Andrea d'Isernia. Studio storico-giuridico*, 111-115. Anche W. Stürner, *Die Konstitutionen Friedrichs II für das Königreich Sizilien (Mon. Germ. Hist., Const., t. II suppl.)* Hannover 1996, 43 s.

³² Vallone, *Iurisdictio domini* cit., 186.

³³ Vallone, *Iurisdictio domini* cit., 51 s.

³⁴ Vallone, *Iurisdictio domini* cit., 17, 151 s.

del giurista d'età aragonese Goffredo de Gaeta, e da altri *addentes*³⁵; nel 1930 è stata meglio riedita da Sthamer³⁶. Nell'opera, che risale a lui soltanto per un primo nucleo, Isernia usa anche materiali d'età federiciana, esplicitamente richiamati, e in alcuni casi (forse ampliabili) anche riscontrati³⁷; per certo l'opera è sua, come mostrano alcuni confronti e richiami interni³⁸. La datazione corre dall'autunno del 1315 alla morte del giurista³⁹. In ogni tempo sono stati pubblicati scritti minori o minimi attribuiti ad Isernia, ed anzitutto nove *singularia* d'un certo interesse dai quali trapela anche traccia d'una sua attività d'avvocato, e quella sua inclinazione, da sempre notata, a ragionare giuridicamente da *quaestiones de facto*⁴⁰.

Altre tre *quaestiones*, di interesse longobardistico, sono nella miscellanea secentesca del De Marinis⁴¹: la prima riguarda un suo figlio premorto; ed una quarta siglata da Bartolomeo da Capua⁴² è attribuita a lui da un codice cassinese⁴³. Ancora nove altri brevi pezzi romanistici sono stati editi da manoscritti vaticani⁴⁴. Infine abbiamo un altro pezzo, ancora da manoscritto vaticano, in tema di tortura e con l'indicazione anche di due *tractatus* attribuitigli, un *de flagranti crimine* e un *de questionibus*: questo quasi certamente non suo⁴⁵. Tutto ciò invita a trattare con circospetta prudenza i manoscritti attribuiti ad Andrea da Isernia, che sono più di quelli indicati dal Dolezalek⁴⁶, e rivelano in genere interessi romanistici, ma che non possono essergli assegnati senza istruttoria, perché

³⁵ *Ritus Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis ... cum lectura ... Goffredi de Gaeta*, Neapoli 1689.

³⁶ Sthamer, *Studien über die sizilischen Register Friedrichs II* cit., 113-131.

³⁷ G.M. Monti, *Sul testo dei 'Riti della Magna Curia dei Maestri Razionali' e su Andrea da Isernia*, in *Annali del Semin. Giur. Ec. della R. Univ. di Bari* 3.1, 1929, 65-101 e part. 68, 72 s. (questo saggio ingloba l'altro, sempre del Monti, *Su Andrea da Isernia e la successione feudale*, apparso in *Samnium* 1, 1928, 68-76); anche Sthamer, *Studien über die sizilischen Register Friedrichs II* cit., 113-131.

³⁸ Palumbo, *Andrea d'Isernia. Studio storico-giuridico* cit., 116; *Ritus Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis* cit., 565.

³⁹ Monti, *Sul testo dei 'Riti della Magna Curia dei Maestri Razionali'* cit., 73.

⁴⁰ *Singularia doctorum*, II, Venetiis 1578, c. 185r-185v.

⁴¹ D.A. De Marinis, *Iuris Allegationes insignium Jurisconsultorum (Operis tomus III)*, Venetiis 1731, 590-592.

⁴² De Marinis, *Iuris Allegationes* cit., 592a.

⁴³ G. D'Amelio, *'Quaestiones' di giuristi napoletani in due manoscritti vaticani in Studi sulle 'questiones' civilistiche disputate nelle università medievali*, Catania 1980, 7-56.

⁴⁴ *Iuris Interpretes saec. XIII*, cur. E.M. Meyers, Neapoli 1925, 229-233, e part. 231-233.

⁴⁵ E. Cortese, *Nicolaus de Ursone de Salerno* in *Per F. Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, 191-284, e part. 225 s., 266-267.

⁴⁶ G. Dolezalek, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, III, Frankfurt am Main 1972, *ad indicem*.

questa può dare esito negativo, com'è avvenuto per una *Lectura Institutionum* che certamente non è sua⁴⁷.

Ometto di elencare gli scritti suoi perduti, perché se indicati da lui stesso, sono comunque noti⁴⁸ e possono variamente servire, se invece sono indicati da terzi⁴⁹ devono essere riscontrati; e ad esempio è forse credibile un suo trattato *de ordine giudiziario* (!), perché attestato in antico, da Biagio da Morcone⁵⁰ e poi da altri; va invece sottratto ad Isernia un suo scritto sulle differenze tra diritti longobardo e romano, indicato dal d'Afflitto⁵¹ perché si tratta certamente dell'opera del Bonello (per riscontro dell' *incipit* indicato anch'esso dal d'Afflitto). Inoltre non lo riguarda un'antica attribuzione manoscritta⁵², mentre l'*Aerarium Constitutionum*, ch'è una specie d'indice tematico, così definito in diverse edizioni del primo Cinquecento, del commento iserniano alle *leges* di Federico II, non è di Andrea da Isernia⁵³.

Per certo la sua morte va posta dopo il 20 novembre 1315 e prima del 24 ottobre 1316⁵⁴; più in corto la data del 25 luglio 1316 proposta dal Ciarlanti non ha riscontri, sembra documentato, invece, che sia morto 'prima dell'ottobre 1316'⁵⁵.

Giancarlo Vallone
(Università del Salento)

⁴⁷ Cortese, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento* cit., 119.

⁴⁸ Liparulo, *Vita Andreae Iserniensis* cit., c.[2v].

⁴⁹ Sintesi in Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali* cit., II, 168.

⁵⁰ B. da Morcone, *De differentiis inter ius longobardorum et ius romanorum tractatus*, cur. G. Abignente, Neapoli 1912, XI etc.

⁵¹ M. D'Afflitto, *Super III Feudorum libris Commentaria*, Francofurti 1598, in *L.F.* I,1 (*de his qui feudum dare possunt*) § *Et quia vasallus* nr. 21, p. 24b.

⁵² Monti, *Sul testo dei 'Riti della Magna Curia dei Maestri Razionali'* cit., 76 s.

⁵³ *Iuris Interpretes saec. XIII* cit., 230.

⁵⁴ Palumbo, *Andrea d'Isernia. Studio storico-giuridico* cit., 101 s.

⁵⁵ Monti, *L'età angioina* cit., 91.

*Di Aegidius Menagius e di un'amenità della tradizione romanistica**

ABSTRACT

*A recent essay by Antonio Guarino has provided the opportunity to reconsider the events of the setting of *Juris civilis Amoenitates* by Gilles Ménage, and those of the republication of this book in the Neapolitan jurisdictionalist context in the second half of the nineteenth century.*

SOMMARIO

*Un recente intervento di Antonio Guarino ha fornito lo spunto per riesaminare le vicende della composizione delle *Juris civilis Amoenitates* di Gilles Ménage e della loro ripubblicazione nel contesto giurisdizionalista della Napoli della seconda metà del XIX secolo.*

1.- *Le ragioni di un interrogativo.* In uno dei suoi recentissimi *Glossemi romanistici*¹, Antonio Guarino è intervenuto su un breve saggio di Carlo Augusto Cannata, apparso negli *Studi in onore di Remo Martini* e dedicato alla storicità della figura di Tusciano, il giurista ricordato nell'*Enchiridion* di Pomponio (D. 1.2.2.53) come scolarca sabiniano (ma che forse è più opportuno identificare con Aburnio Valente)².

In particolare il Guarino – che già si era occupato dell'identità di Tusciano³ – nel rilevare l'inesattezza di una citazione di Giacomo De Cristofaro effettuata dal Cannata⁴, ha osservato come vada posta in discussione l'identità

* Ringrazio i Professori Antonio Guarino e Francesco Grelle e il Dr. Natale Vescio per i preziosi suggerimenti.

¹ A. Guarino, *Glossemi romanistici*, in *SDHI*. 76, 2010, 411 ss., § 9 (*L'antenato*) [= Id., *Nuove pagine di diritto romano*, Napoli 2010, 60 s., da cui si cita].

² C.A. Cannata, *Tuscianus*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano 2008, 357 ss.

³ A. Guarino, *Note romanistiche*, in *AUCT.* 1, 1946-1947, 331 s., e poi Id., *Tuscianus*, in *Labeo* 27, 1981, 431 s. [= Id., *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 421 ss.].

⁴ In dettaglio, rileva come, in una nota del suo contributo (365 nt. 25), il Cannata chiarisca di aver appreso, proprio dalle guariniane *Pagine di diritto romano* (V, 423), che la questione della storicità di Tusciano «già due secoli prima se l'era posta ... G. De Cristofaro». In realtà, chiarisce opportunamente il Guarino, Giacomo De Cristofaro è un ex assistente ordinario, «dottissimo e fidato», delle cattedre romanistiche napoletane, citato in *PDR*. V, 423, per aver a sua volta menzionato (con riguardo a Tusciano) – in F. Casavola, *Giuristi adrianei, con Note di prosopografia e bibliografia su giuristi del II sec. d.C. a c.* di G. De Cristofaro, Napoli 1980 (rist. Roma 2011), 292 – un'opera di «Aeg. Menagius, *An Jurisconsultus fuerit, nomine Tuscianus*, in *Juris Civilis Amoenitates* (1779), p. 22».

dell’Aeg(idius) Menagius che, noto al De Cristofaro (e quindi al Cannata) da un’edizione napoletana del 1779, fra i primi in età moderna si pose la questione della storicità di Tusciano.

Considerato che il Gilles Ménage cui, secondo il Guarino, la latinizzazione ‘Menagius’ sembra dover essere ricondotta («l’autore di saggi sulle origini della lingua italiana e della lingua francese», 1613-1692) era, nel 1779, oramai morto da tempo, il Maestro napoletano si chiede se non si tratti di «un discendente, un omonimo, lui stesso riprodotto da altri in versione latina», invitando altri a raccogliere tale questione⁵.

2.- *Menagius nel suo tempo*. L’Aeg(idius) Menagius citato dal De Cristofaro – l’«antenato» degli studi su Tusciano, per dirla col Guarino – è per l’appunto il linguista e letterato francese⁶. Nato nel 1613 ad Angers, dove il padre Guillaume era avvocato della Corona di Francia, Gilles Ménage compì brillanti studi giuridici oltre che letterari e, giovanissimo, svolse in Angers l’attività di avvocato. Giunto a Parigi nel 1632 proseguì nella professione forense, sino a prendere i voti ecclesiastici. Dopo i primi anni di vita religiosa come priore a Montdidier (Somme), presto ritornò a Parigi, dove, frequentando ambienti *à la page* (fra cui il circolo del Cardinal Mazarino), poté coltivare i suoi interessi umanistici. Il resto della sua biografia, e gli studi linguistici e letterari che lo portarono a divenire Accademico della Crusca, sono storia nota⁷.

La reminescenza degli studi giuridici giovanili, coniugata felicemente con l’alta erudizione e gli interessi umanistici dell’età più matura, spinse tuttavia il

⁵ Guarino, *Glossemi* cit., 61.

⁶ D’altra parte, già il De Cristofaro, alle pagine 248-249 della sopra citata ‘Nota’, indicava, oltre a quella del 1779, anche la data della prima edizione delle *Juris Civilis Amoenitates* (1664). Ulteriore citazione delle *Amoenitates* è sempre in Casavola, *Giuristi* cit., 84 (con riguardo alla questione dell’identificazione [rispinta dal Ménage] del Sesto Cecilio di Gell. 20.1 con il Sesto Cecilio Africano ricordato in Ulp. 34 *ad ed.*, D. 25.3.3.4), e nt. 45 (ove si accenna alla sequenza delle principali edizioni delle *Amoenitates* sino a quella ‘napoletana’ del 1779).

⁷ Principali fonti per la biografia del Ménage sono, oltre ai numerosi carteggi, editi e inediti, i riferimenti presenti in alcune opere dello stesso autore, come la *Vita Matthaei Menagii, primi theologalis Andegavensis*, Parisiis 1674 (1692²), e le *Vitae Petri Aerodii quaesitoris Andegavensis et Guillelmi Menagii advocati regii Andegavensis*, Parisiis 1675, oltre che i cenni contenuti in B. de la Monnoye (cur.), *Menagiana ou les bons mots et remarques critiques, historiques, morales et d’erudition, de monsieur Menage, recueillies par ses amis. Nouvelle edition*, I-IV, Parisiis 1729. Si vd. anche la voce ‘Ménage (Gilles)’ in P. Bayle, *Dictionnaire historique et critique*, II (E-M), Rotterdam 1702², 1098-1100. Un profilo biografico è ora in R.G. Maber, *Publishing in the Republic of Letters. The Ménage-Graevius-Wetstein Correspondence 1679-1692*, Amsterdam-New York 2005, 3-11. Ma vd. anche (con qualche inesattezza) la voce ‘Ménage, Gilles’, in Chr. Hugh (ed.), *Encyclopaedia Britannica*, XVIII, London-Cambridge 1911¹¹, 108.

Ménage a compilare le *Juris civilis Amoenitates*, opera in cui confluirono numerosi *subseciva* (forse risalenti agli anni della formazione e della professione giuridica) su temi di diritto in senso lato, precipuamente legati all'esegesi dei testi giuridici antichi, e scritti secondo lo stile di Aulo Gellio⁸.

Si tratta di un'opera senza dubbio minore rispetto ai fecondi prodotti dell'attività del Ménage grammatico, letterato e poeta⁹ (e per questo trascurata dagli studiosi di storia della letteratura), ma frequentemente (e ingiustamente) dimenticata dagli storici del diritto. Temi principali delle *Amoenitates* sono le etimologie dei termini, giuridici e comuni, ricorrenti nella giurisprudenza romana (cui il Ménage dedica più di un terzo della trattazione)¹⁰ oltre che – fra le altre cose – talune bagattelle dottrinali (in polemica con Cuiacio e Grozio), lo studio prosopografico dei giuristi i cui *cognomina* paiono a Ménage sospetti di indicare una *origo* (ad es. Africano, cui viene dedicato il caput XXIII, Campano [cap. XXVII] e, per l'appunto, Tusciano [cap. V]), l'esame di alcuni lemmi greci presenti nel *Corpus Iuris*.

Le *Amoenitates* apparvero nel 1664, a Parigi, *apud Guillelmum de Luyne*, con una dedica *ad Ludovicum Nublaeum, advocatum Parisiensem*¹¹. Fece seguito, nel 1677, una *secunda editio priori longe auctior et emendatior*, apparsa ancora a Parigi, questa volta *ex officina Gabrielis Martini*. Poi, col Ménage ancora in vita, una terza edizione, curata da Friedrich Benedict Carpzov (Carpzovius) e apparsa '*Francofurti & Lipsiae*' (*typis Friderici Lanckisii*) nel 1680¹². Infine,

⁸ In tal senso cfr. O. Nikitinski, *Gian Vincenzo Gravina nel contesto dell'umanesimo europeo: per una rivalutazione dell'immagine di Gian Vincenzo Gravina*, Napoli 2004, 54 e nt. 123.

⁹ Si ricordano, fra gli altri, *Dictionnaire etymologique* (1650); *Poemata latina, gallica, graeca, et italica* (1656); *Origini della lingua italiana* (1669); *Observations sur la langue française* (1672-1676), *Historia mulierum philosopharum* (1690), *Anti-Baillet* (1690).

¹⁰ Cfr. P. Fiorelli, *La lingua giuridica dal De Luca al Buonaparte*, in L. Formigari (a c. di), *Teorie e pratiche linguistiche nell'Italia del Settecento*, Bologna 1984, 148 e nt. 108.

¹¹ Riferimenti al contesto di interessi culturali in cui si collocano le *Amoenitates* emergono da una lettera del Ménage a Pierre-Daniel Huet dell'11 febbraio 1663 (di poco precedente la prima edizione dell'opera) di recente pubblicata in G. Ménage, *Lettres inédites à Pierre Daniel Huet (1659-1692), publiées d'après le dossier Ashburnham 1866 de la Bibliothèque Laurentienne de Florence*, avec une introduction et des notes par L. Caminiti Pennarola, Napoli 1993, 177, nr. 99. Nel periodo in cui attendeva alla stesura delle *Amoenitates*, il Ménage lavorava anche ad un'edizione aggiornata dei *Poemata*, ad un commento alle poesie del manierista François de Malherbe, ma soprattutto ad una prima stesura del commento a Diogene Laerzio (*Observationes et emendationes in Diogenem Laertium*, Parisiis 1663, Amstelodami 1692²) e ad uno studio sui dialetti greci. Ne emerge, insomma, quello che è stato a ragione definito un «dazzling multifaceted intellectual vigor» (così Maber, *Publishing in the Republic of Letters* cit., 8).

¹² Dell'evolgersi del 'dialogo' del Ménage con il Carpzov nelle more dell'edizione lipsiense delle *Amoenitates* resta traccia in alcune lettere del primo a Johann Georg Greffe (Graevius) (19 maggio e 6 ottobre 1679, 12 agosto e 14 novembre 1680), ora edite in Maber, *Publishing in the Republic of Letters* cit., 41 ss., nrr. 1, 3-5.

dopo la morte del Ménage, l'opera fu più volte aggiornata e ristampata, in varie parti di Europa, durante tutto il XIX secolo.

L'«antenato» era quindi ancora 'frequentato' dai cultori della storia del diritto nella seconda metà del '700; e l'edizione letta, e citata, dal De Cristofaro è per l'appunto quella *editio novissima accuratior*, dipendente dall'edizione del 1680 e apparsa – *cum praefatione Joannis Guilielmi Hoffmanni et indicibus necessariis – apud Vincentium Orsino, sumptibus Joseph Mariae Porcelli*, a Napoli nel 1779.

3.- *Menagius 'a Napoli'*. In che contesto si può collocare, tuttavia, la riedizione del Ménage nella Napoli di fine '700? Se, da un lato, gli studi sulle etimologie e sull'origine della lingua italiana, con la conseguente cooptazione nell'Accademia della Crusca, avevano fatto del Ménage uno studioso noto nel panorama culturale italico del primo XIX secolo, un ruolo non indifferente per la tarda circolazione 'napoletana' delle sue *Amoenitates* dovette essere giocato dal suo orientamento culturale, ideologico, religioso.

Come è noto, negli ultimi anni della sua vita, il Ménage si era collocato fra i maggiori esponenti della dottrina del gallicanesimo (ciò che peraltro emerge dalla polemica con Adrien Baillet¹³), tanto da essere definito, da John Pearson, vescovo anglicano di Chester, '*le grand Ornement de l'Eglise Gallicane*', e da ottenere una voce nel dizionario del Bayle¹⁴.

L'orientamento gallicano avrebbe quindi favorito la circolazione dell'opera del Ménage nell'Europa di tardo XVIII e primo XIX secolo. In particolar modo in Italia, ne avrebbero assimilato i contenuti autori come Lodovico Muratori e, soprattutto, Gian Vincenzo Gravina, che spesso citano il Ménage, il primo, nelle *Antiquitates Italicae*, con riferimento agli studi etimologici, il secondo, con riferimento alle *Juris civilis Amoenitates*, negli *Originum juris civilis libri tres*; dal Gravina sarebbe poi dipesa l'assimilazione dell'opera del Ménage nel *De Jurisconsulto* di Francesco Rapolla¹⁵.

¹³ Cfr. al proposito G. Sebba, *Adrien Baillet and the Genesis of His Vie de M. Des-Cartes*, in T.M. Lennon, J.M. Nicholas, J.W. Davis (eds.), *Problems of Cartesianism*, Kingston 1982, 9 ss., e part. 25 con nt. 47.

¹⁴ Bayle, *Dictionnaire historique et critique* cit., II, 1098 ss.

¹⁵ Come ha in particolare evidenziato I. Birocchi (*La formazione dei diritti patrii nell'Europa moderna, tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in I. Birocchi, A. Mattone [a c. di], *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*. *Atti del Convegno internazionale, Alghero 4-6 giugno 2004*, Roma 2006, 68 e nt. 248), il Ménage «incarna bene quelle istanze che, con finalità pratiche, predicavano la necessità di irrobustire la preparazione giuridica attraverso la rinnovata acquisizione del *ius civile Romanorum*», finendo per influenzare i protagonisti italiani del dibattito fra teoria e prassi giuridica (e forse già un'auto-revole voce come quella di G.B. De Luca).

Poi, sul finire del XIX secolo 'napoletano', con l'emersione della corrente giurisdizionalista facente capo a Bernardo Tanucci (il cui momento topico fu costituito dal dibattito sull'abolizione della Cattedra di 'Decretali' dell'Università di Napoli), il Ménage dovette essere considerato fra gli autori meritevoli di rinnovata circolazione, nelle more di una rigenerazione dell'approccio agli studi giuridici¹⁶.

Si può pertanto ipotizzare che la riedizione delle *Amoenitates* sia maturata in tale contesto giurisdizionalista – in una fase in cui si curavano nuove edizioni di opere di autori gallicani (come ad es. di Pierre de Marca, padre nobile del gallicanesimo e, peraltro, arcivescovo di Parigi negli stessi anni in cui vi aveva operato il Ménage)¹⁷ – probabilmente sotto l'accurata regìa di monsignor Carmine Fimiani (poi vescovo di Nardò, in Terra d'Otranto), già curatore dell'opera di de Marca e convinto assertore, nella *praefatio* ai suoi coevi *Elementa iuris privati Neapolitani* (Neapoli 1782), della indispensabilità di uno studio diacronico del diritto, stante la necessità di servirsi della storia della giurisprudenza per risolvere gli *iuris enigmata* e di rintracciare *extra leges* le *rationes legum*¹⁸.

Pierangelo Buongiorno

(Università del Salento)

¹⁶ D'altra parte, che il Tanucci avesse in grande considerazione l'opera giuridica di Ménage, verisimilmente anche per i suoi profili gallicani, è cosa nota: nell'*Epistola de Pandectis Pisanis*, egli infatti scriveva: «Gallorum doctissimus Aegidius Menagius amoenitates juris, quas edidit, errores Accursii ridendis magna ex parte confecit» (B. Tanucci, *Epistola de Pandectis Pisanis in Amalphitana direptione inventis*, Florentiae 1730, cap. X, p. 537); e ancora, in un'epistola alla signora contessa Catanti di Pisa (luglio 1737), si legge di come egli non intendesse rinunciare a possedere una copia dei già citati *Menagiana* (B. Tanucci, *Epistolario. I (1723-1746)*, a c. di R.P. Coppini [et alii], Roma 1980, 140), ovvero l'opera che meglio interpretava (e sintetizzava) il pensiero del Ménage, raccogliendone scritti, editi e inediti, apparsi in silloge a circa un ventennio dalla morte del loro autore.

¹⁷ Penso in primo luogo agli *Illustrissimi viri Petri de Marca ... Dissertationum de concordia sacerdotii et imperii, seu De libertatibus Ecclesiae gallicanae libri octo. Quibus accesserunt eiusdem auctoris Dissertationes ecclesiasticae varii argumenti. Nec non Iusti Henningii Boehmeri selectae observationes libros de Concordia illustrantes*, editi a Napoli fra il 1771 e il 1780, tra l'altro per i tipi dello stesso Vincenzo Orsino, editore 'napoletano' delle *Amoenitates* del Ménage.

¹⁸ C. Fimiani, *Elementa iuris privati Neapolitani in duas partes tributa. Quibus vetus et novum ius patrium, eiusque origines, progressus, et caussae enarrantur*, Neapoli 1782, pars I, pp. III ss., e part. VII. Ma su questi temi vd. diffusamente M.N. Miletta, *Peregrini in patria. Percezioni del ius Regni nella giurisprudenza napoletana d'età moderna*, in Birocchi, Mattone (a c. di), *Il diritto patrio* cit., 470 ss.

***Magistrature e ideologia giuridica nel pensiero
di Giuseppe Maria Galanti
La polemica con il neocultismo napoletano***

ABSTRACT

Giuseppe Maria Galanti has oriented its commitment to the reforms, 'rediscovering' the teaching of Genovese and echoing the most advanced Illuminist sensitivity (Filangieri, Pagano). He tied his law and intellectual activity to the theme of the provinces, pursued through a rationalization of the administration of justice, inspired by a criterion of greater decentralization. Distant, for his sensitivity, by the revolutionary experience, in the early nineties, he tried to save the reasons of the reforms. In the Testamento Forense he recalled his approach to law, leaving an interesting portrait of the gowned world in Naples, without significant contributions to the legal thought and to the political and institutional debate, defending instead the nobility of a season of attempts (and not only of hopes).

SOMMARIO

Giuseppe Maria Galanti ha orientato il suo impegno per le riforme 'riscoprendo' il magistero genovesiano e riecheggiando la sensibilità della cultura illuminista più avanzata (Filangieri, Pagano). Ha legato la sua attività di giurista e di intellettuale al tema dello sviluppo delle province, perseguito anche attraverso una razionalizzazione dell'amministrazione della giustizia, ispirata ad un criterio di maggiore decentramento. Distante, per sensibilità, dall'esperienza rivoluzionaria, nei primi anni novanta, ha tentato di salvare le ragioni delle riforme.

Nel Testamento Forense ha ricordato il suo approccio al diritto, e ha lasciato un interessante ritratto del mondo togato napoletano, senza significativi contributi al dibattito politico-istituzionale e al pensiero giuridico, interessante ma ha difeso la nobiltà di una stagione di tentativi (e non solo di speranze).

Giuseppe Maria Galanti, che studiò giurisprudenza a Napoli tra il 1760 e il 1765, appartiene alla seconda generazione degli allievi di Antonio Genovesi¹ – anche se, nell'ateneo, 'pesava' maggiormente la presenza del giurista Giuseppe

¹ Sul Galanti, cfr. G. Verrecchia, *Giuseppe Maria Galanti, 1743-1806. Ricerche bio-bibliografiche*, Campobasso 1924; G.M. Monti, *Due grandi riformatori del Settecento: Antonio Genovese e Giuseppe Maria Galanti*, Firenze 1926; N. Cortese, *Per una biografia di Giuseppe Maria Galanti, in Samnium* 8.3-4, 1935; T. Pedio, *Le riforme dell'ordinamento feudale nel pensiero napoletano del '700 attraverso le Relazioni al Re di Giuseppe Maria Galanti*, Napoli 1943; A. Petino, *Riflessi genovesiani nella rinascita economica e sociale del Mezzogiorno ideata da Giuseppe Maria*
"
"
"

Pasquale Cirillo² – e, nei suoi anni universitari, respirò l'atmosfera di tensione generata dal contrasto tra due personalità assai diverse per statura intellettuale (tanto da ricordarlo in più occasioni, anche in età avanzata), e soprattutto, il cli-

Galanti, in Aa.Vv., *Saggi sulle origini del pensiero meridionalistico*, Napoli 1956; F. Venturi, *Alle origini dell'Illuminismo napoletano. Dal carteggio di Bartolomeo Intieri*, in *RSI* 71.3, 1959, 416-456; Id., *Illuministi Italiani*, V, *Riformatori Italiani*, Milano-Napoli 1962, 939-985; S. Rotta, *Giuseppe Maria Galanti e Voltaire*, ne *La Rassegna della Letteratura Italiana* 66, 1962, 10 ss.; M.L. Perna, *Giuseppe Maria Galanti editore*, in Aa.Vv., *Miscellanea Walter Maturi*, Torino 1966, 221-258; C. Rainone, *Il pensiero economico di Giuseppe Maria Galanti (1743-1806)*, Roma 1968; A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione nel Regno di Napoli*, Napoli 1972, 51-103; G. Galasso, *Genovesi e Galanti*, in *RSI* 90, 1978, 294-310; A. De Martino, *Tra legislatori e interpreti. Saggio di storia delle idee giuridiche nell'Italia meridionale*, Napoli 1979, 59-68, 83-89, 102-104, 140-145; T. Pedio, *Storia e politica in Giuseppe Maria Galanti*, in *Studi Storici Meridionali* 1.1-2, 1981, 98-115; Aa.Vv., *Giuseppe Maria Galanti nella cultura del Settecento meridionale*, Napoli 1984 (e, in particolare, i saggi di G. Galasso, *L'ultimo feudalesimo meridionale nell'analisi di Giuseppe Maria Galanti*, 27-46; G. Giarrizzo, *Galanti: il regno forense e la classe dirigente meridionale*, 67-78); A.M. Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane* 22, 1984, 281-341; A. Pizzaleo, s.v. *Giuseppe Maria Galanti*, in *DBI* LI, Roma 1998, 339-343; M.C. Napoli, *Viaggio nel mondo del libro. L'editoria a Napoli nella seconda metà del XVIII secolo*, in A. Placanica (a c. di), *Annali del Centro studi 'Antonio Genovesi' per la storia economica e sociale*, II, 1989-1990, Napoli 1994, 97-114; G. Gentile, *L'amor della libertà: saperi di governo e conservazione politica in Giuseppe Maria Galanti*, Napoli 2001; I. Del Bagno, *L'antico regime in un giurista del '700. Il Testamento Forense di Giuseppe Maria Galanti*, in *Frontiera d'Europa* 8.2, 2002, 193 ss.; M. Mafri, M. R. Pellizzari (a c. di), *Un illuminista ritrovato: Giuseppe Maria Galanti. Atti del Convegno di Studi di Fisciano-Amalfi, 14-16 febbraio 2002*, Salerno 2006 (soprattutto, gli interventi di I. Del Bagno, *Testamento Forense. Linee di un progetto costituzionale*, 171-201; C.M. Spadaro, *Le Allegazioni Forensi di Giuseppe Maria Galanti*, 203-210; E. Chiosi e R. Jovene, *L'Elogio censurato. Genovesi, Galanti e l'Inquisizione*, 211-224; F. Barra, *Galanti avvocato*, 225-235); S. Martelli, *Dal Contado di Molise all'Europa: Giuseppe Maria Galanti protagonista della cultura illuministica*, in R. De Benedittis (a c. di), *Verso la modernità. Il Molise nel tardo Settecento. Atti del Convegno di Campobasso, 9-10 Marzo 2006*, Benevento 2009, 53-84.

² «La sola facoltà del Diritto contava in Napoli degli uomini celebri nella cattedra e nella toga: formati dietro un travaglio in verità immenso, ma senza gusto e senza metodo», *Elogio Storico del Signor Abate Antonio Genovesi, Pubblico Professore di civil economia nella Università di Napoli*, Napoli 1772, 21. Giuseppe Pasquale Cirillo è stato l'esponente più rappresentativo della cultura giuridica meridionale, di stampo accademico, di metà Settecento, considerando anche la longevità e la 'visibilità' del suo magistero, e può essere legittimamente ritenuto, il caposcuola di una generazione di giuristi emersi nel clima della rinnovata intesa tra l'università guidata da Capasso e il potere impersonato dal Vicerè D'Althann, che restrinse i margini di un dibattito intellettuale già molto condizionato. Nato a Grumo Nevano (1709), si era laureato ventenne (1729), sotto la guida del Capasso, molto potente nell'università napoletana. Divenne rapidamente suo sostituto (1730), successivamente passò alla cattedra di *Diritto Canonico, Istituzioni Civili* (1732-1738), *Jus Regni* (1738-1747) e poi mantenne, oltre alla cattedra mattutina di diritto civile, l'altra di *Jus naturae et gentium* (1747-1761), passando infine alla vespertina, tenuta fino alla sua scomparsa (cfr. tutte le indicazioni contenute nel lavoro di I. Ascione, *Seminarium doctrinarum: l'università di Napoli nei documenti del '700. 1690-1734*, Napoli 1997, e, soprattutto, nel volume di F. Cammisa, *L'Università di Napoli nella seconda metà del '700. Documenti e profilo delle riforme*, Napoli 2001, 312). Si inserì nei più prestigiosi circoli dell'aristocrazia cittadina, come l'*Accademia del*

ma di ostilità del mondo giuridico tradizionale verso la nuova cultura³.

Scrittore brillante ed efficace, intellettuale impegnato, esercitò per alcuni anni anche la professione forense (ma, senza eccessivi entusiasmi), e, poco

Marchese e l'*Accademia degli Oziosi*, riuscì a farsi affidare la 'direzione' della Commissione per la riforma delle prammatiche (*Josephi Pascalis Cyrilli Antecessoris Codicis Legum Neapolitana-rum Libri XII cura et studio editi Aelii Serrai J. C.*, Neapoli 1779) – incarico, in cui mostrò tutti i suoi limiti di giurista mediocre – e, successivamente, divenne l'avvocato della nobiltà napoletana, senza approdare alle magistrature, scontando la tenace opposizione del Tanucci, che sollevò in numerose occasioni fondate riserve sulle sue competenze e sulle sue pratiche mestatorie («Cirillo per Codice – scriveva Tanucci il 22 dicembre 1763 al Re – ha avuto più di una gratificazione di V.M. e dalla Reggenza. Il Codice sta per finirsi, come Centola ha riferito. Forse si accelera ora questa grazia per poi, finito il Codice, chiedere in premio la toga; sulla quale avrò le mie difficoltà per essere l'uomo dedito agli intrighi», B. Tanucci, *Epistolario*, XII, Napoli 1992, 694). Cfr. pure *Epistolario*, XIV, Napoli 1995, 312, 319, 415; *Epistolario*, XV, Napoli 1996, 4-5, 107, 164, *passim*. Sui rapporti di Cirillo con Tanucci, cfr. pure R. Mincuzzi, (a c. di), *Lettere di Tanucci a Carlo III, 1759-1776, Regesti*, Roma 1969, *passim*; *Lettere a Ferdinando Galiani*, con introduzione e note di F. Nicolini, Bari 1914, II, 155. È l'unica vicenda per cui viene generalmente ricordato, oltre che, per l'opposizione, intellettualmente assai modesta, a Muratori e al suo progetto di riforma delle leggi, avanzato nei *Difetti della Giurisprudenza* (Cfr. *Osservazioni di Gioseffo Pasquale Cirillo, Pubblico Professor di Leggi nella Università di Napoli sul Trattato di Ludovico Antonio Muratori, De i Difetti della Giurisprudenza indirizzate all'Illustrissimo Signor Marchese D. Bernardo Tanucci, Sottosegretario di Stato della Maestà del Re di Napoli*, Napoli 1743). «Quel libro del maggiore intelletto d'Italia – scrisse giustamente M. Schipa – il Cirillo censurò con una critica monca e comoda, e tanto irriverente e pretenziosa, quanto superficiale, erigendosi a campione del più cocciuto conservatorismo» (*Il Regno di Napoli al tempo di Carlo Borbone*, Napoli 1904, 135). Su tutta la vicenda, oltre ai saggi fondamentali di R. Ajello e, in particolare, *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento Italiano*, Napoli 1976, *passim*, cfr. N. Vescio, *Lobbismo giuridico e cultura degli apparati nella Napoli di metà Settecento*, Roma 2008, 187-271. Su Cirillo, cfr. G.G. Origlia, *Istoria dello studio di Napoli*, II, Napoli 1754, 271 ss.; F. De Fortis, *Governo politico del Giureconsulto*, Napoli 1755, 16; L. Giustiniani, *Memorie degli scrittori legali del Regno di Napoli*, I, Napoli 1787, 253-260; E. Serrao, *Praefatio in Codex legum Neapolitanarum*, Napoli 1789; G. Terracina, *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli*, V, Napoli 1818, 61 ss.; B. Donati, *L.A. Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena 1931, 46, 50, 117; Id., *Nuovi studi sulla filosofia civile di G.B. Vico*, Firenze 1936, 128-133; B. Croce, F. Nicolini, *Bibliografia vichiana*, Napoli 1947, 69, 71, 74, 76, 83, 90, 125, 159-161, 229-230, 239, 259, 327, 345, 641, 767; C. Pecorella, *Studi sul settecento giuridico, I, Ludovico Antonio Muratori e i difetti della giurisprudenza*, Milano 1964, 149, 172-173, 182; R. De Majo, *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799)*, Napoli 1971; Id., *Muratori e il Regno di Napoli. Amicizie, fortune e polemiche*, in *RSI*, 90, 1973, 769-772; P. Zambelli, *La formazione filosofica di Antonio Genovesi*, Napoli 1972, *passim*; E. Pattaro, *Il pensiero giuridico tra metodologia e politica*, Milano 1974, 62; i lavori fondamentali di R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone*, in *Aa.Vv.*, *Storia di Napoli*, VII, Napoli 1972, 599, 656, 706, 713, 857, 951, 976, 980, 983-984; Id., *Arcana Iuris* cit., 33, 38, 46-50, 52, 57, 60, 94, 96-97, 99-101, 104, 106, 243; la bella 'voce', *Giuseppe Pasquale Cirillo*, curata dallo stesso Ajello, molto documentata, e informata, in *DBI*, XXV, Roma 1981, 796-801; Id., *Dal 'facere' al 'factum'*. *Sui rapporti tra Vico e il suo tempo con una replica a G. Giarrizzo e F. Bologna*, in *BCSV*, 12-13, 1982-83, 352-353; G.B. Vico, *Epistole, con aggiunte le epistole dei suoi corrispondenti*, a c. di M. Sanna, Napoli 1993, 173, 181-183, 202.

³ È noto che Genovesi condivise le preoccupazioni muratoriane di riforma della giustizia e propose l'istituzione di una cattedra di *ius naturae et gentium*, accusando Cirillo di aver svuotato

meno che trentenne, con la commemorazione di Genovesi, rilanciò un disegno di politica culturale⁴, che, oltre alla riscoperta di un'esperienza scientifica decisiva per l'evoluzione intellettuale del paese⁵, si proponeva l'ambizioso compito

di ogni valenza critica un insegnamento, che gli sembrava fondamentale. Fu tra i principali sostenitori del progetto di soppressione della Cattedra di *Decretali*, drasticamente ridimensionata, malgrado l'opposizione sotterranea del Cirillo e le sue manovre, unica vittoria di un'effervescenza intellettuale a cui erano precluse le grandi scelte di sistema, e la circostanza accentuò differenze di sensibilità e di temperamento. Spietata, ma non priva di solide ragioni, l'ironia di Genovesi sulla debole statura intellettuale del suo antagonista («comincio a credere quel che di te si dice per Napoli cioè che tu sei un ripetente in Cattedra, un prevaricatore nel Foro, un venale... un nemico della patria, un nemico della Corte», cfr. il celebre dialogo immaginato dal Genovesi, riportato da G.M. Monti, *Due grandi Riformatori del Settecento: A. Genovesi e G. M. Galanti*, Firenze 1926, 127, ora ristampato in A. Genovesi, *Dialoghi e altri scritti intorno alle lezioni di commercio*, a c. di E. Pii, Napoli 2008, 536), sul suo protagonismo accademico, sulla sua consumata prassi compilativa, sul suo piatto conformismo, ostile alla cultura giuridica moderna, sull'origine venale di tanto interessato zelo verso le istituzioni religiose, semplice copertura ideologica di preoccupazioni tutte materiali di carriera e di potere («Io vorrei in Cirillo più moralità e meno commedie, più onoratezza, e meno gloria patri», cfr. Monti, *Due grandi riformatori cit.*, 127; Genovesi, *Dialoghi cit.*, 536). Su tutta la ricostruzione del contrasto tra Genovesi e Cirillo, cfr. oltre al pregevole lavoro di Monti, *Due grandi riformatori cit.*, 32-54; G. Galasso, *Genovesi e Galanti*, in *RSI*, 95, 1978, 294-310.

⁴ Galanti spiegava, non a caso, di volersi dedicare soprattutto alla lezione scientifica («l'analisi filosofica delle sue opere»), *Elogio cit.*, 3.

⁵ «Prima di lui gli studj – sottolineava – tra noi erano interamente barbari: ciascuno laboriosamente fortificava il suo spirito negli errori e ne' pregiudizi di secolo in secolo» cit., pag. 20. Del pensiero di Genovesi veniva sottolineata, non soltanto la carica pedagogica, ma soprattutto, la lezione del giurista ostile al potere ecclesiastico e baronale, a cui, la riflessione sull'economia serviva per costruire una sociologia della sviluppo, mentre la sua cattedra di economia, 'installata' – per iniziativa di Intieri – all'interno della cittadella giuridica, serviva come leva di una nuova classe dirigente 'nazionale', impegnata a sostenere le dinamiche evolutive di un paese liberato dal dominio spagnolo, a cui i giuristi erano stati tradizionalmente asserviti per scalare le cariche istituzionali. Sul pensiero di Genovesi, cfr. oltre al vecchio lavoro, ancora importante, di G. Racioppi, *Antonio Genovesi*, Napoli 1871, di A. Del Giudice, *I problemi del diritto criminale nel pensiero di Antonio Genovesi*, Città di Castello 1926; Id., *Il pensiero giuridico di Antonio Genovesi*, in *Studio Giuridico Napoletano* 14, 1927, 5-39; G.M. Monti, *Due grandi riformatori del Settecento, Antonio Genovesi e Giuseppe Maria Galanti*, Napoli 1927, e di M. Troisi, *Considerazioni generali sul sistema di economia civile di Antonio Genovesi*, Bari 1940; Id., *Le premesse etico-politiche del sistema di economia civile di Antonio Genovesi*, Bari 1942; Id., *Idee finanziarie e spunti di teorie sociologiche nella economia civile di Antonio Genovesi*, Bari 1943; Id., *Aspetti teorici e normativi del sistema di economia civile di Antonio Genovesi*, in *Rassegna Monetaria*, 39.1-2, 1942, 730-773; C. Barbagallo, *Antonio Genovesi economista*, in *Nuova Rivista Storica* 31.1-2, 1947, 82 ss. e agli *Studi in onore di Antonio Genovesi*, Napoli 1956, le ricerche di R. Villari, *Il pensiero economico di Antonio Genovesi*, Firenze 1959; F. Corpaci, *Antonio Genovesi note sul pensiero politico*, Roma 1966; O. Nuccio, *Un grande riformatore napoletano. Antonio Genovesi: scienza economica e problemi di rinnovamento sociale a Napoli nella seconda metà del XVIII secolo*, Roma 1966; M. Agrimi, *Antonio Genovesi e l'illuminismo riformatore del Mezzogiorno*, in *Belfagor* 22, 1967, 373-410; M. De Luca, *Gli economisti napoletani del Settecento e la politica di sviluppo*, Napoli 1978, *passim*; F. Venturi, *Settecento riformatore*, I, Torino 1969, 523-644; II, Torino 1976, 163-213; M. De Luca, *Scienza economica e politica sociale nel pensiero di Antonio Genovesi*, Napoli 1970; R. Villari, *Antonio Genovesi e la ricerca delle forze motrici dello sviluppo*

di 'impiegare' gli studi giuridici anche nell'ermeneutica dei sistemi sociali.

Molto polemico, prevedibilmente, il ritratto del mondo giuridico napoletano⁶, che denunciava le carenze e i limiti morali e culturali di un ambiente in cui confluiva tutta la piccola e media borghesia della provincia e la sua domanda di crescita economica, ascesa sociale e riconoscimento, e sottolineava (non in termini meramente moralistici), il conformismo, il rampantismo, il tradizionalismo, percepiti come le insufficienze di una classe dirigente, priva di spirito pubblico, e soprattutto, impreparata alla sfide del governo.

Ricordava con gratitudine la stagione del riformismo borbonico, e, in particolare, l'iniziativa di Celestino Galiani («ottimamente versato nelle scienze matematiche e filosofiche»)⁷, dedicava un accenno infelice, poco misurato e

sociale, in *Studi Storici* 11, 1970, 26-52; E. De Mas, *Montesquieu, Genovesi e le edizioni italiane dello Spirito delle Leggi*, Firenze 1971; P. Zambelli, *La formazione filosofica di Antonio Genovesi*, Napoli 1972; E. Piscitelli, *Il pensiero degli economisti italiani del Settecento sull'agricoltura, la proprietà terriera e la condizione dei contadini*, in *Clio* 15, 1979, 245-292; D. Demarco, *Il dibattito settecentesco sulla popolazione in Italia*, in Aa.Vv., *La popolazione italiana nel settecento*, Bologna 1980, 539-590; A. Pennisi, *Filosofia del linguaggio e filosofia civile nel pensiero di Antonio Genovesi*, in *Le forme e la storia* 1, 1980, 321-380; V. Ferrone, *Scienza, natura e religione*, Napoli 1982, 609-674; L. Taranto, *Il progetto di Genovesi e l'economia civile di V.E. Sergio: un modello di sviluppo borghese*, in *Nuovi Quaderni del Meridione* 21, 1983, 29-50; E. Pii, *Antonio Genovesi: dalla politica economica alla politica civile*, Firenze 1984; M. Bazzoli, *Il pensiero politico dell'assolutismo illuminato*, Firenze 1986, 486-498; R. Bellamy, *Da 'metafisico' a 'mercantante'. Antonio Genovesi and the development of a new language of commerce in eighteenth-century Naples*, in A. Pagden (ed. by), *The languages of political theory in early-modern Europe* Cambridge 1987, 277-299; M. Fatica, *Il lavoro come mediazione tra l'uomo 'civile' e la natura: alcuni problemi di 'police' in Genovesi e nei suoi referenti culturali*, in *Prospettive Settanta* 9, 1987, 325-340; V. Ferrone, *I profeti dell'illuminismo*, Bari 1989, 369-451; M.T. Marcialis, *Legge di natura e calcolo di ragione nell'ultimo Genovesi*, in *MSCG*. 24, 1994, 315-340; J. Robertson, *The Enlightenment above national contest: political economy in eighteenth-century Scotland and Naples*, in *The Historical Journal* 40, 1997, 667-697; M.L. Perna, *L'universo comunicativo di Antonio Genovesi*, in Aa.Vv., *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo*, Napoli 1998, 391-404; M.T. Marcialis, *Antonio Genovesi e la costruzione scientifica dell'economia civile*, in Id., *Ragione, natura e storia. Quattro studi sul Settecento*, Milano 1999, 104-129; M.L. Perna, s.v. *Antonio Genovesi*, in *DBI*. LIII, 1999, 148-153; D. Ippolito, *Antonio Genovesi lettore di Beccaria*, in *MSCG*. 37.1, 2007, 3-20.

⁶ «Sentiamo ancora tutto 'l giorno altamente commendare il valore di molti Magistrati de' tempi precedenti più reputati forse per credito, che per dottrina eminente. Eran eglino in verità assai consumati nelle ricerche delle legali questioni, ma poco, o nulla versati nella Filosofia civile, per difetto di gusto, e di cognizioni. Il Foro con tutti quei luminari, i quali ci hanno lasciato delle opere assai oscure, era nella rozzezza e nella barbarie», Galanti, *Elogio* cit., 22-23.

⁷ «Fin dal tempo del governo austriaco dette egli opera di far fiorire in Napoli le utili discipline, e di riformare la nostra Università, con nuovi regolamenti, ed istituti: i quali ebbero in parte effetto ne' primi anni del savio governo del Re Carlo Borbone» cit., 20. Galanti ricordava che «prima di lui gli studj tra di noi erano interamente barbari», riprendendo alla lettera un'espressione contenuta nell'*Autobiografia* di Genovesi, che sarebbe stata corretta nella terza edizione dell'*Elogio* («prima di lui la sana filosofia era tra di noi generalmente ignorata», G.M. Galanti,

perspicuo, a Domenico Aulisio⁸ (giustamente emendato nella successiva edi-

Elogio storico del Signor Abate Antonio Genovesi, Professore di civil Economia nell'Università di Napoli, Firenze 1781³, 14). Su Celestino Galiani, cfr. oltre agli studi di F. Nicolini, *Monsignor Celestino Galiani. Saggio biografico*, Napoli 1940; Id., *Un grande educatore italiano. Celestino Galiani*, Napoli 1951; C. Pighetti, *Per la storia del newtonianesimo in Italia*, in *Rivista Critica di Storia della Filosofia* 16.4, 1961, 425-434; le più recenti ricerche di P. Zambelli, *Prime iniziative di un cappellano maggiore. Una lettera inedita di Celestino Galiani*, in *Bollettino del Centro di Studi Vichiani* 7, 1977, 113-121; M. Caffiero, *Scienza e politica a Roma in un carteggio di Celestino Galiani (1714-1732)*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria* 101, 1978, 311-344; R. Ajello, *Cartesianesimo e cultura oltremontana al tempo dell'Istoria Civile*, in Aa.Vv., *Pietro Giannone e il suo tempo*, Napoli 1980, 163-181; V. Ferrone, *Celestino Galiani: un inquieto cattolico illuminato nella crisi della coscienza europea*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane* 98, 1980, 277-381; Id., *Scienza, natura e religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento*, Napoli 1982, 317-454; S. Fini, *Scipione Maffei e Celestino Galiani*, in *Capitanata*, 1984-1985, 117-171; C. Galiani e G. Grandi, *Carteggio (1714-1729)*, a c. di F. Palladino e L. Simonutti, Firenze 1989; E. Di Rienzo, s.v. *Celestino Galiani*, in *DBI*. LI, Roma 1998, 453-456; R. Ajello, *La nuova scienza contro la Scienza Nuova. La critica del sapere nella Napoli preilluministica*, in *Frontiera d'Europa*, 4.2, 1998; M. Tita, *Libertà editoriale e inquisizione romana. Costantino Grimaldi e la difesa dei suoi libri*, in *Frontiera d'Europa* 5, 1999, 63-184; R. Iovine, *Una cattedra per Genovesi*, in *Frontiera d'Europa* 7, 2001, 359-531; M. Natale, *Eclettismo teoretico e pragmatismo alle origini delle riforme illuministiche*, in *Frontiera d'Europa* 8, 2002, 115-162, con in appendice C. Galiani, *Ristretto della sua vita*, a c. di M. Natale, e Id., *Notazioni integrative. Continuità degli orientamenti empiristici da F. D'Andrea a Celestino Galiani*, in *Frontiera d'Europa* 8, 2002, 2, 5-78; M. Natale, *Il dibattito sull'usura tra divieti formali e prassi giuridica. Documenti inediti delle magistrature napoletane (1745)*, in *Frontiera d'Europa* 11, 2005, 91-210.

⁸ «Domenico Aulisio, povero ed abjetto scrittore, per essere profondamente versato nelle antiche lingue e nell'erudita giurisprudenza, passava per l'ornamento il più illustre dell'Università napoletana», Galanti, *Elogio* cit., 21. Domenico Aulisio, apparteneva alla generazione di Serafino Biscardi, Nicolò Caravita, Alessandro Riccardi, ma rimase abbastanza estraneo alle istanze che maturarono nel tardo Seicento napoletano, divenendo uno dei più accaniti oppositori del rinnovamento scientifico e culturale, avviato da Camillo Colonna, Tommaso Cornelio, Leonardo di Capua, con cui aveva polemizzato aspramente. Scrisse un lavoro che conteneva divagazioni in materia di architettura militare, di archeologia, di matematica (*Dominici Aulisii Opuscula de Gymnasii constructione, Mausolei architectura, Harmonia titanica, et numeris medicis. His accessit Epistola de colo mayerano*, Neapoli 1694), e rinvia, per molti versi, al percorso irregolare di un grande antiquario, che riecheggia varie suggestioni, senza comporre in una dimensione autenticamente intellettuale, («attaccato così tenacemente all'antichità – aggiunse un suo discepolo – che anche in filosofia fuggì le novità, compiacendosi della platonica», cfr. Ajello, *Il preilluminismo giuridico* cit., 96). Di Aulisio ha lasciato un profilo luminoso Giannone, suo allievo, ed editore dei suoi principali testi giuridici (*Dominici Aulisii Commentariorum iuris civilis ad Titt. Pandectarum: De acquirenda vel amittenda possessione, De verborum obligationibus, De legatis et fideicommissis, Solutio matrimonium quemadmodum dos petatur, tomus primus*, Neapoli 1719; *Dominici Aulisii Commentariorum iuris civilis de pignoribus et hypotheticis, De bonis maternis et materni generis, De officio eius cui mandata est iurisdictio, De edendo, De transactionibus, De vulgari et pupillari substitutione, De mora, De donationibus, De censibus, tomus secundus*, Neapoli 1720), che ricordò «la varia e profonda erudizione, e sopra tutto della romana e della greca, per la perizia delle lingue», aggiungendo che «per la sua somma e minuta esattezza v'introdusse il vero merito di spiegar le leggi», *Istoria Civile*, VII, 130. Cfr. pure il passaggio di p. 114 («il

zione dell'*Elogio*⁹); un passaggio molto controverso su Giambattista Vico¹⁰, che intendeva riconoscere la sua statura speculativa, sottolineando, però, lo scarso impatto sociale del suo insegnamento; una menzione d'onore alla coraggiosa

celebre Domenico Aulizio, pregio della nostra Università degli studi, il quale adorno della più peregrina e varia erudizione»), che sembra riecheggiato dal *nostrae quondam decus Academiae* di Rapolla, che, ovviamente non poteva conoscere il testo della *Vita* giannoniana, in cui viene ricordato il suo insegnamento non privo di liberali aiuti e di paterni incoraggiamenti, il suo ruolo nella battaglia giurisdizionalista e la sua 'assistenza' nella stesura e nella revisione dei primi volumi dell'*Istoria Civile*, con la lezione che «quanto era nelle Pandette di Giustiniano, nel suo Codice e Novelle non poteva esattamente intendersi, se non si sapeva l'istoria romana e le varie vicende di quell'Imperio» (*Vita* cit., 11); argomento, che, in verità, non superava le prospettive di un cultismo consapevole e rigoroso, ma che non può essere nemmeno assimilato alle più avanzate innovazioni – anche in tema di storiografia giuridica – del *De Ratione* vichiano, a cui Aulizio stesso riconobbe spessore intellettuale e scientifico, diversamente dal suo 'editore', troppo vicino al Capasso e poco rispettoso del talento di Vico, neppure nominato nell'*Istoria Civile* (nonostante avesse già pubblicato il *De Ratione* e il *De Uno*), che contiene solo un accenno ai professori valorosi titolari di insegnamenti nell'ateneo napoletano, e che malgrado, i tanti silenzi e l'indulgenza di una storiografia condizionata dal peso della drammatica vicenda di Giannone, non rende giustizia alla sua statura intellettuale. Su Aulizio, cfr. *Notizie storiche degli Arcadi morti*, III, Roma 1720-1721, 65-69; G. Mazzucchelli, ne *Gli Scrittori d'Italia*, I.2, Brescia 1753, 1261-1263; D'Afflitto, *Memorie* cit., I, 479; Nicolini, *Saggio* cit., 513-524; Id., *Uomini di spada, di chiesa, di toga, di studio ai tempi di Giambattista Vico*, Milano 1942, 392-424; L. Marini, *Pietro Giannone e il giannonismo a Napoli nel settecento*, Bari 1950; N. Badaloni, *Introduzione a G.B. Vico*, Napoli 1961, *passim*; B. Vigezzi, *Pietro Giannone riformatore e storico*, Milano 1961, *passim*; Ajello, *Il preilluminesimo giuridico* cit., 95-99; F. Liotta, s.v. *Domenico Aulizio*, in *DBI*, IV, Roma 1962, 584-587; G. Ricuperati, *La prima formazione di Pietro Giannone. L'Accademia Medina-Coeli e Domenico Aulizio*, in *Aa.Vv., Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli 1968, 94-171, poi ne *L'esperienza civile* cit.); Rovito, *Scienza del diritto* cit., 252-263; N. Vescio, *Giuristi culti a Napoli. Tra fortuna intellettuale e diffusione editoriale*, Tesi di Dottorato in Storia del diritto italiano medievale e moderno, con particolare riferimento al diritto comune, Roma 2000, 86-88.

⁹ Galanti, *Elogio* cit., 14.

¹⁰ «Giambattista Vico ci ha lasciato un sospetto di essere stato un uomo di genio, per mezzo di un'opera tenebrosa ed enigmatica, ch'è quanto dire inutile», Galanti, *Elogio* cit., 21. È il testo che venne citato da G. Manna, *Della Giurisprudenza e del Foro napoletano*, Napoli 1840, per 'documentare' l'incomprensione di Vico da parte dei suoi contemporanei. Galanti intendeva sottolineare la svolta radicale, impressa da Genovesi nel mondo napoletano, con la sua carica pedagogica, rivolta alla formazione di una coscienza nuova, mentre in Vico, vedeva un pensatore profondo, ma un genio solitario, e soprattutto, pre-moderno nello stile comunicativo. «Egli è verissimo – rettificava nella nuova edizione dell'*Elogio* – che Giambattista Vico ci à lasciato i Principj della scienza nuova: ma a ben giudicarne, quest'opera, se ci mostra somma sagacità, ci presenta pure somma confusione; idee filosofiche e oscure; genio sublime e bizzarro; investigazioni profonde ed abuso enorme di erudizione» (ivi, 14). Nel *Saggio sopra l'antica storia de' primi abitatori de l'Italia* riconobbe compiutamente non solo la sua statura speculativa, ma anche la scoperta dell'ermeneutica dei sistemi sociali. «Il nostro Giambattista Vico, scrittore giudizioso e profondo, ne' suoi Principj di una scienza nuova, ha notate alcune cose sopra il corso delle nazioni, che meritano attenzione. Egli dice, che l'ordine delle cose umane in tal modo procedette, che prima furono le selve, dopo i tuguri, quindi i villaggi, appresso le città e finalmente le accademie. Gli uomini prima sentono il necessario, di poi badano all'utile, appresso avvertiscono il comodo, più innanzi si dilettono del piacere, e finalmente impazzano a strapazzar le sostanze. La natura de' popoli prima

difesa delle istituzioni e della laicità di Costantino Grimaldi¹¹, e soprattutto, di Pietro Giannone¹² e alla resistenza civile contro lo strapotere di un mondo curiale profondamente retrivo¹³.

Galanti riconosceva – e, soprattutto, sottolineava – non soltanto il pedagogismo illuminato di un intellettuale militante, ma piuttosto, il valore esemplare dell'insegnamento di Genovesi¹⁴ e della sua sfida mossa ai poteri tradizionali¹⁵,

è crudele, di poi severa, quindi benigna, appresso delicata, e finalmente dissoluta. Ne' tempi rozzi il governo fu teocratico; fu l'età degli oracoli, degli auspici, degli arcani, de' segreti. Ne' tempi eroici il governo fu aristocratico, quando comandarono i nobili in significato di fortissimi e di eroi. Essi si arrogarono tutti i diritti civili, e permettevano a' plebei i soli usi della vita e della natural libertà. Meglio stabilita la società, gli stati divennero liberi, popolari o monarchici, ed il governo fu umano, perché considerata la natura propria dell'uomo: si eguagliarono tutte colle leggi, e non vi furono distinti che per la sola natura civile. Comandando la moltitudine, s'intende l'equità naturale, si scrivono le leggi e si fanno aperte. I monarchi vogliono ministrar la giustizia, secondo l'equità naturale e secondo l'intende la moltitudine, e perciò adeguano in ragione i potenti co' deboli», G.M. Galanti, *Saggio sopra l'antica storia de' primi abitatori de l'Italia*, Napoli 1783², 227. Cfr. su tutta la questione, i lavori attenti di S. Martelli, *Un inedito di Giuseppe Maria Galanti sulla letteratura napoletana*, in Aa.Vv., *Studi di letteratura italiana per Vitello Masiello*, a c. di P. Guaragnella, M. Santagata, Bari 2006, 1023-1052; Id., *Vico e Genovesi negli scritti editi e inediti di Galanti*, in Aa.Vv., *G.B. Vico e l'enciclopedia dei saperi*, a c. di A. Battistini, P. Guaragnella, Lecce 2007, 469-494 (rist. in M. Mafri, M. R. Pellizzari [a c. di], *Tra res e imago. In memoria di Augusto Placanica*, I, Soveria Mannelli 2007, 553-574).

¹¹ «Si pronunzia ancora con ammirazione rispettosa il nome di Costantino Grimaldi: non si mette in contrasto, che questo Magistrato fu uno di quegli, che col lor sapere onorarono la Patria, e riformarono il gusto del loro tempo», Galanti, *Elogio* cit., 21.

¹² «Pietro Giannone, uomo certamente di non volgare merito, è stato riguardato come il più giudizioso scrittore del suo tempo. Si è ammirata la Storia Civile per difetto di una migliore, ma il prodigioso e lungo successo di quest'opera è il più sicuro indizio, che cominciamo ad uscire dalla barbarie... Tuttavolta a questi talenti noi siamo grandemente tenuti; e senza Cartesio, che oggi più non si legge, noi forse non ammireremmo Newton», Galanti, *Elogio* cit., 23 s.).

¹³ «Alcuni uomini, che si pretendono essere i precettori, ma che in sostanza sono i nemici del genere umano perseguitavano i talenti e lo spirito di sapere, interessando la Religione nelle materie, nelle quali non aveva il menomo rapporto» (Galanti, *Elogio* cit., 19). Cfr. pure il passaggio polemico, dedicato a smascherare le coperture ideologiche di uno spiritualismo tradizionalista, privo di un autentico significato intellettuale («coloro che hanno tanto interesse di sospingere i nostri pensieri fuori dall'atmosfera umana», ivi, 28), che «celebrava l'iniziativa dei pensatori moderni («tanti uomini di genio, i quali con pericolo della lor libertà, della lor fortuna, e talvolta della lor vita, hanno avuto il coraggio fisico e generoso di strappare la benda, che accecava i Popoli, e i Re, elevandosi contra i tiranni della ragione, di questa essenza dell'Uomo», ivi, 29 s.).

¹⁴ «Un filosofo di genio e di coraggio intrepido... una filosofia reale, tutta diretta alla cognizione della natura e al bene reale degli uomini... un logico critico... una Teologia tratta dalle Antichità cristiane... che non solo rischiarasse l'intelletto e infiammasse il cuore, ma movesse ancora le mani a prò del prossimo... un giudizioso Scrittore di Economia, così buon cittadino, che filosofo, il quale fosse il fondatore in Italia di quella scienza, che importa più a conoscere per li bisogni della vita civile, e per gl'interessi dello Stato», Galanti, *Elogio* cit., 24 s.

¹⁵ «L'Abate Genovesi ciò non ostante ebbe l'ambizion pericolosa di riscuoter gli ingegni speculativi d'Italia dalla dura servitù di quelle invecchiate opinioni, sotto il giogo delle quali stavano miseramente oppressi e avviliti», Galanti, *Elogio* cit., 29.

le valenze civili di un'azione riformista che competeva alla nuova generazione, a cui i giuristi, dotati di una più smalzata conoscenza delle istituzioni, non dovevano rimanere estranei, ripensando le categorie, gli strumenti, le prospettive di un'analisi, sia pure tardivamente, aperta alla dinamica sociale e alle sue necessarie evoluzioni¹⁶.

Non mancava di sottolineare gli ostacoli incontrati da Genovesi, ripercorrendo la sua vicenda intellettuale e scientifica, ricordando la protezione accordatagli da Galiani¹⁷, l'ambiguo comportamento dell'Arcivescovo Spinelli, la grande mobilitazione civile contro l'Inquisizione¹⁸ (che vide in primo piano i giuristi¹⁹), la rivalsa degli oppositori di Genovesi²⁰, il suo abbandono degli studi teologici e morali, la nascita (per iniziativa di Intieri), della Cattedra di *Economia Pubblica*²¹, la svolta rappresentata per gli stessi studi giuridici dalle sue *Lezioni di Commercio*²², dalla *Diceosina*²³ e dal *De Jure et Officiis*²⁴, la 'battaglia' contro la Cattedra delle *Decretali*²⁵ e il primo, significativo, piano di riforma delle scuole²⁶.

Galanti sottolineava l'eredità più significativa del suo insegnamento nella formazione di una coscienza nuova, compito che investiva innanzitutto i giuristi, che dovevano essere in prima linea nella battaglia antifeudale e anti-ecclesia-

¹⁶ «Noi abbiamo avuto – insisteva polemicamente Galanti – de' copiosi interpreti e chiosatori delle nostre leggi, ma niuno ha fatto opera d'illustrare la parte economica di esse, per lo poco studio di quella filosofia che riguarda gli uomini», *Elogio cit.*, 106.

¹⁷ Galanti, *Elogio cit.*, 40 ss.

¹⁸ Galanti, *Elogio cit.*, 74 ss.

¹⁹ Cfr. il ricordo della «costernazione onde furon agitati tutti gli ordini delle persone, principalmente quello degli Avvocati, gente come la più culta, in conseguenza la più nemica del dispotismo de' preti» (Galanti, *Elogio cit.*, 75), la menzione d'onore riservata al giurista Nicolò Fraggianni, il principale protagonista della vicenda («grandissimo obbligo deesi professare alle venerate ceneri del Marchese Niccolò Fraggianni») e alla norma, introdotta per prevenire altri tentativi nel futuro («opportuni ripari si stabilirono per la quiete del Pubblico, e per assicurarlo in avvenire da nuove intraprese del dispotismo ecclesiastico», *ivi*, 76).

²⁰ Galanti, *Elogio cit.*, 80 ss.

²¹ Galanti, *Elogio cit.*, 91 ss.

²² «I Giureconsulti tra gli altri trovano in quest'opera dilucidati molti articoli di dritto finora erronei per difetto di buona filosofia ne' Dottori», Galanti, *Elogio cit.*, 106.

²³ Galanti, *Elogio cit.*, 140 ss.

²⁴ Galanti, *Elogio cit.*, 121 ss.

²⁵ «Un cattedratico delle Decretali non può non essere il nimico del suo Principe e della sua Patria» (Galanti, *Elogio cit.*, 169). Galanti sottolineava il valore civile di una vicenda, che rappresentò un punto di svolta nei rapporti con il potere ecclesiastico e un elemento di modernizzazione delle istituzioni («non si può attribuire, che al ristabilimento della Filosofia in questi nostri tempi, che l'umanità comincia a ripigliar i suoi dritti, ch'ella ha perduto nella maggior parte della Terra», *ivi*, 133).

²⁶ Galanti, *Elogio cit.*, 145 ss.

stica²⁷, ma anche nella riforma delle leggi e di un mondo giuridico, sostanzialmente arretrato²⁸, che doveva aprirsi alla sensibilità europea più moderna²⁹, per sostituire alla politica criminale una politica sociale e concorrere alla crescita civile del paese³⁰, in un momento in cui il potere sembrava mostrare attenzione alla causa delle riforme.

Dalle vicende seguite alla pubblicazione dell'*Elogio*, duramente contrastato dalla censura³¹, Galanti viene sollecitato a riproporre non solo il testo (e il suo progetto), ma anche la polemica verso il mondo ecclesiastico più reazionario e il suo monopolio della cultura³², come conferma anche la significativa celebrazione del binomio Galilei-Giannone³³, della libera ricerca scientifica e dell'impegno civile di una cultura modernamente impegnata nella modernizzazione delle istituzioni³⁴, insieme al riconoscimento di un ceto medio, che cominciava

²⁷ «L'Abate Genovesi riferiva lo squallore e la miseria delle nostre Provincie alle leggi feudali, e agli acquisti delle Mani morte, ma che intanto non muoiono mai. L'une e le altre hanno occupato due terzi delle terre, con renderle inalienabili, e hanno reso gli uomini *servi addicti glebae*» (Galanti, *Elogio* cit., 111).

²⁸ «Chi saprebbe non affermare, che lo stato attuale della giurisprudenza in Europa non sia il più deplorabile?», Galanti, *Elogio* cit., 127.

²⁹ «I Moralisti, che hanno reso più servizio all'Umanità sono stati queglii, che hanno manifestata l'imperfezione e malvagità delle leggi, e la vera sorgente de' disordini civili», pag. 122. Cfr. pure il passaggio dedicato allo «spirito filosofico, il quale tra noi fa tanti progressi, e che sembra annunziare una felice rivoluzione nelle leggi e ne' costumi», Galanti, *Elogio* cit., 25.

³⁰ «Senza la buona economia tutte le leggi punitive non possono giammai fare la tranquillità e grandezza dello Stato, anzi ne cagionano la sua miseria e rovina», Galanti, *Elogio* cit., 106.

³¹ Sull'*Elogio* di Genovesi, cfr. B. Capaci, *Il giudice e l'oratore. Trasformazione e fortuna del genere epidittico nel Settecento*, Bologna 2000, 119-124, 156; D. Arecco, *Antonio Genovesi e l'immagine lockiana della scienza, Studi Settecenteschi*, 2003, 166 ss.; P. Delpiano, *Il governo della lettura: chiesa e libri nell'Italia del settecento*, Bologna 2007, *passim*; A. Panzetta, *L'uomo tra natura e grazia. Il diritto naturale e la legge della grazia in Pasquale Magli (1720-1776)*, Perugia 2010.

³² Cfr. l'*Avviso dell'Editore* (Firenze li 3 Febbrajo 1781), in cui si specificava che «è interamente diversa dalle due precedenti di Napoli e di Venezia, per le correzioni giunte e illustrazioni che l'Autore vi ha fatte in gran numero», a cui seguiva l'*Avvertimento dell'Autore*, che sottolineava l'importanza dell'ultima edizione – più autentica (e più radicale, nella polemica proprio con gli oppositori di Genovesi e della sua rievocazione) – del suo lavoro («Questa è la sola edizione non indegna di essere presentata al pubblico illuminato. Tutte le altre edizioni precedenti io le disapprovo e condanno», Galanti, *Elogio storico* cit., V).

³³ «Galilei e Giannone sono due grandi esempi. Galilei, l'uomo il più grande e il più illuminato del suo tempo, la gloria dell'Italia, negli anni suoi più gravi e più venerandi fu messo nelle carceri dell'inquisizione per il moto della terra. Giannone fu rabbiosamente perseguitato, e morì in una durissima prigione, per avere meglio di ogni altro manifestati gli abusi introdotti nella disciplina della chiesa», Galanti, *Elogio* cit., 13. Sulla celebrazione di Galilei nel mondo napoletano cfr. G. Galasso, *Mito e storia di Galilei*, in P. Galluzzi (a c. di), *Novità celesti e crisi del sapere*, Firenze 1984, 133 ss.; Id., *Galileo e la cultura napoletana*, in *BCSV*, 18, 1988, 199-236; Aa.Vv., *Galileo e Napoli*, a c. di F. Lomonaco, Napoli 1987, 434 ss.

³⁴ «L'eloquente Sig. Galanti – riconosceva il recensore delle *Novelle Letterarie* segnalando la terza edizione dell'*Elogio* – vuole che le opere e i lumi dell'Abate Genovesi abbiano fatto un'epo-

a prendere coscienza del suo ruolo e delle sue opportunità, attraverso lo sviluppo economico³⁵.

Guardava con attenzione al nuovo corso della politica dei sovrani illuminati³⁶ (a cui 'ricordava' il mito positivo di Federico II e della sua politica anti-ecclesiastica e anti-baronale³⁷ e la statura speculativa di Machiavelli, fondatore della scienza politica moderna³⁸, con l'occhio alle innovazioni di Federico di Prussia, il suo interprete più autentico³⁹), al dinamismo civile del pensiero illuminista,

ca nella storia filosofica napoletana, né noi abbiamo difficoltà il crederlo, sapendo che numero grande sono in Napoli i quali uscirono da questa scuola», *Novelle Letterarie* 42, 1781, 754, testo, opportunamente, segnalato da Capaci, *Il giudice e l'oratore* cit., 156.

³⁵ «Il commercio e l'industria hanno negli ultimi tempi formato una terza classe di persone, da cui cominciò la perfezione della società. Questa ha riparato sordidamente a' gravissimi mali che allo stato avevano cagionato i furori dell'ambizione, ed è quella che oggi fa la ricchezza e la prosperità delle nazioni», Galanti, *Elogio* cit., 154.

³⁶ «I Principi hanno messa da parte quella etichetta, che poteva rendere il trono odioso, senza farlo più rispettabile, ed hanno acquistata una soavità di tratto ed una gentilezza di costume, che non avevano mai conosciuta. Sono divenuti fino viaggiatori. Queste sono cose che onorano il Secolo»; G.M. Galanti, *Discorso... intorno alla costituzione della società ed al governo politico preceduto dall'elogio del segretario fiorentino*, Napoli 1779, 77. Cfr. pure il passaggio in cui sottolineava «l'umanità e la moderazione che oggi pone i buoni monarchi al pari di un padre di famiglia, tutto inteso alla felicità de' suoi figli», *Saggio sopra l'antica storia* cit., 29.

³⁷ «Il suo genio e le sue cognizioni – scriveva Galanti – lo rendevano superiore al suo secolo. Federico amava di stabilire una monarchia regolare: il suo desiderio era giusto, ma la giustizia rarissime volte ha luogo nelle cose di questo mondo... Per deprimere l'aristocrazia feudale, prese il partito di favorire la libertà de' sudditi e di aiutare il popolo ad uscir di catene... L'amministrazione pubblica cominciò a prendere una forma più solida. Di qui i principi di un governo regolare della civiltà, delle arti, del commercio», G.M. Galanti, *Descrizione dello stato antico ed attuale del contado di Molise, con un saggio storico sulla costituzione del Regno...*, I, Napoli 1781, 188-189.

³⁸ Galanti nel *Prospetto storico sulle vicende del genere umano* (rist. Salerno 2000) ricordava (p. 105) che «la storia dell'Europa moderna comincia da Machiavelli». Sulla sua interpretazione del pensiero di Machiavelli, cfr., oltre al vecchio lavoro di M. Rosa, *Dispotismo e libertà nel Settecento. Interpretazioni repubblicane di Machiavelli*, Bari 1964, 59-67, le ricerche di S. Martelli, *La floridezza di un reame. Circolazione e persistenza della cultura illuministica meridionale*, Salerno 1996, *passim*; M. Geuna, *Machiavelli e il ruolo dei conflitti nella vita politica*, in A. Arienzo e D. Caruso (a c. di), *Conflitti*, Napoli 2005, 15-37; G. Gentile, *G. M. Galanti: il problematico Elogio del Segretario Fiorentino*, in V. Borrelli (a c. di), *Machiavelli e la cultura politica del meridione d'Italia*, Napoli 2001, 156-171; N. Di Maso, *Il repubblicanesimo di Vincenzo Cuoco. A partire da Machiavelli*, Firenze 2005, 49-65; G. Procacci, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, Bari 1995, *passim*; V. Masiello, *Un capitolo della fortuna di Machiavelli nel Settecento: l'Elogio di Giuseppe Maria Galanti*, in Aa.Vv., *Confini dell'umanesimo letterario. Studi in onore di F. Tateo*, Roma 2003, vol. II, 901-20; L. Adante, *Realismo politico e questione feudale: il Machiavelli di Giuseppe Galanti*, in P. Bevilacqua e P. Tino (a c. di), *Natura e società. Studi in memoria di Augusto Placanica*, Roma 2005, 175-90; V. Criscuolo, *Albori di democrazia nell'Italia in rivoluzione*, Milano 2006, 261-264.

³⁹ «Il Re di Prussia – scrisse Machiavelli nei *Pensieri vari* – ha confutato Machiavelli colla penna e lo ha messo in pratica colla spada, e colle sue operazioni politiche. Non si confonde la virtù de' privati con quella de' Principi, osservazione che fa lo stesso Federico II parlando della sua invasione della Slesia. Un sovrano, dic'egli, deve avere in mira la potenza e lo splendore della

e agli inediti margini di manovra che si aprivano con la nascita dell'opinione pubblica⁴⁰, che sperimentava con successo le sue prime prove sullo scenario istituzionale⁴¹.

Lamentava il ritardo italiano, imputato anche alla presa del mondo ecclesiastico e ai rigori della censura, che impedivano una crescita del dibattito pubblico⁴², e perciò, incoraggiava gli esperimenti riformatori, sollecitando una nuova politica del diritto e della giustizia⁴³ (soprattutto penale⁴⁴), come strumento di apertura sociale delle istituzioni⁴⁵, capace di abbattere le barriere del vecchio ordine feudale⁴⁶, di promuovere lo sviluppo delle province⁴⁷ e di razionalizzare efficacemente il

sua nazione e toglierla dalla debolezza per renderla felice», (G.M. Galanti, *Pensieri vari*, a c. di A. Placanica, Salerno 2000, 112).

⁴⁰ «Un secolo di umanità, di ragione, di filosofia obbliga i principi a far un uso moderato della loro potenza, ed il sovrano ad occuparsi principalmente dell'economia dello stato. Questi tempi sono stati preparati dalle scuole de' filosofi. I soli scrittori hanno prodotta la più felice rivoluzione sopra la Terra, ed essi più di tutti gli altri meritano il titolo di benefattori del Genere umano», G.M. Galanti, *Nuova Descrizione Storica e Geografica dell'Italia*, I (contiene la descrizione degli Stati del Re di Sardegna), Napoli 1782, 30. Cfr. E. Tortarolo, *Opinione pubblica*, in V. Ferrone e D. Roche (a c. di), *L'Illuminismo. Dizionario storico*, Roma-Bari 1997, 283-291.

⁴¹ «Senza i clamori eloquenti degli scrittori, che si sono mostrati nimici degli abusi, i protettori della libertà pubblica, noi non avremmo per niente migliorato il nostro cervello, né il governo sarebbe dolce ed umano, non ostante il commercio e le arti. In quale abisso di errori e di miserabili pregiudizi non siamo stati immersi fino a venti anni fa!», Galanti, *Saggio sopra l'antica storia* cit., 234 s.

⁴² «Generalmente gl'Italiani mostrano più buon senso e ragione ne' discorsi familiari, che ne' libri, e coloro che stampano, non scrivono quasi mai quello che pensano. La libertà della stampa è ristretta in Italia: un povero autore è obbligato a spiegarsi conforme vuole il suo revisore», Galanti, *Nuova descrizione storica e geografica dell'Italia* cit., I, 37.

⁴³ «Forse tempo verrà, che le leggi civili saranno conformi all'interesse generale e particolare», Galanti, *Saggio sopra l'antica storia* cit., 235. Galanti sottolineava ripetutamente che «la prosperità del popolo non è che il frutto della legislazione», «le leggi savie e giuste, che sono le leggi fondate sopra i diritti della natura e della società, possono molto bene rendere gli uomini virtuosi e felici nella misura, che dalla condizione umana può esserci concesso» (Galanti, *Nuova descrizione storica* cit., 25), per concludere che «oggi sotto al governo di un principe umano... si potrebbero togliere i vizj principali di una legislazione difettosa», (Galanti, *Nuova descrizione storica* cit., 254). Cfr. pure *Discorso intorno alla costituzione della società* cit., 79: «ora che i veri principj del dritto cominciano ad essere conosciuti, il gran passo degno del secolo sarebbe di riformare e di perfezionare le leggi, perché stabilissero meglio l'ordine, l'abbondanza e la libertà».

⁴⁴ Galanti, nel *Saggio sopra l'antica storia* cit., 229, denunciava coraggiosamente «una giurisprudenza criminale, della quale la ragione, la giustizia e l'umanità deggiono arrossire».

⁴⁵ «Le buone leggi sono quelle che rendono gli uomini pacifici e contenti, e che sono unicamente dirette a formar una società a tutti gli individui relativamente vantaggiosa», Galanti, *Saggio sopra l'antica storia* cit., 196.

⁴⁶ Cfr. il passaggio 'giacobino' di Galanti, *Saggio sopra l'antica storia* cit., 222 («la fastosa grandezza di alcuni cittadini è sempre relativa all'oppressione degli altri che loro sono soggetti»).

⁴⁷ «Per rendere più popolate le nostre provincie, non si dee far altro che rendervi gli uomini felici, diminuire i bisogni che li traggono alla capitale. Occupiamci a rendere la sorte dei contadini comoda, sicura ed onorata, ed allora vedremo tutte le forze dell'industria rivolte a secondare i beneficj della natura nel più bel paese dell'Europa», Galanti, *Saggio sopra l'antica storia* cit., 254.

governo, attraverso il riequilibrio delle relazioni tra centro e periferia⁴⁸.

Nello stesso momento in cui l'*Elogio* di Genovesi assumeva la sua forma definitiva, maturava la *Descrizione del Molise*⁴⁹, un testo che rappresentava il manifesto intellettuale di Galanti, che intendeva lavorare (genovesianamente appunto) come riformatore impegnato nella crescita civile delle istituzioni, alla riscoperta della provincia⁵⁰, delle sue potenzialità e delle sue risorse, e alla riforma del diritto e delle istituzioni.

Non è casuale la circostanza che il lavoro – in cui prendeva corpo non solo la rivalutazione dei Sanniti⁵¹, ma anche la polemica contro l'espansionismo di Roma⁵²,

⁴⁸ È il *topos* più costante di tutta l'attività scientifica di Galanti, alla base della sua *Descrizione del Regno*. È significativo l'accenno presente già nel *Saggio sopra l'antica storia* cit., 247, dedicato alle «mostruose capitali», sorte con il declino del mondo feudale e incoraggiate dalla concentrazione dei poteri e delle funzioni istituzionali. Sul rapporto tra capitale e provincia nella storia meridionale, cfr. Aa. Vv., *Illuminismo meridionale e comunità locali*, a cura di E. Narciso, Napoli 1988; G. Labrot, *La città meridionale*, in Aa. Vv., *Storia del Mezzogiorno*, VIII/1, Napoli 1991, 215-292; M.A. Visceglia, *Regioni e storia regionale nel Mezzogiorno d'Italia: note per un profilo storiografico*, in A. Musi (a c. di), *Dimenticare Croce? Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno*, Napoli 1991, 13-41; G. Brancaccio, *Il governo del territorio nel Mezzogiorno moderno*, 1996; A. Massafra, *Campagne e territorio nel mezzogiorno fra Settecento e Ottocento*, Bari 1984; A. Musi, *Storia urbana e mezzogiorno d'Italia dal tardo Medioevo all'età moderna*, in G. Rossetti e G. Vitolo (a c. di), *Medioevo, Mezzogiorno, Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo*, Napoli 2001, 347 ss.; M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna*, Torino 1999, 3 ss.; A. Musi, *Le piccole e medie città nella storia moderna del Mezzogiorno continentale*, in *Rassegna Storica Salernitana* 11.2 (n. 22), 1994, 145-183; Id. (a c. di), *Le città del Mezzogiorno nell'età moderna*, Napoli 2000; G. Brancaccio, *In provincia: strutture e dinamiche storiche di Abruzzo Citra in età moderna*, Napoli 2001; G. Vitolo, *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, Napoli 2005; C. Passetti, *Verso la rivoluzione: scienza e politica nel Regno di Napoli (1784-1794)*, Napoli 2007.

⁴⁹ Galanti, *Descrizione dello stato antico ed attuale del contado di Molise* cit.

⁵⁰ Galanti, *Descrizione dello stato antico ed attuale del contado di Molise* cit., osservava «il nostro governo fare degli sforzi per trarre la nazione da quello stato di languore, in cui giace per mali accumulati da molti secoli» (p. 11) e aggiungeva che «per conoscere lo stato di un regno, bisogna conoscere la sua costituzione ed aver contezza delle sue provincie» (p. 9), cercando di accreditare non solo il significato, ma soprattutto, la 'legittimazione' istituzionale del suo lavoro, come parte e momento del riformismo borbonico. Sul lavoro di Galanti, cfr. A. Massafra, *Orientamenti culturali, rapporti produttivi e consumi alimentari nelle campagne molisane tra la metà del Settecento e l'Unità*, in Aa. Vv., *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, Bari 1982, 375-451; L. Barionovi, *I Galanti di S. Croce del Sannio e il ceto civile del Mezzogiorno*, in E. Narciso (a c. di), *Dal comunitarismo pastorale all'individualismo agrario nell'Appennino dei tratturi*, S. Croce del Sannio 1993, 183-224; la premessa di F. Barra, nella riedizione della *Descrizione del Contado di Molise* cit.

⁵¹ Cfr. le osservazioni importanti di G. D'Amelio, *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, Milano 1965, 18-19.

⁵² Cfr. G. Giarrizzo, *Erudizione storiografica e conoscenza storica nel Mezzogiorno moderno*, in F. Tessitore (a c. di), *La scienza della storia. Interpreti e problemi*, Napoli 1999, 31-158; M. Calaresu, *Images of ancient Rome in late eighteenth-century Neapolitan historiography*, in *Journal of the History of Ideas* 58.4, 1997, 641-661.

che, oltre a nutrirsi della lettura di Rousseau, assumeva un grande significato polemico verso il mito fondante della cultura giuridica ufficiale – si concludesse proprio con le *Considerazioni*⁵³ sulla legislazione ereditata con la riscoperta del diritto romano, l'emersione del diritto canonico, la caotica emanazione delle norme successive e tutta la produzione industriale dei giuristi (spostando l'attenzione sulla corporazione degli avvocati, piuttosto che sui magistrati, mentre già il giovane Filangieri aveva indicato nel dispotismo di una corporazione potente e prepotente, il principale ostacolo al corretto funzionamento del servizio giustizia⁵⁴), riprendendo la denuncia muratoriana sul caos dottrinale e giurisprudenziale, come ulteriore elemento di crisi di un sistema fruttuoso soltanto per i suoi gestori, divenuto il principale ostacolo del commercio⁵⁵.

Galanti, che ricordava come le riforme caroline fossero state affossate dalle resistenze corporative del mondo forense⁵⁶, auspicava la riforma delle procedure⁵⁷, riprendendo un 'suggerimento' di Genovesi⁵⁸ e proponeva l'emanazione di un nuovo codice⁵⁹, affidato alla gestione responsabile delle magistrature (senza

⁵³ È un testo, che è stato ripubblicato da F. Venturi, nel volume *Illuministi Italiani*, V, *Riformatori Napoletani*, Milano-Napoli 1972, 1040-1051 e da R. Bonini, *Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, Bologna 1988, 190-202. Cfr. pure M.A. Cattaneo, *Illuminismo e legislazione*, Milano 1966, 58 ss.; A. De Martino, *Antico regime e rivoluzione* cit., 93-96.

⁵⁴ «Datemi un Governo, nel quale i Magistrati – scriveva – possono arbitrare, e voi mi darete nel tempo istesso un corpo di despoti», G. Filangieri, *Riflessioni politiche su l'ultima legge del Sovrano, che riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia*, Napoli 1774, 25-26.

⁵⁵ «Il negoziante è occupato delle sue speculazioni, per non pensare alle sottigliezze ed alle interpretazioni di un avvocato: egli non deve perdere il tempo in una guerra di tribunale: non può tenere un capitale molto tempo trattenuto nelle reti di giustizia». Genovesi aveva ripreso, proprio nelle sue *Lezioni di Commercio*, l'idea del *Tribunale di Commercio* (istituito a Napoli nel 1739 e drasticamente ridimensionato nel 1746), con le sue procedure semplificate («tutte le cause di debiti – spiegava – sarebbero della giurisdizione del tribunale di commercio, e andrebbero giudicate con termine sommario», A. Genovesi, *Lezioni di Economia Civile e Opuscoli*, Torino 1852, 244.

⁵⁶ «Questa fu l'idea del re Cattolico col nuovo tribunale ch'egli eresse del commercio; ma questo ottimo piano non ha avuto poi effetto, perché in Napoli tutte le professioni sono depresse ed avvilitate, e la voce de' paglietti vi forma l'unica ragion di stato», Galanti, *Descrizione del Contado di Molise* cit., 293.

⁵⁷ «Uno de' principali oggetti della legislazione sarebbe la pratica de' giudizi. I Romani, sebbene fossero soverchiamente formolarii, non conobbero tuttavia gl'impacci e le dilazioni de' tempi nostri», *ivi*, 287.

⁵⁸ «Restringete le liti – sollecitava – dentro a un certo termine, e avrete riformato il numero de' litiganti, e con ciò de' Causidici. L'Imperador Federico II ordinò che le cause si dovessero spedire in due mesi. Provvedimento divino. Il Re di Prussia nel suo *Codice Federiciano*, che ha stabilito che le liti non oltrepassino un anno», Genovesi, *Lezioni* cit., I, 82.

⁵⁹ «Niente sarebbe più facile di un codice le cui leggi fossero espresse con chiarezza, precisione e semplicità, e indicassero i principii generali di tutte le cose appartenenti alla società. Saranno è vero insufficienti, ma lasciare a' magistrati il giudicare dietro a questi principii, che sono quelli dell'equità naturale, riuscirebbe meno abusivo di una folla di leggi e di commentatori che rovina-

obblighi, e soprattutto, senza controlli⁶⁰), un'operazione di semplificazione e di chiarificazione del diritto comune, che riecheggiava il sentire diffuso di una cultura riformista, che percepiva la crisi di un sistema bloccato, senza riuscire a immaginare sviluppi nuovi, lasciando inalterato l'impianto delle istituzioni giudiziarie e del loro ruolo, e lanciando un appello alle riforme che non erano state realizzate nel decennio 'eroico', senza troppa convinzione⁶¹.

Dedicava attenzione al processo penale, ricordando sommariamente le origini del processo inquisitorio, risalente alle *Decretali*, in un passaggio che suonava polemico verso un mondo ecclesiastico 'integralista' e le sue risalenti inclinazioni 'repressive'⁶², ma, certamente, non può dirsi originale⁶³, e assolveva sostanzialmente le magistrature («tutto è degenerato in cabale, ed i magistrati mancano di forze per reprimerle»), scaricando le colpe dell'abuso del processo, con la compressione dei diritti della difesa, sullo *scrivanismo* e le sue pratiche

no le sostanze de' cittadini, ed occupano a litigare un tempo che si dovrebbe impiegare nelle arti». Genovesi, negli anni sessanta, aveva lanciato la proposta – che 'riecheggiava' il *deposito di leggi* di Montesquieu – di istituire un'assemblea, con il compito di riformare e rinnovare periodicamente le leggi («che di tanto in tanto un Senato di savj e onesti Uomini sotto la protezione e l'occhio del Sovrano richiamasse a' primi principj la illanguidita legislazione, la ripurgasse da' difetti scorsivi per la lunghezza del tempo, e la rinvigorisse con nuovi ordini e sanzioni», Genovesi, *Lezioni* cit., I, 172), riprendendo il disegno muratoriano, che i giuristi dell'accademia napoletana Cirillo, Rapolla, Di Gennaro (gli ultimi due, ormai nelle grandi magistrature) avevano vivacemente contrastato («il chiarissimo Muratori nelle due dotte operette, De' difetti della Giurisprudenza, e della pubblica felicità ha dimostrato in che modo convenga farlo», Genovesi, *Lezioni* cit., I, 172).

⁶⁰ Già Muratori aveva invocato maggiori controlli sull'operato della magistratura e una sorta di responsabilità civile dei giudici per colpa grave («ha da esigere ogni mese, esso principe o chi presiede al governo per lui, la nota di tutte le cause civili e criminali col tempo del principio d'esse, per gastigare chi senza giusta cagione tira in lungo la spedizione delle cause... in alcun paese troppo di rado si veggono castigati i calunniatori, e i giudici, che o per supina disattenzione, o per conosciuta parzialità, o per soverchia libertà negli arbitri, credendosi padroni della roba altrui allorché una lite capita al lor tribunale, malamente esercitano il loro ministero», L.A. Muratori, *Della Pubblica Felicità oggetto de' buoni principi*, 1749, a c. di C. Mozzarelli, Roma 1996, 71) e la sua proposta nel mondo napoletano era stata ripresa da Genovesi («la più sicura e più certa regola, di far osservare le leggi è la severità e la prontezza delle pene contra i Magistrati e gli altri Ufficiali, i quali le pervertono o per ignoranza, o per lasciarsi corrompere», Genovesi, *Lezioni* cit., I, 173).

⁶¹ «Una giurisprudenza regolare ed uniforme, un codice di leggi fondate sopra il diritto naturale, non può essere che l'opera della più sublime filosofia, e noi usciamo appena dalla barbarie».

⁶² «I papi nelle decretali... improntarono molte formole dal diritto civile ne' giudizi ecclesiastici, ma essi introdussero le diverse maniere di procedere «per accusationem, denunciationem, inquisitionem», e «per exceptionem», che furono quindi adottate dalle corti secolari, come avevano fatto per le forme civili», Galanti, *Descrizione del Contado di Molise* cit., 290.

⁶³ Cfr., tra i tanti testi autorevoli, diffusi nella Napoli di epoca già pre-illuminista, *Dissertatio Juridica Inauguralis De Origine Processus Inquisitorii... Sub Moderamine DN. Christiani Thomasii, Die XV Maji MDCCXXIV Joachimus Saltzsieder; Disputatio juris canonici de origine ac progressu inquisitorii: contra Sagas, praeside Christiano Thomasio*, Halae 1712, e i riferimenti, contenuti nel volume di M.A. Cattaneo, *Delitto e pena nel pensiero di C. Thomasius*, Milano 1976.

mestatorie⁶⁴, già oggetto di denunce coraggiose da parte della dottrina più autorevole (Rapolla⁶⁵) e della stessa avvocatura più consapevole (Briganti⁶⁶).

Galanti nelle più impegnative pagine della *Descrizione geografica e politica delle Sicilie*⁶⁷ si mostrava partecipe del clima di rinnovamento intellettuale

⁶⁴ «Siccome tutto lo zelo consiste in far reo colui che tale si suppone, o di rendere servizio alla liberalità del querelante, avviene che, in atti così secreti, si scrivono o si abbelliscono le circostanze che possono favorire questo disegno, come si lasciano da parte quelle altre che potrebbero riuscire di contrario effetto», Galanti, *Descrizione del Contado di Molise* cit., 291.

⁶⁵ Rapolla nel suo *Commentarium* aveva sottolineato che «criminum quaestiones, vulgo informationes conficerentur ut plurimum per solas Scribas», mentre «publice interest, coram Judicem testimonia proponi» (F. Rapolla, *Commentarium de iure Regni Neapolitani in ordinem redacto pars prima...*, Neapoli 1747, 36), e aggiungeva (p. 39) «sed passim haec non observantur, & praesertim in Provinciis Regni; siquidem non semel probationes gravissimorum criminum in sola fide Actuariorum consistunt; eoque modo quam malae publicae utilitari consulatur, quotidiana ostendit experientia; nam inde evenire solet, ut potentiorum crimina occultentur, vel in dubium revocentur: contra tenuioris fortunae homines mirum in modum anfractibus judiciariis, & calumniis objiciantur».

⁶⁶ «Le informazioni sono i carri, che trascinano i giudici alle sentenze, le quali son figlie, parti e conseguenze dell'informazioni... Quindi a gran ragione vien tanto dalle leggi inculcato, che l'informazioni prender si debbano dal giudice... Ma udite temerità: sogliono taluni giudici a scampo di ogni lor incomodo, permettere, che il solo attuarlo prenda l'informazione... Costoro che si han giocata l'anima, son ministri permessi da Dio per castigo de' popoli; son rei di falsità, né esenti di furto, esigendo poi i diritti dell'esame in cui non intervennero», T. Briganti, *Pratica Criminale*, Napoli 1842, 123. Briganti denunciava la consuetudine di istruire il processo, verbalizzando soltanto i testi dell'accusa («sotto mantello di zelo, e di giustizia, covrendo l'ingorda voglia di tesoreggiare, fermamente si credono, e si osano praticare, che essendo essoloro scrivani fiscali, debbon soltanto nel processo informativo ricevere, ed incartare quello, che i testimonj depongono a favore del fisco; ma ogni altro, che contro al fisco deponessero, ed a favore del querelato, non è affatto di loro incombenza, spettando al reo dedurlo... Son tutte diaboliche macchinazioni, rinvenute o dall'odio contro al genere umano, o dall'ingordigia di estorquer denaro», Briganti, *Pratica* cit., 125), nonostante le disposizioni dell'intervenuta prammatica del 1737, che veniva platealmente disattesa («ma perché si abbottevole abuso ha gettato profonde radici – concludeva – nel cuore de' subalterni, sono io di sentimento, che né per cento, e mille altre leggi si promulgassero, né per tanti altri clamori, ed invettive di assennati giureconsulti, nommai per andar di stagioni, e volger di anni, avverrà, che si vegga bastevolmente raffrenato», Briganti, *Pratica* cit., 125). Cfr. pure il passaggio di p. 222 («gli attuari delle nostre corti, i quali cercano sempre segnalarsi nell'arte di accumulare denaro e ritrovandosi sempre in bisogno di vivere con le spoglie altrui»), e soprattutto, i numerosi riferimenti contro gli interrogatori afflittivi, scorretti, prevaricatori dei testimoni a difesa (cfr. I, V, tit. X, *Della difesa contro gl'Interrogatori Fiscali*, 290 ss.) e dell'imputato (*Dello esame, e costituito del reo*, lib. I, 202-213).

⁶⁷ Sulla *Descrizione* di Galanti, cfr. A. Petino, *Riflessi genovesiani nella rinascita economica e sociale del Mezzogiorno ideata da Giuseppe Maria Galanti*, in *Saggi sulle origini del pensiero meridionalistica. Da Serra a Galanti, Balsamo, Scorfani, Symonds*, Catania 1958, 70 ss.; sul contributo di Galanti alla nascita della scienza dell'amministrazione, cfr. il lavoro importante di F. Sofia, *Una scienza per l'amministrazione. Statistica e pubblici apparati tra età rivoluzionaria e restaurazione. I*, in *Quaderni di Clio* 6, 1988, 144 ss.; e sul significato complessivo del suo lavoro, le ricognizioni di G. Brancaccio, *Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno*, Napoli 1991; L. Mascilli Migliorini, *L'Italia dell'Italia. Coscienza e mito da Montesquieu a Berenson*, Firenze 1995, *passim*; L. Clerici, *Viaggiatori italiani in Italia*, Firenze 1999, 56-59 ss.; A. Cernigliaro,

alimentato dalla cultura moderna, che aveva manifestato il proprio dissenso rispetto all'eccessivo peso accordato alle spese militari⁶⁸, sottolineandone le gravi ricadute sui sistemi sociali, impegnata nella crescita civile delle istituzioni e nella ridefinizione della stessa scienza di governo⁶⁹, e ricordava il significato istituzionale (e non soltanto civile) del suo lavoro, tanto autorevolmente commissionato⁷⁰, destinato a ricostruire e a mostrare (anche al potere⁷¹) la realtà più autentica del paese, le sue attese e i suoi bisogni.

Agricoltura e pubblica felicità. Dalla ragione economica alla ragion civile, in *Frontiera d'Europa* 6.2, 2000, 163 ss.; G. Brancaccio, *In provincia. Strutture e dinamiche storiche di Abruzzo Citra in età moderna*, Napoli 2001; M. Mafrici, *Galanti e l'Italia tra tardo Settecento e inizi Ottocento*, in Mafrici e Pellizzari (a c. di), *Un illuminista ritrovato* cit., 261-298; A.M. Rao, 'In esecuzione dei sovrani incarichi'. *le relazioni al re di Giuseppe Maria Galanti*, ivi, 55-71.

⁶⁸ G.M. Galanti, *Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, I-IV, Napoli 1787-1790. «I regni dell'Europa – sottolineava – sono devastati dalle armate e dalle finanze per mantenerle» (*Descrizione geografica e politica* cit., III, 75), e aggiungeva che «vi è un interesse infinitamente maggiore a popolare il proprio stato, a coltivarlo, ad arricchirlo; ma non vi è apparenza che questa politica possa essere a' tempi nostri adottata» (*Descrizione geografica e politica* cit., III, 74), auspicando un mutamento di strategia («noi non abbiamo bisogno di far conquiste, mentre ci restano a recuperare tante terre dalle mani delle acque», *Descrizione geografica e politica* cit., III, 125). È un argomento, che riprendeva preoccupazioni civili molto diffuse. Sull'eccessiva dilatazione delle spese militari (e, il conseguente incremento della pressione fiscale) gli intellettuali europei avevano già espresso ragionevoli perplessità, da Montesquieu, che nello *Spirito delle leggi* (1748), aveva sottolineato con cautela «il numero delle truppe e la continuità del loro mantenimento anche quando sono del tutto inutili e non si tengono che per ostentazione» (C.L. de Secondat de Montesquieu, *Lo spirito delle leggi* [trad. it. di B. Boffito Serra], Milano 2003, II, lib. XXI, cap. XXI, p. 707), a Muratori, che, con maggiore *verve* polemica, nel trattato *Della pubblica felicità* (1749) aveva espresso il suo rammarico per la crisi permanente di un'Europa dilaniata dai conflitti («quasi mi cade la penna di mano al pensare qual sia il presente sistema dell'Europa»), aggiungendo che «venuta la pace, vogliono i monarchi tuttavia starsi gagliardamente armati, per essere pronti sempre, chi alle conquiste, e chi alla difesa. Ed ecco la pace sposata colla guerra, e per conseguente la necessità di seguitar a spremere come prima il sangue de' poveri popoli, e di continuar senza guerra le calamità della guerra» (L.A. Muratori, *Della pubblica felicità* cit., 224). E il tema era stato ripreso – pochi anni prima di Galanti – con grande energia, da Filangieri («un milione e dugento mila uomini destinati a spopolare l'Europa colle armi nel tempo della guerra, e col celibato durante la pace. Essi son poveri, ed impoveriscono gli stati. Essi non difendono le nazioni al di fuori, ma le opprimono nell'interno. Noi manteniamo più truppe nel tempo di pace, che non mantenevano i più grandi conquistatori, G. Filangieri, *La Scienza della legislazione*, II, cap. VII, Venezia 1782, 73).

⁶⁹ Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, p. VII («Oggi tutti gli spiriti e tutte le nazioni, poste da banda le vane ricerche, sono rivolte a coltivare la pubblica economia, ed a perfezionare la scienza del governo»).

⁷⁰ «La sposizione fedele di tutti questi vizj forma il principale oggetto di quest'opera. Da che Sua Maestà è tutta intesa a ristabilire i principj della buona legislazione ed a riparare gli antichi mali della patria, il primo beneficio che poteva dare a' suoi popoli, era di farli istruire sopra i loro interessi e sopra le direzioni che si vorrebbero prendere per la vera prosperità di questi regni», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 188.

⁷¹ «A coloro che governano – ricordava significativamente Galanti – non sempre si mostrano come sono veramente le cose», *Descrizione geografica e politica* cit., I, p. XIV.

Sollecitava un'opinione pubblica, a sostegno di un'azione di governo più consapevole, senza mettere in discussione l'impegno riformista della politica monarchica⁷² (che auspicava più coraggiosa, 'suggerendo' che la credibilità della monarchia si sarebbe rafforzata grazie ai risultati di una politica di riforme⁷³), che accreditava scientificamente, consapevole delle ragioni storiche all'origine dell'arretratezza strutturale del *Regnum*⁷⁴, pur 'riconoscendone' i limiti e le contraddizioni, in nome delle superiori ragioni della stabilità istituzionale⁷⁵, e dei minori costi sociali del gradualismo, delegittimando ripetutamente scorciatoie illusorie⁷⁶, inconcludenti e/o controproducenti⁷⁷.

Galanti leggeva la storia del *Regnum*, innestando sul tronco giannoniano⁷⁸,

⁷² Galanti ricordava «il nostro governo tutto occupato a ristabilire la buona legislazione, a riformare gli abusi ed a ristabilire la nostra patria da' danni ne' passati tempi sofferti», *Descrizione geografica e politica* cit., I, p. XIV.

⁷³ «Io non reputo necessario di ripetere qui come la giustizia viene amministrata nelle corti locali. Se essa è per lo più un affare di commercio, bisogna riflettere che un male maggiore forse cagionano i tribunali della capitale, il cui mestiere sembra quello d'inibire le corti inferiori. Sempre che si vuole, con pochi carlini si sospende la giustizia. Questi disordini erano dieci volte maggiori prima che il Regno avesse fatto l'acquisto di un proprio Sovrano. A poterli interamente estirpare non è affare di lieve momento, e converrebbe riformare tutto l'edificio, ch'è l'opera di dieci secoli», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 21.

⁷⁴ «Noi abbiamo tanti diritti oppressivi, tante persone costituite unicamente per dissipare, tante leggi parziali, le quali tutte da una parte portano nell'amministrazione pubblica una perpetua discordia e confusione, e dall'altra formano gli ostacoli più potenti alla riforma del governo», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 273.

⁷⁵ «Sono ormai sessant'anni che in questo bel Regno si travaglia a riformare la legislazione de' barbari, e ad introdurre le verità utili nel governo. Si sono fatte gran cose, ma quanti interessi obliqui non restano ancora a maneggiare! Si è più volte avvertito che non si può ad un tratto dirocceare un edificio antico di dieci secoli, e siamo così mal conformati, che una riforma nelle leggi, sebbene salutare, può far nascere de' gran disordini quando non sia maneggiata con una certa prudenza», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, pp. VI-VII.

⁷⁶ «Quando si tratta di raddrizzare l'ordine pubblico sulla condizione delle persone potenti, in ogni tempo è stata impresa difficile e pericolosa», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 173. Cfr. pure il passaggio, ragionevolmente pessimista, sulle enormi resistenze contro cui era destinata ad infrangersi l'opzione riformista, che gli sembrava abbandonata anche dai paesi più avanzati, proprio alle soglie della rivoluzione («il buon ordine nella società è per lo più un desiderio, e la terra è stata e sarà per gli uomini più o meno un teatro di miserie e di orrori», *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 174).

⁷⁷ «Ad una scossa violenta crollerebbe la macchina, volendo mutarne tutti in un punto gli ordigni mal congegnati», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, p. XIV.

⁷⁸ Cfr. C. Caristia, *Pietro Giannone giureconsulto e politico: contributo alla storia del giurisdizionalismo italiano*, Milano 1947; Id., *Pietro Giannone e l'istoria civile: note e notizie sul più insigne documento del giurisdizionalismo*, Palermo 1949; L. Marini, *Pietro Giannone e il giannonismo a Napoli nel Settecento: lo svolgimento della coscienza politica del ceto intellettuale del Regno*, Bari 1950; C. Carestia, *Pietro Giannone e l'istoria civile e altri scritti giannoniani*, Milano 1955; B. Vigezzi, *Pietro Giannone ricercatore e storico*, Milano 1961; G. Bonnant, *Pietro Giannone à Genève et la publication de ses œuvres en Suisse au XVIII^e et au XIX^e siècles*, in *Annali*

rivitalizzato da Pecchia⁷⁹, le coordinate dello svilupppismo genovesiano, in cui il distacco dalle coordinate tradizionali dell'ideologia giuridica allineata e attenta alla scalata delle magistrature, si arricchiva di un'innovativa attenzione alle ragioni della crescita del sistema complessivo, in cui la rimodulazione dell'impianto istituzionale e delle sue articolazioni periferiche riscopriva nuove funzionalità.

Ereditata l'indicazione del medioevo come *luogo delle origini*, rendeva omaggio alla superiore efficienza processuale delle leggi longobarde⁸⁰, rispetto al formalismo del diritto romano⁸¹; riconosceva leibnizianamente il merito

della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma 3.1-2, 1963, 119-138; B. De Giovanni, *La vita intellettuale a Napoli fra la metà del '600 e la Restaurazione del Regno*, in Aa.Vv., *Storia di Napoli*, VI.1, Napoli 1970, 401-534; G. Ricuperati, *L'esperienza civile di Pietro Giannone*, Milano-Napoli 1970; Aa.Vv., *Pietro Giannone e il suo tempo*, Napoli 1980; G. Galasso, *La filosofia in soccorso de' governi. La cultura filosofica del Settecento*, Napoli 1989; G. Ricuperati, *La città terrena di Pietro Giannone: un itinerario tra crisi della coscienza europea e illuminismo radicale*, Firenze 2001.

⁷⁹ A. Iamatio, *Appunti biografici su Carlo Pecchia e Antonio Jerocades*, Matera 1904.

⁸⁰ «Questo codice racchiudeva savissime leggi, poiché dettate dal comune interesse della nazione, avevano il massimo riguardo alla libertà del cittadino, ma nello stesso tempo ci mostrano al qual segno i Longobardi erano ancora barbari e brutali. La giustizia nel generale fu però osservata», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 31. Era un vecchio *topos* groziano, ripreso da Giannone, che reputava le leggi longobarde «ragguardevoli se si considera la prudenza, e i modi che usavano in stabilirle, come la loro utilità, e giustizia», e approvava il «prudente e saggio costume» secondo cui «prima di pubblicarsi le leggi per mezzo de' loro Editti, erano dagli Ordini del Regno esaminate, e discusse» (P. Giannone, *Dell'Istoria Civile del Regno di Napoli libri XL*, I (lib. V, cap. V), Napoli 1723, 355-356), rilanciato anche da Muratori («noi appelliamo barbari i Longobardi, e i Franchi, e v'ha taluno che scioccamente ha appellate Asinine le lor Leggi, quantunque Leggi quasi tutte lodevoli e buone», L.A. Muratori, *Dei Difetti della Giurisprudenza...*, Venezia 1742, 114), e, in epoca più vicina a Galanti, da Pecchia, che ritrovava nelle leggi longobarde «una rozza semplicità naturale, un'equità ammirabile in mezzo anche a' più grossolani errori; un amor costante per la libertà, ed un sommo riguardo della vita, dell'onore e delle fortune degli uomini» (C. Pecchia, *Storia civile e politica del Regno di Napoli supplemento a quella di Pietro Giannone*, Napoli 1869, 69).

⁸¹ «Tutti i giudizi erano speditivi, e si facevano a voce colla presenza delle parti, senza poter far uso di avvocati o di procuratori. Questi Barbari conoscevano, che ognuno è sufficiente a dir la sua ragione, e ch'è più facil venir in chiaro della verità dalla bocca de' litiganti medesimi, che dalla bocca di un causidico esercitato ad inorpearla... Le formule del giudizio erano semplici e chiare, perché nelle cause civili non si aveva altro oggetto, che d'impedir la frode e l'ingiustizia, e nelle cause criminali di riparare il danno con punire la gravità dell'animo», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 88. Galanti apprezzava le norme sulla responsabilità civile dei giudici per il ritardo colposo nella definizione delle cause, la negligenza e dell'attore per lite temeraria («noi ammiriamo queste leggi de' Barbari», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 89). Giannone aveva rilevato che «i giudicj, che appresso i Romani eran tratti in immenso con grave dispendio delle proprie sostanze, e cruccio dell'animo: appò i Longobardi eran brevi, e meno travagliasi», specificando che «rade eran le questioni di legge, e se pur accadevano, non dagli infiniti volumi degl'Interpreti, ma da' semplici, e piani detti delle lor leggi, dal giusto e dal ragionevole prestamente eran decise» (Giannone, *Dell'Istoria Civile* cit., 358). Muratori aveva ribadito lo stes-

storico del diritto canonico nella riorganizzazione di una vita sociale più evoluta⁸²; ricordava l'istituzione normanna della monarchia, offrendo una lettura laica dell'indipendenza del *Regnum*⁸³, e valorizzando gli sviluppi innestati dalla politica più lungimirante di Federico II⁸⁴, dalla sua superiore sensibilità istituzionale⁸⁵,

so concetto («speditamente, e senza tanti arzigogoli, e stiracchiature di mesi & anni, sbrigliavano le lor liti, né divoravano a poco a poco i litiganti, come cominciò a praticarsi, da che nel vasto Arsenale delle Leggi di Giustiniano si profundarono i nostri Dottori», Muratori, *Dei difetti* cit., 120).

⁸² «Si deve esser grato a' papi che porsero qualche ajuto a' popoli che avevano bisogno di leggi... L'immortal Leibnizio, uomo di quel sapere ch'è noto al mondo, dice espressamente, che la potenza de' papi, terribile a' sovrani, risparmiò alla cristianità moltissimi e gravissimi mali», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 107. Cfr. per il riferimento a Leibniz, a cui Galanti faceva riferimento, G.G. Leibniz, *De suo Codice Juris Gentium Diplomatico*, in *Opera Omnia*, t. IV, Genevae 1768, 285 ss.

⁸³ «I Normanni, da accorti predatori, per assicurarsi il possesso delle provincie occupate, le misero sotto l'ubbidienza della chiesa di Roma e resero al papa omaggio... divenne un fonte di memorande sciagure per le nostre provincie. I papi vollero convertire in dipendenza di dominio ciò che non era a rigore, che una semplice oblazione, e ne' secoli posteriori pretesero far da sovrani nel Regno, e concederle il possesso ora ad un principe, ora ad un altro, come loro dettavano le circostanze dell'interesse e dell'ambizione», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 40.

⁸⁴ «Federico aveva tutti i talenti necessari per fare gran cose: il suo genio e le sue cognizioni lo rendevano superiore al suo secolo. Egli voleva riformare gli abusi introdotti ne' paesi del suo dominio», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 44. È l'unico punto in cui Galanti polemizzava con la lettura giannonica, accusata di non aver dato sufficientemente risalto alla politica federiciana e al suo significato storico («Nella Storia Civile del Regno di Napoli, voi non troverete l'idea che si deve avere del grande ed infelice Federico. Giannone non ebbe in mira che il foro nella sua dotta opera, e la sua storia non può essere veramente utile, se non quando è una scuola di politica e di morale», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 124).

⁸⁵ «Federico sostenne con fermezza i diritti del principato, e ciò fece nascere quell'odio acerbo e mortale de' papi contro di lui, che poi produsse la distruzione della sua famiglia e lo svolgimento del Regno», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 125. Galanti riprendeva un *topos* della storiografia moderna, che aveva suggestionato nel mondo meridionale già D'Andrea (*Risposta al libro de' Francesi sopra li pretesi deritti del Re Cristianissimo sopra il Regno di Napoli et di Sicilia*, pubbl. in appendice a I. Ascione, *Le virtù e i pregi dell'Imperator Federico*. F. D'Andrea e la nascita del partito austriaco a Napoli, in *ASPN*. 111, 1993, 173-212) accolto, in verità, da tutta la letteratura, da Giannone (*Istoria Civile* cit., libri XVI-XVIII; cfr. il lavoro attento di G. Galasso, *L'ultimo feudalesimo meridionale nell'analisi di Giuseppe Maria Galanti*, in *Aa.Vv., Giuseppe Maria Galanti* cit., 31), a Pecchia, a Pagano (*Considerazioni sul processo criminale*, Napoli, 1787, 158), rilanciato sulla scena europea da Voltaire, e ripreso soprattutto dalla storiografia tedesca (Tanucci utilizzò spesso il riferimento a Federico II e alle sue *Costituzioni*, nella politica di soppressione della manomorta, e perciò vennero realizzate le nuove edizioni del *Liber Constitutionum* da Cervone, fino all'iniziativa di Carcani, del 1786). Cfr. i cenni contenuti nel volume di A.L. Trombetti Budriesi, *Il Liber Augustalis di Federico II nella storiografia*, Bologna 1987; M. Caravale, *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrine giuridiche dai Normanni ai Borboni*, Bari 1988; F.M. De Robertis, *Federico II di Svevia nel mito e nella realtà*, Bari 1998; E. Pispisa, *Medioevo fridericiano e altri scritti*, Messina 1999; e soprattutto, le 'voci' di R. Ajello, *Giurisdizionalismo*, in *Enciclopedia Federiciana Treccani*, I, Roma 2006, 753-758; O. Zecchino, *Liber Constitutionum*, ivi, 149-173; F. Tateo, *Storiografia fino all'illuminismo*, ivi, 778-787; R. Delle Donne, *Storiografia dell'ottocento e del novecento*, ivi, 787-802).

dalle sue leggi più avanzate⁸⁶, orientate efficacemente in chiave anti-baronale⁸⁷, a tutela della libertà dei cittadini (anche nelle province) e del loro attaccamento alle istituzioni⁸⁸; e insisteva sul declino delle strutture pubbliche con gli angioini, istigati dal potere ecclesiastico («la sua morte fu cagione di tutte le sciagure che travagliarono poi il nostro regno»⁸⁹), a cui risaliva l'accentramento dei tribunali nella capitale⁹⁰, dovuto esclusivamente a ragioni di controllo politico, ricordando anche il cedimento alfonsino alla feudalità («estese il governo feudale, la causa principale de' pubblici disordini»⁹¹).

⁸⁶ «Federico, per deprimere l'aristocrazia feudale, prese il partito di favorire la libertà de' sudditi, e di aiutare il popolo ad uscir di catene» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 126) e – annotava Galanti – «l'amministrazione pubblica cominciò a prendere una forma più solida» (ivi, 128).

⁸⁷ «Si studiò di stabilire con un corpo di leggi i principj di un'amministrazione libera ed eguale, che assicurasse a ciascuna persona la libertà civile e la proprietà de' beni, ed incoraggiasse le arti e l'industria», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 129-130.

⁸⁸ «Si scorge nelle leggi di Federico uno spirito mirabile di avvedimento e di capacità, una certa forza a correggere e a riformare... le nostre provincie avevano bisogno di una gran riforma, e Federico la cominciò collo sviluppare nel cuore de' sudditi la forza della ragione, l'amor dell'ordine e del bene pubblico. Questo metodo, ch'è quello de' gran legislatori, non è stato da niuno de' nostri storici avvertito», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 133.

⁸⁹ «Con un fine sì tragico, e con una sì abominevole ingiustizia si spense la discendenza del gran Federico, che i papi detestavano. Così ebbe principio il regno di una nuova razza, la quale avendo bisogno del papa e de' baroni per sostenersi nel paese usurpato, autorizzò ed estese nel Regno tutti gli abusi del governo ecclesiastico e del governo feudale», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 48.

⁹⁰ «Si stabilirono ancora in Napoli i tribunali supremi, che si attrassero per via di appelli tutte le cause del Regno. Questi furono i principj, che produssero la grandezza della capitale e la desolazione delle provincie», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 141.

⁹¹ Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 61. Galanti sottolineava che «per la debolezza del governo, venne in uso di concedere ad alcuni baroni l'ufficio di capitano nelle lor terre col mero e misto imperio, e così si dilatarono e crebbero tutti i disordini del governo feudale», (ivi, 157), con un riferimento esplicito a Matteo D'Afflitto, *Ea quae ad speciale decus*. Attribuiva ad Alfonso anche l'erezione del *Sacro Consiglio*, con l'osservazione che «si occupò più ad estendere questa magistratura che al comodo de' popoli», attraverso la supremazia assoluta sugli altri tribunali, che penalizzò le magistrature della provincia, opzione «che si credeva utile per frenare i potenti, diveniva pericoloso per i deboli, perché li inabilitava ad ottener giustizia», dal momento che «bisognava venire da' paesi lontani per domandare l'osservanza di un contratto, e la sola importanza del viaggio ne oltrepassava spessissimo l'oggetto», (ivi, 191). Galanti riprendeva la ricostruzione di Giannone («ma quello di che non s'ebbero molto a lodare i secoli seguenti, fu d'aver Alfonso conceduto a' baroni il mero e misto imperio», *Istoria Civile*, lib. XXVI, cap. VII). Cfr. M. De Afflictis, *In Utriusque Siciliae, Neapolique Sanctiones, et Constitutiones Novissima Praelectio*, Venetiis 1552, *Ea quae ad decus* («Rex Alphonsus primus de Aragonia communicavit comitibus & baronibus regni per specialia privilegia: & sic alij reges confirmaverunt», pag. 187v, n.1). Pecchia aggiungeva anche la citazione del commento di D'Afflitto alla *Const. Occupatis nobis* («Quod dicam hodie, cum reges Aragonum concesserint merum & mixtum imperium in terris baronum ipsis & eorum haeredibus in perpetuum in eorum castris & terris: ego volo ponere fraenum in ore meo», p. 275v, n. 3). Su Matteo D'Afflitto, cfr. i tanti riferimenti di E. Cortese, *Nicolaus de Ursone de Salerno. Un'opera ignota*

È diversa dalla versione giannonica la rappresentazione del vicereame spagnolo – al di là del registro stilistico più aggressivo – che insisteva sull'isolamento internazionale del paese⁹², la sospettosa diffidenza del Vicerè Pietro di Toledo e dei suoi successori, nei confronti di una nobiltà riottosa⁹³ (di tradizio-

sulle lettere arbitrarie angioine nella tradizione dei trattati sulla tortura, in Aa.Vv., *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, 191-279 (ora in *Scritti*, a c. di I. Birocchi e U. Petronio, Todi 1999, 324, 326-328, 331, 372-376); G. D'Amelio, *Una falsa continuità. Il tardo diritto longobardo nel mezzogiorno*, ivi, 380, 403, 406; le ricerche fondamentali di G. Vallone, *Matteo D'Afflitto*, in *DBI*, 31, Roma 1985, 652-657; e soprattutto, il volume, sempre di G. Vallone, *Iurisdicção domini. Introduzione a Matteo D'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattrocento e Cinquecento*, Galatina 1985 (essenziale anche per le 'letture' di Giannone e Pecchia); E. Cortese, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento*, in M. Bellomo (a c. di), *Scuole, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, I, Catania 1985, 31-134 (*Scritti*, 861, 867, 876, 880, 888-89, 892-893, 904-908, 914, 921, 926, 931, 936-42, 974); G. Vallone, *Le Decisiones di Matteo D'Afflitto*, Lecce 1988; M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, *passim*; M.N. Miletti, *Tra equità e dottrina. Vincenzo De Franchis: le raccolte di decisiones del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998; Id., *Stylus Iudicandi. Il Sacro Regio Consiglio e le decisiones di Napoli*, Napoli 1995; E. Cortese, *Lo Studio di Napoli e la scienza giuridica dei tempi aragonesi*, in Aa.Vv., *Le carte aragonesi. Atti del Convegno di Ravello, 3-4 ottobre 2002*, Pisa-Roma 2004, 23-27; G. Vallone, *Matteo D'Afflitto*, in *Enciclopedia Federiciana Treccani*, II, Roma 2008, 287-289.

⁹² Giannone nell'*Istoria Civile* aveva celebrato, a più riprese, il governo del Vicerè Toledo e la sua politica di riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia in chiave anti-baronale, ma – come comprese Pagano – senza nascondere i limiti di una gestione che aveva penalizzato la cultura per ragioni di dominio («era agli spagnoli sospetta ogni erudizione, e si guardavano molto di non far introdurre novità nelle scienze, o nel modo d'insegnarle e professarle», Giannone, *Istoria Civile* cit., IV [lib. XXXII, cap. VIII], 125), aveva incrementato il dominio feudale e determinato la crescita della conflittualità («un regno dagli spagnoli diviso in tante piccole baronie, tante nuove investiture, tanti baroni moltiplicati non potevano non accrescere lo studio feudale, non empire i tribunali di nuove dispute e questioni», ivi, IV [lib. XXXIV, cap. VIII], 288), si era preoccupata di disarticolare un mondo, che intendeva tenere sotto controllo («avveniva che la Francia nutrisse sempre l'intelligenza con alcuni baroni; ed i ministri spagnoli ora dissimulandole, ora punendolo, procuravano di reggere con tal freno, che divisi gli animi, impoveriti i potenti, introdotti ne' beni e nelle dignità gli stranieri, non conoscessero i popoli le forze loro, né sapessero usarle», ivi, IV [lib. XXXVII, cap. II], 375), e soprattutto, non aveva promosso sviluppo, attraverso la crescita del commercio («l'altro difetto fu di non aver procurato ne' loro Regni di ampliare il commercio, e favorir la negoziazione, avendo tanti famosi Porti; non rendergli frequenti di navi, di fiere, e scale franche, come l'altre Nazioni, come hanno gli Stati inare, fanno; siccome, infra gli altri, a' di nostri si sono distinti gl'Inglese, gli Olandesi, ed i Portoghesi», ivi, III [lib. XXX, cap. II], 544-545), ricorrendo continuamente ad un prelievo fiscale sempre più vessatorio («avvenne, che dovendosi all'incontro supplire a' pesi che porta seco la conservazione del regno, s'imponessero nuovi pesi e gabelle, e che i nostri cittadini si comprassero le proprie catene da non potersene mai prosciogliere: che si fossero le signorie e' feudi e' titoli posti in ludibrio, e conceduti non per merito di virtù, ma per denaro», ivi, IV [lib. XXXIV, cap. I], 249). Cfr., oltre ai lavori fondamentali, ricchi di spunti di grande interesse, di G. Galasso, *L'ultimo feudalesimo meridionale nell'analisi di G.M. Galanti*, in Aa.Vv., *Giuseppe Maria Galanti* cit., 32 ss., e di G. Giarizzo, *Galanti: il regno 'forense' e la classe dirigente meridionale*, ivi, 74-76, la ricognizione attenta di G. Ricuperati, *L'immagine della Spagna a Napoli nel primo Settecento*, in A. Musi (a c. di), *Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e identità italiana*, Milano 2003, 103 ss.

⁹³ «Per abbassare la nobiltà, egli elevò facilmente a grande autorità i tribunali... e così noi ci abbiamo un tribunale florido ed una magnifica capitale... per tenere in freno la nobiltà, non

nale inclinazione parassitaria⁹⁴), la crescita progressiva del ruolo dei grandi tribunali, in funzione anti-nobiliare⁹⁵, con tinte inevitabilmente più radicali (dovu-

fu d'altro occupato che d'incatenarla colle formule de' giudizi e colla moltitudine delle leggi... illaqueare tutto il regno, e d'immergerlo in piati civili... I vicerè che si spedivano da Spagna, non avevano meno alterigia della nostra nobiltà, e si gareggiò in superbia dalle due parti. Essi seguirono il piano di Toledo, e per rovinare la nobiltà, sempre più la invilupparono nelle forme giudiziali, e l'obbligarono a dissiparsi ne' tribunali», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 165-166. Si tratta, evidentemente, di un'interpretazione, 'proposta' da P.M. Doria, che, sebbene condensata in un testo inedito fino agli anni settanta del secolo scorso, era largamente nota, per il rilievo del personaggio, nella Napoli di metà Settecento (*Massime generali e particolari colle quali di tempo in tempo hanno gli Spagnoli governato il Regno di Napoli*, a c. di V. Conti, Napoli 1973) e che influenzò perfino Montesquieu, come dimostra il 'resoconto' del suo *Viaggio in Italia*, a c. di G. Macchia e M. Colesanti, Bari 1990 («I re di Spagna avevano umiliato la nobiltà dando maggior prestigio alla magistratura. Era un mezzo per tenerla. I magistrati, pagati dal Re, dipendevano da lui, e i nobili dipendevano da loro», p. 214). Sulla politica del Vicerè Pietro di Toledo, cfr. R. Pilati, *Togati e dialettica degli 'Status' a Napoli: il collaterale nel 1552*, in *ASPN*, 110, 1985, 122-162; A. Musi, *Mezzogiorno spagnolo: la via napoletana allo stato moderno*, Napoli 1991; G. Galasso, *Alla periferia dell'Impero: il Regno di Napoli nel periodo spagnolo*, Torino 1994; R. Pilati, *Officia principis: politica e amministrazione a Napoli nel cinquecento*, Napoli 1994; A. Musi, *L'Italia dei Vicerè. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava de' Tirreni, 2000; R. Ajello, *Una società anomala: il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli 2002; C.J. Hernando Sánchez, *El Parlamento del Reino de Nápoles bajo Carlos V: formas de representación, facciones aristocráticas y poder virreinal*, in Aa.Vv., *Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna*, a c. di L. Casella, Udine 2003, 329-386; M. Peytavin, *Visite et gouvernement dans le Royaume de Naples (XVI^e-XVII^e siècles)*, Madrid 2003; F. Cantù e M. A. Visceglia (a c. di), *L'Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, Roma 2003; G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, II, Torino 2006, 401 ss., 424-446, 460, 486-550; A. Musi, *L'Europa moderna fra imperi e stati*, Milano 2006.

⁹⁴ Cfr. L. De Rosa, *Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli: aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale, 1649-1806*, Napoli 1958; G. Muto, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli 1980; R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà del Cinquecento*, Napoli 1981; L. De Rosa, *Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza*, Milano 1987; I. Zilli, *Imposta diretta e debito pubblico nel Regno di Napoli, 1669-1737*, Napoli 1990; R. Ajello, *Tra Spagna e Francia: diritto, istituzioni, società a Napoli all'alba dell'illuminismo*, Napoli 1992; G. Muto, *Saggio sul governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo*, Napoli 1992; R. Mantelli, *Guerra, inflazione e recessione nella seconda metà del Cinquecento: Filippo II e le finanze dello stato napoletano*, in A. Di Vittorio (a c. di), *La finanza pubblica in età di crisi*, Bari 1993, 213-244; R. Ajello, *Il problema storico del Mezzogiorno. L'anomalia socio-istituzionale napoletana dal Cinquecento al Settecento*, Napoli 1994; I. Zilli, *Lo Stato e i suoi creditori: il debito pubblico del Regno di Napoli tra '600 e '700*, Napoli 1997; R. Mantelli, *L'alienazione della rendita pubblica e i suoi acquirenti dal 1556 al 1583 nel Regno di Napoli*, Bari 1997; G. Sabatini, *Il debito pubblico degli Stati regionali italiani in età moderna nella più recente storiografia*, in A. Moiola, F. Piola Caselli (a c. di), *La storiografia italiana. Un bilancio degli studi più recenti in età moderna e contemporanea*, Cassino 2004, 103-114; G. Sabatini, *'Tra crisi delle finanze e riforma delle istituzioni': Mattia Casanate ministro del Re nella Napoli asburgica*, in M. Rizzo (a c. di), *Le forze del principe: recursos, instrumentos Y limites en la practica del poder soberano en los territorios de la monarquia hispanica: Actas del Seminario internacional, Pavia, 22-24 septiembre del 2000*, Murcia 2004, 697-737.

⁹⁵ «Si riempivano i tribunali di giudizi inestricabili, si moltiplicavano le prammatiche, le azio-

te alla lezione di Genovesi⁹⁶ e, in misura minore, di Ferdinando Galiani⁹⁷ e dello stesso Francesco Pagano⁹⁸) sulla progressiva espansione del contenzioso⁹⁹, sulle diffuse connivenze della cultura giuridica con una feudalità incontrastata¹⁰⁰ sulla

ni, le dilazioni, le giurisdizioni... la voce de' paglietti divenne l'unica ragione di stato... Tutte le classi si armarono per litigare e tutti i talenti si svilupparono ne' mezzi da eternare le decisioni, e da rendere inefficace la forza delle leggi», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 167.

⁹⁶ Genovesi sottolineava che il *Regnum* con il vicereame spagnolo aveva assunto la *condizione di provincia* (*Lezioni di Commercio* cit., 329), ed era stato oggetto di progressive vessazioni fiscali a causa delle guerre, con la moltiplicazione dei feudi e delle giurisdizioni feudali («e conseguentemente scemò la Regia, e quella delle leggi, sola fecondatrice degli Stati», ivi, 330), mentre «le leggi divennero infinite, e, per la difficoltà della lingua divenute straniere, e misterj noti a pochissimi, l'immensa turba de' chiosatori le oppresse» (ivi, 343). Cfr. le osservazioni importanti di E. Di Rienzo, *L'antispagnolismo a Napoli da Genovesi a Filangieri*, in Aa.Vv., *Antispagnolismo* cit., 115-118.

⁹⁷ F. Galiani, *Del dialetto napoletano*, 1789², VI («le interiori Provincie assassinate da enormi squadre di fuoriusciti; i popoli oppressi da' Baroni, ne' Baroni alimentate con insidioso artificio di sciagurata politica le discordie, e i rancori; l'universalità tenuta con equal perfida arte nella povertà, nell'ignoranza e nella superstizione; negletti i pubblici edifizj; attraversato il commercio; perseguite le lettere; premiata, e tratta in trionfo l'ipocrisia chiericuta; e la non men nefanda sorella sua l'ipocrisia togata»). Cfr. R. Colapietra, *Capitale e provincia in Ferdinando Galiani*, in *Critica Storica* 29, 1990, 443-474; Di Rienzo *L'antispagnolismo* cit., 118-121. Sul Galiani, cfr. la 'voce' di S. De Majo, in *DBI*, LI, Catanzaro 1998, 456-465.

⁹⁸ «Cadde finalmente il regno nello stato di provincia – scriveva Pagano – e i mali tutti assaggiò, che soffrono gli infelici paesi a tale destino soggetti. Venuto in mano ai Vicerè, la facoltà legislativa passò nel Collaterale, che a' Vicerè del paese e del governo ignari suggeriva le leggi. I disordini nati da' precedenti governi erano eccessivi. Cotesto corpo de' Supremi togati, che solo nel Codice, e in Bartolo aveva attinte le massime della giustizia, e dell'arte del governo, che aveva rapporti strettissimi col cetto de' Feudatari e degli Ecclesiastici, non potea, non sapea, e non ardiva di rivolgere l'animo alla riforma de' radicali disordini della viziosa costituzione», M. Pagano, *De' saggi politici*, II (*Del civile corso delle nazioni*), Napoli 1785, 257. Cfr. pure le *Considerazioni* cit., 88 («all'anzidette universali cagioni si aggiunse ancora una più speciale, dal nostro celebre storico civile rivelata; cioè il grande impegno degli spagnoli d'involgere gl'inquieti e torbidi impegni de' regnicoli nelle reti del foro»), e 110-111 («non essendosi presso di noi nel funesto vicereame governo conosciuta né libertà civile, né ordine, né pubblico bene, tutto soggiacque alla prepotenza ed alla corruzione»), e le osservazioni importanti di G. Imbruglia, *Rivoluzione e civilizzazione. Pagano, Montesquieu e il feudalesimo*, in D. Felice (a c. di), *Poteri, democrazia, virtù. Montesquieu nei movimenti repubblicani all'epoca della Rivoluzione Francese*, Milano 2000, 99-122.

⁹⁹ «Una truppa d'intriganti elevarono le loro fortune sulle rovine di mille famiglie, ed i loro successi animarono gli altri ad imitarli... un foro così cavilloso e così disordinato, la più degna opera del governo vicereame, formò e diresse lo spirito de' popoli», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 168-169.

¹⁰⁰ «Ciò che vi ha di più vergognoso per lo nostro foro, è la presunzione legale di un ideato dominio diretto universale, che a' baroni si appartenga in tutta la provincia di Lecce. Questa presunzione trae la sua origine da una privata opinione di Marino Freccia (lib. 2, cap. 46), scrittore forense del secolo di Carlo V, che si è il più delle volte alla cieca seguitata. Egli il Freccia afferma, che questo orribile dritto, che si estende fino sopra i contratti, sia in quella provincia di consuetudine, dalla quale né pure sa rendere ragione. Ciò che vi ha di vero si è, che i baroni, per la costituzione del governo feudale, avevano un interesse di opprimere la moltitudine, e non essendo poi lor concesso di farlo direttamente, si sono serviti del mezzo de' tribunali», Galanti,

dilatazione della sfera d'influenza delle corporazioni altrettanto parassitarie, raccolte intorno alle istituzioni giudiziarie¹⁰¹ (con la conseguente complessificazione di procedure, abusivamente 'deviate' dalle loro funzioni istituzionali¹⁰²) e sulla crescita degli ordini religiosi e la depressione del sistema economico complessivo¹⁰³.

È la ragione che gli suggeriva meditate perplessità sulla fiducia nutrita da Montesquieu nel ruolo istituzionale dei corpi intermedi¹⁰⁴, una più netta presa

Descrizione geografica e politica cit., I, pag. 67. (cfr. pure A.M. Rao, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli 1984, 321). Galanti si riferiva evidentemente a *Marini Frecciae Neapolitani Patricii Clarissimi Iureconsulti De Subfeudis Baronum, & Investituris Feudorum, Venetiis 1579* («In Provincia etiam Idruntina hoc idem praetenditur esse de consuetudine, & sustineri facilius potest: ibi dominus in universo territorio directum vel subalternum habet dominium et possessorem utile. Licet in perpetuum pro eorum heredibus & successoribus», lib. II, *Quadragesima sexta auctoritas*, 376, nr. 11). Sul Frezza, cfr. oltre al Toppi, L. Giustiniani, *Memorie degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, Napoli 1787, 50-56; C. Ghisalberti, *Marino Freccia e la storia del diritto feudale*, in *Clio* 1, 1965, 576-598; V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato dell'età moderna*, Firenze 1974, *passim*; I. Del Bagno, *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli, 1993, *passim*; E. Cortese, *Sulla scienza giuridica*; G. Vallone, *Iurisdictio domini* cit.; Id., *Le decisioni di Matteo D'Afflitto* cit.; Id., *Feudi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese*, Galatina 1993, *passim*; R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'Età Moderna*, Firenze 1994, *passim*; R. Pilati, *Officia principis. Politica e amministrazione a Napoli nel Cinquecento*, Napoli 1994, *passim*; A. Cernigliaro, s.v. *Marino Freccia*, in *DBI*. L. Catanzaro 1998, 346-349.

¹⁰¹ «Non si possederono più facoltà, senza dipendere da' tribunali, né si potè esser cittadino senza aver bisogno di avvocati. Le cause non furono che istrumenti di gran fortuna per questi classi dello stato», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 167.

¹⁰² «Una causa civile divenne, per la costituzione del foro, un arcano, di cui il giudice e l'attuario furono i soli depositarj», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 169.

¹⁰³ Cfr. G. Pepe, *Il Mezzogiorno d'Italia sotto gli Spagnoli: la tradizione storiografica*, Firenze 1952; E. Di Rienzo, *L'antispagnolismo* cit., 121-126.

¹⁰⁴ «Montesquieu, parlando de' rapporti, che hanno le leggi colla natura del governo monarchico, riflette, che i poteri intermedi costituiscono la natura della Monarchia, e spiega, che la perfetta subordinazione e dipendenza di tali classi dal sovrano è essenziale alla costituzione, perché in essa il principe è la sorgente di ogni autorità civile e politica. Non sa poi approvare di abolire tali Stati, la mancanza de' quali potrebbe cambiare la costituzione a segno da farla degenerare in dispotismo *Esprit des lois* lib. 2 cap. 4», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 307. Sulla fortuna di Montesquieu in Italia nel Settecento, cfr. S. Cotta, *Gaetano Filangieri e il problema della legge*, Torino 1954, 55-90; P. Berselli Ambri, *L'opera di Montesquieu nel Settecento italiano*, Firenze 1960; E. De Mas, *Montesquieu, Genovesi e le edizioni italiane dello Spirito delle Leggi*, Firenze 1971; S. Rotta, *Montesquieu nel Settecento italiano: note e ricerche*, in *MSCG*, 1, 1971, 55-209; E. Pii, *Antonio Genovesi: dalla politica economica alla politica civile*, Firenze 1984, 76-84, 261-270; F. Gentile, *Il destino dell'uomo europeo: Montesquieu e Filangieri a confronto*, in *Aa.Vv., Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, Napoli 1991, 403-420; D. Felice, *Poteri, democrazia, virtù: Montesquieu nei movimenti repubblicani all'epoca della Rivoluzione francese*, Milano 2000; Id., *Pour l'histoire de la reception de Montesquieu en Italie (1789-2005)*, Bologna 2005; G. Imbruglia, *Due opposte letture napoletane dell'Esprit des lois: Genovesi e Personè*, in D. Felice (a c. di), *Montesquieu e i suoi interpreti*, Pisa 2005, 191-210; L. Verri, *Legge, potere, diritto. Riflessi montesquieuiani nel pensiero di Gaetano Filangieri*, ivi, 559-575.

di distanza dal sistema della venalità delle cariche (che suscitò le spietate ironie di Voltaire, punto di riferimento di Galanti)¹⁰⁵, e un ripensamento dell'amministrazione, a vantaggio dell'iniziativa economica e del commercio, sostenuto da una rinnovata presenza della marina¹⁰⁶ (rispetto all'illusorio affidamento ai trattati, 'suggeriti' da una cultura politica troppo condizionata dall'approccio dei giuristi¹⁰⁷), e del progressivo ridimensionamento della feudalità laica ed ecclesiastica, capace di ridare fiato al mercato interno e di attivare meccanismi compensativi virtuosi tra la capitale e le province¹⁰⁸.

Disegnava il profilo di una strategia che doveva puntare alla crescita delle province¹⁰⁹, tradizionalmente sacrificate alla crescita di una capitale sovra-

¹⁰⁵ «L'autore incomparabile dello Spirito delle leggi crede poter essere buona nelle monarchie la venalità delle cariche della magistratura (lib. V cap. 19). Egli senza dubbio ha voluto scusare tal uso, che tuttavia sussiste in Francia... Io per me stimo che la compra di una carica renda sempre la persona relativamente indigente, e che dove le cariche della giustizia si vendono a' ricchi o si accordano all'intrigo, sarà sempre raro di avere magistrati di probità e di dottrina», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 60. Sulle riserve e i rilievi sarcastici espressi da Voltaire («Que voulez-vous ? il était président à mortier en province. Je n'ai jamais vu de mortier, mais je m'imagine que c'est un superb ornement. Il est bien difficile à l'esprit le plus philosophique de ne pas payer son tribut à l'amour propre. Si un épicier parlait de législation, il voudrait que tout le mond achêtât de la cannelle et la muscade»), in *Oeuvres complètes* de Voltaire, a c. di L. Moland, LII voll., Paris 1877-1885, XXVII, 325, e in *Lois (Esprit des)*, XX, 2-3, e *Commentaire*, XXVII, 425, cfr. J. Brethe de la Grassaye, *Politique comparée de Voltaire, Rousseau e Montesquieu, Actes de l'Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux*, s. V, t. IV, 1979, 65 ss.; R. Shackleton, *Allies et enemies: Voltaire and Montesquieu*, in Id., *Essays on Montesquieu and on the Enlightenment*, Oxford, The Voltaire Foundation, 1988, 153-169; H. Lagrave, *Voltaire juge de Montesquieu : le 'Commentaire sur l'Esprit des lois'*, in L. Desgraves (a c. di), *La fortune de Montesquieu/Montesquieu ecivain. Actes du colloque international de Bordeaux* (18-21 janvier 1989), Bordeaux 1995, 107-118; D. Felice, *Voltaire lettore e critico dell'Esprit des Lois*, in D. Felice (a c. di), *Montesquieu e i suoi interpreti* cit., I, 185 ss.

¹⁰⁶ «Quando gli Algerini temeranno la nostra marina reale, faranno con noi la pace, come l'hanno fatta con la Francia, coll'Olanda, coll'Inghilterra e l'osserveranno», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 121.

¹⁰⁷ Galanti nutriva serie perplessità sulla stagione dei trattati stipulati con la potenza ottomana (1740), la Svezia (1742), la Danimarca (1748), l'Olanda (1753), perché nel Regno mancavano le condizioni strutturali a sostegno dell'attività di impresa.

¹⁰⁸ Era un altro *topos* filangieriano, che insisteva proprio sulla responsabilità principale dei tribunali nel drenaggio delle risorse dalla provincia verso il centro. Cfr. *Scienza* cit., lib. II, cap. XIV (*Terza classe degli ostacoli che si oppongono ai progressi dell'agricoltura: quelli che derivano dalla grandezza immensa delle capitali*), 74 ss.

¹⁰⁹ Galanti, nella stessa premessa che presentava il progetto della *Descrizione*, sottolineava che era necessario «avere in mira che lo stato florido di una nazione non consiste nella grandezza della capitale, ma nell'agiatezza e nell'opportunità diffusa da per tutto nelle provincie» (*Descrizione geografica e politica* cit., I, p. IX), e, in polemica con l'immobilismo del governo, ritornava sullo stesso tema nei volumi successivi («In Napoli generalmente si ha un'idea molto imperfetta delle provincie; ma la politica deve occuparsi a renderle ben coltivate», ivi, IV, p. VI) per ribadire l'urgenza di una rivoluzione dei rapporti tra centro e periferia («Tra di noi non si è compreso per

dimensionata¹¹⁰, oppresse soprattutto da una nobiltà sostanzialmente parassitaria e generalmente proterva¹¹¹, ‘occupate’ dai potentati burocratici locali¹¹² e ‘governate’ da una classe dirigente inadeguata (spesso, incapace di integrarsi a Napoli¹¹³), preoccupata esclusivamente della conservazione della propria egemonia¹¹⁴,

Si rendeva necessaria la liberazione delle risorse economiche bloccate dalla presa della feudalità laica ed ecclesiastica¹¹⁵ (vittoriosamente ridimensionata,

l’addietro l’importanza delle provincie, e pare che si è ignorato che esse sono quelle che formano la forza e la debolezza dello stato. Non meritano di essere abbandonate, anzi meritano di essere governate da uomini gravi, forniti di sapere, di onore e di virtù», ivi, IV, 195).

¹¹⁰ «La capitale colla sua eccessiva grandezza, e col tenere sotto al suo giogo tutte le provincie, è la causa permanente di quello stato di languore e di miseria in cui ancora le veggiamo», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 188. E il tema ritorna anche negli anni successivi, per stimolare la sensibilità di un’azione di governo poco coraggiosa («tutta la nostra costituzione è diretta a formare una gran capitale, piena di pochi ricchi e di molti mendici», ivi, III, 199). Cfr. le osservazioni importanti di A. De Martino, *Tra legislatori e interpreti* cit., 72; Id., *Giustizia e politica nel Mezzogiorno, 1799-1825*, Torino 2003, 93 ss.; V. Aversano, *Dai fatti alle idee, dalle idee ai fatti: geografia amministrativa e toponimia della Repubblica napoletana e della Francia rivoluzionaria*, in A. Placanica, M.R. Pellizzari (a c. di), *Novantanove in idea. Linguaggi, miti, memorie*, Napoli 2002, 70 ss.

¹¹¹ «Si potrebbe concludere che la nobiltà talvolta è un vero flagello in molte città provinciali», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 309.

¹¹² «Nelle provincie non si osserva quell’ingiustizia che appartiene alla capitale. Quivi la metafisica del Foro converte tutto in incertezza, e l’animo del giudice vi è costituito arbitro sovrano di tutte le cose. Nelle provincie vi è meno metafisica, ma più violenza verso i poveri e verso i deboli, ch’è quanto dire verso gli individui più utili allo Stato. I ministri generalmente sono riguardati, non perché debbono esserlo quali pontefici della giustizia, ma perché si teme sempre un’oppressione dalle mani de’ loro subalterni», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 273. Cfr. De Martino, *Tra legislatori e interpreti* cit., 87.

¹¹³ «La nostra capitale... non rimanda negli altri luoghi che persone le quali per mancanza di talenti in essa non si hanno potuto stabilire, e che non riportano nulla o soltanto la corruzione o il tono frivolo della moda», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 271.

¹¹⁴ «Tutto è un impasto di feudalità e di vanità nelle persone facoltose, che curano molto la scienza del blasone... Non vi è dottorello, non vi è mediconzolo, non vi è notajo, che non abbia le sue armi», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 269.

¹¹⁵ «Noi non staremo qui a ripetere che i dritti de’ feudi e delle chiese sono di tal natura, che il picciol numero deve possedere grandissime estensioni di terre che non può coltivare, ed il gran numero non deve avere né pure uno spazio sufficiente per farsi sotterrare. Questa costituzione, unita a quella della nostra capitale, è l’unica e generale cagione di tutti i mali politici per li quali questo bel Regno non può andare a quell’alto grado di prosperità e di fortuna, alla quale la natura l’aveva disposto e destinato», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 190. Galanti riprendeva la denuncia di Genovesi («Quei che non ci conoscono troppo – aveva scritto – non crederanno, per avventura, che la divisione delle terre fra noi sia tale, che divise tutte le famiglie del Regno in 60 parti, una di queste è posseditrici di stabili, e 59 non hanno pur tanta terra da seppellirsi... La cagion poi principale di questa inegalissima divisione è l’aver le mani morte occupato la metà delle terre, e inalienabilmente», Genovesi, *Lezioni* cit., 326), che approvava la politica degli stati moderni «di proibire, che le terre si accumulino soverchiamente nelle case Religiose ed Ecclesiastiche; e l’altra di porre un certo termine al numero de’ Chiostrì e de’ Benefici» (ivi, 86).

grazie all'impegno della cultura moderna¹¹⁶ e alla coraggiosa battaglia giurisdizionalista di Giannone¹¹⁷, a cui rendeva nuovamente onore, chiedendo un coerente sostegno governativo¹¹⁸), e anche la riforma della giustizia, ispirata al principio del decentramento¹¹⁹, più rispettosa delle ragioni del territorio¹²⁰, e

¹¹⁶ «La potenza ecclesiastica coll'imperio dell'opinione, esercitò un grande impero. Ma quando co' lumi delle scienze si cominciò a ragionare, si misero in vista i suoi limiti o più tosto i suoi abusi. I sovrani, istruiti da filosofi, cominciarono a sostenere i diritti de' popoli che avevano abbandonati, ed a proporzione che il governo prese consistenza, i dritti delle nazioni si fecero valere». Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 304. Riecheggiava un passaggio di Filangieri («la filosofia ha parlato in favore degli uomini, e la sua voce è penetrata fino ne' troni. Essa ha aperti i santi libri della religione istessa, e vi ha trovato le armi per difendere le felicità de' popoli contro l'avidità de' suoi ministri», lib. II, cap. V (ricchezze esorbitanti e inalienabili degli ecclesiastici), *Scienza della legislazione* cit., 59. Cfr. per le coordinate laiche del pensiero di Galanti, l'esaltazione presente nella *Descrizione* della tradizione filosofica meridionale («Bruno e Vanini dettero le prime nozioni della fisica sperimentale. Campanella e Telesio furono i primi autori della libertà di pensare. Alfonso Borelli dette i primi lumi sul sistema del mondo», *Descrizione geografica e politica* cit., I, 340), l'accento benevolo alla 'promulzione' di F. Conforti, *Anti-Grozio*, (H. Grotius, *De imperio summarum potestatum circa sacra cum scholiis criticis, et cronologicis ac David Blondellus De iure plebis in regimine ecclesiastico. In hac novissima editione adiicitur Io. Francisci Confortii Antigrotius*, Neapoli 1780, su cui cfr. P. Villani, *Contributo alla storia dell'anticurialismo napoletano: l'opera di G.F. Conforti*, in Id., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari 1962, 185-264; A. Abbate, *Francesco Conforti giansenista e martire del '99*, Napoli 1967; F. Lomonaco, *L'anticurialismo di Gianfrancesco Conforti dalla riforme alla rivoluzione*, in Aa.Vv., *Napoli 1799. Fra storia e storiografia*, a c. di A.M. Rao, Napoli 2002, 167 ss.), testo, in cui riscontrava 'molta erudizione e molto sapere', e soprattutto, all'abolizione dei Gesuiti («fra gli riordinamenti che i lumi filosofici han prodotto nella scienza del governo, il più grande è stato forse quello di portare la potenza secolare ad abolire una potenza ecclesiastica, voglio dire la compagnia de' Gesuiti, e di riformare molti altri ordini», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, pag. 347), e il compiacimento verso il progressivo superamento di un sistema sociale obsoleto («Questo non è il secolo degli ecclesiastici. I progressi della ragione minacciano le loro immense fortune, che vanno sempre più in decadenza», ivi, IV, 382, passaggio ricordato pure da G. Brancaccio, *Il trono, la fede e l'altare. Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel Mezzogiorno moderno*, Napoli 1996, 165). Cfr. pure Filangieri, *Scienza della Legislazione* cit., lib. II, cap. IV, 49 («uno spirito d'antimonachismo è penetrato in tutti i gabinetti dell'Europa»).

¹¹⁷ «Pietro Giannone aveva combattuto con successo il mostro della superstizione religiosa, che rendea schiavo il nostro stato alla corte di Roma e produsse una rivoluzione negli spiriti, distinguendo la morale del vangelo dalle usurpazioni degli ecclesiastici», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 185. Cfr. pure il passaggio di p. 343 («Giannone ebbe il coraggio di rivendicare i dritti della sovranità, e fu vittima della sua virtù»).

¹¹⁸ Cfr. il passaggio in cui Galanti ricordava polemicamente l'espansionismo degli ordini religiosi («tanti ordini di monaci, che nel processo del tempo non sempre furono di profitto alla società», I, 306), chiedendo maggiore determinazione nella politica di recupero delle attribuzioni statali («forse tali inconvenienti si farebbero molto minori o facilissimi a correggere, se i monaci, come i secolari, fossero sottomessi alle stesse leggi, a' medesimi tributi ed a' medesimi magistrati ordinarj dello stato», I, 306-307).

¹¹⁹ «Se una delle quattro ruote che oggi compongono il *Sacro Consiglio*, in vece di essere collocato in un angolo della Capitale, ne fossero distribuite una in Chieti, una in Taranto, e l'altra in Monteleone», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 275.

¹²⁰ «Tale è la forza del vortice forense in Napoli, che per la prima parte una tale prammatica

soprattutto, più coraggiosa verso l'abolizione delle giurisdizioni baronali («una sorgente feconda di delitti»)¹²¹ – come già avevano chiesto, con diversità di

molto poco si vede osservata; onde le Corti inferiori si veggono giornalmente inibite dalla Vicaria per le più piccole cause», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 192-193.

¹²¹ Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 69. «Oggi non si concedono feudi – scriveva polemicamente Galanti – senza giurisdizione e senza imperio. Per portare qualche freno a' necessari abusi di questo sistema, le leggi sono venute a proibire a' feudatari di mescolarsi nell'esercizio della giustizia, ad obbligarli ad eleggere il governatore, il quale non potesse esercitare più di un anno, e dasse sindacato. Piccoli rimedj a gravissimi mali» (ivi, I, 256). Ricordava che «i baroni hanno ancora il diritto di destinare un giudice di appello dalle loro corti, e taluni hanno il privilegio di eleggere il secondo giudice di appello superiore a' primi due. Così la condizione de' cittadini, dove più dove meno, è aggravata e oppressa» (ivi, I, 258), e, in un'altra circostanza, deplorava che «in molti feudi l'amministrazione della giustizia, il deposito il più sacro della società civile, sia posseduta da diversi proprietari, come tanti oggetti di commercio» (ivi, III, 5). Insisteva ripetutamente che «è da sperare che presto tali abusi restino aboliti, e che uniforme sarà la sorte de' sudditi nel primo bene che si deve sperare nella vita civile» (ivi, III, 19). Cfr. pure il passaggio più risoluto, contenuto nell'ultimo volume della *Descrizione* («il maggior disordine nelle Provincie a me pare essere quello di vedere tante piccole corti di giustizia criminale, nate in Europa per effetto della feudalità e de' codici barbari. Meriterebbero con un atto di autorità esser soppresse in un secolo, in cui generalmente sono abborrite le istituzioni contrarie alla felicità pubblica... ma per tale opera vi bisognano altri costumi», ivi, IV, 273), su cui cfr. l'attento lavoro di Galasso, *L'ultimo feudalesimo meridionale* cit., 39 ss. Generalmente, la storiografia ha sottovalutato la posizione radicale di Genovesi contro le giurisdizioni feudali («scrivete tra gli assiomi dei Geometri, chi è avvezzo a vender le leggi e la giustizia, vende colla medesima franchezza la sovranità. Or questo avviene in ogni Paese, ove le due parole *ben pubblico* son parole non significanti; perché senza quell'idea di *ben pubblico*, non ci può essere vera conoscenza di leggi, né di giustizia», *Lezioni* cit., II, 142; cfr. pure il passaggio in cui sottolineava che «non ci è Stato, dove non è uno il supremo Capo, ma la legge, una la giurisdizione», ivi, II, 101). Sulla questione feudale, che vide una generazione di intellettuali in prima linea, da Filangieri, a Delfico, a Dragonetti, allo stesso Galanti, cfr. R. Trifone, *Feudi e demani. L'eversione della feudalità nelle provincie napoletane*, Milano 1909; P. Villani, *Il dibattito sulla feudalità nel Regno di Napoli dal Genovesi al Canosa*, in Aa.Vv., *Saggi e ricerche sul Settecento*, Napoli 1968, 252-331; A. Massafra, *Giurisdizione feudale e rendita fondiaria nel Settecento napoletano: un contributo alla ricerca*, in *Quaderni Storici* 7, 1972, 187-252; G. D'Amelio, *Polemica antif feudale, feudistica napoletana e diritto longobardo*, in *Quaderni Storici* 9, 1974, 337-350; Ead., *La società feudale come società antiggiuridica nel pensiero dei giuristi napoletani dell'età dell'illuminismo*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale* 71, 1975, 99-114; F. Renda, *Il dibattito sulla questione feudale nel Mezzogiorno (1786-1787)*, in *Archivio Storico per la Sicilia Orientale* 73, 1977, 253-288; G. D'Amelio, *Una falsa continuità: il tardo diritto longobardo nel Mezzogiorno*, in Aa.Vv., *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, 369-412; A. Massafra, *Una stagione di studi sulla feudalità nel regno di Napoli*, in P. Macry, A. Massafra (a c. di), *Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani*, Bologna 1994, 103-129; G. Giarrizzo, *La questione feudale nel Settecento europeo*, in Aa.Vv., *Diritto e potere nella storia europea. IV Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto. Atti in onore di Bruno Paradisi*, II, Firenze 1982, 755-774; A.M. Rao, *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Napoli 1984; Id., *Nel settecento napoletano: la questione feudale*, in R. Pasta (a c. di), *Cultura, intellettuali e circolazione delle idee nel '700*, Milano 1990, 51-106; P. Villani, *La questione feudale*, in Id., *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione* cit., 176-181.

accenti, Filangieri¹²² e Pagano¹²³ – e verso l’azzeramento del privilegio e l’unificazione del paese sotto la sovranità delle leggi¹²⁴.

Nelle sue pagine più accorate, emergeva anche il problema della ‘costituzione’ sociale, con accenti giacobini, che riprendevano, pur senza riferimenti espliciti, la denuncia – espressa, con ben altra visione di prospettiva ed efficacia di scrittura, da Filangieri – della piaga del dispotismo baronale¹²⁵, diffuso nelle province¹²⁶, e della ‘persistenza’ di un ordinamento ‘reale’, ancorato alla sua

¹²² Cfr. *Scienza della Legislazione* cit., lib. II, cap. XVII (*Della viziosa ripartizione della giudiziaria autorità in una gran parte delle nazioni di Europa*), 164 ss. «Ogni concessione dunque di questa natura – scriveva Filangieri – qualunque ne sia il titolo, qualunque il motivo, è di sua natura illegittima e, per conseguenza, nulla. Essa è contraria all’ordine politico, perché aliena e distrae una parte della sovranità, perché diminuisce la forza morale ed accresce la forza fisica del monarca, perché indebolisce il suo potere a fare il bene, ed accresce la sua forza a fare il male: essa è contraria allo spirito della monarchia, perché introduce nello stato due poteri innati; essa pregiudica i successori al trono, perché dà loro de’ coadiutori che essi non possono escludere, e che non riconoscono da essi la loro autorità; essa nuoce a quella parte del popolo, perché lo condanna a soffrire tutti i mali, che produce un’autorità ereditaria, ed una superiorità pervenuta senza merito e senza scelta», ivi, cap. XVIII (*Appendice all’antecedente capo sulla feudalità*), 171. Galanti venne molto influenzato dal testo di Filangieri, di cui approvò anche l’ordinanza sulle milizie provinciali (cfr. G. Ruggiero, *Gaetano Filangieri e l’ordinanza sulle milizie provinciali del 1782, Frontiera d’Europa* 5.2, 1999, 185-231). Sul pensiero di Filangieri, cfr., oltre al classico lavoro di S. Cotta, *Gaetano Filangieri e il problema della legge*, Torino 1954, R. Feola, *Utopia e prassi: l’opera di Gaetano Filangieri e il riformismo nelle Sicilie*, Napoli 1989; L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari 1990; A. Villani (a c. di), *Gaetano Filangieri e l’illuminismo europeo*, Napoli 1991; F. Berti, *La ragione prudente: Gaetano Filangieri e la religione delle riforme*, Firenze 2003; V. Ferrone, *La società giusta ed equa: repubblicanesimo e diritti dell’uomo in Gaetano Filangieri*, Bari 2003; Aa.Vv., *Diritti e costituzione: l’opera di Gaetano Filangieri e la sua fortuna europea*, Bologna 2005; G. Pecora, *Il pensiero politico di Gaetano Filangieri: una analisi critica*, Soveria Mannelli 2007.

¹²³ Cfr. Imbruglia, *Rivoluzione* cit.; E. Palombi, *Mario Pagano e la scienza penalistica del XIX secolo*, Napoli 1989, e soprattutto, l’approfondito lavoro di P. De Angelis, *Politica e giurisprudizione nel pensiero di Francesco Mario Pagano con una scelta di suoi scritti*, Napoli 2006; la ricognizione di A. Cernigliaro, *‘Difendere il cittadino dall’insulto più che vendicarlo dall’offesa’*. Nuovi orizzonti nel penale per nuovi scenari costituzionali, in *Quaderni Fiorentini* 37, 2007, 275-319; e la monografia di D. Ippolito, *Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un illuminista*, Torino 2008.

¹²⁴ «La perfezione dell’ordine pubblico stabilirà un giorno, che la giustizia nelle terre provinciali si amministrerà da’ propri cittadini, sotto la dipendenza de’ tribunali dello stato», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 258; «non è tale la giustizia dove gli uomini non sono egualmente soggetti alle stesse leggi», ivi, IV, 323.

¹²⁵ Cfr. i riferimenti ricorrenti al governo feudale come «il nemico più crudele della libertà civile» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 273), in cui «si fa quasi sempre della giustizia un abuso orribile» (ivi, I, 277), con l’osservazione che «le popolazioni del Regno in maggior parte gemono ancora sotto al vergognoso giogo de’ feudi» (ivi, III, 3), e che «chi dice governo feudale dice l’opposto de’ dritti del genere umano» (ivi, III, 263), condanna definitiva verso «tutti gli orrori del dispotismo feudale» (ivi, IV, 331).

¹²⁶ «I feudi si moltiplicarono all’infinito, e con essi i tiranni di ogni provincia» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 97). Cfr. pure p. 279 («Non ci è comunità che non abbia liti col barone ne’ tribunali di Napoli per tali dritti e prestazioni. L’uno opprime e l’altra si difende,

base censitaria¹²⁷ (con una clamorosa distinzione ‘strutturale’, che ‘riservava’ il diritto civile, all’aristocrazia sociale¹²⁸, e, il diritto penale, ai ceti sociali più deboli¹²⁹), che rappresentava il principale ostacolo allo sviluppo¹³⁰.

ma con armi assai disuguali. I deboli si avvegono alla fine, che per essi è meglio soffrire che litigare»). Cfr. pure Filangieri *Scienza della legislazione* cit., lib. II, cap. III, p. 54. («abbandonate le capitali... penetrate all’interno delle province, osservate i paesi soggetti al dominio feudale, dove per lo più il barone è il solo proprietario de’ terreni: voi vedrete in questi la maggior parte degli uomini costretti a ripetere la loro sussistenza da una tenue e giornaliera mercede, che li condanna alla più spaventevole miseria»).

¹²⁷ «Le nostre terre sono divenute infeconde in ragione delle vaste contrade possedute da pochi gran proprietari. Si perde tutto quel prodotto che darebbero, se fossero divise in una proporzione convenevole fra le mani di molti proprietari», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 195. Cfr. ivi, III, 68 («l’origine de’ maggiori disordini politici si deve attribuire a quelle immense fortune, che la costituzione sociale ha sopra poche teste accumulate») e IV, 309 («le ricchezze eccessive di pochi colla miseria di tutti gli altri hanno formato la principale base della macchina politica»). Sono passaggi che riprendono quasi alla lettera la *Scienza della legislazione* di Filangieri: cfr. lib. II (*Delle leggi politiche ed economiche*), cap. III (*Picciolo numero di proprietari, immenso numero di non proprietari*), in cui si sottolineava che «per la disgrazia comune dell’Europa, per un difetto enorme di legislazione, la classe dei proprietari non è che un infinitamente piccolo, relativamente a quella de’ mercenari» (p. 54); lib. II, cap. IV (*molti gran proprietari, pochi proprietari piccoli*), descritti come «circondati da un immenso stuolo di miseri» (p. 56), rinnovando la richiesta di riforme concrete e significative («il primo passo che dovrebbe darsi per moltiplicare il numero de’ proprietari, e per smembrare queste grandi masse, che innalzano la grandezza di pochi su la rovina di molti, sarebbe di abolire le primogeniture ed i fedecommissi, che paiono due istituzioni fatte espressamente per diminuire nell’Europa il numero de’ proprietari e degli uomini», lib. II, cap. IV, p. 57). Cfr. anche M. Pagano, *Considerazioni sul processo criminale*, Napoli 1787, 110 («essendo stato diviso cotesto fertile regno quasi in due classi, di feudatari ed ecclesiastici che tutto possiedono, e di un popolo povero all’eccesso ed avvilito»). Naturalmente, non si intende mettere in discussione, l’importanza – non soltanto divulgativa – del testo di Galanti, che venne accusato da L. Giustiniani di aver svolto un’azione eversiva con la sua *Descrizione*, paragonata a quella di Necker in Francia (cfr. la *Biblioteca storica e topografica del Regno di Napoli*, Napoli 1793, 119).

¹²⁸ «Le nostre costituzioni in buona parte non contengono che feudi, fedecommissi, maggiori, sostituzioni, ritratti, perché i ricchi abusino sempre più delle passioni, prodotte dalle ricchezze», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 391.

¹²⁹ «Le sole proprietà che abbiamo veduto essersi concentrate nelle mani di pochi cittadini, sono l’origine di molti mali politici in un paese, così fertile e così felice. I furti sono per l’ordinario i delitti de’ poveri: quelli de’ ricchi hanno altri nomi, e sono così difficili a provare, che a definire», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 388. Cfr. il passaggio più radicale, dedicato ufficialmente soltanto alla politica del vicereame spagnolo («Le fortune di tutti i cittadini, nel governo vicereame, divennero incatenate a’ tribunali, e fu nell’arbitrio de’ magistrati il dar corso a tutte le pretensioni, il dare o togliere ad ognuno le proprie facoltà, di gran considerazione divennero i tribunali civili. I privilegi e le esenzioni della nobiltà e di tutti coloro che hanno un rango nell’ordine civile, renderono i tribunali criminali i magistrati della classi inferiori della nazione», ivi, I, 252).

¹³⁰ «La disuguaglianza così funesta di grado e di fortune, dividendo in tante classi la nazione, rende difficile al governo il prevenire i disordini», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 390. Cfr. Filangieri, *Scienza* cit., lib. IV (*Delle leggi che riguardano l’educazione, i costumi e l’istruzione pubblica*), cap. XLVII (*Delle vere cause, per le quali le ricchezze son divenute, diven-gono e possono divenire le corrompitrici dei popoli*), p. 375: «il caso in cui si trovano molti popoli

È la ragione per cui invocava, tra le priorità dell'agenda politica, una più razionale riforma del fisco¹³¹ (alla luce di un'impostazione più moderna, rispetto alle concezioni della dottrina giuridica tradizionale¹³²), che ridistribuisse i tributi in proporzione alla massa patrimoniale (raccogliendo, ancora una volta, l'appello lanciato da Filangieri¹³³), a vantaggio di una politica di lavori pubblici¹³⁴, a sostegno dello sviluppo del mercato interno¹³⁵.

Galanti ritornava anche sulla necessità di una riforma delle leggi ereditate dalla tradizione¹³⁶, e di un'amministrazione della giustizia disegnata a misura dell'ordine feudale e dei suoi amministratori¹³⁷, clamorosamente inefficiente¹³⁸,

dell'Europa... l'eccesso, io dico, dell'opulenza dei pochi e l'eccesso della miseria dei molti, che rende le ricchezze che posseggono, distruttrici della loro felicità».

¹³¹ «Tutto il disordine che regna nelle nostre finanze si riduce alla distribuzione de' vettigali, perché cadono nella maggior parte sopra i poveri che sopra i ricchi», (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 55).

¹³² Cfr. il passaggio in cui Galanti presentava «un saggio sulle nostre finanze, e con un metodo diverso da quello che hanno tenuto il Moles, l'Ageta, il Montano, il Goffredo di Gaeta ed altri nostri forensi», *Descrizione geografica e politica* cit., II, 8.

¹³³ Filangieri, *Scienza* cit., lib. II, cap. VI (*Tributi eccessivi, dazi insopportabili, maniera violenta d'esigerli*), p. 59.

¹³⁴ «Per le distribuzione, in cui sono le ricchezze nazionali, non si manca tutto il dì di elevare magnifici palazzi da' particolari... ed intanto ci mancano i fondi per iscavare canali e per disseccare le paludi», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 101.

¹³⁵ «Non si è potuto profittarne, perché ci manca il commercio interno, una certa attività e lo spirito pubblico; perché abbiamo una gran parte della nobiltà, che crede non potere degnamente esistere senza fiscali e arredamenti; e perché in vece di trafficanti e di marinari, abbiamo un numero oltre il bisogno di monaci e di caudicidi», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 327.

¹³⁶ «Tutte queste merci de' secoli passati non ci convengono meglio delle fogge di vestire di dodici secoli a dietro. Esse non hanno né piano, né sistema, né oggetto» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 197). Galanti ormai riteneva conclusa la vicenda del sistema di diritto comune, con la scelta di sovrapporre norme assai risalenti, maturate in epoche storiche diverse, e soprattutto, con diversa ispirazione («alle nostre leggi, nate dall'anarchia feudale, successivamente sono state fatte diverse giunte e cambiamenti, ora contraddittorie, ora incompatibili co' nostri costumi. Con ritenerle tutte, siamo giunti in una certa maniera a non avere più leggi», ivi, III, 323), che si trascinavano per l'inerzia legislativa di monarchie, che avevano delegato agli apparati e alla burocrazia la politica del diritto, e osservava che il sistema era diventato giurisprudenziale, con la crescita esponenziale della dottrina («noi travagliamo dall'infanzia per sapere quali leggi del nostro codice sieno osservate, e con quale modificazione: ed in luogo di leggi, noi studiamo mille volumi che abbiamo sulle leggi», *ibidem*).

¹³⁷ «Il foro come principale sostanza della nazione, ingoia i migliori talenti, e ne corrompe lo spirito e il cuore» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 344), Cfr. pure ivi, I, 378 («Le leggi moltiplicate, varie, confuse, contraddittorie... fanno intraprendere tutte le cause, e costituiscono la fortuna di queste classi... siccome la necessità di litigare è permanente, i negozj degli avvocati non cessano mai, ma circolano perpetuamente per le mani de' più fortunati, e ciò costituisce il più attivo e più florido ramo di commercio che sia in Napoli»), e ivi, IV, 271 («In tutte le popolazioni del Regno si osserva uno spirito di foro, e non si parla che di cause e di esame legale. Si consultano sempre i giurisperiti, e non è meraviglia che da per tutto essi esigono la stima e il rispetto»).

¹³⁸ «Se in ogni secolo si riformassero le leggi, noi oggi – commentava amaramente – non vedremmo spendersi dieci ducati per recuperare un credito di cinque» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 259).

e, generalmente, inaccessibile ai non privilegiati¹³⁹, in direzione di una progressiva razionalizzazione e della semplificazione della macchina pubblica e di un'illuminata politica sociale, unico antidoto efficace al carico repressivo di una politica criminale insostenibile¹⁴⁰ (ormai screditata anche nel dibattito pubblico, attento alle riforme toscane, su cui, poco prima di Galanti, aveva scritto pagine efficaci Saverio Mattei¹⁴¹), di cui denunciava le tante pratiche illegali¹⁴², incompatibili con la sensibilità civile moderna¹⁴³.

È l'impresa più significativa, su cui si era infranto il sogno riformista di Carlo III, a causa delle resistenze corporative delle magistrature¹⁴⁴ e dei giuristi

¹³⁹ «Ne' nostri tribunali i poveri – denunciava Galanti – sono trattati con indifferenza. quasi sempre essi hanno torto» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 295).

¹⁴⁰ «Portiamo gli uomini al travaglio, formiamo loro i costumi, e non avremo più delitti, o molto pochi», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., III, 69-70. Cfr. pure ivi, IV, 193 («Al tempo nostro, che tali disordini per la presenza del Sovrano e per un governo più attivo, di assai sono diminuiti, le leggi in luogo di punire con una inutile fierazza si dovrebbero occupare ad introdurre e stabilire migliori costumi, a formare l'educazione pubblica, a diffondere l'amore della fatica, onde poter ottenere una gran popolazione con tutti i beni che l'accompagnano»). Sull'attività di Galanti come riformatore dell'amministrazione della giustizia, cfr. pure le importanti osservazioni di D. Ambron, *Le carceri regie del Regno di Napoli tra capitale e province* (XVII-XVIII secolo), in L. Antonielli (a c. di), *Carceri, carcerieri, carcerati: dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli, 2006, 161 ss.

¹⁴¹ Cfr. S. Mattei, *Che la dolcezza delle pene sia giovevole al fisco più che l'asprezza. Paradosso*, Napoli 1787. Mattei denunciava l'esistenza di leggi criminali «difettuosissime nel nostro Regno», che «esigono dalla Sapienza del Re una giusta riforma», sottolineando che si trattava di norme incompatibili con le esigenze dei tempi, una coscienza sociale moderna («un impasto del diritto Romano oscurato dalla barbarie de' tempi, in cui più de' legislatori valevano i glossatori», p. 11), e con l'esigenza (essenziale per costruire un ordinamento razionale ed efficiente e un'amministrazione della giustizia credibile), della certezza del diritto («non c'è legge certa, ove il Codice nazionale è una raccolta di tutti gli stabilimenti, discreditati per la maggior parte presso la stessa nazione, e presso gli stessi Giudici, che gl'interpretano, gli adattano, gli raddolciscono a lor talento secondo le occasioni», p. 10), con la richiesta di un cambio di passo nella gestione delle politiche pubbliche in chiave riformista («a misura che s'aumenta in uno stato la pubblica prosperità, le cause promoventi i delitti si scemano, e s'indeboliscono», p. 22). Su Mattei, cfr. oltre a L. Giustiniani, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, Napoli 1787, 243-252; F. De Rosa, *Civiltà degli antichi e diritti dei moderni. Saverio Mattei e l'esperienza giuridica postgenovesiana*, Napoli 2004; M. Traversier, *De l'érudition à l'expertise: Saverio Mattei (1742-1795), 'Socrate imaginaire' dans la Naples des Lumières*, in *Revue historique* 309.1, 2007, 91-136; la 'voce' molto documentata di A.M. Rao, in *DBI*. LXXII, Catanzaro 2009, 177-182.

¹⁴² «Si commettono molto spesso irregolarità di atti, delle quali si domanda al Re la dispensa, detta sanatoria, per mandare un suo suddito alla forca. Questi usi oggidì meriterebbero essere ricomposti e riordinati», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., IV, 193.

¹⁴³ «Si aboliscano una volta tante pratiche atroci di legislazione barbara, che hanno derogato a' dritti dell'uomo», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 410.

¹⁴⁴ «Nel 1738 si fecero i primi passi per la riforma de' tribunali. Fu tentata l'impresa più grande e di un'utilità più generale, di riformare le nostre leggi e di ridurle in un corpo regolare; ma la malattia de' corpi politici non si guariscono con quella facilità che si vorrebbe», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 183.

accademici, a cui era stata, inopinatamente, affidata l'impresa della codificazione¹⁴⁵ (osservazione, che sottintendeva un suggerimento a scegliere i propri collaboratori negli ambienti riformatori), che avevano scelto di mantenere l'impianto centralista delle grandi magistrature installate nella capitale, che incoraggiava le preoccupazioni scalatorie dei giuristi conformisti, attenti al rispetto delle proprie tradizioni, piuttosto che al significato sociale di innovazioni guardate dal potere con sospettosa diffidenza.

È nota l'ostilità, nutrita da Galanti verso l'esperienza della rivoluzione, e, 'coerentemente' con le sue posizioni 'gradualiste', nei primi anni novanta¹⁴⁶, in un clima politico già deteriorato, in cui si riduceva progressivamente il raggio d'azione della cultura progressista¹⁴⁷, tentò di strappare alla monarchia una politica di riforme con il pretesto di evitare lo sbocco rivoluzionario, come documenta la *Descrizione di Napoli*, che insisteva sulla necessità di 'alleggerire' una capitale, che ospitava le grandi magistrature, ereditate dal vicerego¹⁴⁸.

Nella sezione dedicata alle tradizioni intellettuali del paese, era riservato anche uno spazio alla difesa delle 'glorie' del *Regnum*, come Tommaso d'Aquino¹⁴⁹ e Flavio Gioia inventore della bussola¹⁵⁰, anche se lo 'storico' segnalava che la diffusione della scolastica, condizionò negativamente gli studi giuridici¹⁵¹,

¹⁴⁵ «Fu prescelto a distendere questa grande opera Giuseppe Pasquale Cirillo, uomo di non volgare nome e sapere. Fu soggetto di dubbio, se questo corpo di leggi, che doveva servire per gl'Italiani, dovesse dettarsi in italiano. Parve strano al Cirillo, che le leggi di Napoli non dovessero parlare la lingua di Paolo e di Ulpiano. Si disputò lungamente, e si scelse alla fine il partito più cattivo e più ridicolo, di dettarle in italiano e latino. Grand'esempio potrebbe esser questo del perversimento della nostra ragione» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I, 185). Cfr. pure ivi, III, 326 («La Russia e la Prussia hanno fatto dei tentativi, ma non hanno ottenuto l'intento. Il nostro Re Carlo Borbone l'avrebbe sicuramente ottenuto, se l'opera fosse stata affidata ad altre mani»).

¹⁴⁶ Cfr. i lavori ancora fondamentali di Rao, *Riformismo napoletano e rivoluzione* cit., 382-390; Id., *Napoli e la rivoluzione (1789-1794)*, in *Prospettive Settanta* 7, 1985, 403-476.

¹⁴⁷ Cfr. sul clima culturale di fine Settecento, E. Chiosi, *Lo spirito del secolo. Politica e religione a Napoli nell'età dell'illuminismo*, Napoli 1992; A.M. Rao, P. Villani, *Napoli 1799-1815. Dalla repubblica alla monarchia amministrativa*, Napoli 1995; A. M. Rao, *Dalla élites al popolo: cultura e politica a Napoli nell'Italia dei Lumi e della rivoluzione*, in R. Di Simone (a cura di), *Napoli 1799*, Napoli 1999, 17-59; Id., *Intellettuali e professioni a Napoli nel Settecento*, in M.L. Betri e A. Pastore (a c. di), *Avvocati, medici, ingegneri. Alle origini delle professioni moderne*, Bologna 1997, 41-60; Id., *Fra amministrazione e politica: gli ambienti intellettuali napoletani*, in Aa. Vv., *Les milieux intellectuels italiens. Naples, Rome, Florence XVII^e-XVIII^e siècles*, sous la direction de J. Boutier, B. Marin et A. Romano, Rome 2005, 35-88.

¹⁴⁸ «Siccome una tal costituzione non ha ricevuto ancora alcuna riforma, a' dì nostri Napoli è divenuta una immensa e ricca Capitale, che forma una gran testa con un corpo meschino», G.M. Galanti, *Breve descrizione della città di Napoli e del suo contorno*, Napoli 1792, 14.

¹⁴⁹ «I motteggi del Voltaire e degli Enciclopedisti suoi copiatori... nulla gli tolgono della sua reputazione», Galanti, *Breve descrizione* cit., 195.

¹⁵⁰ Galanti, *Breve descrizione* cit., 195.

¹⁵¹ «Maravigliosa per eludere le leggi e per farle violare impunemente: e questo gusto si è perpetuato nel Foro», Galanti, *Breve descrizione* cit., 197.

e ricordava i successi della cultura filosofica moderna da Campanella a Telesio, da Della Porta a Vanini (nonostante la repressione del governo spagnolo¹⁵²) ineguagliati da una cultura giuridica, in realtà, poco approfondita e meditata¹⁵³, e le tradizioni laiche di una città, che aveva rifiutato l'inquisizione¹⁵⁴.

Gli ultimi sviluppi erano dedicati alle grandi avventure del pensiero moderno, e, accanto alla celebrazione di Genovesi «filosofo di merito superiore»¹⁵⁵, e ad una breve rievocazione di Filangieri, con il rammarico per la prematura scomparsa (con un rilievo, piuttosto banale, su un lavoro condizionato da un approccio esclusivamente speculativo¹⁵⁶), appariva un più misurato bilancio della *Scienza Nuova* di Vico¹⁵⁷, oltre al riconoscimento dell'impresa civile di Giannone¹⁵⁸ e del più recente lavoro di Pecchia, più attento alla storia delle istituzioni feudali¹⁵⁹.

¹⁵² «La nostra letteratura non può lodarsi de' vicerè, il cui governo tumultuario e negligente non poteva avere in oggetto idee così nobili... giunsero fino a proibire le accademie e le adunanze letterarie», Galanti, *Breve descrizione* cit., 203.

¹⁵³ Cfr. i passaggi molto superficiali dedicati a giuristi del rilievo di Matteo D'Afflitto («il più celebre di tutti e scrittore quanto laborioso, altrettanto vano», Galanti, *Breve descrizione* cit., 200) e a Francesco D'Andrea («le opere legali, politiche e scientifiche che ci ha lasciate in latino ed in italiano sono ordinariamente bene scritte», ivi, 206).

¹⁵⁴ «Napoli ha dato uno spettacolo singolare nella storia delle Nazioni, con mostrare un invincibile abborrimento all'introduzione dell'inquisizion religiosa», Galanti, *Breve descrizione* cit., 187.

¹⁵⁵ Galanti, *Breve descrizione* cit., 225.

¹⁵⁶ «L'uso del Foro che gli mancava lo privò di molte cognizioni che si desiderano nel suo libro... la pratica degli affari e l'età matura avrebbero fatto di lui un buon politico ed un grande scrittore», Galanti, *Breve descrizione* cit., 226. Galanti ripropose le stesse riserve «scientifiche» sulla *Scienza della Legislazione* – evidentemente molto superficiali, e inadeguate, rispetto al significato 'speculativo' della sua impresa intellettuale – nel *Testamento Forense* (cit., II, 252: «Filangieri ha cercato di sviluppare nella sua estensione la scienza civile. Egli era troppo giovane per riuscirvi, onde ci ha dato un'opera imperfetta e superficiale. La morte immatura non gli permise di perfezionarla; e senza avere cinquant'anni non si può essere buono scrittore politico, né viaggiatore intelligente»). Cfr. A. Granese, *Sterminata eredità. La letteratura del Mezzogiorno d'Italia dal Cinquecento al Settecento*, Salerno 2002, 197-198.

¹⁵⁷ «Colui che accoppiò alla filologia più profonda la filosofia più sublime fu Giambattista Vico morto nel 1740. I suoi principj di una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni annunziano un uomo originale. Affettò un linguaggio tutto nuovo ed amò farsi capire da pochi o almeno da coloro che avessero la pazienza di addomesticarsi con lui. Gli uomini di genio sono quelli che la natura forma per scoprire la verità e per mostrarla, e Vico era per metà uomo di genio», Galanti, *Breve descrizione* cit., 228.

¹⁵⁸ «Pietro Giannone è stato il più grande storico del suo secolo. La sua storia civile, sebbene non fosse politica, tuttavia produsse una vera rivoluzione negli spiriti del nostro paese. Attaccò con coraggioso ardore il clero e la corte di Roma per sostenere la causa de' principi e delle nazioni: fu perseguitato e morì vittima della sua virtù», Galanti, *Breve descrizione* cit., 229.

¹⁵⁹ «Carlo Pecchia ci ha dato una storia sulla costituzione del Regno, in cui si desidera stile migliore e filosofia. Era capace di rischiare questa parte de' mezzi tempi se avesse avuto l'opportunità che gli mancava. Merita di esser letto in quest'opera l'articolo tanto interessante della storia feudale», Galanti, *Breve descrizione* cit., 229.

Galanti, in omaggio allo «spirito ragionevole che sembra il carattere del secolo»¹⁶⁰, richiamava l'attenzione sull'università, che, «malgrado le frequenti riforme, è ancora un corpo male costituito»¹⁶¹, priva di una cattedra di diritto pubblico, con la conseguenza che «noi abbiamo molti giureconsulti forensi, ma pochi giureconsulti politici e filosofi»¹⁶², mentre proprio la riforma delle leggi e delle istituzioni avrebbe dovuto ottenere la priorità («dove più importa di aprire gli occhi, sarebbe sulle leggi»¹⁶³).

Doveva essere riordinata la 'legislazione', con un nuovo *Digesto*, destinato a stabilire i principii generali del diritto¹⁶⁴, e un *Codice*, dedicato alle leggi politiche, che avrebbe dovuto essere riformato ogni mezzo secolo¹⁶⁵, mentre con il reclutamento di una magistratura selezionata meglio e la riorganizzazione dei tribunali nelle province, la gestione del contenzioso sarebbe stata più efficiente e avrebbe restituito credibilità alle istituzioni¹⁶⁶.

Gli aspetti più politici delle riforme erano trattati nella nuova edizione della *Descrizione del Regno*¹⁶⁷, che mostra uno stile più asciutto, un approccio più istituzionale, un linguaggio decisamente più misurato, in cui Galanti tentava a più riprese un dialogo con la monarchia¹⁶⁸, rivendicando una sintonia 'privilegiata'¹⁶⁹, continuando ad accreditare il profilo riformatore della sua azione di governo¹⁷⁰, le sue consapevolezze illuminate che suggerivano cautela, l'opzio-

¹⁶⁰ Galanti, *Breve descrizione* cit., 231.

¹⁶¹ Galanti, *Breve descrizione* cit., 231.

¹⁶² Galanti, *Breve descrizione* cit., 234.

¹⁶³ Galanti, *Breve descrizione* cit., 232.

¹⁶⁴ «Le leggi civili potrebbero assai facilmente essere espresse con precisione, mostrare i principj ed abbracciare i casi generali. Esse dovrebbero formare il nostro *Digesto*, cioè il pubblico libro che additasse a tutti i sudditi l'equità naturale e civile», Galanti, *Breve descrizione* cit., 233.

¹⁶⁵ «Delle leggi politiche si dovrebbe formare il *Codice*, il quale non può che essere adattato alle attuali circostanze, e che in ogni cinquanta anni vorrebbe essere rifuso», Galanti, *Breve descrizione* cit., 233.

¹⁶⁶ «Con queste due operazioni, avendosi giudici di buon senso, se non dotti, si giungerebbe al fine desiderato, e non si perderebbe più a patire un tempo che il Re vorrebbe occupato nell'industria», Galanti, *Breve descrizione* cit., 233.

¹⁶⁷ Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., I.

¹⁶⁸ «Il Re riguarda tutte le vie per migliorare il governo, e non contento delle vedute generali, ha voluto penetrare nel più minuto dettaglio di tutti i rami dell'amministrazione provinciale. Dopo avermi fatto l'onore d'incaricarmi di questa opera, nel 1791 si degnò incombenzarmi della visita generale delle provincie, e di proporgli gli spedienti politici e legali da riordinarle nella giustizia e nell'economia», Galanti, *Breve descrizione* cit., 221.

¹⁶⁹ «In questi regni la giustizia e l'umanità del nostro Sovrano ha fatto desiderare una riforma nel sistema del catasto. Si sa quanto si era fatto e disposto felicemente per la Sicilia. Per noi Sua Maestà a 20 gennajo 1792 mi fece l'onore d'incaricarmi di formargli il piano di un nuovo catasto proporzionato alla giustizia, ed alla buona economia di tutte le provincie», Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., II, 152.

¹⁷⁰ «Questo governo conosce più che non si pensa i guasti accaduti nel corso di dieci secoli, e

ne gradualista di ridimensionare progressivamente la feudalità¹⁷¹, che avrebbe inevitabilmente rimesso in discussione le sue giurisdizioni¹⁷², già escluse dalle nuove concessioni dei feudi pervenuti per devoluzione¹⁷³.

Era costretto a prendere atto degli orientamenti sostanzialmente ostili della cultura giuridica, che restava legata al mondo baronale¹⁷⁴, e soprattutto, della battuta d'arresto registrata dalle riforme¹⁷⁵, osteggiate negli ambienti 'ministeriali', che avevano ottenuto la revoca dei dispacci tanucciani sulla motivazione delle sentenze¹⁷⁶, l'accantonamento del tema della riforma delle leggi, e deciso

sa che niuno abuso vi possa essere consagrato. Travaglia alla riforma degli abusi, alla riordinazione delle nostre leggi e de' nostri costumi con giustizia, con prudenza e con dolcezza, perché si è occupato della felicità generale, e questo metodo forma un oggetto di elogio e di imitazione. Sarà ancora vero che co' nostri costumi corrotti, colle nostre ricchezze, colle nostre miserie, colle nostre leggi, co' nostri curiali non siamo gli esseri più facili a riformare», Galanti, *Breve descrizione* cit., 232.

¹⁷¹ «Proporzionando a poco a poco quell'idea che è generalmente adottata, di distruggere il mostro feudale, e con quella moderazione ch'è propria della dolcezza del nostro governo», Galanti, *Breve descrizione* cit., 365.

¹⁷² «La perfezione dell'ordine pubblico stabilirà un giorno, che la giustizia delle terre provinciali si amministrino da' propri cittadini, sotto la dipendenza de' tribunali dello stato. Questo ha fatto Luigi XVI re di Francia nell'isola di Corsica, come si è mostrato nel secondo volume della *Descrizione storica e geografica dell'Italia*», Galanti, *Breve descrizione* cit., 335. Cfr. pure il plauso espresso da Galanti nella *Descrizione storica e geografica delle Repubbliche di Genova, e di Lucca, dell'isola di Corsica, e del Principato di Monaco*, Torino 1795 («la giustizia è amministrata a nome del Re, gratuitamente, e senza alcuna spesa», p. 16), unito all'apprezzamento per l'adozione del decentramento («bellissimo è il metodo moderno di dividere lo stato in piccole parti, e distretti, perché ciascuno possa deliberare sopra i suoi particolari interessi, e destinare alcuni pochi cittadini per rappresentarli nelle deliberazioni delle assemblee superiori... piaccia al cielo, che questo esempio della Francia sia imitato, e che il governo in tutti i paesi riconosca sempre più la dignità dell'uomo», p. 23). Cfr. le osservazioni importanti di C. Bordini, *Rivoluzione corsa e illuminismo italiano*, Roma 1979, 94-98, 175-177.

¹⁷³ Galanti apprezzava la scelta di «ritenere la giurisdizione presso la potestà regia» nella rivendita dei feudi, convinto che «tale stabilimento così convenevole, ci condurrà a poco a poco a vedere tante vaste tenute sottoposte alle leggi ordinarie» (Galanti, *Descrizione geografica e politica* cit., II, 198), e aggiungeva che «l'economia di un governo savio si è meglio fatta conoscere nel passato anno 1793, con richiamare alla regia potestà le giurisdizioni ne' feudi ecclesiastici, e con abolire le giurisdizioni delle seconde e delle terze cause ne' feudi devoluti. I popoli hanno fatto degli applausi per queste nobili risoluzioni» (ivi, II, 199). Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità* cit., 129.

¹⁷⁴ «Tra i forensi sentesi dire, che la giurisdizione sia una proprietà venduta a' baroni, quando dovevasi considerare che di sua natura sia inalienabile. Per li principj legali, il barone rivestito di giurisdizione è non che un ufficiale del governo, ma ufficiale che deve riputarsi abusivo nell'ordine civile, egli non ha comperato che gli emolumenti della giurisdizione, ma non mai la giurisdizione medesima. Si confondono spesso queste due idee» Galanti, *Breve descrizione* cit., 328.

¹⁷⁵ «Le cabale del Foro saranno atterrate, la corruttela del costume cederà alla chiarezza e alla saviezza delle leggi, succederà a tanti disordini, la buona fede, la sicurezza e la libertà civile all'ombra della protezione del trono. Questi beni sono riservati a' nostri nipoti», Galanti, *Breve descrizione* cit., 220.

¹⁷⁶ Cfr. M. Tita, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Napoli 2000. Galanti riconosceva che il provvedimento tanucciano

l'affossamento definitivo del suo progetto di riorganizzare l'amministrazione della giustizia¹⁷⁷, ridimensionando le grandi magistrature¹⁷⁸, mentre il processo restava gravemente condizionato dallo scrivanesimo¹⁷⁹, che sacrificava i diritti della difesa, come aveva denunciato Pagano (espressamente citato, sia pure con parsimonia¹⁸⁰).

Galanti rimase distante dall'esperienza della repubblica partenopea¹⁸¹, assestato su posizioni sostanzialmente monarchiche¹⁸², e iniziò una riflessione critica

avrebbe avuto maggiore efficacia se fosse stato preceduto da una riforma delle leggi («fino a che le leggi non saranno ridotte ad una certa semplicità – spiegava – sarà tanto facile al giudice di render ragione del suo decreto, quanto lo è sempre all'avvocato di fare allegazioni per qualunque causa», Galanti, *Breve descrizione* cit., 302), tuttavia, prendeva posizione con l'abolizione, che giudicava una resa alle pressioni delle magistrature («nel 1791 questa economia fu abolita, ma poteva rimanere, che il commissario avesse in piedi del voto additati i motivi della sentenza. Questo modo è sempre nobile e degno di un governo moderato, e risparmia molti richiami o dà ad essi una buona direzione», *ibidem*).

¹⁷⁷ Galanti aveva proposto di dividere il paese in cinque dipartimenti (la Campania e i due Principati; il Sannio e gli Abruzzi; la Capitanata, la Terra di Bari e la Terra d'Otranto; la Basilicata e le due Calabrie), a cui destinare una ruota del Sacro Consiglio per l'amministrazione della giustizia civile, oltre il governo militare; un ministro fiscale, per le imposte; un ministro, per le università ed un ministro di polizia. È noto che il progetto, nonostante i consensi dell'Acton, venne ostacolato dagli altri Segretari di Stato De Marco, Simonetti e Corradini (Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 258-270). Cfr. G.M. Monti, *La feudalità napoletana alla fine del Settecento e le 'Relazioni al Re' di G. M. Galanti*, in Aa.Vv., *Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa*, Napoli 1926; e soprattutto, il lavoro di De Martino, *Tra legislatori e interpreti* cit., 94 ss., che ricorda efficacemente anche il precedente di Pagano; e le ricerche fondamentali di A.M. Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia nel Regno di Napoli*, in *ASPN*, 22, 1984, 281-341; Id., *L'amaro della feudalità* cit., 128 ss.; A. de Martino, *La nascita delle Intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli, 1806-1815*, Napoli 1984, 91.

¹⁷⁸ «Queste idee non possono essere gustate dai miei contemporanei, trovandosi in opposizione con quelle del Foro, che sono le sole che oggi ci governano. Forse tempo verrà, che saranno riguardate con qualche attenzione; io non esisterò allora, ma il mio travaglio sarà ricompensato», Galanti, *Breve descrizione* cit., 461.

¹⁷⁹ Cfr. *Dell'arte scrivanesca* cit., I, cap. VIII, IV, 318 ss., e part. 446: «Si fa di tutto – scriveva Galanti – perché reo risulti l'accusato... Quello che dicono i testimonj contro del reo, si scrive, e non si scrive quello che depongono in suo favore». Cfr. pure la denuncia nel passaggio di p. 465 («le procedure segrete d'oggi non hanno origine che dalle decretali de' papi... Non v'ha dubbio che de' processi segreti s'è fatto grande abuso. La vita, la fortuna, la libertà, l'onore del cittadino sono esposti a terribili inconvenienti. Le formole clandestine danno al giudizio l'aria di un assassinio... In molti luoghi la processura segreta è stata una delle cause corrompitrici de' costumi, né può non esserlo»).

¹⁸⁰ Le citazioni del testo di M. Pagano, *Considerazioni sul processo criminale* cit., da cui il lavoro di Galanti dipende, sono a p. 477.

¹⁸¹ Cfr. V. Ferrone, *L'illuminismo italiano e la rivoluzione napoletana del '99*, in *Studi Storici* 40, 1999, 993-1007 (ora in Id., *I profeti dell'illuminismo. La metamorfosi della ragione nel tardo Settecento italiano*, Bari 2000, 361-374); Rao (a c. di), *Napoli 1799* cit., 63-115; A. Placanica, *Giuseppe Maria Galanti e la Repubblica*, ivi, 201-216; P. Villani, *L'amaro declino di un riformatore napoletano*, in *Studi Storici* 48, 2007, 107-125.

¹⁸² «Il governo monarchico è l'immagine del governo di famiglia. Il monarca dovrebbe essere il padre tra i suoi figli. È perciò il più naturale ed il più conveniente all'uomo, siccome è il più antico, ed il più generalmente ricevuto»; Galanti, *Pensieri vari* cit., 70.

sulle cause (e soprattutto, sull'eredità della rivoluzione), individuate nel *dispotismo della debolezza*, l'inopportuna convocazione degli stati generali, l'effervescenza di un radicalismo intellettuale 'pernicioso'¹⁸³, mentre l'ascesa – temuta – di Napoleone e della sua dittatura¹⁸⁴, gli suggeriva la rivalutazione della monarchia illuminata di Federico II di Prussia¹⁸⁵ e di un dirigismo prudentemente riformatore¹⁸⁶.

E il problema della riforma delle leggi e delle magistrature, non come parte e momento di un progetto di riorganizzazione del regno, ma come testimonianza di un impegno assai risalente, ispirava le pagine del più noto *Testamento Forense*, in cui Galanti faceva i conti con la sua cultura (giuridica e non)¹⁸⁷, il suo passato di riformatore, il suo approccio alle istituzioni giudiziarie¹⁸⁸, piuttosto che con le nuove leggi e le nuove istituzioni, ancora tutte da definire, e mostrava le sue 'credenziali', anche nel tentativo di guadagnare il ruolo che le vicende

¹⁸³ «Voltaire, Federico, Alembert, Diderot si travagliarono di una rivoluzione filosofica in Europa: vi fu un gran concorso di cause unite alla disciplina delle finanze ed alla debolezza di Luigi XVI... lo spirito di novità di voler tutto ciò che esiste distruggere. Non si faceva che fomentare delle nuove crisi, nuove commozioni politiche», *Memorie storiche* cit., 244. Cfr. più in generale, G. Fiaccadori (a c. di), *La Rivoluzione francese e l'Italia: l'esperienza veneta e la rivoluzione napoletana. Atti dei Seminari Palazzo Quercini Stampalia, 14-16 settembre 1989*, Napoli 1992; Aa.Vv., *I riflessi della Rivoluzione dell'89 e del triennio giacobino sulla cultura letteraria italiana. Atti del Convegno di Portoferraio-Rio nell'Elba, 28-30 settembre 1989*, Pisa 1993.

¹⁸⁴ Galanti, *Pensieri vari* cit. Cfr. i numerosi passaggi in cui ricordava che «Bonaparte a' tempi nostri ha raccolto il frutto di tanto sangue sparso, di tante iniquità e delitti commessi da' suoi predecessori rivoluzionarij» (p. 80), si rammaricava per i suoi successi («improvviso e strabocchevole innalzamento di Napoleone», p. 66) e la crescita del suo protagonismo politico («tutto ha diretto a soddisfare una smisurata ambizione», p. 67).

¹⁸⁵ «Federico II ha fatto vedere quali vantaggi può avere sopra tutte le repubbliche un re filosofo. Egli è stato lo storico e il legislatore del suo paese. Senza ajuto di ministri, egli travagliò per la libertà de' suoi popoli, cioè di renderli militarmente ben governati. Nel suo regno di 46 anni si godè di un'altra libertà, e fu quella di pensare, di parlargli, di scrivergli. Se la Prussia è diventata una delle maggiori potenze di Europa, è stata opera del di lui genio. Federico è morto, ma il suo sistema governa oggi la Prussia, che rende non suscettibile di rivoluzioni», *Memorie storiche del mio tempo*, Salerno 1996, 147. Cfr. le osservazioni di A. Placanica, *G.M. Galanti natura e destino di un meridionale per bene*, ivi, 5-22. Sulle *Memorie*, cfr. pure il saggio dello stesso Placanica, *La cultura italiana e i costumi degli italiani: assonanze critiche in Galanti e Leopardi*, in G. Cacciatore, M. Martirano ed E. Massimilla (a c. di), *Filosofia e storia della cultura. Studi in onore di F. Tessimone*, II, Napoli 1999, 477-494.

¹⁸⁶ «Ne' regni nuovi non innovare, ma essendo gli uomini animali d'abito, guidarli colle loro idee. Poche rettificazioni. Esigere col metodo antico. Le riforme sono le arti della pace, pericolose ne' principj e nel tempo non fermo», Galanti, *Memorie storiche* cit., 248.

¹⁸⁷ Cfr. le osservazioni di D. Della Terza, *Misura dell'uomo e visione del mondo nelle autobiografie degli scrittori napoletani tra il '600 e l'800*, in Aa.Vv., *Storia e cultura del Mezzogiorno. Studi in memoria di U. Caldora*, Cosenza 1978, 175 ss.

¹⁸⁸ Cfr. Bonini, *Crisi del diritto romano* cit., 169-202; Id., *Un 'ordinato codice di leggi romane'. Il giudizio degli illuministi italiani sulle Istituzioni di Giustiniano*, Bologna 2001, 89-93.

degli ultimi anni gli avevano negato¹⁸⁹.

Galanti, all'interno di un testo che riecheggia tutti i consueti *topoi* della letteratura illuminista, proponeva una revisione critica del mondo forense napoletano, delle sue tradizioni accreditate¹⁹⁰, (funzionali alla costruzione del suo mito, piuttosto che alla sua crescita intellettuale e 'scientifica'), del suo progressivo declino scientifico e professionale¹⁹¹, delle sue ambigue connessioni con le più importanti strutture del potere¹⁹² (in una logica di appiattimento sull'esistente, che poteva essere anche incoraggiata, perché non suscitava sospettose diffidenze¹⁹³) e di un'amministrazione della giustizia ormai in progressivo disfacimento.

¹⁸⁹ A.M. Rao, *Fortune e sfortune della Descrizione delle Sicilie di Giuseppe Maria Galanti*, in Maffrici e Pellizzari (a c. di), *Tra res e imago* cit., 523-540.

¹⁹⁰ Cfr. le importanti osservazioni di I. Del Bagno, *Giuseppe Maria Galanti tra riforme e rivoluzioni. Premessa alla riedizione del Testamento Forense*, Salerno 2003, 27 ss.; G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, VI, *Società e cultura del Mezzogiorno moderno*, Torino 2011, 789 ss. Evidentemente, il prospetto di Galanti, dedicato non alla storia delle magistrature, a cui pure riconosceva tanta importanza (probabilmente, troppa), ma soprattutto, alla storia della cultura giuridica, mostra un approccio spesso cursorio, riservato prevalentemente al mondo settecentesco (e soprattutto, tardo-settecentesco), escludendo l'umanesimo, l'epoca del vicereame, con pochi – epigrafici – accenni, generalmente esterni al merito delle opere e dei problemi trattati. Nella stessa sezione 'modernista', lo spazio accordato a tardi epigoni come Cirillo, Di Gennaro, Mauri, Franchi, che non avevano scritto testi impegnativi da studiare e analizzare, stona con il passaggio drastico e liquidatorio, su Rapolla (giurista certamente più strutturato), con il brevissimo cenno dedicato a Gravina «precursore» di Montesquieu e la 'rimozione' di Vico, e riflette il *target* di un approccio prevalentemente giornalistico, che schiva gli approfondimenti e sfrutta, a proprio vantaggio, la polemica illuminista contro il cultismo antiquario e ai suoi ultimi eredi. Cfr., tra i tanti, il passaggio dedicato a Domenico Albanese («con un travaglio terribile ci ha agevolato lo studio di Cujacio, che fra poco tempo sarà appena ricordato»), Galanti, *Testamento forense* cit., 289).

¹⁹¹ «Un vasto ammasso di falsi principj, di errori grossolani, d'incoerenze, di gerghi legali, di contraddizioni, di parole dubbie, di formule scrivanesche costituiscono la nostra giurisprudenza», Galanti, *Testamento forense* cit., 69. Cfr. pure ivi, 183 («lo stile consiste in amplificazioni, fastidiose, in ridevoli declamazioni, in ricercate affettazioni. Gli avvocati più rinomati scrivono come gli scrivani. Non metodo, non precisione, non gusto, non decenza»).

¹⁹² «Si comprende che la riforma – sottolineava Galanti – tra noi deve cominciare dal migliorare il Foro», senza lesinare invettive contro un «Foreo ignorante e corrotto» (*Testamento forense* cit., 163), in cui «si ha meno merito che riputazione» (ivi, 178), popolato di «rapsodisti importuni e sofisti declamatori» (ivi, 174), sostanzialmente «assurdo e barbaro per le sue formule, per le sue usanze capricciose, e soprattutto, pel suo stile» (ivi, 182), divenuto «per la sua costituzione una fucina dove si genera e si sublima ogni genere di lezzo civile» (ivi, 127).

¹⁹³ «Si era debole e volendo, e volendo il governo abbassare la potenza de' baroni seppero renderli dipendenti con invilupparli nelle reti del Foro. Questa infelice economia divenne un ostacolo a' nostri progressi, così nelle lettere che negl'istituti civili. Il Foro presentava l'unica strada d'acquistare gran fortune e da essere promosso alle cariche del governo, onde richiamava i migliori talenti, cioè i più attivi nelle cose del mestiere. Non potevano gran fatto essere coltivati glj studj sublimi, i quali oltre di non essere di stagione, niun vantaggio potevan recare, fuorché il pericolo annesso all'onore di illuminare il genere umano», Galanti, *Testamento forense* cit., 360-361.

Demoliva anche le mitologie corporative, e non solo i limiti culturali, ma soprattutto, le carenze intellettuali del neocultismo napoletano¹⁹⁴, ultimo travestimento di un'ideologia forense, organica al vecchio mondo feudale, elemento di auto-rappresentazione di una corporazione 'strutturalmente' corrotta¹⁹⁵, poco devota agli obblighi di competenza, di diligenza e di trasparenza, generalmente affollata di mestieranti, interessati unicamente alla scalata politica e sociale, privi di scrupoli istituzionali, e non, soltanto culturali¹⁹⁶, governata da burocrati segretari dell'opinione dominante, con le prevenzioni e le preoccupazioni proprie di una casta¹⁹⁷.

Denunciava le sue relazioni servili e mestatorie con i poteri forti e le principali magistrature, giocate a tutto danno dell'efficienza pubblica e del lealismo istituzionale¹⁹⁸, piuttosto che con un'assidua esperienza di studio e le comprovate abilità professionali¹⁹⁹ e l'intelligenza strategica, frutto di una lungimirante apertura al mondo dei rapporti sociali e degli obblighi dei sistemi istituzionali nei confronti della realtà sociale e delle sue virtuose dinamiche di crescita civile²⁰⁰.

Galanti (ri)conosceva il significato civile della svolta impressa all'ermeneutica dei sistemi sociali dal pensiero giuspubblicistico europeo, a cui attribuiva il

¹⁹⁴ «Oggi cosa sono i buoni giureconsulti? cioè quelli che studiano le leggi ne' loro fonti? Pedanti, e la pedanteria formano il grande del nostro sapere in quasi tutte le facoltà... ci sono assolutamente inutili i Duareni, i Cujacj, i Donelli, i Gotofredi e molto più tutta la numerosa turba pedantesca di tanti inetti grammatici, che si sono travagliati a dilucidare le parole delle leggi romane, ed a ripetere in volumi in foglio quanto erasi da altri già detto e osservato», Galanti, *Testamento forense* cit., 172. Cfr. Rao, *L'amaro della feudalità* cit., 326.

¹⁹⁵ «Il costume ha introdotto una circolazione di negozj forensi. Sopra di essi si esercitano tante speculazioni, quante in Inghilterra e in Olanda si fanno sul commercio. Di questi negozi sembra essersi fatta una società mercantile fra il corpo de' magistrati e quello degli avvocati, onde circola no tra le mani più attive e meglio situate in rapporti... Si sa che con clientela magnatizia come per miracolo si diventa avvocato primario, onde lo studio delle leggi sembra divenuto assolutamente inutile... il talento della gavillazione... Un avvocato fa impallidire il suo avversario, più per i suoi rapporti che per il suo sapere», Galanti, *Testamento forense* cit., 187-188.

¹⁹⁶ «Oggi il mestiere si è reso facile mercè l'ajuto de' dizionarj, e del favore de' magistrati», Galanti, *Testamento forense* cit., 183-184.

¹⁹⁷ «Ha spinto tanto oltre il suo spirito legislativo, che riesce ad imporre al governo medesimo, quando vuole, l'osservanza delle leggi», Galanti, *Testamento forense* cit., 145.

¹⁹⁸ «I magistrati e gli avvocati non formano che un ordine solo, sotto due maschere: hanno tale reciprocità che sono causa ed effetto. I magistrati sostengono i *negozj* degli avvocati, i quali formano un *patrimonio* perenne, che lega i rapporti delle due classi di maschere», Galanti, *Testamento forense* cit., 174.

¹⁹⁹ «L'avvocazione è un mestiere di rapporti personali... divenuti di tanta influenza, che gli avvocati col passare alla magistratura sono riusciti a sostituire lo stesso sistema di rapporti a quelli della giustizia, che dovrebbe essere diretta da principj del dritto imparziale e della opportunità pubblica», Galanti, *Testamento forense* cit., 191.

²⁰⁰ «Questi allievi del Foro portano un vuoto immenso nelle più importanti cognizioni. Niuno amore della giustizia, niuno studio dell'economia civile», Galanti, *Testamento forense* cit., 184.

merito di aver avviato il dibattito pubblico sui sistemi sociali, oltre che sui modelli di governo, sulle architetture istituzionali e un'organizzazione amministrativa moderna, in grado di contribuire anche all'evoluzione ordinata della vita civile e sottolineava – circostanza spesso trascurata – che aveva attivato una più evoluta sensibilità tra i giuristi e un nuovo approccio alle stesse tematiche del diritto²⁰¹.

Era il primo 'storico' della tradizione giuridica napoletana a ridimensionare apertamente il significato scientifico dell'opera di Francesco D'Andrea²⁰² – considerato unanimemente il principale protagonista del rinnovamento della cultura giuridica e politica da una tradizione che percorreva tutto il Settecento, avallata e rilanciata da Giannone²⁰³ (che sarebbe stata recepita da B. Croce nella sua

²⁰¹ «Nell'Europa dopo tanto falso sapere, dopo tanti studj inutili, i lumi della scienza politica sono stati preparati da quelli della filosofia. La politica abbraccia il dritto naturale, il diritto pubblico, il dritto delle genti, la statistica, ch'è quanto dire le facoltà meno coltivate nella carriera del Foro», Galanti, *Testamento forense* cit., 344.

²⁰² Cfr. B. De Giovanni, *Filosofia e diritto in Francesco D'Andrea. Contributo alla storia del previchismo*, Milano 1958; N. Badaloni, *Introduzione a Giambattista Vico*, Milano 1961; S. Mastellone, *Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento*, Messina-Firenze 1965; Id., *Francesco D'Andrea politico e giurista (1648-1698). L'ascesa del ceto civile*, Firenze 1969; L. Marini, *Il Mezzogiorno d'Italia di fronte a Vienna ed a Roma* Bologna 1970; V.I. Comparato, *Giuseppe Valletta. Un intellettuale napoletano della fine del Seicento*, Napoli 1970; B. De Giovanni, *La vita intellettuale a Napoli tra la metà del Seicento e la Restaurazione del Regno*, in Aa.Vv., *Storia di Napoli* cit., VI.1; V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze 1974; Id., *Retorica forense e ideologia nel giovane D'Andrea*, in BCSV. 6, 1976, 41-75; Ajello, *Arcana Iuris* cit.; Id., *Cartesianesimo e cultura oltremontana al tempo dell'Istoria Civile*, in Id. (a c. di), *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita*, I, Napoli 1980, 1-163; Id., *Potere ministeriale e società al tempo di Giannone. Il modello napoletano nella storia del pubblico funzionario*, ivi, II, 449-535; P.L. Rovito, *Scienza del diritto e prassi forense nelle opere giuridiche di Pietro Giannone*, ivi, I, 251-317; Id., *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli 1981; R. Colapietra, *L'amabile fierezza di Francesco D'Andrea. Il Seicento napoletano nel carteggio con G.A. Doria*, Milano 1981; G. Galasso, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, 1982; A. Mazzacane, s.v. *Francesco D'Andrea*, in DBI. XXXII, Roma 1986, 529-536; F. D'Andrea, *Avvertimenti ai Nipoti*, a c. di I. Ascione, Napoli 1990; R. Ajello, *Tra Spagna e Francia. Diritti, istituzioni e società a Napoli all'alba dell'Illuminismo*, Napoli 1992; I. Ascione, 'Le virtù e i pregi dell'Imperator Federico'. *Francesco D'Andrea e la nascita del partito austriaco a Napoli (1682-1689)*, in ASPN. 91, 1993, 131-212; I. Ascione, *Il governo della prassi. L'esperienza ministeriale di Francesco D'Andrea*, Napoli 1994; R. Ajello, *Lo Stato e la società degli Austriaci e dei Borboni. La transizione dalla repubblica dei togati all'assolutismo*, in L. De Rosa e L. M. Inciso Recio (a c. di), *Spagna e Mezzogiorno d'Italia nell'età della transizione, I. Stato, finanza ed economia (1650-1760)*, Napoli 1997, 189-237; I. Ascione, *La Francia di Luigi XIV nella coscienza politica napoletana*, in De Rosa e Inciso Recio (a c. di), *Tra Spagna e Mezzogiorno* cit., II. *Classi sociali e fermenti culturali (1650-1760)*, 103-138; D. Luongo, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, II (*Verso il fondamento sociale del diritto*), Napoli 2008, 843-850, 879-891, *passim*. Sulle riserve manifestate da Galanti, cfr. pure i rilievi di Del Bagno, *Premessa* cit., 29.

²⁰³ «L'incomparabile Francesco D'Andrea lume maggiore della gloria de'nostri tribunali, al qual dobbiamo non solo d'aver egli restituita in quelli la vera arte d'orare, ma molto più per aver

*Storia del Regno di Napoli*²⁰⁴) – senza un’attenta analisi dei testi, ma soltanto, attraverso un sommario esame polemico, ma non autenticamente critico, di una *vulgata*, che meritava scarso interesse²⁰⁵.

Giannone nell’*Istoria Civile* aveva celebrato l’umanista, il giurista di scuola gallica, l’intellettuale, l’organizzatore di cultura, usando ampiamente (talvolta parafrasando) le pagine degli *Avvertimenti ai Nipoti*, tanto diffusi e tanto celebrati²⁰⁶

nel nostro foro introdotta l’erudizione, ed il disputare gli articoli legali secondo i veri principii della giurisprudenza, e secondo l’interpretazioni de’ più eruditi giureconsulti, de’ quali presso noi rara era la fama ed il nome, applicando la loro dottrina all’uso del foro, ed alle nostre controversie forensi. Egli fu il primo che facesse risuonare nelle ruote del nostro S.C. il nome di Cuiacio e degli altri eruditi. Egli tolse ancora la barbarie nello scrivere; ed egli fu il primo che cominciasse a dettare le allegazioni in culto stile, imitando i più purgati scrittori, ed a disputare gli articoli, non già secondo le vulgari maniere, ma da limpidissimi fonti delle leggi derivando le conclusioni, l’adattava al caso, valendosi delle interpretazioni di Cuiacio e degli altri eruditi, non discompagnandole dalle comuni tradizioni de’ dottori» (Giannone, *Istoria Civile* cit., VII, 58).

²⁰⁴ Croce ripropose *sic et simpliciter* la versione giannonica in pagine molto generiche – sicuramente tra le meno brillanti – dedicate alla storia della cultura meridionale, spesso sganciate dalle concrete dinamiche politico-istituzionali e dal retroterra economico-sociale («Il D’Andrea che si ritrova sempre a capo di tutte le forme di quel nuovo moto intellettuale: introduttore del Cuiacio e dell’interpretazione storica nello studio del diritto, restitutore dell’eloquenza giudiziaria, cultore delle scienze naturali, propugnatore della filosofia di Cartesio, raccomandatore con la parola e con l’esempio, di larga e varia letteratura nei giuristi e avvocati», B. Croce, *Storia del Regno di Napoli*, Bari 1925, 156).

²⁰⁵ «Egli mise così in voga – scriveva – Cujacio nel Foro, come avviene in tutte le mode». Galanti riprendeva un passaggio degli *Avvertimenti* («Sicchè io fui il primo – aveva ricordato D’Andrea – che introdussi in Consiglio l’uso di disputar l’articoli secondo i veri principii della giurisprudenza e che feci sentir ne’ nostri tribunali il nome di Cuiacio e dell’altri eruditi applicando la loro dottrina all’uso del foro», *Avvertimenti* cit., 97), ma soprattutto, un *topos*, che percorre tutta la cultura giuridica meridionale fino al tardo Settecento. Cfr. A. Antiniano e P.A. Della Col. Sebezia, in G.M. Crescimbeni, *Notizie storiche degli Arcadi morti*, 1720, t. II, 67-74 («Fu con essa il primo in questi Tribunali a disputar gli articoli secondo i principii della Giurisprudenza, ed a farvi sentire le dottrine del Cuiacio e d’altri sì fatti Uomini al foro applicate»), P. Giannone (*Istoria Civile*, VII, 58, testo cit. a nt. 203); G. Sergio, *A chi vuol leggere. Premessa* a G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere del difendere nel foro. Trattato*, Venezia 1748, rist. da R. Feola, Bologna 1978, 36 («Fu il primo che introdusse nel nostro foro l’erudita giurisprudenza...Fu suo il vanto che vi risuonassero i nomi del Duareno, del Cujacio, del Donello e degli altri più reputati interpreti»), G.G. Origlia, *Istoria dello studio di Napoli*, 1752, 163 («fè sua gloriosa mercè risonar nel Foro il nome di Cujacio, di Donello e di Duareno, e di altri insigni e valorosi interpreti»), V. Ariani, *Commentarius de claris Jurisconsultis Neapolitanis*, Neapoli 1769, XXV-XXVI; G. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, X, Napoli 1772, 106 («primo introduttore delle opere del famoso Cuiacio»), P. Napoli Signorelli, *Vicende della Coltura nelle Due Sicilie o sia Storia Ragionata della loro legislazione e polizia, delle lettere, del commercio, delle arti e degli spettacoli, dalle colonie straniere insino a noi*, V, Napoli 1786, 71 («Né la grata posterità si è mai stancata di ripetere ch’egli introdusse nel nostro Foro l’erudizione e la vera maniera d’interpretar le leggi per principj sulle tracce de’ Cujacj e de’ Duareni»).

²⁰⁶ È stato pubblicato per la prima volta da N. Cortese. Cfr. l’attenta ricostruzione della vicenda di R. Ajello, *Gli ‘Avvertimenti’ di D’Andrea tra idealisti e naturalisti*, in F. D’Andrea, *Avvertimenti ai Nipoti*, a cura di I. Ascione, Napoli 1990, XLIII-LIX. G.M. Galanti sollevò molte riserve sul

(non sempre a giusta ragione), però, era entrato nello specifico dell'ideologia giuridica e aveva considerato la *Disputatio an Fratres*²⁰⁷ un esperimento insuperato di una storiografia 'responsabilmente' impegnata nel presente, capace di uno 'storicismo' rinnovato, attento a 'promuovere' (e non soltanto, a descrive-

valore degli *Avvertimenti* e sullo spirito di casta e la psicologia di apparato, che sottintendono, e, con gli occhi dell'intellettuale impegnato e la sensibilità propria del riformatore, sottolineò il machiavellismo di un *practicus*, sia pure brillante («negli altri atti della vita quest'uomo ha mostrato del genio», cfr. *Testamento Forense* cit., 212), immerso esclusivamente nei suoi affari, che celebrava il proprio lavoro come strumento per accrescere le sue fortune, ottenere prestigio e potere («questa sua istruzione è degna di un allievo del Foro, che impiega la sua lingua venale per far danaro», ivi, 211-212). Giurista, attento unicamente alla propria scalata e chiuso nel proprio mondo, senza nessuno spirito sociale («io non veggio qui il grande uomo che si predica: veggio l'uomo basso, vile, avido, corrotto», ivi, 212). *Cinismo*, sottolineato anche dal Salvio negli anni venti del Novecento (cfr. *Manuale di storia del diritto italiano*, Torino 1930, 160). Si tratta, in realtà, di un ritratto polemico, che coglie – ed enfatizza – motivi realmente presenti in un testo permeato di retorica forense, su cui, tuttavia, non può essere appiattito. Molto drastica, la lettura del Caristia, che negli *Avvertimenti* non trova nulla di straordinariamente interessante, al di là degli elementi utili alla ricostruzione storica del ruolo delle magistrature napoletane. Unico passaggio importante è il riscontro dell'assenza di una coscienza sociale realmente moderna («niuno degli inconvenienti del sistema feudale è rilevato, o criticato anche di passaggio»), presa d'atto obbligata, ma, probabilmente, da rimeditare. B. De Giovanni nel suo studio pionieristico su D'Andrea ha intravisto il motivo più autentico del lavoro – al di là della dichiarata preoccupazione pedagogica – nello scontro tra la nobiltà tradizionale e una nascente borghesia delle professioni, con crescenti ambizioni da classe dirigente. Dialettica degli *status*, realmente presente nella società napoletana del Seicento, che, evidentemente, riecheggia nelle pagine di D'Andrea, molto ostile all'aristocrazia di provincia e ai suoi modelli e comportamenti, ma non certamente perché impegnato a «creare una società nella quale possa svilupparsi al massimo l'opera creatrice e libera dell'individuo» (De Giovanni, *Filosofia e diritto* cit., 176). Non si può nemmeno dire che D'Andrea intendesse «richiamare i nipoti alla funzione sociale che la piccola nobiltà aveva da svolgere nella vita pubblica: egli credeva nel profondo contrasto tra baronaggio e società civile» (Mastellone, *Pensiero politico e vita culturale a Napoli* cit., 145). Giusti, i rilievi e le perplessità di R. Colapietra su una lettura spesso troppo encomiastica, che mostra scarsa aderenza ai testi (*L'amabile fierezza di Francesco D'Andrea. Il seicento napoletano nel carteggio con Gian Andrea Doria*, Milano 1981, 618-627). Sugli *Avvertimenti* pesarono, in realtà, preoccupazioni molto più immediate, sia sul terreno politico, che sul piano più strettamente privato, in un orizzonte che per la nascente borghesia delle professioni non apriva grandi prospettive, ma piuttosto, poneva problemi di difesa delle opportunità e del ruolo guadagnato. P. Craveri ha sottolineato l'esigenza di una più attenta ricollocazione storica di D'Andrea nella realtà napoletana del Seicento, senza negarne aspetti ed elementi progressivi (*Note su alcuni temi di storia meridionale per i secoli XVII e XVIII*, in *Annali di Storia del Diritto* 7, 1963, 275-276). Molto efficace, la sintesi di P.L. Rovito, *Costituzione materiale e cultura di governo nel Mezzogiorno vicereale*, in *Storia del Mezzogiorno*, X, Napoli 1991, 149-150, che raggiunge un punto di equilibrio e restituisce il personaggio nella sua concreta dimensione storica, con la sua azione di rinnovamento attenta agli sviluppi dell'economia – che ha precedenti, anche autorevoli, nella tradizione giuridica seicentesca – ma anche con i suoi limiti e le ambiguità e ambivalenze di un pensiero, che si muove all'interno di «un orizzonte plutocratico-ministeriale di cui l'illuminismo gli fece carico».

²⁰⁷ Fr. De Andreys, *Disputatio 'An Fratres in Feuda nostri Regni succedant, cum Fratri decedenti non sunt coniuncti ex eo latere unde ea obvenerunt. Ad Intellectum Constitutionis Regni Ut de Successionibus de Successione nobilium'*, Neapoli 1694.

re), le concrete dinamiche di un'ideologia giuridica impegnata nella modernizzazione delle istituzioni²⁰⁸.

È la stessa ragione per cui, non a caso, una statura intellettuale gli era stata riconosciuta da Genovesi²⁰⁹, nella stessa *Autobiografia*, a cui Galanti aveva at-

²⁰⁸ «Ma fra' nostri, niun altro rendè più manifesta questa verità, quanto quel lume maggiore della gloria, de' nostri tribunali, l'incomparabile Francesco d'Andrea, il quale in quella dotta luce del mondo, ben a lungo dimostrò che non altronde che da questa istoria potevan togliersi le difficoltà dove avevano invilupata tal materia i nostri scrittori; onde si videro perciò in mill'errori miseramente caduti. Ciò che doveva essere a tutti d'ammonimento, quanto la cognizione dell'istoria legale sia necessaria a tutte l'altre controversie del foro», Giannone, *Istoria Civile* cit., I, 30-31.

²⁰⁹ «Ancora aveva udito parlar molto di certi nostri famosi avvocati e senatori, Francesco di Andrea, Gaetano di Argento, Fusco, Grimaldi, Caravita e molti altri. Trovai che erano tutti stati filosofi e uomini di lettere. Conchiusi: che a voler essere in questo mondo qualcosa fia di mestiere essere un po' filosofo, almeno di riverbero», A. Genovesi, *Autobiografia, lettere e altri scritti*, a c. di G. Savarese, Milano 1962, 424. Cfr. A. Quondam, *Minima Dandreiana. Prima ricognizione sul testo delle risposte di Francesco D'Andrea a B. Aletino*, in *RSI*. 82, 1970, 887-916; R. De Maio, *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799)*, Napoli 1971; L. Obst, *Il processo agli ateiisti: 1688-1697*, Roma 1974; G. Tellini, *Tre corrispondenti di Francesco Redi*, in *Filologia e Critica* 1, 1976, 259-280; V.I. Comparato, *Due lettere di Francesco D'Andrea a Francesco Redi e l'Apologia in difesa degli atomisti*, 74-80; A. Borrelli, *L'Apologia in difesa degli atomisti di Francesco D'Andrea*, in *Filologia e Critica* 6, 1981, 259-280; Id., *Francesco D'Andrea nella corrispondenza inedita di Francesco Redi*, in *Filologia e Critica* 7, 1982, 401-453; C. De Ciampis, *Metafisica dell'atomo e nuova antropologia negli scritti inediti di Francesco D'Andrea*, in *Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze Morali di Napoli* 94, 1983, 236-256; F. Lomonaco e M. Torrini (a c. di), *Galileo e Napoli*, Napoli 1987; M. Agrimi, *Descartes nella Napoli di fine Seicento*, in G. Belgioioso, G. Cimino, P. Costabel, G. Papuli (a c. di), *Descartes. Il Metodo e i Saggi. Atti del Convegno per il 350° anniversario della pubblicazione del Discours de la Méthode e degli Essais*, Roma 1990, 545-586; C. Cantillo, *Appunti per la lettura del cartesianesimo napoletano tra '600 e '700*, in *BCSV*. 24-25, 1994-1995, 183-194; A. Borrelli, *D'Andrea atomista: l'Apologia e altri inediti nella polemica filosofica della Napoli di fine Seicento*, Napoli 1995; M.T. Marcialis, *Il 'cogito' e la coscienza. Letture cartesiane nella Napoli settecentesca*, in *RSFil*. 51, 1996, 581-612; G. De Liguori, *La reazione a Cartesio nella Napoli del Seicento. Giovambattista De Benedictis*, in *GCFI*. 77, 1996, 330-359; Aa.Vv., *Dalla scienza mirabile alla scienza nuova. Napoli e Cartesio. Mostra bibliografica ed iconografica, Napoli, Biblioteca Nazionale 7 aprile - 5 luglio 1997*, Napoli 1997; F. D'Andrea, *Lettere a G. Baglivi, A. Baldigiani, A. Magliabechi, M. Malpigli, A. Marchetti, F. Redi, L. Porzio: 1671-1692*, a c. di A. Borrelli, in *Archivio Storico per le Province Napoletane* 122, 1997, 114-258; G. Belgioioso, *La variata immagine di Descartes. Gli itinerari della metafisica tra Parigi e Napoli*, Lecce 1999; M. Torrini, *Cartesio e l'Italia: un tentativo di bilancio*, *GCFI*. 82, 2001, 213-230; Id., *Descartes e il cartesianesimo nelle corrispondenze italiane al tempo della rivoluzione scientifica*, in *Riv. Fil. Neosc.* 102, 2001, 550-570; G. Belgioioso, *Cultura a Napoli e cartesianesimo*, Galatina 2002; M.T. Marcialis, F.M. Crasta (a c. di), *Descartes e l'eredità cartesiana nell'Europa sei-settecentesca: atti del Convegno Cartesiana 2000. Cagliari, 30 novembre - 2 dicembre 2000*, Lecce 2002; E. Lojacono, *Immagini di Renè Descartes nella cultura napoletana*, Lecce 2003; G. Ruggiero, *La 'Turris Furtitudinis'. Tra politici, ecclesiastici e filosofi nella Napoli di fine Seicento*, in *Frontiera d'Europa* 9.1, 2003, 5-174; A. Borrelli, *Rapporti scientifici tra Napoli e Bologna nel Sei-Settecento*, in *Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna*, n.s. 57, 2006, 208-227; G. Origo, *Francesco D'Andrea e il rapporto tra la filosofia della scienza e l'eloquenza nell'Accademia degli Investiganti*, ne *Il Seicento*, Roma 2008, 113-141; G. Origo, *D'Andrea, Vico e Spaventa: lettori e interpreti della filosofia moderna*, Roma 2009.

tinto, e al suo talento originale di giurista storicista e alla sua eredità scientifica si erano richiamati spesso sia Pecchia²¹⁰, che Dragonetti²¹¹.

Galanti reagiva rispetto alla prevalente inclinazione celebrativa, ridimensionando un modello né compreso, né spiegato nelle biografie correnti dell'apologetica di maniera, e, ricordando il suo «uso di Cujacio, di Duareno, di Fabro, di Ottomani»²¹² – accreditato spesso acriticamente – concludeva che «ebbe in Italia e fuori una riputazione poco credibile», probabilmente determinata dalla circostanza che «venne impiegato dal governo a scrivere in difesa de' diritti del re di Spagna per la successione del ducato di Brabante»²¹³, senza tuttavia accennare alla *Disputatio*.

Dedicava un rapidissimo accenno agli *Avvertimenti*, destinati appunto ai nipoti «per diventar ricchi ed importanti per mezzo del Foro»²¹⁴, che gli sembrava il documento di una psicologia corporativa, cinicamente auto-riproduttiva, con un'analisi sommaria, che – senza tacere le tante perplessità suscitate dalla lettura di un testo generalmente sopravvalutato – indulgeva più alle facili valutazioni moralistiche, che all'analisi attenta del ruolo complessivo svolto da

²¹⁰ «Surse finalmente il maggior lume del nostro foro, vale a dire il Consigliere D'Andrea, e con una scrittura degna solo di lui fè vedere la mala fede dell'Isernia e del Caramanico, dimostrando ad evidenza, quale stata era la mente del legislatore nella costituzione ut universis e quale l'antica osservanza: e fece in ciò non solamente spiccare per tutta la scienza legale, nella quale era eminente; ma si valse ancora della storia e della cronologia tanto necessarie ad un giureconsulto, specialmente feudista per non incorrere in errori», Pecchia, *Storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., II, cap. XXXIX (*Della costituzione Ut universis*), 349.

²¹¹ «Sono già cinque secoli, che ad altro non attendono i feudisti, che ad estendere le usurpazioni sul patrimonio dello Stato. Contro di essi un secolo addietro ebbe il coraggio di erger la fronte il dotto nostro Giureconsulto D. Francesco d'Andrea, ma i suoi sforzi si restrinsero ad un solo articolo. Né di cotesto insigne autore ha più alcuno seguito le gloriose tracce, perché non feconde di que' lucri, e guadagni ai quali la venal turba è intenta». Cfr. G. Dragonetti, *Origine de' feudi ne' regni di Napoli e Sicilia, loro usi e leggi feudali relative alla Prammatica emanata dall'Augusto Ferdinando IV per la retta intelligenza del Capitolo Volentes*, Napoli 1788, 12-13. Cfr. pure la ricostruzione del Pecchia («Ma quanto proprio al nostro civil diritto, sebbene il lodato Francesco d'Andrea, penetrando per entro alla Storia della mezzana età, comechè a' suoi dì infinitamente più tenebrosa, avesse a' Giureconsulti del suo tempo additata la strada, che sola potea condurre alla sincera intelligenza delle nostre leggi, con ispingervi egli medesimo i primi passi, lodatori tuttavolta trovò assai, ma non seguaci», cfr. Pecchia, *Storia civile e politica del Regno di Napoli* cit., I, 4).

²¹² Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 277.

²¹³ Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 277.

²¹⁴ «Questa istruzione è divenuta celebre, ma è l'opera del vero paglietta per lo stile e pel pensare. Ci parla de' principali avvocati del suo tempo» Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 277. Galanti gli preferiva l'*Istruzione al figlio* di Basilio Giannelli «meglio scritto che non il suo modello, ma intanto ha meno incontrato» (ivi, II, 284), celebrava il *target* più raffinato dell'avvocato umanista, civilmente più consapevole, avvalendosi anche degli spunti presenti negli *Avvertimenti*, usati ampiamente già da Giannone, e successivamente, da De Fortis, Giustiniani.

una generazione di intellettuali, anche in chiave anti-feudale, al di là delle sue preoccupazioni di difesa economica e sociale, in un contesto di marginalità e di sottosviluppo.

Galanti tracciava un bilancio positivo del giurisdizionalismo, accentuando l'atteggiamento anticuriale verso un potere invasivo, che, per 'assoggettare' il *Regnum* meridionale, aveva rimosso le due grandi monarchie sveva ed aragonesa (a cui riconosceva, giannonianamente, anche il grande merito di aver difeso le giurisdizioni pubbliche²¹⁵, diversamente dai loro 'successori'²¹⁶) con una valutazione generalmente sbrigativa – che non può dirsi certamente scientifica – sugli sforzi della generazione di Argento²¹⁷, Grimaldi²¹⁸, fino a Contegna²¹⁹ e Fraggianni²²⁰, ricordata, non proprio generosamente, per il significato civile di

²¹⁵ «Dal re Ruggiero si stabilirono le prime fondamenta dell'autorità regia coll'erezione della giustizia ordinaria... Federico rivendicò le giurisdizioni usurpate ed abusive, senza attendere a contratti e a concessioni», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 196.

²¹⁶ «I Re in questi ultimi tempi, contenti di una superiorità acquistata, han lasciato sussistere molti membri di autorità, quali decorazioni di famiglie o di persone, e non hanno curato i disordini che ne risultavano. La giustizia così è stata imbarazzata, l'ordine turbato, i delitti impuniti», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 196-197.

²¹⁷ «Scriveva con impeto, ma era seccante. Portò innanzi le materie giurisdizionali con infelice metodo». Di Argento doveva essere noto al Galanti, oltre al profilo tracciato da Giustiniani (*Memorie Istoriche* cit., I, 1787, 81-86), il rilievo nella difesa delle istituzioni, testimoniato da Giannone nella conclusione della sua *Istoria Civile* (cfr. soprattutto, la conclusione in cui lo storico dauno ricordava che «il zelantissimo nostro presidente del Sagro Consiglio Gaetano Argento», nella difesa della regia giurisdizione, «impiegò tutta la sua vigilanza», lib. XL, cap. VI, 497-498) e l'importanza avuta nel dibattito culturale del primo ventennio del Settecento, documentato dalla dedica del *De Universi Iuris Uno Principio et Uno Fine* di Giambattista Vico.

²¹⁸ Al di là del riferimento «agl'impegni della moglie e dei figli», non proprio benevolo, e della sufficienza con cui Galanti ricordava «un altro campione della materia giurisdizionale» (Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 281), è troppo drastico il giudizio scientifico sulle sue *Discussioni storiche, teologiche e filosofiche* («di quest'opera laboriosa del Grimaldi niuno potrebbe in questi tempi sostenerne di una pagina la lettura. Essa intanto è riputata dottissima», ivi, II, 281). Giustiniani aveva già ricordato la sua vicenda e le opposizioni del mondo curiale (*Memorie storiche* cit., II, 136 ss., che Galanti avrebbe dovuto tenere in maggiore considerazione).

²¹⁹ «Ho veduto di lui – scriveva Galanti – un ragionamento di 580 pagine in 4° per mostrare con una folla di autorità sacre e profane, che l'immunità reale e personale delle chiese e de' chierici sia stata opera della pietà de' principi», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 282 (cfr. pure Rao, *L'amaro della feudalità* cit., 329). Anche di Contegna era noto il profilo di Giustiniani, ma, al di là delle omissioni, non è storicamente ponderato il giudizio su un impegno istituzionale, che, dopo la vicenda giannoniana, e prima dell'arrivo di Carlo III, contrastò (insieme al lavoro di Grimaldi, duramente avversato) le pretese del mondo ecclesiastico.

²²⁰ «Da segretario del Regno si fece ammirare per dottrina e abilità», *Testamento Forense* cit., II, 255 (cfr. le osservazioni puntuali di Rao, *L'amaro della feudalità* cit., 329 ss.). Fraggianni, ricordato già con rispetto nell'*Elogio* di Genovesi, è l'unico esponente celebrato del giurisdizionalismo, per il suo intervento contro il Tribunale dell'Inquisizione («il suo nome acquistò celebrità più meritata nel Foro, perché riuscì a combattere l'impero di Roma colle armi che gli forniva la

un'azione politica – sviluppata attraverso le cariche istituzionali ricoperte – costantemente a difesa della laicità delle istituzioni e della cultura.

È uno dei tanti limiti di un lavoro che voleva essere centrato sul proprio operato, percepito all'esterno della tradizione giuridica meridionale, e presentato, per ragioni di visibilità, in opposizione alla mitologia forense, senza un interesse autentico alla esigenze di una ricognizione storica puntuale (non usava neanche i repertori biografici, non privi di spunti e di 'suggerimenti'), che avrebbe dovuto dar conto della complessità di una vicenda intellettuale, certamente distante dalla generazione degli illuministi e dalla loro sensibilità più avanzata, ma storicamente assai rilevante, non soltanto per i costi umani. D'altra parte, nel *Testamento Forense* non otteneva adeguata considerazione neanche il parallelo rinnovamento scientifico di Gravina, pure apprezzato per l'approccio storicistico («il primo che ha saputo disegnare il gran quadro della romana legislazione²²¹),

magistratura», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 282), anche se, osservava Galanti, non venne premiato adeguatamente rispetto ai suoi talenti («Fraggianni con tanto merito non fu presidente del Sacro Consiglio e gli fu preferito Giuseppe Romano, ch'era un consigliere il più ordinario, ma furbo e buffone»). Cfr. sulla vicenda, il lavoro attento di R. Iovine, *La promozione dei mediocri ossequienti. Lettere di Giuseppe Romano ad Antonio Niccolini, Frontiera d'Europa* 13.2, 2007, 207-247. Su Fraggianni, cfr. S. Masella, *Niccolò Fraggianni e il tribunale dell'Inquisizione a Napoli*, Napoli, 1971; E. Del Curatolo, *Per una biografia di Niccolò Fraggianni. La giovinezza*, in *Clio* 7.2, 1971, 235-302; Ead., *Niccolò Fraggianni delegato della real Giurisdizione*, *Clio* 8.1, 1972, 25-40; P. Zambelli, *Lecture vichiane e illuministiche del segretario del Regno Niccolò Fraggianni*, in *BCSV*, 14, 1984-1985; F. Di Donato, *La segreteria del regno e Niccolò Fraggianni (1725-1733)*, in *ASPN*, 114, 1989, 247-309; E. Del Curatolo, *Introduzione* a N. Fraggianni, *Lettere a B. Corsini, (1739-1746)*, Napoli 1991; F. Di Donato, *Stato magistrature controllo dell'attività ecclesiastica. Niccolò Fraggianni nel 1743*, in *ASPN*, 118, 1993, 255-328; Id., *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, Napoli 1996; E. Di Rienzo, s. v. Nicolò Fraggianni, in *DBI*, XLIX, Catanzaro 1997, 580-583; I. Ascione, *I 'Notamenti' del Collaterale redatti da Niccolò Fraggianni (Napoli 1725-1733)*, *Frontiera d'Europa*, 14.1-2, 2008, 136 ss.; R. Iovine, *Il collasso funzionale della giustizia. Niccolò Fraggianni dalla difesa della tradizione al libero pensiero*, ivi, 307-387.

²²¹ *Testamento forense* cit., II, 302. Cfr. pure il passaggio di p. 251 («l'opera di Gravina fece nascere quella di Montesquieu, che cadde nel difetto del suo tempo, cioè nello spirito di sistema. Fu il primo nondimeno che ci mostrò la strada nel labirinto delle leggi, e questa strada era la filosofia»). Sul presunto 'plagio' di Montesquieu (che, tra l'altro, come è noto, citava il giurista calabrese nell'*Esprit des Lois*), scrisse per primo Requier, *Esprit des lois romaines* (1766), e, nel mondo napoletano, in tanti ripresero i suoi argomenti, riecheggiati nel profilo di Gravina, tracciato da Giustiniani, *Memorie* cit., II, 124-134. Sul Gravina, cfr., oltre agli scritti datati di G. De Montemayor, *Storia del diritto naturale*, Milano-Napoli-Palermo, 1910-1911, *passim*; M. Del Giudice, *La scuola storica italiana del diritto e i suoi fondatori*, Campobasso, 1918, *passim*; B. Barillari, *Preestetica e filosofia del diritto in G. V. Gravina*, Napoli 1939; il lavoro, ancora, per molti versi, interessante di M. Capurso, *Accentramento e costituzionalismo. Il pensiero italiano del primo Settecento di fronte al problema dell'organizzazione dello Stato*, Napoli 1959; la monografia di C. Ghisalberti, *Gian Vincenzo Gravina giurista e storico*, Milano 1962; la ricognizione di P. Giannantonio, *L'Arcadia Napoletana*, Napoli 1962; le ricerche più significative di A. Quondam, *Cultura e ideologia di Gian*

Giannone, celebrato per l'impresa civile²²² (malgrado le riserve epistemologiche e scientifiche sull'*Istoria*), e soprattutto, Vico – non considerato come filosofo e come politico del diritto nel *Testamento* – e il debito di Genovesi nei confronti di un mondo intellettuale, ormai di notorietà europea²²³.

Sottovalutata, la polemica contro Muratori e la 'sotterranea' resistenza di apparato contro l'iniziativa legislativa, ma, molto efficace il profilo di Giuseppe Pasquale Cirillo – concentrato in un tratteggio brillante, generalmente misurato, senza postume indulgenze, ma, privo anche delle 'prevedibili' ritorzioni di stampo genovesiano – a cui Galanti riconosceva una certa competenza come avvocato ('spesa', soprattutto sul versante 'scenografico' della professione²²⁴,

Vincenzo Gravina, Milano 1968; C. Pecorella, *Note per la classificazione delle Accademie Italiane dei secoli XVI-XVIII*, in *Studi Sarsaresi* 3, 1967-1968 (ora in *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino 1995, 221-228); Id., *Gravina legislatore: Note sull'ordinamento arcadico*, in *Studi in memoria di G. Donatuti*, II, Milano 1973, 295-322; G. Ricuperati, *Studi recenti sul primo '700 italiano*. *Gian Vincenzo Gravina e Antonio Conti*, in *RSI*. 82.3, 1970, 611-644; De Giovanni, *La vita intellettuale a Napoli* cit., passim; M. Candela, *Il pensiero pedagogico in Gian Vincenzo Gravina*, nel volume *L'educazione giuridica*, II. *Profili storici*, Perugia, 1979, 347-386; W. Pross, *Gian Vincenzo Gravina. Teoria del diritto e teoria del dramma all'inizio del Settecento*, in P. Di Giovanni, *La tradizione illuministica in Italia*, Palermo 1986, 283-292; H.S. Stone, *Vico's cultural history. The Production and Transmission of Ideas in Naples, 1685-1750*, Leiden 1997, passim; G. Ferroni, *Il Metastasio napoletano tra l'Istoria Civile e la Scienza Nuova*, in M. Valente (a c. di), *Legge, poesia e mito. Giannone, Metastasio e Vico. Fra 'tradizione' e 'trasgressione' nella Napoli degli anni venti del Settecento*, Roma 2001, 200 ss.; C. San Mauro, s.v. *Gianvincenzo Gravina*, in *DBI*. LVIII, Roma 2002, 756-764, Ead., *Gianvincenzo Gravina e il De Romano Imperio liber secundus*, Napoli 2004; O. Nikitinski, *Gian Vincenzo Gravina nel contesto dell'umanesimo europeo. Per una rivalutazione dell'immagine di Gravina*, Napoli 2004; C. San Mauro, *Gianvincenzo Gravina giurista e politico (con un'appendice di scritti inediti)*, Milano 2006, F. Lomonaco, *Filosofia, diritto e storia in Gianvincenzo Gravina*, Roma 2006; Luongo, *Consensus gentium* cit., 850-877 ss.

²²² Cfr. gli accenni dedicati non tanto al giurista («fu avvocato, ma non concentrò tra' recinti del Foro il suo genio e la sua fama», Galanti, *Testamento* cit., II, 284), ma piuttosto allo storico e alla sua audacia ghibellina («volle essere il primo a combattere le larve ecclesiastiche che allora avevano voga. Fu vittima del suo genio», *ibidem*), per l'ampiezza, più che per la solidità scientifica dell'impresa, condotta con attenzione al ruolo del diritto e del mondo giuridico, ma senza una coscienza politica moderna («di tutte le storie del regno la sua è la più erudita e la più utile al Foro, ebbe gusto di belle lettere, cognizioni forensi, ma non cognizioni politiche», *ibidem*), osservazione in cui maturava non tanto un bilancio critico, ma piuttosto l'auspicio per una rinnovata coscienza storiografica, in armonia con la nuova sensibilità illuminista. Diverse le conclusioni sul tentativo, decisamente più modesto, di Grimaldi, in cui la prosa di Galanti diventava *tranchant* («intraprese in una grande opera di darci la storia delle nostre leggi, senza averne i talenti. La fece col gusto comunale del Foro» *ibidem*).

²²³ Cfr. Genovesi, *Lezioni*, II, 13 («l'illustre Giambattista Vico, uno de' fu miei maestri, uomo di immortal fama per la Scienza Nuova»).

²²⁴ «Dalla cattedra passò al Foro, e fu avvocato di gran riputazione. V'introdusse la vera eloquenza. Al gusto delle belle lettere, alle cognizioni delle leggi romane accoppiò voce armonica e gesto comico, e tutto questo concorse a renderlo il nostro più grande avvocato. Perorando incantava i giudici e gli uditori», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 291-292.

con gli inevitabili scarti tra ‘apparati’ e ‘risultati’, propri di un approccio prevalentemente accademico²²⁵), ma non statura scientifica di maestro, né, tanto meno, un significativo talento intellettuale²²⁶, descrivendo una personalità priva del necessario aggiornamento scientifico, sacrificato – talvolta platealmente – al conformismo ideologico²²⁷, e, soprattutto, senza un’adeguata sensibilità politico-istituzionale moderna (carenza ‘scontata’ nelle sue infelici prove sostenute nella sua veste di ‘legislatore’, che suscitò giustamente spietate ironie)²²⁸.

Drastici, i toni, riservati agli altri esponenti del neocultismo²²⁹, in pagine ricche di *verve*, di note di costume, ma anche di osservazioni epistemologiche, che riecheggiano la sensibilità illuminista, sul rapporto tra il diritto ‘vivente’ e una storia, non appiattita esclusivamente sulla dimensione della memoria, e attenta alle dinamiche politico-istituzionali; tra un nuovo diritto possibile e una scienza non esclusivamente astratta, contemplativa e accademica; e soprattutto, tra una storia, sostenuta da dinamismo intellettuale, capace di traino (e non, semplicemente, *al traino*) e una scienza non autoreferenziale, prigioniera della sua ricerca di protagonismo e di visibilità.

Galanti contestava – non a torto – uno spessore intellettuale a Francesco Rapolla²³⁰, (considerato un ‘cattedratico’, ma non un pensatore, non originale

²²⁵ «Si è notato che siccome dalla cattedra venne nel Foro, così non riuscì felice nelle vittorie, perché parlava un linguaggio che non s’intendeva; perché sapeva bene il *jus legibus constitutum* e male il sincretismo forense, cioè *jus moribus receptum*», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 292.

²²⁶ «Intendeva bene il senso delle leggi ed ignorava la filosofia delle leggi... Cirillo era un valente uomo, ma senza filosofia e senza scienza politica», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 292 (ma cfr. pure 210-214); Id., *Memorie*, in *Illuministi italiani* cit., V, 951, 990 ss.

²²⁷ «Essendogli io unito nella difesa di una causa, per aver voluto far uso della dottrina di Grozio, mi assicurò di non averlo mai letto, come libro proibito dalla Chiesa» Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 292. Grozio, in realtà, nei testi di Cirillo compare raramente, però è citato, per cui l’episodio, che attiene agli ultimi anni della sua attività, deve essere interpretato in armonia con un uso scenografico del rispetto dell’ortodossia, per mere ragioni di immagine. È vero che Cirillo rimase estraneo a tutta la cultura moderna (non solo giuridica) e non soltanto al giusnaturalismo di Grozio, e al suo rifiuto della modernità, tanto rozzamente strumentale e tanto culturalmente ‘primitivo’ – così palese, da non aver bisogno di riscontri ulteriori – l’aneddoto di Galanti aggiungeva soltanto una nota di colore.

²²⁸ «Fu impiegato a scrivere il codice delle nostre leggi, e nell’arte di scriverle era valoroso, ma non aveva poi i talenti di un legislatore... Cirillo fece il suo codice bilingue, latino ed italiano. Mi disse che con rara felicità vi era riuscito, da che i ministri della giunta del codice napoletano, con scandalo poco credibile si erano incaponiti a vederlo dettato in italiano. Più di lui mostravano costoro un poco di senso comune», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 292-293.

²²⁹ Cfr. le note importanti di F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali moderni*, Bari 1985, 498 ss., sulle riserve di Galanti sul mondo togato napoletano (463 ss., 492-93, 524 ss.).

²³⁰ Francesco Rapolla (1701-1766) è stato il personaggio di maggiore spessore, tra gli antagonisti di Muratori, anche nella *Difesa della Giurisprudenza*, che scrisse contro il testo del modenese, non mostra né il rigore storico, né il talento dottrinale che il mondo napoletano volle accreditargli, come autorevole interprete del corporativismo giuridico e delle sue rappresentazioni ideologiche ufficiali. È un personaggio esemplare della burocrazia accademica, emersa dopo la

neppure come giurista, né significativo per protagonismo intellettuale e civile, né, tanto meno, per dottrina, al di là dei successi di carriera), noto, per una ‘manualistica’, utile soltanto – suggeriva maliziosamente – alle urgenze della didattica²³¹ (rilievo, piuttosto sommario, che, in pratica, colpiva un modello vecchio di giurista, ripiegato sul sistema e le sue preoccupazioni di scalata istituzionale, ma non rendeva giustizia al *De Jurisconsulto*²³² e al *De Jure Regni*²³³), e irrideva

normalizzazione, imposta dal Vicerè D’Althann. Era ‘nato’ con G.B. Vico (come dimostra il *De Jurisconsulto*, libro singolarissimo nella Napoli degli anni venti del Settecento, pubblicato nel 1726, in cui il filosofo ‘appare’ nella veste di *censore civile*), ma, successivamente, si avvicinò a Nicola Capasso e a Giuseppe Pasquale Cirillo, con la vicenda del *Codex*, il programmato riordinamento delle prammatiche, in cui approdava alla linea tanucciana di difesa delle magistrature e della loro centralità nel sistema pubblico. Epifenomeno di una politica del diritto di rigida conservazione dell’esistente, la polemica con Muratori – in cui emerse, più che il diverso spessore giuridico e la diversa sensibilità istituzionale (inesistente nel Rapolla della *Difesa*, pur se ‘rumorosamente’ accreditata), la differenza di statura intellettuale – ‘spiegava’ le ‘coordinate’ scientifiche di una politica che sanciva la saldatura tra gli apparati e l’accademia, ‘condannata’ ad un ruolo di riproduzione sociale. Ultimo tassello di una strategia affermativa, adesiva alla politica di Tanucci, l’elaborazione del testo in materia di *Jus Regni* (*Commentariorum De Jure Regni*, Neapoli 1746-1747), che scommetteva sulla stessa intesa tra le istituzioni che garantivano egemonia sulla feudalità ad un mondo giuridico inflazionato, che rivendicava integrazione, offrendo stabilizzazione. Sul Rapolla, cfr. Giustiniani, *Memorie* cit., III, 89-94; Scandone e Donati, *Ludovico Antonio Muratori* cit., 45-53; Pecorella, *Studi sul Settecento* cit., 35-36, 118, 149, 154-173, 179, 182-184; R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, I. *La vita giudiziaria*, Napoli 1961, 19; Id., *Il preilluminesimo giuridico* cit., 100-102, 109-110, 120-128; Id., *Arcana Iuris* cit., 50-52, 63, 69-71, 88, 97, 106, 114, 165, 196, 217-219, 221, 223, 262, 332; Venturi, *Settecento riformatore* cit., 171-176; G. Ricuperati, *L’esperienza civile* cit., 389-390; De Giovanni, *La vita intellettuale* cit., 510-514, 524, 534; De Maio, *Muratori e il Regno di Napoli* cit., 100-103; Pattaro, *Il pensiero giuridico* cit., 62, 69-70; Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647)* cit., 69, 162-163, 199, 252; Feola, *Istituzioni e cultura giuridica* cit., I, 34-35; R. Orestano, *Introduzione allo storia del diritto romano*, Bologna 1987, 101, 108-110; P.L. Rovito, *Respubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I, *Le garanzie giuridiche*, Napoli 1981, 171-172, 175, 243, 381-385, 388, 432; F. Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell’ancien regime. Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, I, Napoli 1996, 304 ss.; I. Ascione, *Seminarium doctrinarum. L’Università di Napoli nei documenti del ‘700. 1690-1734*, Napoli 1997, *passim*; Vescio, *Giuristi culti a Napoli* cit., *passim*; I. Birocchi, *Giurisprudenza umanistica e diritto patrio in Francesco Rapolla (1701-1762)*, in Aa.Vv., *Juris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, I, Napoli 2001, 237-282; M.N. Miletti, *Peregrini in patria. Percezioni del ius regni nella giurisprudenza napoletana di età moderna*, in I. Birocchi e A. Mattone, *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma 2006, *passim*; I. Birocchi, *Il ‘De jurisconsulto’ del Rapolla, ovvero il giurista come interprete ragionevole*, in F. Rapolla, *De jurisconsulto*, a c. di I. Birocchi. Traduzione dal latino e note di E. Fabbriatore, Bologna 2006, 7-71; Luongo, *Consensus gentium* cit., II; Vescio, *Lobbismo giuridico* cit., 272-371.

²³¹ «È stato uno degli ultimi cattedratici promossi alla toga, e non figurò nella magistratura, tuttoché le sue opere sieno riputate nelle scuole» Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 287.

²³² F. Rapolla, *De Jurisconsulto, sive de ratione discendi, interpretandique Juris Civilis*, I-II, Neapoli 1726.

²³³ Rapolla, *Commentariorum de jure Regni* cit.

soprattutto Giuseppe Aurelio Di Gennaro²³⁴ per le ricorrenti cadute barocche della sua effimera *Respublica Iurisconsultorum*²³⁵, priva di contenuti propositivi, schiacciata dal sovraccarico di un'erudizione più ampia, che profonda (in

²³⁴ Giuseppe Aurelio Di Gennaro, allievo ed estimatore di G.B. Vico, esordì nei primissimi anni trenta del Settecento con importanti memorie di stampo giurisdizionalista, che rilanciavano, dopo la parentesi del vicereame D'Althann, la politica di contrasto verso il potere ecclesiastico e il suo espansionismo economico e immobiliare nella capitale (*Ragioni per la fedelissima et eccellentissima città di Napoli*, Napoli 1733; *Risposta alla scrittura del Sig. Ottavio Ignazio Vitaliano*, Napoli, 1734), che suscitavano l'interesse di Giannone e gli valsero l'ingresso in magistratura. Degli stessi anni, la *Respublica Iurisconsultorum*, apprezzata dallo stesso Giannone (che sollecitò l'edizione di Lipsia) e da Muratori, che gli riservò generosi riconoscimenti nei *Difetti della Giurisprudenza*. Di lì a pochi anni, Di Gennaro divenne Giudice della *Vicaria Civile* (1738), e successivamente, venne inserito, per cooptazione, nella *Commissione* presieduta da Cirillo per il nuovo *Codice* (1741), al posto di Donato Antonio D'Asti; diventò, in seguito, con il sostegno decisivo di Tanucci, *Segretario del Regno* (1745), e ottenne la prestigiosa cattedra di diritto feudale nell'ateneo napoletano (1747). Ultime fatiche, che Galanti neppure prese in considerazione, le *Feriae Autumnales* e l'*Oratio de iure feudali* (1754), oltre all'*Epistola* diretta al Fellemberg (1759). Sul Di Gennaro, cfr. Donati, *Ludovico Antonio Muratori* cit., 49-50, 117-118; Pecorella, *Studi sul Settecento giuridico* cit., 24, 91, 135, 185; Ricuperati, *L'esperienza civile e religiosa* cit., 362, 388-390; De Giovanni, *La vita intellettuale a Napoli* cit., 451, 483, 499-500, 509, 530, 532-534; Id., *Napoli e i Vicerè austriaci, 1707-1734*, in *Storia di Napoli* cit., VII, 418-420, 455; R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. La fondazione e il tempo eroico della dinastia*, in *Storia di Napoli* cit., VII, 695-696, 982; Pattaro, *Il pensiero giuridico* cit., 62-64, 69, 198; Ajello, *Arcana iuris* cit., 33, 46, 78-79, 97, 101, 104-106, 346-347, 365; R. Feola, *Aspetti della cultura giuridica a Napoli nella prima metà del Settecento*, *Introduzione* a G.A. Di Gennaro, *Delle Viziose Maniere di difendere nel foro*, Bologna 1978, 1-19; R. Ajello, *Cartesianesimo e cultura oltremontana al tempo dell'Istoria Civile*, in Aa.Vv., *Pietro Giannone* cit., 140; Orestano, *Introduzione* cit., 108-109; Bonini, *Crisi del diritto romano* cit., 29-30; G. Panico, s.v. *Giuseppe Aurelio Di Gennaro*, in *DBI*. XL, Roma 1991, 16-18; Bonini, *Giustiniano nella storia* cit., 12-15; Feola, *Istituzioni e cultura giuridica* cit., 32-36; Di Donato, *Esperienza e ideologia ministeriale* cit., 304, 421; Vescio, *Lobbismo giuridico* cit., 372-437.

²³⁵ J.A. De Januario, *De iure feudali oratio, in publico neapolitano lyceio habita VI Idus Ianuarias Ann. MDCCLIV*. Neo-umanistico il progetto e il modello celebrato da Di Gennaro, che scontava le usurate ascendenze platoniche, 'adattate' alla corporazione di giuristi aspiranti legislatori con ambizioni politiche, più che scientifiche, mentre il rituale evocativo 'esaltava' il patrimonio simbolico, la memoria collettiva di un diritto, che rivendicava, piuttosto ritualisticamente, il suo ruolo di cultura di governo. *Clichè* storico-letterario, che, nella stessa veste stilistica, con i virtuosismi raffinati di una prosa generalmente sovrabbondante, insisteva sul nesso che vincolava la cultura giuridica agli *studia humanitatis*, e agganciava alla tradizione, il dibattito sul diritto. Nella trama emergeva un'isola, che rappresentava non più l'*inventio* liberatoria e polemica dell'utopismo rinascimentale, il modello fascinoso, 'astratto' e 'velleitario' di un futuro immaginato che significava rifiuto del presente, ma il passato sperimentato, più 'concreto' e 'radicato' nel vissuto storico (e nella percezione delle sue classi dirigenti), il luogo della *convention* dei giuristi della romanità e dei suoi (celebrati) cultori moderni, raccolti intorno al culto degli antenati. Nell'impianto narrativo si alternavano dialoghi e dispute, che affollavano la scena (smorzando l'*inventio* di un estro, oppresso dall'artificio retorico e dal suo armamentario vetusto) e diluivano lo spessore culturale di una vicenda, che disperdeva il suo più autentico significato intellettuale, per ristagnare nell'erudizione, riduttivamente 'centrata' sul rapporto dell'umanesimo giuridico europeo con la tradizione romanistica e con un *mos italicus*, parzialmente riabilitato, all'interno di una visione continuista, dichiaratamente moderata. Rimosso il mondo reale, si annullavano le tensioni

realtà, più ostentata, che autentica), costruita sui più noti modelli classici²³⁶, sostanzialmente inutile per un innovativo discorso sul diritto (e la sua storia), e per la sua precettistica forense, ('affidata' alle *Viziose Maniere di difendere nel foro*²³⁷), altrettanto inerte e insignificante²³⁸.

politiche della declinante società feudale, il nuovo sviluppo economico (il commercio 'internazionale' di D'Andrea), l'orizzonte culturale europeo, il dibattito intellettuale sullo stato, il ruolo dell'amministrazione e il diritto; la progettualità della società civile era assorbita all'interno di una dimensione cetuale, separata nella sua condizione di nicchia privilegiata.

²³⁶ «Profonde un morbo di erudizioni e di poesie latine, per prestarsi alle quali non cura le perpetue digressioni. Lo stile è pedantesco. Le prose sono piene di parole e di frasi e di Terenzio e di Plauto, i versi di quelle di Catullo e di Propertio. Dunque perpetui bisticci che i latinisti ammirano come eleganze... L'ammirazione cessa quando si bada a' giochi della memoria. L'opera del nostro Gennaro, tanto ammirata nel suo nascere non si è sostenuta. Essa è all'eccesso erudita e mostruosa» cit., Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 286.

²³⁷ G.A. Di Gennaro, *Delle viziose maniere del difendere le cause nel Foro*, Napoli 1744. Si tratta di un testo, che nasceva all'interno della strategia dei giuristi napoletani, sviluppata in opposizione alla proposta di Muratori. Di Gennaro si è mosso praticamente in sintonia con Rapolla, ma il suo intervento, pur insistendo sugli stessi argomenti, non prendeva direttamente posizione sui problemi sollevati da Muratori e accreditava la linea concordata dall'accademia napoletana, che, alla tanto reclamata modifica delle leggi e delle istituzioni, sostituiva il rinnovamento culturale del mondo forense, un elitario, rigoroso, aulico, neocultismo, unica riforma realmente opportuna, 'lasciata', naturalmente, alla libera e 'consapevole' determinazione dei principali attori di una scena, in cui il legislatore non aveva nessun titolo per inserirsi. Banditore di una 'restaurazione', propagandata con tinte moralistiche, Di Gennaro aspirava al controllo della corporazione, orientata sulle posizioni governative, per la conservazione ordinata di un sistema giuridico, che passava attraverso una più rigorosa selezione del personale – sostituita al rinnovamento più incisivo delle leggi e della loro concreta amministrazione – che eludeva il terreno della responsabilità e dei vincoli con un effimero appello ai valori di sistema. Nel suo testo spiegava che le uniche regole deontologiche legittime dovevano restare legate alla strategia dell'organizzazione giuridica, costruita intorno al contenzioso dai protagonisti della conflittualità giudiziaria, anche se non erano funzionali all'amministrazione della giustizia, mantenevano esclusivamente una funzione 'scenografica', servivano soltanto ad accreditare candidati alla scalata delle magistrature, mentre l'unico limite per il difensore doveva continuare ad essere deciso solo dal difensore stesso. Decisivo il rapporto con la tradizione, al di là delle sue scelte dichiarate, relative alla selezione di un punto di riferimento vincolante, e non soltanto privilegiato – che restava non tanto la tradizione romanistica, ma piuttosto, il suo irrigidimento ideologico, che precludeva la dimensione della ricerca, aperta a nuovi sviluppi e al confronto con la cultura moderna – intesa anche come tradizione di studio e di un'autentica iniziazione scientifica alla professione, che, attraverso una più rigorosa selezione di ingresso, poteva consentire al sistema di recuperare credibilità, efficienza operativa, e ('rapollianamente'), per il tramite della scienza giuridica, capacità di governo. Naturalmente è non solo presente, ma prevalente, anche un'altra tradizione, meno ostentata, ma assai più legata alla realtà concreta del vissuto 'sociale' del professionismo (distante dalle sue idealizzate rappresentazioni accademiche), che rinviava al rispetto delle 'strutture', più che delle leggi, delle consuetudini e delle pratiche iniziatriche non scritte, oltre che dei miti e dei riti della corporazione (censure e reticenze comprese), mentre la logica esclusiva della rappresentanza in giudizio attraverso i meccanismi codificati dallo stesso formalismo processuale (con la copertura sostanziale delle stesse magistrature), era non soltanto 'confermata', ma veniva presentata come l'unica possibile, insostituibile.

²³⁸ «Nel trattato delle viziose maniere di difendere le cause nel Foro cap. 2 è entrato a ragionare delle cognizioni degli angeli», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 287. («In quanto agli Angeli

Galanti rifiutava il ricorso tradizionale alla storia, come strumento rivolto alla ricerca meramente ‘cronologica’ della ‘genesi’ delle leggi, proposto da Cirillo e dal neocultismo nel primo Settecento, che riduceva un problema di scienza e di politica del diritto nell’ambito più modesto dell’erudizione, perché rappresentava una fuga dal presente e ostacolava il rinnovamento delle leggi e degli istituti giuridici²³⁹, ma non sottovalutava l’importanza per la politica (e non solo per la cultura giuridica), di una revisione storico-critica di un ordine giuridico risalente, illuminata da una più concreta apertura storico-sociale.

Non rinunciava al rapporto con la tradizione romanistica, ma piuttosto, al suo irrigidimento ideologico e all’uso corporativamente scenografico perpetuato dai giuristi dell’accademia, come dimostra anche l’edizione del *De regulis juris* di Godefroy²⁴⁰, che non rappresentava evidentemente solo un’operazione commerciale, destinata ad ‘intercettare’ un settore di mercato molto appetibile²⁴¹, ma

– aveva scritto Di Gennaro – S. Tommaso par che ad essi affatto nieghi il discorso. Alcuni poi tutti a piena mano lor lo danno. Altri alla perfine voglion, che nelle cose naturali evidentemente conosciute cessi in essi il ragionare; ma che non cessi già nelle cose probabili, che possono esser vere, o non già tali, giusta i varj rincontri», *Delle Viziose Maniere del difendere* cit., 33).

²³⁹ Galanti indicava anche alcuni postulati su cui fondare un razionale riassetto dell’ordine giuridico e recepiva la migliore eredità di un giusnaturalismo critico, con il riconoscimento dell’importanza scientifica del tentativo di razionalizzazione sistematica del diritto romano compiuto da Domat («è così ben riuscito a darci la maggiore delle opere legali, il diritto romano ridotto al metodo naturale», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 302), e del disegno di riorganizzazione del sistema giuridico progettato da Grozio («ha saputo sistemare il diritto primitivo della natura e delle genti»). Rendeva omaggio al significato storico della lezione culta di Alciato («il primo a farci conoscere l’importanza del diritto romano», ivi, II, 301), sviluppata da Cujas («mostrò un gusto compito, purificando la facoltà di ogni bruttezza») e Godefroy («ha portato gusto di osservazione, unito a sobrietà di critica»), alla scoperta della politica del giurista Bodin e alla sua scienza di organizzazione del potere e delle istituzioni («ha riunito la politica alla giurisprudenza»), alla lezione storicista di Merille, tanto attento allo stoicismo della grande giurisprudenza romana («ha unito gusto di letteratura e filosofia»), e soprattutto, alla ricostruzione di Gravina («il primo che ha saputo disegnare il gran quadro della romana legislazione») e al più ambizioso tentativo di Montesquieu («ha saputo disegnare i principj del codice universale»), senza dimenticare il concretismo normativo di Daguessau («ha portato nelle funzioni della magistratura il vero gusto della giurisprudenza»). Disegno storico, senza nessuna pretesa di completezza, che segnalava i più significativi lavori di ricostruzione scientifica, ricognizione storica e di rinnovamento giuridico come punti di riferimento per una cultura giuridica più consapevole delle sue stesse opportunità e possibilità di indagine, e per un approccio al diritto meno banale e più ambizioso, rispetto alle aspettative economiche del professionismo più comune.

²⁴⁰ J. Gothofredus, *In titulus Pandectarum de diversis regulis juris antiqui commentarius*, Neapoli 1780. Godefroy era un giurista sensibile all’insegnamento degli interpolazionisti e ai loro attacchi a Giustiniano e Triboniano (cfr. Palazzini Finetti, *Storia* cit., II, 241), che Galanti occasionalmente riecheggiava («dell’impasto di Triboniano non abbiamo che oscure tracce e congetture di interpreti. Le mutilazioni e i misti han dato occasione a diverse antinomie», *Testamento Forense* cit., II, 292).

²⁴¹ Sull’attività editoriale di Galanti, cfr. M.L. Perna, *Giuseppe Maria Galanti editore*, in Aa. Vv., *Miscellanea Walter Maturi*, Torino 1966, 223-258; P. Villani, *Il testamento di Giuseppe*

mostrava anche interesse verso i tentativi di riorganizzazione del diritto attraverso l'ermeneutica e il suo ripensamento; attenzione, maggiormente evidente nella traduzione del testo di Domat²⁴², a cui premetteva un significativo *avvertimento*, per spiegare la necessità di una razionalizzazione e di una semplificazione di una normativa risalente²⁴³, invocando una maggiore apertura sociale delle leggi²⁴⁴, oggetto di un sapere specialistico, divenuto una *scienza arcana*²⁴⁵.

Maria Galanti e l'inventario del 'Gabinetto Letterario', in R. Ajello (a c. di), *L'Età dei Lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di F. Venturi*, II, Napoli 1985, 1155 ss.; F. Waquet, *I letterati editori: produzione, finanziamento e commercio del libro erudito in Italia e in Europa (XVII-XVIII secolo)*, in *Quaderni Storici* 72, 1989, 821-838; A.M. Rao, *La stampa francese a Napoli negli anni della rivoluzione*, in *MEFRIM*. 102.2, 1990, 475 ss.; M.C. Napoli, *Viaggio nel mondo del libro. L'editoria a Napoli nella seconda metà del XVIII secolo*, A. Placanica (a c. di), *Annali del Centro studi 'Antonio Genovesi' per la storia economica e sociale*, II, 1989-1990, Napoli 1994, 97-114; R. Via, *Il libro e la storia delle idee. Le società tipografiche di Napoli e di Neuchâtel alla fine del '700* Soveria Mannelli 1995; F. Luise, *Librai editori a Napoli nel XVIII secolo*. Michele e Gabriele Stasi e il circolo filangieriano, Napoli 2001, 40-44.

²⁴² G. Domat, *Le leggi civili nel lor ordine naturale ... colle note dei Signori Berroyer e Chevalier e col supplemento a ciascun articolo del signor Jout*. Traduzione dal francese, arricchita dalle osservazioni sul diritto del Regno dall'Avvocato Vincenzo Aloj, Napoli 1786-1787. Su Domat, cfr. N. Matteucci, *Jean Domat, un magistrato giansenista*, Bologna 1959; R. Maspétiol, *Jean Domat: une doctrine de la loi et du droit public*, in *Estudios jurídico-sociales. Homenaje al prof. Luis Legaz y Lacambra*, II, Santiago de Compostela 1960, 707 ss.; G. Gorla, *Atteggiamenti di Domat verso la giurisprudenza e la dottrina*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, V, Padova 1970, 333 ss.; G. Tarello, *Sistemazione e ideologia nelle 'Lois civiles' di Jean Domat*, in *Materiali per la Storia della Cultura Giuridica*, II, 1972, 127 ss.; F. Todescan, *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico, II, Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat*, Milano 1987; J. Ghestin, *Jean Domat et le code civil français*, in P. Cendon (a c. di), *Scritti in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio*, I, Milano 1994, 535-557; C. Sarzotti, *Jean Domat. Fondamento e metodo della scienza giuridica*, Torino 1995; M.F. Renaux Zagamé, *Du droit de Dieu au droit de l'homme*, Paris, 2003, 77-146; D. Gilles, *La pensée juridique de Jean Domat (1625-1696). Du Grand Siècle au Code Civil*, I-II, Thèse de droit, Aix-en-Provence 2004; A. Guzmán Brito, *La doctrina de Jean Domat sobre la interpretación de las leyes*, in *Revista Chilena de derecho* 31.1, 2004, 39-68; Luongo, *Consensus gentium* cit., II, 765 ss.

²⁴³ «Una sterminata raccolta di leggi, fatta per ordine dall'Imperador Giustiniano, talora contrarie, talora ripetute, talora mutilate, o di equivoco senso, scritte in un idioma che più non parlasi, e sparse a capriccio, e senza metodo alcuno sotto titoli differenti... la lettura di questa mostruosa Compilazione divenne ella una scienza arcana», Domat, *Le leggi civili* cit., 'Avvertimenti'.

²⁴⁴ «Le leggi, che sono la regola della vita sociale, esser dovrebbero note a ciascun Cittadino, e scritta per la intelligenza di tutti, e non già per quei soli che frequentano il Foro» cit., Si trattava di un problema che già aveva posto Genovesi, denunciando che «le leggi divennero infinite, e, per la difficoltà della lingua divenute straniere, e misterj noti a pochissimi l'immensa turba de' chiosatori le oppresse», Domat, *o.l.u.c.*

²⁴⁵ Domat aveva riorganizzato il diritto romano, all'interno di un sistema ordinato che ne recepiva l'eredità scientifica, venendo incontro alle esigenze di chiarificazione proprie dell'epoca moderna, restituendo efficienza operativa ad un ordine giuridico salvato nella continuità dei suoi valori portanti («diede l'ordine a questo caos, e riducendo le Leggi Romane sotto i proprj titoli,

E lo schema classico della doppia delegittimazione dei sistemi oligarchici e delle insorgenze rivoluzionarie, diventava il pretesto per giustificare la rinnovata fiducia riposta in una ‘monarchia temperata che ci presenta l’idea provvida di un padre di famiglia’²⁴⁶, in grado di assumere come impegno prioritario «l’organizzazione delle facoltà giurisdizionali»²⁴⁷, capace di imprimere una direzione unitaria all’azione di governo e di garantire la necessaria coesione sociale, attraverso l’adozione di «leggi fisse e ragionevoli»²⁴⁸ (liberando il sistema giuridico dai «rami parassiti»²⁴⁹), scommettendo sul pedagogismo delle leggi civili, come strumento di radicamento sociale delle istituzioni.

E il discorso sulle leggi passava attraverso un riesame dell’esperienza romanistica (celebrata come modello insuperato di sapienza normativa²⁵⁰, anche per efficacia stilistica²⁵¹), che aveva costruito un sistema giuridico capace di apertura sociale, in grado di sostenere l’evoluzione civile attraverso la mediazione della giurisprudenza pretoria, superando le originarie barriere censitarie²⁵² (alimentato’ dallo stoicismo, che tradusse in regole operative di indiscussa efficacia, le massime della speculazione filosofica greca²⁵³), trasmesso agli ordinamenti moderni dalla compilazione di Giustiniano e dalla sua preziosa ‘intuizione’ di affiancare al *Codice* anche il *Digesto*, l’eredità scientifica della grande giurisprudenza, con lo strumentario di categorie logiche, necessarie alla manutenzione del diritto²⁵⁴.

dimostrandone i loro principj, e commentandole nella sua patria lingua, dileguò talmente tutte le tenebre della romana giurisprudenza»), Domat, *o.l.u.c.*

²⁴⁶ Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 61.

²⁴⁷ «Quando questa organizzazione è viziosa, le migliori leggi civili – aggiungeva Galanti – saranno senza effetto, e quando è buona, supplirà ad ogni difetto delle leggi», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 62.

²⁴⁸ Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 61.

²⁴⁹ Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 60.

²⁵⁰ «Roma seppe mal costituire il suo governo politico, perché si trovò diretto più a conquistare che a conservare. Ma si mostrò alla posterità veneranda, meno con la sua forza, che con la sua legislazione civile», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 62.

²⁵¹ «Non è possibile rinvenire l’eguale in tutte le altre lingue del mondo. Quale gusto di esprimersi, quale dignità, quale precisione!», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 342.

²⁵² «La scienza del diritto cominciò dall’essere un santuario al pari del culto, di ragion esclusiva per le famiglie senatorie», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 62.

²⁵³ «Questi filosofi non erano che allievi delle scuole della Grecia, onde consultarono tutte le facoltà e, poiché divennero stoici, riguardarono la giurisprudenza quale scienza delle cose divine ed umane. A questi filosofi la posterità deve il sistema legale da rendere la giustizia nello stato civile, che niun popolo dell’universo ha saputo meglio sviluppare», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 64.

²⁵⁴ «Giustiniano ne’ tempi di decadenza cercò di riordinare la giurisprudenza de’ tempi più culti. Si fece un misto di buono, di mediocre e di cattivo. La separazione che intanto si fece del *Digesto* dal *Codice* ci mostra l’opera della filosofia inalterabile e costante, diversa dall’opera delle necessità accidentali, ed anche del capriccio e dell’ignoranza. Questa distinzione è stata il capo d’opera del legislatore», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 64-65.

Galanti riconosceva che si era affermata una cultura giuridica specialistica di burocrati attenti alla rendita di apparato, con l'egemonia istituzionale (e non soltanto sociale) delle magistrature²⁵⁵, ottenuta attraverso una gestione arbitraria del processo e del diritto²⁵⁶, e una produzione giuridica scientificamente insignificante²⁵⁷, finalizzata all'impresa affermativa dei *sacerdotes iuris* («una nuova carriera alla metafisica de' legisti»)²⁵⁸.

Riprendeva la denuncia muratoriana sulla produzione 'industriale' dei giuristi²⁵⁹, su un sapere opinativo, scientificamente inaffidabile²⁶⁰, buono per tutti

²⁵⁵ «Ne' tribunali dunque i magistrati non sono più quali dovrebbero essere, esecutori cioè delle leggi: essi si sono eretti in legislatori, e si han arrogato il dritto di disporre a lor arbitrio della libertà e della vita de'sudditi. Delle fortune si fa altrettanto», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 92.

²⁵⁶ «Le nostre leggi ed i nostri tribunali formano un ammasso di cose infinite, niente idoneo a conservare l'ordine politico e la giustizia ne' giudizi. I giudici nell'impossibilità in cui sono di raffrenare la piena de'disordini e nella difficoltà in cui si trovano di ritenere tutte le leggi, di calcolarne l'epoca e l'abrogazione, decidono arbitrariamente», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 198.

²⁵⁷ «La giurisprudenza si è ridotta a cicaleggio, e la legislazione a *scrivanismo*» cit., Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 163.

²⁵⁸ Nel testo sono presenti motivi di evidente ispirazione muratoriana, come la critica al diritto romano, che con il suo *target* specialistico e il suo uso strumentale («le leggi romane adottate nel Foro, per le loro sottigliezze, vi animarono lo spirito sofisticato», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 66), oltre all'ironia sulla produzione 'industriale' della scienza giuridica autoreferenzata e inconcludente e la provocazione sulla superiore efficienza dell'amministrazione della giustizia nei paesi orientali («Vorremmo adottar il metodo de' Visir orientali che dicono, perché tante leggi, tanti richiami, tante liturgie? Profferire un giudizio, come meglio soddisfa l'umore del momento, è per essi una cosa spedita e breve, e che riesce assai grata e comoda», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 161-162).

²⁵⁹ «L'uomo di diritto moderno – scriveva Galanti – sarebbe perduto nella riputazion generale, senza tenere un'immensa biblioteca di volumi in folio, che spiegano e confondono le pandette, le decretali, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, le consuetudini, il diritto feudale», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 18-19. Cfr. la costante ironia, che percorre tutto il *pamphlet* muratoriano sulla produzione 'scientifica' dei giuristi, e i ricorrenti accenni all'*ampia biblioteca d'Opere* (L.A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742, 2), alla *prodigiosa libreria* (ivi, 20), alla *sterminata abbondanza di trattati*, alla *sterminata mole di volumi*, al *diluvio d'opere legali* (ivi, 20), al *vasto emporio de' Libri Legali* (ivi, 20), e ancora, alla *gran copia di libri*, alla *sterminata abbondanza di libri* (ivi, 69), a *quel diluvio di libri che formano le Biblioteche de' Legisti* (ivi, 69), all'*immensa farragine di libri legali* (ivi, 89), alla *tanta farragine di libri di Leggi* (ivi, 180). Cfr. pure le pagine efficaci di Pagano, autore tenuto sempre presente da Galanti, sulla «corrente di dottori», che «inondò l'Europa intera», e le «dottorali legioni» (*Considerazioni* cit., 74), e su «cotesta scolastica metafisica, che innestandosi alla legale da' chiostrì passò nel foro» (ivi, 75).

²⁶⁰ «Il contraddittorio ed il pirronismo – continuava Galanti – formano gli oggetti della professione della giustizia» (Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 18). Cfr. Muratori, *Dei difetti* cit., 20 («volgete e rivolgete questi libri: troverete un'infinità di sentenze e conclusioni tutte in guerra tra loro, cioè contrarie o contraddittorie»), e soprattutto, il passaggio in cui accusava i giuristi di avere «introdotta con tante contrarie opinioni una specie di Pirronismo nella Giurisprudenza» (ivi, 62).

gli usi²⁶¹, che offriva appoggi dottrinali a tutte le parti in azione sulla scena processuale²⁶², aveva oscurato le leggi (a cui si era sovrapposto²⁶³), trasformando il diritto in una ‘libera’ produzione ‘giurisprudenziale’, arbitrariamente decisa dalle magistrature.

Molto significativa la denuncia dell’illegalità dell’amministrazione della giustizia (al di là delle ‘classiche’ riserve sull’impianto istituzionale ereditato dal viceregno, ‘sopravvissuto’ perché inopinatamente ‘salvato’ dal riformismo carolino, condizionato dalle pressioni delle magistrature²⁶⁴, sul rapporto sbilanciato tra capitale e province²⁶⁵, e delle più importanti osservazioni sulla condizione delle udienze provinciali²⁶⁶), che riprendeva un altro fortunato *topos* muratoriano sul primato delle leggi²⁶⁷, rispetto al ruolo pure importante degli apparati,

²⁶¹ «Un vasto ammasso di falsi principj, di errori grossolani, d’incoerenze, di gerghi legali, di contraddizioni, di parole dubbie, di formole scrivanesche costituiscono la nostra giurisprudenza», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 17. Cfr. le ricorrenti espressioni con cui Muratori descriveva *questo fiero garbuglio* (Muratori, *Dei difetti* cit., 2), *il torbido e burrascoso di queste acque* (ivi, 3), *questo medesimo ondeggiamento e tumulto* (ivi, 3), *gran caos di questioni e conclusioni ambigue* (ivi, 35), *un bosco di discordie e contraddizioni* (ivi, 38), *questo mare fluttuante* (ivi, 39), *una bottega di Rigattiere, dove ognun trova quella ch’ei cerca fatta al suo dosso* (ivi, 47), *una vasta selva di dispute* (ivi, 48), *tutta in preda alle sofisticherie e a gli arbitri de’ Dottori e de’ Giudici* (ivi, 72), *quel caos di opinioni e di incertezze* (ivi, 74).

²⁶² «Questa biblioteca forma un vero arsenale, in cui ciascuno de’ litiganti prende le armi da combattere» (Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 19). Cfr. Muratori, *Dei difetti* cit., 120 («da che nel vasto Arsenale delle Leggi di Giustiniano si profondarono i nostri Dottori, perché questo somministrò munizioni senza fine a i giratori della Giustizia per tirare in lungo le battaglie, e rendere per quanto si può eterne le liti»).

²⁶³ «Noi dunque siamo meno governati dalle leggi che da’ forensi» (Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 18). Cfr. Muratori, *Dei difetti* cit., 8 («Nella Giurisprudenza d’oggi il meno sono le leggi, il testo delle quali poco o nulla si studia da’ molti de’ Giureconsulti pratici. Il più consiste in tante questioni con dottrine affermative e negative, divisioni, suddivisioni, eccezioni, ampliamenti, limitazioni, inventate e promosse dagl’Interpreti, Trattatisti e Consulenti»).

²⁶⁴ «Ma si dovrà ascrivere a singolar fato il vedere, che – osservava polemicamente Galanti – tornato al Regno nel 1733 un sovrano proprio che lo reggesse, i ministri spagnoli, invece di ripristinare l’antica costituzione de’ sovrani presenti, amarono meglio conservare la forma provinciale istituita dal Toledo, tutta adatta a sovrano assente. Questi ministri non consultarono che l’interesse delle loro cariche, al quale venne sacrificato quello del sovrano e della nazione. Quindi le provincie continuarono ad essere depresse sotto lo spirito amministrativo di una metropoli, ch’è cresciuta di fortuna in ragione della tischezza di quelle», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 12-13.

²⁶⁵ Cfr. Galasso, *Storia del Regno di Napoli* cit., VI, 967 ss.

²⁶⁶ Cfr. le considerazioni di Del Bagno, *Premessa* cit., 33 ss.; Galasso, *Storia del Regno di Napoli* cit., VI, 675 ss.

²⁶⁷ «Coll’ordine stabilito dalle leggi, non col beneplacito incerto e pericoloso de’ giudici, si assicura la giustizia» Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 163. Muratori denunciava ripetutamente che «i Giudici son divenuti padroni ed arbitri della Giustizia, figurandosi eglino di potere in buona coscienza seguirar più questa che quella opinione, e dar la vittoria più tosto a quel litigante a lor caro, che all’altro, in una occasione, e fare l’opposto in un’altra di somigliante materia» (*Dei difetti* cit., p. 69, e pure, l’altro passaggio in cui riprendeva lo stesso concetto «facilmente alcuni

clamorosamente capovolto nella prassi corrente²⁶⁸, che rinviava all'urgenza di una riforma del diritto, pure se, di problematica attuazione, in assenza di una volontà politica consapevole della complessità di un processo di rinnovamento che avrebbe dovuto rimettere in discussione tutta l'organizzazione istituzionale del paese²⁶⁹.

Galanti si soffermava sulle istituzioni processuali e riproponeva la denuncia di Pagano sull'egemonia esercitata *contra legem* dagli scrivani su un processo penale drammaticamente sbilanciato a favore delle ragioni dell'accusa²⁷⁰, con le prove sostanzialmente precostituite contro l'imputato²⁷¹, un regime insidioso (se non, afflittivo) degli interrogatori dei testimoni a difesa²⁷², e l'accomodamento,

Giudici, avvezzi al dispotismo nell'esercizio del lor ministero, inclinino alla libertà di giudicare, come sembra più equo e giusto al loro cervello, scansando perciò con varj raziocinj immaginarj la briglia delle Leggi regnanti», ivi, 184), e perciò, sottolineava che «questa libertà conviene restringerla il più che si può. E certo se i Giudici non avessero avuto bisogno di questo freno, non ci sarebbe stato quello di compilar le Leggi», (ivi, 181), auspicando che «sia tolto loro per quanto si può il pericolo di prevaricare» (ivi, 182).

²⁶⁸ «Quando mancano le buone leggi, quando quelle che si hanno sono oscure, in collisione o abrogate da nuovi usi civili, bisogna soffrire nella pratica l'abbandono de' principj. Allora i magistrati dovranno vedere con quali leggi e con quali principj si deve governare e giudicare. Allora essi si erigono in veri legislatori, e co' loro giudizi ora modificano le leggi, ora le interpretano, ora ordinano quello che niuna legge ha ordinato. Noi dunque siamo meno governati dalle leggi che da' forensi», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 69.

²⁶⁹ «Noi avremmo bisogno di leggi adatte a' nostri tempi, e questo significa che bisogna rifonderle tutte... ma noi siamo malati di morbi che non soffrono rimedi», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 172. Cfr. pure il passaggio di I, 75 («ci manca una forza da unire e da riordinare il sistema giudiziario»).

²⁷⁰ «Tutto è ridotto a scrivanesimo. Il testimonio risponde dietro interrogatorj capziosi diretti a creare i delitti, e far de' colpevoli, non a chiarir la verità del fatto. Si contorna il detto quando non sa esprimersi, e sovente gli si fa dire quello che non ha detto», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 87 (sulla sua denuncia, cfr. pure Galasso, *Storia del Regno di Napoli* cit., VI, 802 ss.) Cfr. Pagano, *Considerazioni* cit., 100 («col metodo de' presenti giudizi l'accusatore ha un deciso vantaggio sull'accusato. Poiché nell'informativo detto fiscale, ma che si dovrebbe piuttosto dire dell'accusatore, nella fabbrica dell'edificio funesto, che ancora quando vien diroccato colle ruine sue schiaccia ed opprime l'assoluto accusato, l'accusatore somministrando le pruove può tessere una rete all'innocenza fatale»).

²⁷¹ «La rapacità scrivanesca ha obbligato il fisco di assumere uno stile barbaro, indegno ed ingiusto nelle informazioni; cioè di non registrarsi le circostanze che dicono i testimonj a favore de' rei... Si scrivono dunque nelle informazioni le sole cose necessarie a condannare i rei. Il fisco non è più di consolante verità, ma di abominevole oppressione. Le leggi che prescrivono di registrarsi per intero il detto de' testimonj si sono abolite», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 75. Cfr. il precedente passaggio di Pagano, *Considerazioni*, 104 («ond'è che nell'informativo fiscale si pone soltanto in veduta quell'aspetto di cose, il quale al fisco giova, lasciando all'accusato la c. di rilevare nelle difese le circostanze a se favorevoli, delle quali dopo una lunga e penosa carcere, più grave talora della pena dell'istesso delitto che gl'imputa»).

²⁷² «Gl'interrogatorj fiscali che si fanno a' testimonj sono insidiosi e rivoltanti. Gran terrori per li testimonj a difesa; si detengono in prigione que' di coartata e si strapazzano gli altri, acciò

a vantaggio dell'accusa, di testimonianze, spesso 'estorte', che non potevano essere ritrattate²⁷³.

Metteva sotto accusa una 'legislazione' molto risalente, 'prodotta' durante il vicereame²⁷⁴, priva di un indirizzo unitario (con «poco di regolare e nulla di stabile»), caotica, incoerente, inadeguata, che offriva il pretesto all'arbitrio delle magistrature²⁷⁵, per una gestione sostanzialmente abusiva di un ordine giuridico, divenuto incontrollabile, oltre che incomprensibile, con la ricorrente domanda di legalità²⁷⁶, oltre alla richiesta di una 'pronta ed esatta giustizia'²⁷⁷, e perciò, di una nuova organizzazione della disciplina del processo ('una processura sempre sollecita'²⁷⁸), celebrata illuministicamente come contrassegno di governo evoluto e civile²⁷⁹, che si spingeva evidentemente al di

si guardino di contraddire il romanzo fiscale detto informativo», *Testamento forense* cit., I, 110. Cfr. il testo di Pagano, *Considerazioni* cit., 104 («Quindi l'insuperabile necessità deriva di tenersi per falsi i testimoni, i quali contro del fisco depongono, di non dar luogo tra le fiscali carte a' detti loro, di conciliarli, di persuaderli, e di forzarli ancora a deporre a tenor del vero, cioè a tenor di quella tale idea, che ha per vera l'inquisitore stabilita»).

²⁷³ «La scolastica forense vuole – aveva sottolineato Pagano – che sacrosanto sia il sistema fiscale, individuo il processo, ogni testimonio esaminato accettato dal fisco e quindi vero. Se nella ripetizione si disdica costui, il sistema fiscale già va a cadere. Il testimone ha spergiurato. La carcere e la pena attende... Posto ciò, qual è quel martire della verità, quell'intrepido testimonio, che non voglia confermare quella deposizione che ei già fece corrotto dalla parte, ovvero la deposizione che lo scrivano a suo piacere ha nell'informativo registrata?», Pagano, *Considerazioni* cit., 124. Galanti riproponeva *sic et simpliciter* il tema con gli stessi argomenti («se alcuno de' testimonj ardisse di profferire di non aver detto quello ch'è scritto o quello che gli si ripete, di essere una circostanza di fatto erronea o caricata, andrebbe incontro al carcere, alla tortura, alla pena di falso e di spergiuro. I testimonj sono obbligati, per garentir la loro salvezza, di rimettersi alle deposizioni già fatte. Non è questo il tempo degli eroi: non mai si vede alcuno che voglia essere il martire della verità o della giustizia», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 91).

²⁷⁴ «I vicerè cumularono leggi sopra leggi per far argine alla piena de' disordini, che da ogni parte ci soverchiava per difetto di buona costituzione, senza ottenere mai l'oggetto. Ci abbiamo inoltre una turba di volumi di rescritti sopra articoli legislativi, che avevano bisogno di leggi solenni. Tanta folla di leggi è sempre il testimonio della corruzione di uno stato» Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 68. Cfr. pure Pagano, *Considerazioni* cit., 76 («cotesto è il difetto della intera legislazione delle prammatiche, dettate tutte dallo spirito forense. I nostri dottori sollevati alla suprema dignità del collaterale, che le nuove leggi suggeriva, o non volevano per lo rapporto che ai potenti gli stringea, o non sapevano svellere i radicali disordini alla costituzione inerenti»).

²⁷⁵ «Ne' nostri tempi la legislazione ci presenta un vero stato di debolezza e di malattia putrida. I nostri tribunali si veggono travagliati dalla molteplicità delle leggi, dalla loro oscurità», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 67.

²⁷⁶ «Si tratta di dare al giudice la norma sicura da non abusare del terribile potere a lui affidato, da garantirlo dagli errori, da non farlo cadere in qualche imbarazzo inestricabile», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 102-103.

²⁷⁷ Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 74.

²⁷⁸ Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 103.

²⁷⁹ «La processura, o sia metodo da rendere la giustizia distinguerà sempre un governo», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 105.

là della mera denuncia di un sistema bloccato²⁸⁰.

Riconosceva che negli stati europei, il problema era stato variamente affrontato, da Federico II di Prussia, con un'iniziativa che non aveva superato il livello di progetto²⁸¹; da Caterina di Russia, con un intervento suggerito da ragioni di protagonismo che riecheggiava aspirazioni diffuse nell'età dell'illuminismo²⁸², e infine, da Napoleone, mentre era 'provvidenzialmente' rimasto senza esito il tentativo di codificazione carolino, affidato a giuristi di sensibilità tradizionale²⁸³.

E' significativo il silenzio sul codice francese, di cui Galanti, prudentemente, non discuteva né i valori portanti, né l'impianto, né gli istituti, ma non era neppure in grado di prevedere le fortune, tanto da preoccuparsi di stabilire «principj che si deggiono tenere nella compilazione del Codice»²⁸⁴, sottintendendo non solo l'opportunità, ma anche la necessità di una nuova iniziativa per il Regno, senza pensare all'estensione – evidentemente, non 'approvata' – del modello napoleonico.

Galanti reputava necessaria l'emanazione di un nuovo *Codice*²⁸⁵, riservato alle leggi politiche, immaginato pragmaticamente più snello e accessibile, soggetto a revisione trentennale, ma aggiungeva, riprendendo lo schema giustiniano²⁸⁶, che avrebbe dovuto essere affiancato da un nuovo *Digesto*²⁸⁷, destinato ai

²⁸⁰ «La processura in Napoli non è che materia mistica nelle mani neghittose, ignoranti e parziali di un giudice, e nelle mani attive e venali di un subalterno», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 127. Galanti rafforzava il concetto ricordando che «i popoli nel generale reclamano un ordine migliore della giustizia» (ivi, II, 197).

²⁸¹ «Il Codice di Federico non fu che un progetto imperfettissimo di legislazione, e non racchiude che il preliminare del progetto», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 19.

²⁸² «Caterina II cercò di dare a' Russi una legislazione co' lumi che la filosofia avea sparsi in Europa, ma era questa l'opera di una femmina di spirito, che voleva imporre al suo secolo, senza far nulla dell'oggetto», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 19.

²⁸³ «Il codice fu disposto sul piano di quello edito a nome di Giustiniano. Il primo titolo fu *de fide cattolica*. La prima legge penale fu per eresia, e chiamasi delitto di lesa maestà divina in primo capo. Non si fece nel resto che compilare quanto trovasi fatto da' nostri principi nel corso di molti secoli, e darci un poco di metodo. Felicemente l'opera non andò innanzi, ed avrebbe in luogo di guarirli moltiplicati i malanni», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 20-21.

²⁸⁴ Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 249.

²⁸⁵ «Delle leggi politiche si dovrebbe formare il Codice, il quale in ogni XXX anni dovrebbe essere rifatto», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 346.

²⁸⁶ «La compilazione di Triboniano sarà sempre un bel modello per la distribuzione in codice ed in digesto. Senza di questa non riusciremmo mai a dar un corpo di leggi. Le leggi della giustizia distributiva debbono essere eterne ed immutabili, ma non così possono essere l'economiche e le politiche, che di lor natura sono temporanee, perché alle circostanze relative», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 345.

²⁸⁷ «Le leggi civili assai facilmente possono essere espresse con precisione, mostrare i principj ed abbracciare i casi generali. Esse dovrebbero formare il nostro Digesto, cioè il pubblico libro della facoltà, che additasse i principj ed il sistema dell'equità naturale e civile», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 345-346.

principi, alle clausole generali e ai criteri di interpretazione delle norme, unito alla riforma delle procedure²⁸⁸ e del reclutamento della magistratura, più organizzata, più selezionata²⁸⁹ (ma non ‘controllata’ nei suoi risultati di ‘gestione’, e non ‘coinvolta’ anche nella ‘crescita’ dell’ordinamento giuridico e nell’adeguamento delle norme alla prassi sociale).

Questo progetto, che mostrava, evidentemente, un concetto molto approssimativo della stessa codificazione (senza neppure una rigorosa distinzione tra diritto civile e diritto penale), restava all’interno del ‘sistema’ di diritto comune, non solo per il riferimento al modello romanistico, enfatizzato dalla prevista differenziazione tra *Codice* e *Digesto*, ma soprattutto, perché immaginava ancora una gestione giurisprudenziale del diritto, affidata alle magistrature (che avrebbero dovuto applicare il *Codice*, eventualmente, anche oltre il *Codice*, servendosi del *Digesto*), mentre l’esplicita previsione della scadenza trentennale²⁹⁰, recuperava la preveggenza storicista – tutta partenopea – sulla strutturale provvisorietà di ogni intervento normativo, che ‘salvava’ il giurista dalla ‘mitologia’ del *Codice*.

Galanti mostrava, in realtà, scarsa consapevolezza del dibattito europeo non solo sulla codificazione e sul diritto, ma anche sui sistemi sociali e sui grandi temi dello sviluppo, e, non a caso, il suo progetto riproponeva *sic et simpliciter* il suo stesso schema di oltre un decennio prima, mentre tutto il *Testamento* ruotava intorno alla difesa dei suoi progetti di decentramento delle magistrature del Regno ed era estraneo alla prevalenti esigenze di razionalizzazione autoritaria e di irreggimentazione dell’ordine giudiziario che la codificazione sottintendeva²⁹¹ (non intercettava neppure la logica interna all’imperialismo napoleonico di

²⁸⁸ «Oltre del Codice e del Digesto abbiamo bisogno di riti e di liturgie. Queste assicurano la giustizia e ‘l successo delle operazioni civili. I Romani eran formalisti, gl’Inglesi sono rituali, e con questi mezzi sono andati all’impero», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 346.

²⁸⁹ «Con queste due operazioni, avendosi giudici di buon senso, se non dotti, una riordinazione meccanica delle facoltà giurisdizionali, si potrebbe andare all’oggetto desiderato», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 346.

²⁹⁰ Galanti riproponeva l’argomento di Locke («Locke mostrò quanto era saggio, col prescrivere la durata d’un secolo al codice disposto per la Carolina», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 249), riprendendo un riferimento citato da Filangieri («Niuno più di Locke ha conosciuta questa verità. Egli si era così persuaso, che destinato ad essere il legislatore della Carolina, volle che dopo cento anni si fosse cambiata la sua legislazione. Così pensano i Legislatori Filosofi», *Scienza della legislazione* cit., I, 103).

²⁹¹ Molto interessanti le pagine dedicate alla *costituzione politica ed economica dello stato romano* (II, cap. V, *Divario tra il Foro di Napoli e quello di Roma*), in cui Galanti studiava il sistema politico di una monarchia che aveva condizionato pesantemente la storia del *Regnum*, analizzando le sue dinamiche nascoste («non è visibile che agli occhi di pochi osservatori», *Testamento Forense* cit., I, 101), sostenuta dalle sue antiche tradizioni e dalla logica di sistema («pochissimi per la loro avanzata età sono i papi capaci di governare: in maggior parte lasciano che si governi

‘esportare’ i modelli e le istituzioni nuove negli stati italiani), senza indicarne – almeno all’interno di una logica ‘testamentaria’ – limiti e possibilità di superamento.

Galanti, nella rilettura della storia politica e istituzionale recente del *Regnum*, tracciava un ritratto dei ministri più influenti, che avevano impersonato una lunga stagione politica, e, *in primis*, di Tanucci, appiattito sul profilo del giurista tradizionale prestato alla politica²⁹², abile soprattutto come scalatore delle istituzioni, piuttosto che per le competenze gestionali²⁹³, il diplomatico diffidente verso gli eserciti e ostile alle guerre²⁹⁴ e al conseguente incremento delle tasse²⁹⁵, distante per sensibilità dal mondo ecclesiastico²⁹⁶, poco attento alla crescita delle magistrature provinciali²⁹⁷, e perciò, legato all’impianto istituzionale ereditato, e

col meccanismo del sistema», ivi, I, 108), a cui «la religione serve di pretesto e la più fina politica di base» (ivi, I, 111), percepita, alla luce della lezione giurisdizionalista, come minacciosa, (sebbene declinante), verso un potere secolare, che doveva essere sempre attrezzato alla difesa delle proprie istituzioni («la costituzione politica di Roma sebbene sia nella sua decadenza, deve essere riguardata come la nostra rivale», ivi, I, 113). Galanti osservava una magistratura più efficiente, non necessariamente più dotta e culturalmente più avanzata, ma, meglio organizzata per strumenti, risorse e procedure, anche nelle province, meno oppresse dal dispotismo feudale (pure in materia di poteri di giustizia), con un processo penale, non sbilanciato verso l’accusa, perché non strumentale alle rendite dello scrivanesimo («negl’informativi si scrivono tutte le circostanze di accusa e difesa», ivi, I, 136), e un processo civile, semplificato («co’ soli sommarj delle parti tra di loro concordati» ivi, I, 83), con la ‘motivazione’ delle sentenze, un sistema delle notifiche e un’organizzazione degli archivi più efficiente, ed un’avvocatura meno pletorica e meglio selezionata, diversamente da Napoli, dove «il Foro è la vera valle di Giosafatte ed è la fucina di tutto l’ordine della magistratura» (ivi, II, 182). Nel *Testamento* mancava, però, la proposta politica e giuridica, relativa al ripensamento legislativo delle procedure e il testo non si spingeva oltre la resocontazione giornalistica di un sistema di antico regime (previabilmente, più efficiente del sistema napoletano), utilizzato, non a caso, come termine di paragone.

²⁹² «Aveva molta lettura, prodigiosa memoria, prontezza di spirito, della quale gli piaceva abusare, perché riusciva con questo mezzo a confondere gli ignoranti. Niente valeva nell’arte di scrivere, combinava male le sue idee, nelle quali metteva molta bizzarria, e più male riusciva a esprimerle. Fece ed imprese una scrittura per sostenere i diritti del Re sopra Piombino, ch’è detestabile... Tanucci mal conosceva l’economia interna del governo. Aveva dello spirito delle leggi un disprezzo», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 224-225.

²⁹³ «Grande ammiratore di Machiavelli, allevato in questa scuola, aveva adeguate idee della diversa natura de’ governi e della natura relativa degli uomini, dove liberi, dove servi» cit., II, 224.

²⁹⁴ «Riuscì a far figurare il suo Re nelle corti di Europa. Male intendeva la vera politica, di provvedere alla guerra, e credeva che il suo Re si sarebbe sempre sostenuto all’ombra delle due potenze borboniche», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 224.

²⁹⁵ «Non permise nuove imposte né sussidi durante il suo ministero, né pure nelle occasioni del maritaggio del Re e della nascita del principe ereditario», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 225.

²⁹⁶ «Più di tutto riuscì a mortificare in varj incontri la corte di Roma usando più del capriccio che delle legalità», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 224.

²⁹⁷ «Assunse in principio di formare la magistratura maggiore sulla minore delle provincie: ma senza travagliarsi a migliorarle, mandava nelle Udienze uomini di piccola levatura con pic-

successivamente, di Simonetti (con cui aveva collaborato), altrettanto condizionato dal potere giudiziario e dalla corporazione forense²⁹⁸.

Nella sua ricostruzione, che lasciava maggiore spazio alla polemica, e mostrava meno distacco storiografico²⁹⁹, censurava la revoca dei dispacci tanucciani del 1774, senza distinguere, però, tra motivazione e resocontazione, e soprattutto, senza spiegare modernamente come costruire un meccanismo di determinazione legale delle pene, ‘vincolare’ e ‘responsabilizzare’ le magistrature, riordinate e riorganizzate.

E la rievocazione della sua stagione ‘istituzionale’³⁰⁰, dominata dal racconto della sconfitta politica dell’intellettuale inascoltato (utilizzato per i lavori di segreteria), più che dalla denuncia del ‘ministerialismo’ opportunistico di una classe politica, attenta a scalare le istituzioni, piuttosto che capace di farle funzionare, voleva essere una postuma celebrazione delle sue intuizioni di riformatore preveggenze (e, inconsapevolmente, diventava una giustificazione delle ragioni della rivoluzione), ormai politicamente superata, recuperata soltanto per legittimare una domanda di integrazione nel nuovo corso politico³⁰¹.

cioli soldi, e così riempì i tribunali di Napoli di ministri imperiti e balordi», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 225.

²⁹⁸ «Fu il più alieno dalle riforme che portassero pregiudizio alla gerarchia forense. Si è già notato, che siccome io non era del suo umore, mi diceva sovente: il re può farti segretario di stato, ma non può farti avvocato primario», Galanti, *Testamento Forense* cit., II, 230-231.

²⁹⁹ «L’assegnare i motivi delle decisioni era un sistema non combinabile collo scarso numero de’ magistrati. Come un giudice potrebbe render conto di aver dato una pena non determinata dalla legge, quando non abbiamo leggi? La formalità che si era messa dal Marchese Tanucci in questo affare era stravagante, che manifestava il suo spirito bizzarro, ma fu sempre uno scuncio il dispensare i giudici di un tale obbligo. Io mal riuscii a determinare il marchese Simonetti alla correzione della legge. In grazia del foro ebbe egli ogni premura di vederla abolita», Galanti, *Testamento Forense* cit., I, 82-83.

³⁰⁰ Notevole lo spazio accordato alle sue iniziative e, in particolare, Galanti, *Testamento Forense* cit., I, cap. II (gran controversia suscitata sulla vendita de’ feudi devoluti), 3-32; cap. II (lettera scritta al duca di Cantalupo, intendente degli allodiali e vicario generale nelle Calabrie), 33-38; cap. III (di un congresso de’ quattro Segretarij di stato. Spedienti proposti per sovvenire a’ bisogni pubblici), 39-57; cap. IV (espedienti relativi a’ feudi), 57-94; cap. VI (espedienti proposti relativi alle Calabrie), 207-210; ivi, II, cap. XV (riordinazione proposta nel 1792 colla visita generale delle provincie), 258-270; cap. XVI (quale fu il piano da me proposto per l’idea subalterna e picciola de’ dipartimenti provinciali), 271-285.

³⁰¹ Non si discute naturalmente l’efficacia dello scrittore, la vivacità di una prosa giornalisticamente impegnata (occasionalmente turbata da un senso di isolamento istituzionale, che presiedeva alla conservazione delle proprie memorie e attendeva, se non altro, il riconoscimento della posterità), che, nella sollecitudine istituzionale e nella celebrazione della cultura come impresa civile, scopriva le sue espressioni più sicure e lasciava grandi pagine di maturo disincanto sulla mitologia corporativa («di tanti avvocati e magistrati, figli della fortuna di tanti uomini potenti che sono scomparsi dalla nostra Terra, non ci restano che i nomi, le loro tenebrose opere, o pure un poco di bene o molto di male che hanno fatto agli uomini» cit., Galanti, *Testamento Forense*

Dalle pagine del *Testamento Forense* emerge un giurista, rimasto condizionato dalla sua sensibilità riformista di epoca pre-rivoluzionaria, anche dopo la rivoluzione, che, negli anni novanta, aveva proposto riforme anche per scongiurare uno sbocco rivoluzionario, ed aveva fatto l'intellettuale perché attento alle nascenti scienze sociali, partecipe ai problemi del proprio paese e del proprio tempo, alle ragioni della cultura come impresa civile, estraneo alla corporazione e alle sue liturgie, ma anche (e soprattutto) perché – ai massimi livelli decisionali – gli era stata 'lasciata' soltanto la (prudente) 'divulgazione' delle 'logiche' di 'sistema'.

Natale Vescio
(Università del Salento)

cit., I, 211), nella lucida descrizione di una psicologia di apparato 'rigorosa' soltanto nel careerismo e nella gestione 'scenografica' di un ruolo esercitato in maniera sostanzialmente feudale («il contegno meccanico di un avvocato, e come di botto si altera, si modifica e si gonfia, divenendo magistrato»), e del ritualismo cartaceo di un'amministrazione solennemente inefficiente («a tutte le cose si dà l'aria grave ed importante», ivi, II, 222), prigioniera delle sue liturgie e delle preoccupazioni di rendita politica dei suoi occupanti («tutto è gioco a questo mondo, ma quello delle carte è sempre il più pericoloso», ivi, II, 223). Evidentemente, la 'resocontazione' restava figlia dell'opzione 'autobiografica', sottintesa nella logica 'testamentaria', anche nella misura in cui neppure si proponeva l'impegno della progettazione, riducendosi alla narrazione di tentativi di riforme, abbandonate soprattutto dalla monarchia, e sottolineava ('involontariamente') la coincidenza, non proprio virtuosa, tra la domanda (e la stessa attesa) delle riforme con il perimetro ridotto delle proprie riforme, eludendo tutto il dibattito sullo sviluppo economico e sociale, appiattendosi sulle virtù salvifiche del decentramento, circoscritto alle strutture giudiziarie, propagandato con l'espediente inedito dello spettro rivoluzionario, amplificato dallo scenario delle grandi capitali. («Una scintilla sarà capace di eccitare un incendio difficile ad estinguersi. La storia ci somministra degli esempj funestissimi in ogni secolo», ivi, I, 267). D'altra parte è molto significativa la circostanza che l'angolo visuale privilegiato dall'osservatore rimanesse la provincia meridionale, mentre nel suo orizzonte restava assente il panorama delle grandi città europee. Sull'origine 'spagnola' dell'accentramento delle magistrature nella capitale nel pensiero di Galanti cfr. pure le osservazioni recenti di I. Del Bagno, *Iustitia custos sit pacis. Formazione universitaria e professioni giuridiche a Napoli in età moderna*, in *Ann. Stor. Univ. Ital.* 12, 2008, 435 ss.

Recensioni e Segnalazioni

Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a.C., a cura di A. Magnosto, D. Erdas e C. Carusi, Edizioni ETS, Pisa 2010, pp. 306, ISBN 9788846728265.

Il volume recentemente dato alle stampe e curato dalle tre Normaliste Magnosto, Erdas e Carusi, raccoglie i frutti di una tavola rotonda svoltasi a Pisa nel 2006 sulla famosa legge granaria ateniese proposta da Agyrrios e approvata nell'anno 374/3 a.C.¹. Con qualche ritardo ecco dunque il compendio di questo incontro a cui hanno preso parte studiosi di grande spessore, quali ad esempio, solo per citare i nomi dei primi due autori, L. Migeotte e C. Ampolo.

I partecipanti al simposio si sono misurati con un testo difficile da interpretare che ci è fortunatamente e fortunosamente giunto quasi integro. Le uniche linee che pongono veri problemi di lettura, oltre che di interpretazione, come per altro di norma in questo testo, sono infatti le ll. 25-26.

Per una migliore comprensione della presente recensione al volume mi pare necessario riassumere brevemente il contenuto di questo che di fatto è un documento chiave per la conoscenza di alcuni meccanismi atti a regolare il sistema di riscossione e di pressione fiscale ateniese.

Dopo l'usuale invocazione agli dei e la datazione arcontale *ad annum*, l'iscrizione è coronata da un titolo che definisce il tema su cui verte la legge, ovvero siamo in presenza del *nomos* circa la «dodicesima del grano delle isole». Tre sono quindi le parole chiave che aprono scenari interpretativi importanti e preannunciano i temi che si intrecceranno nella legge: tasse; rifornimento di derrate alimentari di importanza primaria e isole (Lemnos, Imbros e Skyros come da l. 7), ovvero il ruolo dell'istituto della cleruchia. La legge prevedeva la vendita dei diritti di riscossione di una tassa, che secondo Stroud, e molto probabilmente a ragione, andava pagata in natura almeno a partire dall'emanazione di questa legge. Ciò affinché la città potesse creare un fondo pubblico e comune di derrate granarie (*sitos demosios*) di emergenza, che, dice il testo, sarebbe stato possibile mettere in vendita solo alla fine della stagione, o in altri termini prima che arrivasse il nuovo raccolto, ll. 42-44². La legge si sofferma poi sulle modalità di trasporto e conservazione del grano, con le relative responsabilità degli acquirenti del diritto di riscossione delle tasse, ma anche della città, sul gruppo di magistrati incaricati di vigilare sul grano e sulle modalità di vendita ed, infine,

¹ Ed. Pr. R. Stroud, *The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 B.C.*, Athens 1998 (*Hesperia Supplements* vol. 29).

² Migeotte, nel volume in esame, p. 36.

sulle norme atte a regolare i proventi secondo il nuovo e il vecchio sistema di riscossione. Secondo Stroud questa legge segnava proprio questo passaggio tra due sistemi che prima si basava su una riscossione in denaro e poi in natura.

Il primo studioso a misurarsi con questa legge, producendone l'*editio princeps* nel 1998, è stato il noto epigrafista canadese R. Stroud. La pubblicazione venne allora corredata di un ottimo commento al testo che comunque, inevitabilmente ha lasciato molte domande aperte. In modo assai appropriato, proprio a questo studioso è stato dato il compito di aprire e chiudere circolarmente il volume qui recensito. Questo primo contributo, che possiamo dunque definire un'introduzione obbligata, si misura con la letteratura sul testo post-1998 offrendo brevi commenti su alcuni contributi pubblicati negli anni tra l'*editio princeps* e la tavola rotonda pisana, con postilla aggiuntiva datata 2009. Di fatto Stroud nota come l'estesa bibliografia sulla legge non sia riassumibile in poche pagine e invece discute contributi che vertono su problemi che saranno ripresi anche nel volume in questione. Ad esempio grande importanza assume la determinazione del ruolo svolto dai cleruchi ateniesi delle isole, o il significato di *meris* o ancora alcune oscure clausole finanziarie, soprattutto quelle che chiudono il testo e che ancora risultano di difficilissima interpretazione.

All'introduzione di Stroud segue l'articolo di Leopolde Migeotte che offre una breve, ma 'efficace' riflessione sul grano delle isole e l'approvvigionamento ad Atene nel IV secolo a.C. L'introduzione chiarisce il tema su cui l'articolo si impernia: per Migeotte la chiave di lettura della legge risiede nel passaggio stabilito da una tassa in denaro ad una in natura sulla produzione del grano delle isole. Migeotte delinea rapidamente la situazione storica che vede passare le isole definitivamente sotto il controllo di Atene dopo la firma della Pace del Re. L'attenzione dell'autore si sposta poi su chi veniva colpito da queste tasse, ovvero i cleruchi e quindi sulla composizione sociale delle cleruchie. La domanda posta dall'autore sulle forme di tassazione in relazione all'approvvigionamento è complessa e le informazioni di cui siamo in possesso poche: Migeotte rifugge da interpretazioni estreme e preferisce concentrarsi sulla natura e valore delle tasse imposte. Un contributo interpretativo importante pertiene la sfuggente "*pentekoste sito*" del titolo, che egli, come anche Stroud, preferisce non identificare con la meglio nota tassa doganale di 2% al Pireo, ma lega invece all'import-export del prodotto delle isole. Una ulteriore preziosa riflessione concerne il motivo a monte della conversione in natura della tassazione: Migeotte sostiene che gli eventi storici avevano indicato ad Atene la necessità di creare delle riserve cerealicole, probabilmente per i cittadini, da utilizzare nei momenti di crisi. Una via che venne intrapresa anche da altre comunità nei decenni seguenti,

anche se la ricetta non fu probabilmente di grandissimo successo ad Atene.

Migeotte si muove con la solita agilità tra argomenti complessi e cerca di chiarire un possibile tentativo di applicare misure di una politica lungimirante con l'introduzione di misure fiscali diverse da quelle usuali.

Carmine Ampolo intitola il suo contributo *'Le motivazioni della legge sulla tassazione del grano di Lemno, Imbro e Sciro e il prezzo di grano e pane'*, ma bisogna subito sottolineare che è il secondo tema a fare la parte del leone. In sostanza Ampolo si sofferma sull'analisi di due punti centrali della legge, ovvero il pagamento in natura e la fissazione del prezzo da parte dell'assemblea. Per ciascun punto l'autore cerca, trova ed esamina misure analoghe attestate nelle fonti antiche, siano esse letterarie o epigrafiche. Pagamenti in natura non sono poi tanto rari quanto si possa pensare, ma è pur vero che, a ben guardare, spesso gli esempi di cui siamo in possesso provengono da luoghi periferici e si collocano cronologicamente in secoli diversi. Ampolo conclude tuttavia che il provvedimento di Atene non vada letto in chiave «primitivista» in quanto esso risponde a motivazioni di natura politica legate all'approvvigionamento locale e comunque «il suo scopo (era) integrato da una finalità finanziaria e militare» (p. 44).

L'autore tratta quindi dell'interpretazione dell'espressione *καθεστηκυία τιμή* sposando la tesi che fu in origine sostenuta dal Wilamowitz e da Wilhelm per i quali essa significherebbe 'prezzo fissato ufficialmente'. Un'ulteriore analisi puntuale di numerosi testi segue e da essa emerge, secondo Ampolo, la chiara esistenza di un prezzo fisso, almeno per i prodotti di terreni pubblici e/o sacri, ma anche quella di un 'prezzo fissato, ma non fisso', al quale facevano riferimento i commercianti e sul quale essi probabilmente speculavano durante lo svolgimento delle proprie attività di scambio. È a questo punto che l'autore inserisce un breve commento sul prezzo del pane, ovvero come esso non variasse, mentre a cambiare era il peso. Sono tutti elementi di grande importanza, ma quest'ultimo punto appare un po' scollato dal resto. Il contributo di Ampolo è illuminante da vari punti di vista e il rigore metodologico del suo studio è esemplare, ma, come del resto per gran parte di questo volume, il lettore ha la netta impressione che ad essere raccolti siano 'pensieri sparsi' e che a mancare sia un collante tematico.

Ugo Fantasia dedica il suo articolo al tema del grano pubblico usando la legge di Agyrrios come spunto in quanto essa è il primo intervento statale noto in tale ambito. Abbiamo già rilevato come la dottrina rivendichi la riscossione di tributi in natura come fenomeno di non assoluta rarità. Fantasia tuttavia avverte che questa forma contributiva è tipica di economie satrapiche o regali; di città

praticanti la commensalità e di santuari, introducendo quindi il dubbio che questo provvedimento ed i suoi motivi vadano di nuovo indagati. Per ciascun tipo di economia pranticante tale tipo di raccolta di derrate pubbliche Fantasia analizza documenti apportanti altri esempi di tale pratica che gli permette di concludere che il provvedimento ritrovabile nella legge di Agyrrios è di fatto un'anomalia dipendente probabilmente dallo status delle cleruchie il cui possesso e sfruttamento egli paragona, ma con grande cautela, con la *phorologoumene chora* dei re ellenistici o la Sicilia per Roma. Tuttavia bisogna anche rilevare che le nostre conoscenze sui modi di sfruttamento, *i.e.* tassazione dei prodotti delle cleruchie e addirittura lo status dei cleruchi e la loro relazione con la città madre sono a dir poco incerte e non consentono di trarre conclusioni troppo radicali.

La prima parte del contributo serve quasi da introduzione al secondo punto trattato da Fantasia, ovvero il ruolo e la funzione del *sitos demosios* nel Mediterraneo Greco a partire dal IV secolo a.C. Ancora una volta Fantasia analizza un'ampia casistica di documenti a dimostrare la pratica sempre più frequente delle *poleis* di acquistare cereali per evitare rialzi troppo bruschi di prezzo, se non vere e proprie speculazioni, nei periodi di poco precedenti al nuovo raccolto. In sostanza il grano pubblico era un'iniezione di materia in fasi di potenziale crisi, ma, sottolinea con forza Fantasia (anche a p. 97), non con fini assistenzialistici, ma per il bene dell'intera comunità. Con grande sensibilità storica l'autore cerca quindi di andare oltre il dato scarno, per gettare uno sguardo nelle pratiche e nella mentalità del mondo greco antico ed escludere facili, ma fallaci paragoni con il mondo romano.

Altro nome di spicco a contribuire al volume è quello di Mauro Corsaro che si cimenta con un tema molto complicato: partendo dallo spunto offerto dalla legge di Agyrrios viene a parlare della tassazione diretta nel mondo greco. Due sono i nodi da sciogliere per Corsaro: in primo luogo l'identificazione della fantomatica *pentekoste sito* citata in apertura al testo accanto alla *dodekate* e poi l'ampio e contrastato tema della tassazione diretta che egli giustamente pone in relazione alla questione storica delle cleruchie. È convinzione dell'autore che una maggiore comprensione del testo in questione debba passare attraverso uno studio della fiscalità, o *delle* fiscalità utilizzando, egli dice un approccio più storico che ideologico. Di fatto Corsaro spiega con dovizia di dettagli, che tuttavia sono a volte difficile da inquadrare e contestualizzare, che sistemi razionali di fiscalità si trovano per lo più laddove l'autorità politica vede la realtà sociale dall'esterno – *i.e.* sistemi autoritari. In tal modo Corsaro spiega la maggior raffinatezza e precocità delle misure fiscali in Asia Minore, partendo addirittura dalla Lidia di Creso. L'autore quindi suggerisce che nel mondo greco i cambiamenti in quest'ambito nel senso di un'evoluzione furono di volta in volta dettati

o da circostanze contingenti, e qui bisogna pensare anche al *nomos* di Agyrrios, o all'influenza di poteri autocratici. Un'analisi di alcuni punti irrisolti nell'interpretazione della legge ateniese segue, ma, a ragione, Corsaro non offre risposte definitive. Invece nota che probabilmente il maggior contributo dato da questo documento sia quello di aver costretto la dottrina a ripensare alcuni luoghi comuni sulla fiscalità antica. Insomma traendone le fila diremmo che anche il dotto contributo di Corsaro non fa che mostrare i limiti della nostra conoscenza in materia fiscale per il mondo greco antico.

Per Faraguna possiamo parlare di un ritorno alla trattazione della legge di Agyrrios dopo la pubblicazione di un contributo nel 1999³, – e uno successivo in stampa nel 2010 per il quale rimando alla bibliografia del volume –. In questo volume l'autore si occupa del tema degli appalti pubblici con particolare attenzione ad Atene nel IV secolo a.C.

Il cappello introduttivo è comunque dedicato agli appalti in senso lato ovvero Faraguna illustra come nel mondo antico dare in appalto significasse di fatto mettere in 'vendita' – ad esempio – il diritto di riscuotere tasse oppure anche di svolgere lavori pubblici. Purtroppo anche in questo caso le fonti sono avare di dettagli sulle procedure adottate in queste vendite all'asta. Faraguna passa poi a trattare in maniera dettagliata il problema delle tasse ad Atene mostrando come a noi si offra un panorama fiscale estremamente variegato e talvolta anche difficile da leggere ed interpretare. Un esempio per tutti è quello della famosa *pentekoste* che appare anche nella legge di Agyrrios e che alcuni studiosi vogliono identificare con il dazio imposto sulle merci in transito al Pireo. Faraguna è contrario a questa identificazione e preferisce interpretarla come tassa indipendente e distinta da essa ovvero imponibile sul grano delle isole. Di qui l'autore sposta la propria attenzione sull'assai spinoso problema della fonte di guadagno per coloro che avessero ricevuto i diritti di riscossione. Dopo aver rivisto le tesi proposte dalla dottrina (p. 140) che spesso hanno postulato l'esistenza di fonti 'esterne' di guadagno rispetto alla riscossione, Faraguna si concentra sull'analisi della possibile – ed ancora incerta – variabile sulla quale i vincitori dell'asta potevano contare per realizzare un guadagno. L'elemento chiave per l'autore sono le *merides*, ovvero le 'parti' che venivano messe all'asta e che la legge identifica con le quantità di grano, poi proporzionalmente suddivise in grano ed orzo, assegnate a ciascun appaltatore. Faraguna ritiene tuttavia che le *merides* non fossero solo quantità, ma anche aree predeterminate dalle quali proveniva

³ Cf. M. Faraguna, *Intorno alla nuova legge ateniese sulla tassazione del grano*, in *Dike* 2, 1999, 63-97.

il grano. In tal modo la legge e il provvedimento vengono ancorate al territorio e le quantità – comunque espresse in forma brachilogica – divengono quindi il fattore “x” in quanto esprimono solo il minimo dovuto alla città e sono passibili di variazioni, che dovrebbero essere tenute in considerazione soprattutto perché abbiamo a che fare con prodotti agricoli. Faraguna offre insomma una possibile soluzione nata da una lunga riflessione sul testo, la sua forma e il suo significato⁴. Non possiamo che accogliere con interesse queste riflessioni e attendere conferme da forse futuri documenti.

Di natura squisitamente storica è invece il contributo di Luigi Gallo che si interroga sui motivi che spinsero gli Ateniesi a creare una riserva cerealicola comune nel 374/3 a.C. convertendo quella che sicuramente prima era stata una tassa da pagare in denaro. Lo studioso asserisce che, oltre alle motivazioni addotte soprattutto da Stroud nella sua *editio princeps* datata 1998, va considerata con maggiore attenzione una testimonianza di Demostene. Nella *Contro Androzione* infatti questi riferiva di una crisi ad Atene dipesa da un blocco navale spartano che avrebbe costretto la popolazione ateniese a ricorrere agli *oroboi* per la propria alimentazione⁵. Gallo identifica gli *oroboi* con la vecchia spiegando che nel mondo greco essa era normalmente impiegata per l'alimentazione del bestiame e in qualche cura medica, ma era anche nota per la sua tossicità. Il ricorso al suo impiego per l'alimentazione umana segnalerebbe quindi una fase di crisi che Gallo cerca negli avvenimenti storici noti e identifica con lo scontro tra Atene e Sparta poi risoltosi a favore della prima, ma con una serie di ritardi, nella battaglia di Nasso, 376 a.C. Dunque storicamente la causa della legge andrebbe cercata in una crisi determinata da tensioni internazionali. Forse tuttavia, seppur questo episodio particolare ha forse fatto scattare l'approvazione del provvedimento, la proverbiale goccia insomma, bisognerebbe pensare a una pluralità di fattori, motivi e non cause scatenanti.

Gli ultimi tre interventi prima della chiusura firmata nuovamente da Stroud sono frutto delle riflessioni delle tre studiose che hanno organizzato la tavola rotonda pisana. Anna Magnetto si occupa delle agevolazioni ai mercanti date dalla *polis*, Donatella Ergas e Cristina Carusi si cimentano con temi più tecnici ovvero i garanti solvibili ad Atene e il rapporto tra il *nomos* di Agyrrios e la particolare categoria documentaria delle *syngraphai* (ateniesi) di IV secolo a.C.

⁴ Faraguna sostiene, anche sulla base del confronto con altri testi, che il *nomos* di Agyrrios che noi possediamo sia una versione accorciata e condensata del documento originale, cfr. p. 135.

⁵ Demosth. *Contra Andr.* (XXII) 15; cfr. Stroud, *The Athenian Grain-Tax Law* cit., 119-120.

Il tema delle agevolazioni note per i mercanti è al contempo vasto e difficile in quanto le fonti sono in effetti poco numerose e di provenienza e cronologie disparate. A. Magnetto segue un filo logico teso a evidenziare alcuni dei possibili provvedimenti noti analizzando fonti letterarie ed epigrafiche. Quel che manca al contributo tuttavia è una riflessione finale che possa mettere insieme i molteplici tasselli utilizzati dalla studiosa: la Magnetto mostra la solita grande erudizione e competenza, ma non tira le somme del suo intervento.

Gli articoli di D. Erdas e C. Carusi seguono un percorso metodologico analogo e si occupano di temi tecnici. Entrambe le studiose analizzano numerose testimonianze a rilevare, nel caso della Erdas, le possibili caratteristiche, funzioni e natura del fenomeno istituzionale dei garanti. La Carusi invece parte da un argomenti di tipo sintattico per riavvicinare, come già fece Stroud, la prima parte del *nomos* a quella categoria di documenti nota come *syngraphai*. La Carusi conferma questa ipotesi e trasversalmente rinforza la tesi di Faraguna per cui la legge a noi giunta sia da considerarsi una versione accorciata e condensata di una serie di articolati provvedimenti (e documenti?).

La chiusura infine è affidata di nuovo a R. Stroud che sceglie di concludere con una carrellata sui problemi posti da questa legge che sono ancora da risolvere. Dunque Stroud giustamente sprona a condurre ulteriori indagini sul testo, tra l'altro premettendo che, proprio mentre egli si accingeva a scrivere il capitolo conclusivo, nuovi contributi sulla legge venivano pubblicati. Stare al passo con la ricerca su questo complesso documento è dunque sufficientemente complicato. Questo volume fa il punto della situazione al 2009 e offre alcuni spunti e interessanti riflessioni, ma non rappresenta, e neppure ambisce ad essere, la fine delle investigazioni su questa legge che presenta ancora molti punti oscuri.

Sara Saba
(LMU München)

I. E. Tzamtzis, *Libertas. Ζητήματα ελευθερίας εις το δίκαιο και τους θεσμούς της Ρώμης*, Ekd. Sakkoula & L'Harmattan, Athena-Thessalonike & Paris-Torino-Budapest 2006 (sed 2007), pp. XXIV-408, ISBN 9604451286 et 2296005918.

1.- Il volume, in lingua neogreca, contiene i risultati di un ciclo di lezioni tenute da Ioannis Tzamtzis¹ nell'ambito di un seminario interdisciplinare ('*Nozioni di libertà e di diritto*') svoltosi ad Atene nell'anno 2004/2005 presso la Società Ellenica di Ricerca Filosofica e Storica del Diritto, diretta da Ioannis Strangas.

Anticipato da due prefazioni, rispettivamente dello stesso Ioannis Strangas (pp. VII-VIII) e di Michel Humbert (pp. IX-XII), lo studio di T. si divide in due parti, cui è premessa un'articolata introduzione (pp. 1-11); in essa T. pone lo *status quaestionis* e, ripercorrendo, fra le altre, le interpretazioni del concetto di *libertas* offerte da H. Kloesel, J. Hellegouarc'h, P. Grimal e P.A. Brunt, mette in luce come nell'esperienza giuridica romana il concetto di *libertas* si sarebbe affermato sin dalle origini in forma dualistica; al fianco di una *libertas* egualitaria, nella quale le parti che entravano in relazione erano reciprocamente sullo stesso piano, ve ne sarebbe stata un'altra 'asimmetrica', in cui le parti non erano in posizione paritetica. Di tale modello, che T. felicemente definisce 'a geometria variabile', vengono rintracciati, nella documentazione attinente tanto alle vicende interne quanto a quelle 'internazionali' di Roma, significativi esempi.

2.- Nella prima parte (pp. 11-154), strutturata in due capitoli (I-II), T. affronta il tema dell'influsso della *libertas* sulla *civitas Romana* e sulle relazioni fra *cives*.

In particolare, nel primo capitolo (pp. 11-88) T. insiste sulla costruzione dell'*imperium* magistratuale repubblicano e sulle limitazioni di esso (sia quelle originarie, sia quelle introdotte dalla legislazione di V e IV secolo) quale meccanismo di tutela della *libertas* dei *cives*. Riverberi di questa dialettica fra *libertas* e *imperium* sarebbero l'emanazione delle *leges de provocatione*, l'infrequente ricorso alla carcerazione, e la limitata presenza di forze di polizia al servizio dei

* Questa recensione appare anche su RSA. 40, 2010 [in corso di pubblicazione].

¹ Professore di Storia romana presso l'Università di Ioannina, e già allievo di Michel Humbert negli anni del dottorato parigino, nell'ambito del quale produsse una corposa tesi di dottorato, purtroppo inedita, in tema di '*Justice criminelle et justice populaire à la fin de la République romaine (149-44 av. J.-C.). Organisation judiciaire criminelle et rôle du peuple à Rome au dernier siècle de la République*', Paris 1996.

*tresviri capitales*². La ‘geometria variabile’ della *libertas* dei *cives* viene invece posta in luce (pp. 37 ss.) attraverso una serie di riflessioni sul patronato, sull’affermarsi, sin da epoca regia, del sistema timocratico, con il conseguente influsso sull’ordinamento centuriato. Ad esso solo in parte si sarebbe contrapposto l’ordinamento tributo, che riaffermava una sostanziale eguaglianza dei cittadini e quindi della loro *libertas* al momento dell’espressione del voto.

T. rintraccia infine (pp. 64 ss.) una *libertas* ‘asimmetrica’ a fondamento tanto della condizione giuridica ‘subalterna’ dei *Latini*, dei *liberti*, delle donne quanto (pp. 79 ss.) della affermazione di culti religiosi ‘non-ufficiali’, la cui libera pratica è sottoposta a un rigido controllo e sempre in subordine alla salvaguardia della religione ‘ufficiale’.

Nel secondo capitolo (pp. 89-154), T. punta invece la propria attenzione sull’evoluzione delle relazioni fra *cives*, e fra *cives* e non-*cives*, nella storia di Roma fra repubblica e principato. Indaga quindi, nei limiti di una documentazione molto più tarda e in taluni casi frammentaria, l’influsso ideologico della *libertas* ‘a geometria variabile’ su talune norme di matrice privatistica, con specifico riguardo al diritto delle persone (*matrimonium*, *patria potestas*) e ai diritti reali.

3.- La seconda parte del saggio (pp. 155-262), anch’essa strutturata in due capitoli (III-IV) è invece dedicata all’interpretazione della *libertas* quale elemento fondante delle relazioni internazionali di Roma, dalla repubblica sino al principato. È la parte forse meglio riuscita e più suggestiva dell’intera monografia, nella quale emergono al meglio le duplici competenze – tanto di storico, quanto di giurista – di T.

Nel terzo capitolo (pp. 157-210), partendo dal presupposto che questo sia l’ambito nel quale meglio si coglie la coesistenza, nel mondo romano, di due concetti differenziati di *libertas* (l’una egalitaria, l’altra ‘asimmetrica’), T. insiste sui differenti modelli mediante i quali Roma costruisce le proprie relazioni internazionali nell’età repubblicana. Particolarmente suggestive le pagine sui *foedera aequa* (pp. 157 ss.) nelle quali T. fa emergere come, in un trattato come il *foedus Cassianum*, la combinazione di *aequitas* e *libertas* sia affermata attraverso il *ius migrandi*. Seguono riflessioni sui *foedera iniqua* e sulla guerra sociale, che T. spiega come un tentativo di conseguimento, da parte degli *Italici*, di quella *libertas* egalitaria (*optima libertas*) sino a quel momento negata da Roma.

² Al riguardo manca tuttavia un confronto di T. con le riflessioni di C. Cascione, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli 1999.

T. interviene poi (pp. 173 ss.) sulla *libertas* come elemento ideologico fondante le strategie di espansionismo sul mondo greco ellenistico promosse dal senato di Roma: vengono a tal proposito messi in luce il frequente ricorso (soprattutto nel II sec. a.C.) all'arbitrato 'internazionale', le successioni 'ex testamento' sui regni di Bitinia, della Cirenaica e di Pergamo e, principalmente, il ricorso ad atti eminentemente politici – quali le dichiarazioni di 'indipendenza' della Grecia nel 196 a.C., e di Creta, sotto Antonio, nel 44-43 a.C.³ – nei quali alla *libertas* si affianca il concetto di *immunitas*.

Il quarto capitolo (pp. 211-262) è invece incentrato sulle relazioni fra centro e periferie in età imperiale: il dualismo della *libertas* viene rintracciato nella dicotomia fra *civitates liberae* e *stipendiariae*, e poi nella coesistenza, diversificata nelle singole realtà, fra magistrature locali e governo provinciale. In questo quadro, particolare attenzione (pp. 240 ss.) viene opportunamente riservata ai *koinà*, la cui duplice funzione di promozione del culto imperiale e di controllo del governatore provinciale (si pensi a quanto riportato da Tac. *ann.* 15.20 a proposito di Claudio Timarco, *archiereus* del *koinòn* cretese, *quod dictitasset in sua potestate situm, an proconsulibus, qui Cretam obtinuissent, grates agerentur*), avrebbe determinato secondo T. l'instaurazione di una *libertas* 'agevolata', instaurata in ragione delle relazioni privilegiate fra le comunità costituenti il *koinòn* e il principe⁴.

Da ultimo (pp. 247 ss.), quale ulteriore riprova di una *libertas* delle comunità entrate in relazione con Roma, T. si sofferma sulla tolleranza di Roma nei confronti dei diritti locali e delle istituzioni giudiziarie locali, concretizzatesi rispettivamente attraverso l'affermazione di un editto provinciale e la sopravvivenza di tribunali nelle singole città.

4.- Nelle conclusioni (pp. 263-266), T. ribadisce ancora una volta come il concetto di *libertas* sia, a Roma, dualistico, con la conseguenza che, sul piano degli *status* delle *personae*, questo dualismo determinerebbe l'esistenza di relazioni di ineguaglianza in seno ad una città che accorda diritti precisi a tutti i suoi cittadini. Sul piano, invece, delle relazioni interstatali, un duplice ordine di *libertas* ben giustifica l'esistenza tanto di *foedera aequa* quanto *iniqua*, nei quali

³ Su quest'ultimo punto l'A. riprende, in particolare, talune conclusioni del saggio *Antoine, Cléopâtre et la Crète: à propos de Dion Cassius*, 49, 32, 4-5, pubblicato in G. Traina, B. Tisé, P. Buongiorno (a c. di), *Studi sull'età di Marco Antonio [= Rudiae 18]*, Galatina (LE) 2006, 353-375.

⁴ Si deve però segnalare, in proposito, l'assenza di un confronto con gli studi (pur se riferiti all'Asia) su temi analoghi di M.D. Campanile, part. nella monografia *I sacerdoti del koinon d'Asia (I sec. a. C.-III sec. d. C.): contributo allo studio della romanizzazione delle élites provinciali nell'Oriente greco*, Pisa 1994.

si pone in rilievo la *maiestas* di Roma, e, in età imperiale, soprattutto la distinzione fra comunità sottoposte al governo di Roma e *civitates liberae*.

Chiudono il volume l'elenco delle abbreviazioni bibliografiche (pp. 267-320), una silloge (pp. 321-340) dei principali testi analizzati da T. nella sua ricerca (fra i quali si segnalano, in particolare, il *SC. de Bacchanalibus*, la *Lex Antonia de Thermessibus*, gli editti di Augusto ai Cirenei, la *Tabula Banasitana*, la *Constitutio Antoniniana*), gli indici (pp. 341-358), dei nomi, dei luoghi, delle cose notevoli.

Ad essi si aggiunge (pp. 359-408) un ampio *Résumé* in lingua francese, nel quale sono compendiate i principali risultati raggiunti in ciascun paragrafo. Piace auspicare che, nelle more di una traduzione (in francese, piuttosto che in italiano) del libro esaminato, questa scelta renda più immediatamente fruibili – facilitandone la circolazione anche fra gli studiosi che non pratichino il neogreco – le tesi sostenute da Tzamtzis. La tesi di una *libertas* ‘a geometria variabile’ è infatti senza dubbio seducente e – al di là di qualche puntualizzazione su singoli aspetti – può ritenersi, nelle sue linee essenziali, degna di considerazione; con la conseguenza che, come affermato dallo stesso M. Humbert in sede di prefazione (p. XI), le opinioni di T. dovranno avviare, fra gli studiosi interessati, un necessario percorso di riflessione.

Pierangelo Buongiorno

(Università del Salento)

I. Del Bagno, *Theatrum Justitiae. Atti di un'Accademia giuridica nella Napoli del tardo Settecento*, Laveglia & Carlone Editore, Salerno-Battipaglia 2010, pp. 524, ISBN 9788886854573.

Genovesi, nelle pagine appassionate delle *Lezioni di Commercio*, che chiedevano un programma di rinnovamento dell'organizzazione politico-istituzionale del *Regnum* in chiave sviluppista, denunciava l'abnorme incremento delle corporazioni improduttive, auspicandone un progressivo ridimensionamento, e, nel novero, comprendeva anche gli avvocati¹.

Era una polemica antica, che aveva riproposto, agli inizi del Settecento, Paolo Mattia Doria, suggestionato dal mito dell'auto-riforma di un professionismo forense riqualificato e gratificato dal recupero di autorevolezza sociale e dall'idealistica concezione di un mandarinato responsabile, virtuosamente impegnato nelle istituzioni².

Quando Muratori rilanciò il tema della riforma delle leggi, la corporazione napoletana insorse, e, per iniziativa dei suoi ideologi, stigmatizzò l'assenza di un meccanismo più rigoroso di selezione³, che, secondo Rapolla, avrebbe determinato automaticamente l'auspicata riduzione del contenzioso e risolto anche il problema dell'abuso del processo⁴.

¹ Genovesi sottolineava che l'incremento dei giuristi era stato determinato «dall'immensa quantità de' feudi e de' fedecommissi», e soprattutto, dalla «moltitudine medesima delle leggi delle volte non troppo necessarie», A. Genovesi, *Lezioni di Commercio o sia d' Economia Civile*, I, Bassano 1769, 160.

² Doria richiamava esplicitamente le procedure di selezione rigorose del mandarinato cinese. Cfr. P.M. Doria, *La vita civile... con un trattato della educazione del principe*, Napoli 1729, 305. Sul Doria, cfr. Aa.Vv., *Paolo Mattia Doria fra rinnovamento e tradizione. Atti del Convegno di Studi, Lecce, 4-6 novembre 1982*, Galatina 1985; E. Nuzzo, *Verso la Vita civile: antropologia e politica nelle lezioni accademiche di Gregorio Caloprese e Paolo Mattia Doria*, Napoli 1984; la 'voce' di P.L. Rovito, in *DBI*, XLI, Roma 1992, 438-444; O. Nuccio, *Paolo Mattia Doria: 'platonismo galileizzante' ed 'economia reale'*, ne *Il Pensiero Economico Italiano*, Sassari 1992, 1622-1692.

³ «Onde provvedendosi dal Pubblico, che vi siano veramente savj Professori si tolgono tali vizj, e la Gioventù è ammaestrata nel modo conveniente, e giusto, per giugnere alla vera Scienza delle Leggi. Imponendosi però generale obbligazione, che non possa o all'Ufficio di Giudice, o di Avvocato, o di Professore pervenire, se non colui, che da un esame rigorosissimo sia conosciuto veramente atto ad intendere le Leggi Romane, e della sua Patria; ed insieme avere i principj proprj d'una vera, e soda Giurisprudenza. Onde se non tutti diventeranno sommi Giureconsulti, almeno la maggior parte saranno tali, che potranno dar ragione della propria Facoltà, e perciò diventeranno degni di stima, e saranno d'utile, non di nocumento al Pubblico». Così F. Rapolla, *Difesa della Giurisprudenza...*, Napoli 1744, 172.

⁴ «Quindi quanto più saranno gli uomini savj, ed onesti, più mancheranno quasi da se stesse le sconcezze e gl'inconvenienti nel Foro; perché infinite contese o subito rimarranno estinte, o si

Gli interventi di Tanucci, che approvò la linea degli ‘accademici’ napoletani contro il progetto muratoriano (tanto che i testi di Cirillo e Rapolla sono dedicati allo statista toscano, che garantì le carriere in magistratura dello stesso Rapolla e di Di Gennaro) tentarono di restringere l’accesso alla professione, colpendo l’area dell’abusivismo – sollecitati, probabilmente, dal notabilato professionale – ma non ottennero grandi risultati, dal momento che era fallito il tentativo riformatore di innestare lo sviluppo economico e sociale anche nelle province, e, non è un caso, che il servizio giustizia registrò una perdita sempre crescente di efficienza e di credibilità.

Gli illuministi ripresero con maggiore consapevolezza il progetto muratoriano e denunciarono le resistenze corporative di un mondo forense inflazionato, affollato di comparse, più che di protagonisti, organico ai poteri forti (e, *in primis*, al vecchio mondo feudale), impegnandosi per una riforma delle leggi, che, generalmente, non incontrò il sostegno della monarchia, mentre l’opposizione delle grandi magistrature svuotò di significato i dispacci tanucciani sulla motivazione delle sentenze, fino ad ottenerne la revoca⁵ (1791).

Maggiore favore incontrò l’idea di istituire l’*Ordine degli Avvocati* (1780), che doveva razionalizzare l’accesso alla professione forense, e tutelare più efficacemente i notabili della ‘corporazione’, le loro rendite e l’opportunità di ‘trasmettere’ lo studio e la clientela, rispetto alla sempre crescente concorrenza professionale, anche se già Galanti, dieci anni più tardi, sollevava meditate perplessità sui risultati di un provvedimento largamente eluso e disatteso.

Baldassarre Imbimbo, avvocato di una certa notorietà, alla fine degli anni settanta, interveniva nel dibattito con un *pamphlet* dedicato agli *Abusi dell’Ordine degli Avvocati di Napoli*⁶, in cui riproponeva l’esigenza di una maggiore e migliore selezione che restituisse alla categoria decoro professionale, e oltre alle legittime prerogative, confini aperti di realizzazione economica.

I. Del Bagno esplora con attenzione non solo le coordinate dell’impegno di Imbimbo, l’istituzione dell’*Ordine* e tutto il dibattito che portò alla prammatica del 1780, ma restituisce meritoriamente anche l’attività dell’*Accademia*, che il giurista creò, con l’intento di riqualificare la formazione professionale, che nel testo degli *Abusi* aveva trovato il suo manifesto intellettuale.

potranno con più facilità ridurre a concordia tra coloro, che intendono le Leggi, ed il giusto, ed a questo sono inchinati, che tra coloro, che niente sapendo, ed avvezzi ad oprar sconvenevolmente, o non s’intendono, o sono d’intoppo agli altri di mente chiara, e ragionevole», Rapolla, *Difesa* cit., 171.

⁵ M. Tita, *Sentenze senza motivi. Documenti sull’opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Napoli 2000.

⁶ B. Imbimbo, *Abusi nell’ordine degli avvocati ne’ tribunali di Napoli*, Napoli 1779.

Nel disegno si prospettava l'opportunità di canalizzare l'interesse delle giovani generazioni verso lo sviluppo economico, motivo che riecheggiava suggestioni genovesiane, ma l'impianto restava conservatore, subiva il fascino del protezionismo corporativo, che, nell'ordine dell'*Ordine*, rivendicava – ammantandosi di lealismo professionale (più che istituzionale) – una nicchia privilegiata per un professionismo, rispettato per le sue credenziali umanistiche, più che per la sua capacità di proposta; per le sue risorse simboliche e le tradizioni blasonate, più che per la creatività e l'efficienza giuridica, il dinamismo civile.

Un mondo, che si guardava bene dalle tentazioni riformiste, e non solo dallo spettro rivoluzionario, non si schierava contro la feudalità che offriva il contenzioso più appetibile, contro le giurisdizioni, ormai sotto attacco da parte degli intellettuali estranei alla casta e alle sue rendite, e nemmeno, a vantaggio di una politica pubblica dell'istruzione.

Si limitava ad invocare, genericamente, una maggiore promozione da parte del governo dell'agricoltura, in assenza, ovviamente, di riforme strutturali, destinate ad incidere sull'ordinamento proprietario, con riconoscimenti onorifici che aumentassero la sua capacità di attrazione sulle giovani generazioni⁷, che non dovevano riporre le proprie speranze di realizzazione su un'avvocatura inflazionata⁸, che poteva (e doveva) essere rifondata su basi oligarchiche, e restituita al suo antico splendore⁹.

Gli intellettuali illuministi non dedicarono attenzione all'iniziativa di Imbimbo, che rappresentò, non a caso, il suo unico intervento verso un dibattito pubblico, a cui non aveva niente da aggiungere, e la sua *Accademia* propose esercitazioni dotamente tardo umanistiche, che la cultura più moderna aveva già superato, rivolte unicamente alla formazione di un professionismo vincente, perchè all'altezza delle sue tradizioni culturali, e al proprio lancio di immagine.

Natale Vescio

(Università del Salento)

⁷ «Parmi, se non m'inganno, che l'agricoltura e il commercio potrebbero essere onorevoli ricetti di questi cittadini, prescrivendosi premj e qualche distintivo d'onore a chi si distinguesse in questi due mestieri», Imbimbo, *Abusi* cit., 185.

⁸ «Prescrivendosi dunque prerogative di civiltà, premj e distinzioni a favor di coloro che si applicano all'agricoltura e al commercio, ed abolendosi quei pregiudizi di opinione che corrono specialmente per l'agricoltura, che si crede esser arte di contadini; si potrebbero a queste due gran fonti di ricchezza applicare buona parte di quei gentiluomini che si affolla al *Pagliettismo*, sol perchè prevale la forte opinione che questa sia l'unica professione di gentiluomo», Imbimbo, *Abusi* cit., 210.

⁹ «Sono dunque da togliersi – concludeva Imbimbo – i pregiudizi di poca civiltà e di poco onore di questi due mestieri: e restituirsi alla pristina dignità l'Ordine degli Avvocati, e togliersi tutti gli abusi che in esso allignano, affinché con questi efficaci mezzi si guarisca la pubblica piaga di innumerabili liti che divorano le famiglie e impoveriscono lo Stato», Imbimbo, *Abusi* cit., 211.

R. Tufano, *La Francia e le Sicilie. Stato e disgregazione sociale nel Mezzogiorno d'Italia da Luigi XIV alla Rivoluzione*, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2009, pp. XVIII-380, ISBN 8864190287.

Dalla fine del Settecento gli intellettuali meridionali hanno individuato il punto di avvio di una nuova storia nel governo di Carlo III. Giuseppe Maria Galanti¹, Vincenzo Cuoco², Giuseppe Arrighi³, Ludovico Bianchini⁴, Pietro Colletta⁵, ma anche giuristi come Giovanni Manna⁶ hanno sottolineato con accenti diversi il significato storico di una stagione di riforme, che M. Schipa avrebbe esplorato in profondità.

R. Ajello, ormai da decenni, ha valorizzato il *tempo eroico della dinastia*, affidato alla lungimirante gestione di Montealegre e dei suoi principali collaboratori⁷, in una Napoli che viveva una grande stagione di effervescenza culturale dopo l'*Istoria Civile* di Giannone e la *Scienza Nuova* di Vico, il rilancio delle *Lettere Filosofiche* di Grimaldi, l'*Historia Philosophiae Synopsis* di G.B. Capasso, grazie anche all'indiscusso protagonismo civile di Celestino Galiani e all'efficace – e coraggiosa – resistenza delle magistrature contro la gestione D'Althann⁸.

Roberto Tufano ha già esplorato momenti e problemi importanti della storia meridionale in epoca moderna⁹ e, nella nuova monografia, affronta le ragioni strutturali di un ritardo economico e sociale, la fragilità istituzionale, la debolezza politica del *Regnum*, alla luce di un materiale archivistico di grande rilievo, che ricostruisce l'attenzione e l'interesse del governo della grande monarchia francese, attento a seguire gli sviluppi della politica spagnola e a dilatare i propri margini di manovra nell'area mediterranea.

¹ G.M. Galanti, *Testamento Forense*, Venezia 1806.

² V. Cuoco, *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, Milano 1806².

³ G.M. Arrighi, *Saggio storico per servire di studio alle rivoluzioni politiche, e civili del Regno di Napoli*, Napoli 1809.

⁴ L. Bianchini, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli libri sette*, Napoli 1835.

⁵ P. Colletta, *Storia del reame di Napoli dal 1734 al 1825*, Napoli 1834.

⁶ G. Manna, *Della Giurisprudenza e del Foro napoletano*, Napoli 1839.

⁷ R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone*, in Aa.Vv., *Storia di Napoli*, VII, Cava dei Tirreni 1972, 459-717 e 961-984.

⁸ A. Casella, *Il Consiglio Collaterale e il cardinale D'Althann. Dall'esilio di Giannone alla rivincita del ministero togato*, in Aa.Vv., *Pietro Giannone e il suo tempo*, II, Napoli 1980, 565-633; D. Luongo, *Vis Jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli 2001.

⁹ R. Tufano, *Michele Torcia. Cultura e politica nel secondo Settecento napoletano*, Napoli 2000; *Giovanni Brancaccio in Sicilia: dalla memoria del giurista all'esperienza del governo (1673-1725)*, Napoli 2006.

Dalle relazioni degli ambasciatori – nel lavoro attentamente ponderate – emerge il volto più autentico di un'economia sostanzialmente parassitaria, concentrata nella capitale, occupata dalle sue grandi istituzioni giudiziarie, un'organizzazione pubblica largamente inefficiente, l'abbandono delle province, un apparato militare assai modesto, frutto della politica di impoverimento selettivo perseguita dal potere spagnolo e dalla destrutturazione di una società controllata e irreggimentata, oppressa da una feudalità aggressiva, probabilmente, più padrona del campo di ciò che si è spesso disposti a riconoscere.

E lo storico ricostruisce, con attenzione alle coordinate della geopolitica europea, l'organizzazione politico-istituzionale seguita all'iniziativa del Vicerè Pietro di Toledo¹⁰, e soprattutto, la destrutturazione sociale della società meridionale, che sopravvive con poche varianti, alla rivoluzione di Masaniello¹¹ e giunge fino alla soglia dell'età moderna, che giustifica sia le simpatie filo-francesi della nobiltà napoletane desiderosa di maggiore protagonismo (su cui emerge nuova documentazione di grande importanza), che l'interesse della potenza francese a sfruttarne, a proprio vantaggio, la vulnerabilità.

¹⁰ Sulla politica del Vicerè Pietro di Toledo, cfr. R. Pilati, *Togati e dialettica degli 'Status' a Napoli: il collaterale nel 1552*, in ASPN. 103, 1985, 122-162; A. Musi, *Mezzogiorno spagnolo: la via napoletana allo stato moderno*, Napoli 1991; R. Pilati, *Officia principis: politica e amministrazione a Napoli nel cinquecento*, Napoli 1994; A. Musi, *L'Italia dei Vicerè. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava de' Tirreni 2000; R. Ajello, *Una società anomala: il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli 2002; C.J. Hernando Sánchez, *El Parlamento del Reino de Nápoles bajo Carlos V: formas de representación, facciones aristocráticas y poder virreinal*, in L. Casella (a c. di), *Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna*, Udine 2003, 329-386; M. Peytavin, *Visite et gouvernement dans le Royaume de Naples (XVI^e-XVII^e siècles)*, Madrid 2003; F. Cantù e M.A. Visceglia (a c. di), *L'Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, Roma 2003; G. Galasso, *Storia del Regno di Napoli*, II, Torino 2006, 401 ss., 424-446, 460, 486-550; A. Musi, *L'Europa moderna fra imperi e stati*, Milano 2006.

¹¹ A. D'Ambrosio, *Masaniello. Rivoluzione e controrivoluzione nel Reame di Napoli (1647-1648)*, Milano 1962; N. Napolitano, *Masaniello e Giulio Genoino*, Napoli 1962; R. Villari, *La rivolta anti-spagnola a Napoli. Le origini (1585-1647)*, Bari 1967; R. Colapietra, *Dal Magnanimo a Masaniello. Studi di storia meridionale nell'età moderna*, Salerno 1972-1973; V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato in età moderna*, Firenze 1974; G. Galasso, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, Napoli 1982; A. Musi, *La rivolta di Masaniello tra mito, ideologia e scienza storica*, in *Prospettiva Settanta* 2-3, 1983, 265-280; P.L. Rovito, *La rivoluzione costituzionale di Napoli (1647-1648)*, in *RSI*. 98, 1986, 368 ss.; G. Galasso, *La Spagna imperiale e il Mezzogiorno*, in *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Torino 1994, 5-44; F. Benigno, *Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità politica nell'Europa moderna*, Roma 1999, 199-285; A. Musi, *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Napoli 2002; Galasso, *Storia del Regno di Napoli* cit., III, *passim*.

Già alla fine del Seicento erano ampiamente noti i problemi strutturali della società meridionale, ma i rimedi riflettevano spesso posizioni cetuali, come il ‘progetto’ del Santo Buono – sulla cui iniziativa Tufano insiste opportunamente – che richiamava l’attenzione sulla necessità di una razionalizzazione dei rapporti tra centro e periferia, uno snellimento delle procedure, un reclutamento più meritocratico delle magistrature, l’istituzione dei *Tribunali Supremi di Giustizia* nelle quattro province del Regno, la fondazione delle università nelle altre regioni, un rilancio della difesa militare, lo sfruttamento del sottosuolo e la riorganizzazione del trasporto marittimo, senza accennare alla presa del potere baronale sul territorio, e, in generale, sulle istituzioni, e alla necessità di un suo progressivo ridimensionamento.

Dopo l’indipendenza del Regno (1734), il riformismo carolino, che si pose concretamente il problema dello sviluppo, oltre che l’impegno della riorganizzazione amministrativa, incontrò gli stessi ostacoli ‘strutturali’, e, oltre all’opposizione della feudalità (soprattutto, in materia di giurisdizioni), le ostinate resistenze del mondo togato e dei suoi protagonisti destinati alle carriere nelle alte magistrature¹², e dovette registrare l’ostilità della potenza francese verso la politica di espansione del commercio (che Montealegre e i suoi collaboratori avevano tentato di avviare), destinata a pesare fino alle soglie dell’età contemporanea.

Dalle pregevoli ricerche di Tufano sono confermate tutte le debolezze strutturali della società meridionale, la sua distanza dallo sviluppo europeo (e soprattutto, la sua subordinazione allo sviluppo europeo), la singolarità della stagione del decennio eroico, i limiti della cultura politica di Carlo di Borbone¹³, viene analizzato anche l’operato di governo di Maria Carolina e il declino di Tanucci (attraverso nuovi materiali di grande interesse, rinvenuti nel corso di ricerche benemerite negli archivi francesi), ma vengono soprattutto rilanciati i nuovi compiti di una storiografia moderna, rinnovata dalle sue aperture metodologiche e dal suo respiro internazionale, consapevole delle sfide della modernità (in un’area geografica tradizionalmente lontana dalla modernità), e attenta anche alle urgenze del presente.

Natale Vescio

(Università del Salento)

¹² M. Mafri, *Il re della speranza. Carlo di Borbone da Madrid a Napoli*, Napoli 1998; G. Caridi, *Essere Re e non essere Re. Carlo di Borbone a Napoli e le attese deluse (1734-1738)*, Soveria Mannelli 2006.

¹³ Cfr. Carlo di Borbone, *Lettere ai sovrani di Spagna*, a cura di I. Ascione, con le due introduzioni generali di R. Ajello e di P. Molas Ribalta, Roma 2002.

Libri pervenuti alla redazione

a cura di Annarosa Gallo

Raffaele Ajello (a c. di), *Niccolò Fraggianni. Dal segreto giurisdizionale alla trasparenza culturale* [= *Frontiera d'Europa* 14.1-2, 2008], Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2011, pp. VIII-392, con CD-ROM, ISSN 1723-4611.

Antonio Banfi, *Sovranità della legge. La legislazione di Demetrio del Falero ad Atene (317-307 a.C.)*, Università di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto – Sezione di Diritto romano e Diritti dell'antichità, 45, Giuffrè Editore, Milano 2010, pp. VIII-254, ISBN 9788814153624.

Stefano Barbati, *Sugli elenchi degli organi giudiziari in età giustiniana*, estratto da *Jus* 57, 2010, pp. 37-141.

Pierangelo Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*. Università del Salento. Collana della Facoltà di Giurisprudenza, n.s. 22, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2010, pp. XII-540, ISBN 9788849520118.

Irene Cao, *Alimenta imperiali e privati. Il racconto delle fonti*, Ricerche, 57, Casa Editrice Il Poligrafo, Padova 2009, pp. 364, ISBN 9788871156477.

Felice Costabile, *Storia del diritto pubblico romano. Manuale per gli studi universitari*, 2a ed., Iiriti Editore, Reggio Calabria 2011, pp. 486, ISBN 9788864940595.

Ugo Criscuolo e Lucio De Giovanni (a c. di), *Trent'anni di studi sulla tarda antichità: bilanci e prospettive. Atti del convegno internazionale. Napoli, 21-23 Novembre 2007*. Associazione di Studi Tardoantichi, M. D'Auria Editore, Napoli 2009, pp. 452, ISBN 9788870923001.

Ileana Del Bagno, *Theatrum Justitiae. Atti di un'accademia giuridica nella Napoli del tardo Settecento*, Laveglia&Carlone Editore, Salerno-Battipaglia 2010, pp. 524, ISBN 9788886854573.

Julien Dubouloz, *La propriété immobilière à Rome et en Italie (I^{er}-V^e siècle): organisation et transmission des "praedia urbana"*, Bibliothèque des Ecoles

Françaises d'Athènes et de Rome, 343, Ecole Française de Rome, Rome 2010 (sed 2011), pp. V-735, ISBN 9782728308774.

Lorenzo Gagliardi, *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature. Anni 52-50 a.C.*, Università di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto – Sezione di Diritto romano e Diritti dell'antichità, 46, Giuffrè Editore, Milano 2011, pp. IX-224, ISBN 9788814156229.

Patrizia Giunti (a c. di), *"Iuris quidditas". Liber amicorum per Bernardo Santalucia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2010, pp. VIII-459, ISBN 9788863421460.

Rudolph Haensch (Hrsg.), *Selbstdarstellung und Kommunikation: die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt. Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München (1. bis 3. Juli 2006)*, Vestigia. Beiträge zur alten Geschichte, Band 61, Verlag C.H. Beck, München 2009, ISBN 9783406582875.

Evelyn Höbenreich y Viviana Kühne (cuid.), *El Cisne. Derecho romano, biologismo y algo más. Primer Seminario 'Leda'*, Colección Leda, 5, Edizioni Grifo, Lecce 2010, pp. 286, ISBN 9788896801390.

Caroline Humfress, *Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity*, Oxford University Press, Oxford 2007, pp. 368: ISBN 0198208413.

Frédéric Hurlet et Bernard Mineo (éds.), *Le principat d'Auguste: réalités et représentations du pouvoir autour de la Res publica restituta: Actes du colloque de l'Université de Nantes, 1er-2 juin 2007*, Collection Histoire, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2009, pp. 354, ISBN 9782753509528.

Umberto Laffi, *Il trattato fra Sardi ed Efeso degli anni 90 a.C.*, Studi Ellenistici XXII, Fabrizio Serra editore, Pisa-Roma 2010, pp.156 con tavole in bianco/nero n.t., ISBN 9788862272117.

Francesca Lamberti, *Romanización y ciudadanía. El camino de la expansión de Roma en la República*, Colección Leda, 3, Edizioni Grifo, Lecce 2009, pp. 104, ISBN 9788872613696.

Tessa Leesen, *Gaius meets Cicero. Law and Rhetoric in the School*

Controversies, Legal History Library, 2, Brill Publishers, Leiden-New York 2010, pp. XIV-358, ISBN 9789004187740.

Gianfranco Liberati, *Giuristi, istituzioni, codici. Saggi*, Collana Università, Progedit, Bari 2010, pp. 392, ISBN 9788861940710.

Marta Madero, *Tabula Picta. Painting and Writing in Medieval Law*, translated by M. Dascha Inciarte and R.D. Valayre, foreword by R. Chartie, Medieval and Renaissance Studies, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2009, pp. 160, ISBN 9780812241860.

Aglaia McClintock, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*. Università degli Studi del Sannio. Sezione giuridico-sociale, 65, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2010, pp. 192, ISBN 9788849520446.

Valerio Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I. - 3. d.C.): una sintesi*, Giappichelli, Torino 2009, pp. 206, ISBN 9788834896044.

Felice Mercogliano, *Pisone e i suoi complici: ricerche sulla cognitio senatus*. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, 50, Editoriale Scientifica, Napoli 2009, pp. X-148, ISBN 9788863421316.

Massimo Miglietta e Gianni Santucci (a c. di), *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo*, Università di Trento. Collana Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, n. 81, Edizioni dell'Università degli Studi di Trento, Trento 2009, pp. VI-258, ISBN 9788884432995.

Massimo Miglietta, «*Servius respondit*». *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena I*, Università di Trento. Collana Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, n. 91, Edizioni dell'Università degli Studi di Trento, Trento 2010, pp. VI-641, ISBN 9788884433282.

Fara Nasti, *Papyrus Hauniensis de legatis et fideicommissis. Pars prior (PHaun. III 45 recto + CPL 73 A e B recto)*, Pubblicazioni del Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica dell'Univ. degli studi di Napoli 'Federico II', 27, Satura Editrice, Napoli 2010, pp. XIV-292, ISBN 9788876070761.

Mario Pani, *La repubblica romana*, Introduzioni. Storia, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 168, ISBN 9788815139344.

Mario Pani, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Collana Quadrante Laterza, 151, Editori Laterza, Bari-Roma 2010, pp. 206, ISBN 9788842091998.

Pascal Pichonnaz (éd.), *Autour du droit des contrats. Contributions de droit romain en l'honneur de Felix Wubbe*, Schulthess Médias Juridiques SA, Genève-Zurich-Bâle 2009, pp. XII-98, ISBN 9783725558544.

Johannes Platschek, *Studien zu Ciceros Rede für P. Quinctius*, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte, Heft 94, Verlag C.H. Beck, München 2005, pp. IX-300, ISBN 3406534082.

David Potter and Richard J.A. Talbert (ed. by), *Classical Courts and Courtiers*, Special Issue of the American Journal of Philology, 132.1 [whole number 525], The John Hopkins University Press, Baltimore 2011, pp. VI-179, ISSN 0002-9475.

Salvatore Puliatti e Ulrico Agnati (a c. di), *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. Atti del convegno, Parma 18 e 19 giugno 2009*. Collana Saperi, MUP Editore, Parma 2010, pp. 327, ISBN 9788878473317.

Andreas Schilling, *Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. Neue Folge. Band 61, Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2010, pp. 366, ISBN 9783428133345.

Enrico Sciandrello, *Studi sul contratto estimatorio e sulla permuta nel diritto romano*. Università di Trento. Collana Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 93, Edizioni dell'Università degli Studi di Trento, Trento, 2011, pp. IX-406, ISBN 9788884433602.

Salvatore Sciortino, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, Annali del Dipartimento di Storia del Diritto. Università di Palermo. Sezione Monografie, 8, Giappichelli Editore, Torino 2010, pp. 367, ISBN 9788834809853.

Marina Silvestrini (a cura di), *Le tribù romane. Atti della XVI^e Rencontre sur l'Épigraphie (Bari 8-10 ottobre 2009)*, Scavi e Ricerche, 19, Edipuglia, Bari 2010, pp. 526, ill. b/n, ISBN 9788872286050.

Roberto Signorini, *Adsignare libertum. La disponibilità del patronatus tra normazione senatoria ed interpretatio giurisprudenziale*. Università di Milano.

Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto – Sezione di Diritto romano e Diritti dell'antichità, 43, Giuffrè Editore, Milano 2009, pp. VIII-236, ISBN 9788814146138.

Tullio Spagnuolo Vigorita, *Casta Domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea. Terza edizione con Tavola sinottica delle parentele dei principali personaggi del libro*, Jovene Editore, Napoli 2010, pp. XVI-192, ISBN 8824319211.

Tom Stevenson and Marcus Wilson (ed. by), *Cicero's Philippics: History, Rhetoric and Ideology*, Prudentia, 37-38, Polygraphia, Auckland (N.Z.) 2008, pp. X-374, ISBN 9781877332562.

Claudia Terreni, *Me puero venter erat solarium. Studi sul concepito nell'esperienza giuridica romana*, Plus – Pisa University Press, Pisa 2009, pp. 334, ISBN 9788884926845.

Armando Torrent, *Municipium Latinum Flavium Irnitanum. Reflexiones sobre la ocupación militar de Hispania y subsiguiente romanización hasta la "lex Irnitana"*, Edisonfer s.l., Madrid 2010, pp. 149, ISBN 9788496261839.

Fabiana Tuccillo, *Studi su costituzione ed estinzione delle servitù nel diritto romano. "Usus", "scientia", "patientia"*, Pubblicazioni del Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica dell'Univ. degli studi di Napoli 'Federico II', 26, Satura Editrice, Napoli 2009, pp. X-281, ISBN 9788876070556.

Roberto Tufano, *La Francia e le Sicilie. Stato e disgregazione sociale nel Mezzogiorno d'Italia da Luigi XIV alla Rivoluzione*, Frontiera d'Europa. Strumenti e testi, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2009, pp. XVIII-380, ISBN 8864190287.

Ioannis E. Tzamtzis, *Libertas. Ζητήματα ελευθερίας εις το δίκαιο και τους θεσμούς της Ρώμης*, Préface M. Humbert, Avant-propos J. Strangas, Actes de la Société Hellénique de Recherche Philosophique et Historique du Droit. Tome 2, Ekd. Sakkoula & L'Harmattan, Athena-Thessalonike & Paris-Torino-Budapest 2006 (sed 2007), pp. XXIV-408, ISBN 9604451286 et 2296005918.

Resoconti

Ottavo Premio romanistico internazionale 'Gérard Boulvert'
(Roma, 5 novembre 2010)

La Commissione giudicatrice dell'Ottavo Premio romanistico internazionale «Gérard Boulvert», composta dai professori Jean Andreau, Luigi Capogrossi Colognesi, Alessandro Corbino, Teresa Giménez-Candela, Michel Humbert, Rolf Knütel, Luigi Labruna, Pascal Pichonnaz, Alan Rodger, Martin Schermaier, Laurens Winkel (assente giustificato il prof. Jean Andreau) si è riunita dal 23 al 27 giugno 2010 ad Ascea-Velia, in località Le Favate.

A inizio dei lavori, il professor Labruna, Presidente del Premio, ha rivolto, un saluto cordiale ai componenti emeriti della Giuria, professori Hans Ankum, Peter Stein e Gunter Wesener esprimendo, in particolare, a quest'ultimo, anche a nome dei Colleghi e dei collaboratori tutti, sentimenti di viva solidarietà e vicinanza per la dolorosa perdita della consorte Signora Carmen.

Il Presidente ha quindi rivolto un cordiale saluto e augurio di buon lavoro ai professori Giménez-Candela, Pichonnaz e Schermaier che per la prima volta prendono parte ai lavori della Commissione. Ha ricordato, inoltre, che anche stavolta i lavori si svolgeranno in due fasi. Nella prima, sarà operata una preliminare disamina delle opere in concorso. Nella seconda – che, accettando l'invito del Collega Capogrossi Colognesi, si svolgerà in novembre ad Ariccia – si procederà alle scelte definitive e alla attribuzione del Premio, la cui consegna avrà luogo a Roma nel corso di una giornata di studio organizzata in occasione della pubblicazione degli Scritti del prof. Capogrossi, curata dai suoi allievi guidati dalla prof.ssa Floriana Corsi.

Prima di dare inizio alla discussione, il professor Labruna ha comunicato che anche per questa edizione il Premio ha ricevuto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Ha informato altresì che il Rettore dell'Università «Federico II» di Napoli ha confermato l'assegnazione della medaglia dell'Ateneo fridericiano al vincitore del Premio. La dotazione di 12.000 euro è dovuta all'Istituto Banco di Napoli Fondazione, al cui Presidente, professor Giannola, la Giuria tiene ad esprimere ancora una volta il più sentito ringraziamento.

Il prof. Labruna ha comunicato, poi, che la Corte Costituzionale ha deciso di mettere a disposizione della Giuria, anche per questa edizione, un premio speciale da assegnare all'autore di un'opera prima relativa alla storia delle istituzioni giuridiche e politiche romane. Inoltre, premi speciali, da assegnare a lavori particolarmente meritevoli, sono stati messi a disposizione, come per il passato, dall'Università di Camerino, dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno (intitolato a Ugo Bassano), dal «Centro romanistico internazionale Copanello» (intitolato ad Henryk Kupiszewski) e dall'Institut de Droit romain dell'Univer-

sità di Paris II. Esprime alle Istituzioni e alle Autorità innanzi nominate la viva gratitudine della Giuria e sua personale.

Il prof. Labruna, quindi, con il consenso dei Colleghi – considerato che nelle precedenti edizioni la Giuria è stata presieduta, su sua delega, dai professori Lévêque (Besançon), Kupiszewski (Varsavia), Ankum (Amsterdam), Stein (Cambridge), Humbert (Paris II), Knütel (Bonn) e Miquel (Barcellona Pompeu Fabra) – ha ceduto la presidenza di questa sessione al prof. Capogrossi. Ha accettato di svolgere le funzioni di Segretario il prof. Alessandro Corbino.

La Giuria, così presieduta e costituita, ha deciso all'unanimità di assumere quale lingua ufficiale per la relazione l'italiana e di procedere all'esame preliminare delle opere concorrenti sulla base di relazioni scritte formulate per ciascuna da più commissari. Le relazioni vengono affidate alla Segreteria del «Consorzio» e saranno a disposizione di quanti abbiano interesse a conoscerle successivamente alla cerimonia pubblica di assegnazione del Premio. Le opere presentate sono le seguenti:

Carlos Felipe Amunátegui Perelló, *Origen de los poderes del paterfamilias. El pater familias y la patria potestas* (Madrid, Dykinson, 2009);

Lorena Atzeri, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente* (Berlin, Duncker & Humblot, 2008);

Leanne Bablitz, *Actors and Audience in the Roman Courtroom* (London-New York, Routledge, 2007);

Cynthia Jordan Bannon, *Gardens and Neighbors. Private Water Rights in Roman Italy* (Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2009);

Paola Bianchi, *Iura-Leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia* (Milano, Giuffrè, 2007);

Michael Braukmann, *Pignus. Das Pfandrecht unter dem Einfluß der vorklassischen und klassischen Tradition der römischen Rechtswissenschaft* (Göttingen, Wallstein, 2008);

Pierangelo Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)* (Lecce, 2009);

Barbara Cortese, *Indebiti solutio ed arricchimento ingiustificato. Modelli storici, tradizione romanistica e problemi attuali* (Padova, Cedam, 2009);

Elio De Magistris, *Paestum e Roma quadrata. Ricerche sullo spazio augurale* (Napoli, Guida, 2007);

Lucia di Cintio, *Natura debere. Sull'elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbligazione naturale* (Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009);

Éva Dubois-Pelerin, *Le luxe privé à Rome et en Italie au I^{er} siècle après J.-C.* (Naples, Centre Jean Bérard, 2008);

Daniel Oliver Effer-Uhe, *Die Wirkung der condicio im römischen Recht* (Baden-Baden, Nomos, 2008);

Marco Antonio Fenocchio, *Sulle tracce del delitto di furtum. Genesi sviluppi vicende* (Napoli, Jovene, 2008);

Francesca Galgano, *Transmissio delationis. Vicende di una pratica successoria* (Città del Vaticano, Lateran University Press, 2007);

Nadine Grotkamp, *Völkerrecht im Prinzipat. Möglichkeit und Verbreitung* (Baden-Baden, Nomos, 2009);

Sven Günther, *Vectigalia nervos esse rei publicae. Die indirekten Steuern in der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian* (Wiesbaden, Harrassowitz, 2008);

Ann-Cathrin Harders, *Suavissima Soror. Untersuchungen zu den Bruder-Schwester-Beziehungen in der römischen Republik* (München, Beck, 2008);

David B. Hollander, *Money in the Late Roman Republic* (Leiden-Boston, Brill, 2007);

Caroline Humfress, *Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity* (Oxford-New York, Oxford University Press, 2007);

Andrea Jördens, *Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti* (Stuttgart, Franz Steiner, 2009);

Peter Kreutz, *Romidee und Rechtsbild in der Spätantike. Untersuchungen zur Ideen- und Mentalitätsgeschichte* (Münster, Lit, 2008);

Tessa Ghislaine Leesen, *Gaius meets Cicero. Law and Rhetoric in the School Controversies* (Universiteit van Tilburg 2009);

Sebastian Lohsse, *Ius adcrendendi. Die Anwachsung im römischen Vermächtnisrecht* (Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2008);

Luo Zhimin, *L'azione popolare e l'azione per tutela degli interessi diffusi: dal diritto romano al diritto moderno* (Roma, Università di Roma 'Tor Vergata', 2009);

Annalisa Marzano, *Roman Villas in Central Italy. A Social and Economic History* (Leiden-Boston, Brill, 2007);

Luigi Mastrangelo, *Politiche del consenso e identità agonistiche in Grecia e a Roma* (Napoli, Museopolis, 2009);

Saverio Masuelli, *La refectio nelle servitù prediali* (Napoli, Jovene, 2009);

Ralf Mehr, *Societas und universitas. Römischrechtliche Institute im Unternehmensgesellschaftsrecht vor 1800* (Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2008);

Marie-Michelle Pagé, *Colonisation, structures agraires et gestion des ressources naturelles dans le Samnium romain (III^e siècle av. J.-C. - IV^e siècle ap. J.-C.)* (Département d'Histoire, Faculté des Lettres, Université Laval, Québec, 2009);

Giovanni Papa, *La replicatio. Profili processuali e diritto sostanziale* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009);

Alexandra Philip-Stéphan, *Dire le droit en Égypte pharaonique. Contribution à l'étude des structures et mécanismes juridictionnels jusqu'au Nouvel Empire* (Bruxelles, Éditions Safran, 2008);

Vanessa Ponte, *Régimen jurídico de las vías públicas en Derecho Romano* (Madrid, Dykinson, 2007);

Natale Rampazzo, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione* (Napoli, Satura, 2008);

Annamaria Salomone, *Iudicati velut obligatio. Storia di un dovere giuridico* (Napoli, Satura, 2007);

Federico Santangelo, *Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East* (Leiden-Boston, Brill, 2007);

Silvia Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere, civiliter agere* (Milano, Giuffrè, 2007);

Margherita Scognamiglio, *Nullum crimen sine lege. Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale* (Salerno, Brunolibri, 2009);

Silvia Segnalini, *L'editto Carboniano* (Napoli, Jovene, 2007);

Roberto Signorini, *Adsignare libertum. La disponibilità del patronatus tra normazione senatoria ed interpretatio giurisprudenziale* (Milano, Giuffrè, 2009);

Jakob Fortunat Stagl, *Favor dotis. Die Privilegierung der Mitgift im System des römischen Rechts* (Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 2009);

Anja Steiner, *Die römischen Solidarobligationen. Eine Neubesichtigung unter aktionenrechtlichen Aspekten* (München, Beck, 2009);

José Ángel Tamayo Errazquin, *Libertis libertabvsqve. El fideicomiso de alimentos en beneficio de libertos en Digesta y Responsa de Q. Cervidius Scaevola* (Vitoria, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2007);

Anna Tarwacka, *Romans and Pirates. Legal Perspective* (Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009);

Fabiana Tuccillo, *Studi su costituzione ed estinzione delle servitù nel diritto romano. Usus, scientia, patientia* (Napoli, Satura, 2009);

Veruska Verratti, *La pretesa abolizione delle Olimpiadi antiche fra romanità, ebraismo e cristianesimo* (Livorno, Salomone Belforte & C., 2009);

Andreas Victor Walser, *Bauern und Zinsnehmer. Politik, Recht und Wirtschaft im frühhellenistischen Ephesos* (München, Beck, 2008);

Veronika Wankerl, *Appello ad principem. Urteilsstil und Urteilstechnik in kaiserlichen Berufungsentscheidungen (Augustus bis Caracalla)* (München, Beck, 2009).

La Giuria rileva che, non trattandosi di «opera prima», i volumi di Cynthia Jordan Bannon e Andrea Jördens, non possono essere ammessi al concorso non possedendo uno dei requisiti richiesti dal Bando. L'opera, invece, di Caroline Humfress è da ritenersi «opera prima monografica» ed è perciò da prendere in considerazione nonostante la precedente collaborazione della studiosa al volume di altro autore.

Sulla base delle relazioni presentate dai singoli Commissari, la Giuria ha proceduto quindi alla valutazione preliminare delle opere nel loro ordine alfabetico. Si è tenuto conto, nella discussione e nelle valutazioni, delle relazioni scritte inviate dal professor Andreau, assente giustificato.

Come da regolamento, ciascun Commissario si è astenuto dal prendere parte alle discussioni e alle determinazioni concernenti opere di propri allievi.

Si è ritenuto di procedere secondo i criteri già consolidati, con la possibilità che, nella fase finale, i singoli commissari possano servirsi dell'ausilio (per le valutazioni da esprimere) dei componenti emeriti della Giuria, da consultare, secondo loro libera determinazione.

Le valutazioni della Giuria hanno tenuto conto della inevitabile non omogenea qualità delle opere partecipanti, dovuta anche alle diverse consuetudini accademiche praticate nei vari Paesi.

Dopo approfondita discussione, la Giuria è stata unanime nell'esprimere soddisfazione per l'elevato livello scientifico generale delle opere in concorso, e ha rilevato che fra tutte emergono, allo stato, quelle dei seguenti autori: Carlos Felipe Amunátegui Perelló, Lorena Atzeri, Pierangelo Buongiorno, Éva Dubois-Pelerin, Francesca Galgano, Sven Günther, Ann-Cathrin Harders, David B. Hollander, Caroline Humfress, Sebastian Lohsse, Annalisa Marzano, Ralf Mehr, Giovanni Papa, Natale Rampazzo, Annamaria Salomone, Federico Santangelo, Jakob Fortunat Stagl, Anja Steiner, José Ángel Tamayo Errazquin, Andreas Victor Walser, Veronika Wankerl.

La Giuria ha provveduto quindi, collegialmente, ad assegnare ulteriori relatori a ciascuna opera.

Il Presidente ha invitato a questo punto i Colleghi a procedere ai necessari approfondimenti, riconvocando la Giuria ad Ariccia per il 1 novembre 2010.

La Giuria ha svolto i lavori della seconda sessione nei giorni 1-4 novembre 2010, ad Ariccia, Villa Volterra, presenti tutti i commissari.

In apertura, il prof. Labruna, anche a nome dei Colleghi, ha espresso al prof. Capogrossi e alla Signora Virginia viva gratitudine per l'accoglienza offerta, anche evocativa della indimenticabile figura di Edoardo Volterra. E ha espresso un sentito apprezzamento alle dottoresse Daniela Piccione e Aglaia McClintock e agli altri collaboratori, dottori Luise e Lista, per l'efficace supporto assicurato.

Il prof. Capogrossi, riassumendo la presidenza, ha comunicato che il Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università «Federico II» di Napoli ha proposto di istituire un premio speciale a essa intitolato mettendo a disposizione per questa edizione una targa d'argento. Ha inoltre comunicato che il «Consorzio» ha messo a disposizione un ulteriore premio, con dotazione di duemila euro, per onorare la memoria del prof. Franco Salerno, a lungo membro del Consiglio direttivo.

A séguito delle indicazioni emerse nella prima sessione e durante la nuova discussione fatta sulla base di almeno quattro/cinque relazioni scritte di diversi commissari su ciascuna opera, la Giuria, con la partecipazione anche del componente emerito prof. Wesener, intervenuto dal 3 novembre, ha ritenuto all'unanimità di segnalare la monografia di Annalisa Marzano, *Roman Villas in Central Italy. A Social and Economic History* (Leiden-Boston 2007) con la seguente motivazione: «opera non di diritto, ma di grande rilievo per lo studio degli insediamenti delle ville nel quadro delle forme organizzative e di gestione del territorio, che ha messo a frutto i risultati di una impressionante ricerca bibliografica, radunando con intelligenza all'interno di una ricostruzione d'insieme coerente e convincente materiali molto dispersi».

Tutto ciò premesso la Giuria – sempre all'unanimità – ha infine deliberato di assegnare:

il Premio speciale dell'Università di Camerino alla monografia di Annamaria Salomone, *Iudicati velut obligatio. Storia di un dovere giuridico* (Napoli 2007) avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «lavoro che affronta con dominio della letteratura e appropriata tecnica esegetica il complesso problema dell'*obligatio iudicati* ricostruendone, con tratti di originalità non scevri da qualche audacia, la storia»;

il Premio speciale «Ugo Bassano» della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno alla monografia di Veronika Wankerl, *Appello ad principem. Urteilsstil und Urteilstechnik in kaiserlichen Berufungsentscheidungen (Augustus bis Caracalla)* (München 2009) avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «Studio condotto con metodo analitico-casistico che, avvalendosi di fonti sia giuridiche che epigrafiche, analizza con prudente rigore esegetico la procedura dell'*appellatio*, mettendone in luce anche interessanti aspetti talvolta trascurati,

quali l'attenzione rivolta alle argomentazioni delle parti e il concreto ruolo del *consilium*, pure con riguardo al peso che le opinioni dei suoi componenti assumevano nella decisione del *princeps*»;

il Premio speciale «Franco Salerno» del Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert alla monografia di Jakob Fortunat Stagl, *Favor dotis. Die Privilegierung der Mitgift im System des römischen Rechts* (Wien-Köln-Weimar 2009) avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «opera che, con impostazione originale, maturità e ottima conoscenza della letteratura, esamina pure nei suoi riflessi di sistema un tema controverso, proponendo soluzioni anche ambiziose ma sostenute da argomentazioni sempre chiare e rigorose»;

il Premio speciale «Henryk Kupiszewski» del «Centro romanistico internazionale Copanello» alla monografia di Andreas Victor Walser, *Bauern und Zinsnehmer. Politik, Recht und Wirtschaft im frühhellenistischen Ephesos* (München 2008) avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «studio che rappresenta un fortunato incontro tra storia antica, storia del diritto ed epigrafia. Muovendo da un difficile documento epigrafico, ricostruisce, utilizzando molteplici competenze, le strutture politiche, sociali ed economiche di un'importante città microasiatica, affrontando problematiche giuridiche di notevole complessità relative al prestito e alle garanzie e arricchendo anche il quadro di conoscenze della *polis* greca nell'ellenismo»;

il Premio speciale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università «Federico II» di Napoli alla monografia di Sebastian Lohsse, *Ius adcrendi. Die Anwachsung im römischen Vermächtnisrecht* (Köln-Weimar-Wien 2008) avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «lavoro ben costruito, che affronta in una visione unitaria un argomento tecnico dagli importanti riflessi pratici (giuridici ed economici) e che – con stile chiaro, sicura padronanza di metodo, costante attenzione a documentare le proprie convinzioni – offre soluzioni esegetiche sempre equilibrate in un quadro coerente»;

il Premio speciale dell'Institut de Droit romain de l'Université Paris II alla monografia di Lorena Atzeri, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente* (Berlino 2008) avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «studio approfondito ed esauriente di un codice manoscritto del cui significato storico e giuridico sono state date autorevoli contrastanti interpretazioni, affrontato con indubbia competenza, sia dal punto di vista diplomatico che contenutistico, e che propone ipotesi originali e plausibili prospettate con garbo e accuratezza»;

il Premio speciale della Corte Costituzionale della Repubblica italiana alla monografia di Caroline Humfress, *Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity* (Oxford-New York 2007) avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «opera accattivante e di raffinata sensibilità, che ricostruisce la prassi delle corti giudiziarie in una temperie culturale e politica segnata dall'affermarsi del Cristianesimo e da accese dispute teologiche, illustrando – in intelligente contrappunto di costituzioni imperiali e documentazione papirologica – l'importanza della formazione intellettuale e tecnica di giudici e avvocati per l'esercizio delle loro funzioni».

La Giuria, infine, ha deciso all'unanimità di conferire l'Ottavo Premio Romanistico Internazionale Gérard Boulvert e la medaglia dell'Università «Federico II» di Napoli alla monografia di Pierangelo Buongiorno, *Senatus consulto Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)* (Lecce 2009), avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «L'opera rappresenta un importante contributo allo studio del principato di Claudio e delle novità allora introdotte nell'attività normativa, amministrativa e giudiziaria. Grande merito dell'autore è, inoltre, l'aver realizzato, con metodo rigorosissimo, la palingenesi dei *senatusconsulta* di età claudiana, offrendo un prezioso strumento di lavoro che costituisce anche un modello esemplare per future ricerche».

La Commissione, rilevata la funzione di impulso allo sviluppo della ricerca romanistica esercitata dal Premio Boulvert e tenuto conto delle sollecitazioni provenienti dalla comunità scientifica internazionale, rinnova il forte auspicio che il «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert», con il sostegno dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione, e la Rivista «Index» vogliano assicurare che il Premio prosegua con l'ordinaria cadenza e si riconvochi, anche per avviare le procedure relative, nella primavera del 2011 presso l'Università di Friburgo (Svizzera).

Letto, confermato e sottoscritto in Ariccia, il giorno 4 novembre 2010.

Cittadini e territorio in età repubblicana

(Bari, 15 novembre 2010)

Nell'ambito delle attività organizzate dal Dottorato di Ricerca in Storia Antica presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi di Bari 'A. Moro', lo scorso 15 novembre il Prof. Luigi Capogrossi Colognesi (Università di Roma 'La Sapienza' – Accademia dei Lincei) ha tenuto un seminario dal titolo "*Cittadini e territorio in età repubblicana*".

Il Prof. Mario Pani, coordinatore del Dottorato, ha introdotto il relatore ricordandone l'articolata attività di ricerca focalizzata sul tema della terra e sugli aspetti ad esso pertinenti: le forme gromatiche, la varietà dei regimi giuridici, gli statuti cittadini; e sottolineandone altresì la propensione, invero rara nei giuristi, ad una continua rimeditazione su sviluppi ed esiti della propria riflessione, alla luce di un approccio metodologico teso ad imbastire e sollecitare domande piuttosto che a fornire risposte.

Presa la parola, il Prof. Capogrossi ha esordito con la considerazione che la riflessione su quale diritto privato vigesse presso le collettività presenti nell'*ager Romanus*, non può prescindere da una più ampia indagine sulla varietà dei regimi giuridici dei suoli appartenenti tanto alle *civitates* annesse al popolo Romano, quanto a quelle create *ex novo*. Egli ha pertanto precisato la complessità insediativa peculiare dell'*ager Romanus*: accanto a *municipia* e *coloniae*, vi erano *fora*, *conciliabula*, *vici*, *oppida* e *praefecturae*, i quali, laddove non riconducano a preesistenze (analogamente ai *pagi*, come dimostrato dallo stesso C.) individuano insediamenti sorti con la colonizzazione viritana.

Il territorio di ciascun insediamento presentava una sua propria organizzazione dalla specifica condizione giuridica: da un lato i territori coloniali *civium Romanorum* e quelli latini, e le terre assegnate *viritim* dividevano la medesima forma di razionalizzazione dello spazio, la *limitatio*, estranea invece all'*ager Romanus antiquus* e ai territori municipali; dall'altro, il *dominium ex iure Quiritum* caratterizzava le terre centuriate dei coloni romani e degli assegnatari viritani, le terre non centuriate nell'*ager Romanus antiquus* e quelle dei *municipia optimo iure*.

Per quanto riguarda invece le terre dei *municipia sine suffragio*, lo studioso ha escluso un loro inquadramento nel *dominium ex i.Q.*, sulla base della argomentazione che i loro proprietari, *municipes s.s.*, non erano inquadrati nelle tribù romane e pertanto non pagavano il *tributum ex censu* sulle loro proprietà fondiarie. Tale posizione investe un argomento tra i più dibattuti in dottrina e suscettibile di opposte opinioni: infatti, si sostiene in maniera altrettanto legittima che anch'essi erano tenuti al pagamento di un'imposta sul patrimonio, ovvia-

mente non il *tributum ex censu*, quanto piuttosto un *tributum* speciale individuato dai censori.

Nella ricostruzione tratteggiata da C., l'ipotizzata assenza del *dominium* su questi suoli da un lato preclude la vigenza e l'applicazione del diritto romano, dall'altro postula la persistenza di ordinamenti giuridici locali, almeno relativamente ai rapporti reali e probabilmente anche ai regimi familiari e al sistema successorio; per quanto attiene invece alle obbligazioni e ai contratti, i diritti locali sarebbero stati soppiantati nel tempo dalle forme del *ius gentium*.

Per C., comunque, la persistenza di diritti locali presso i *municipes s.s.* è altresì documentata oltre che dalle glosse festine ('*municeps*' 126L e '*municipium*' 155L) e dal passo di Gellio (16.13.6), soprattutto dall'episodio relativo alla richiesta avanzata dai Cumani, *municipes s.s.*, di servirsi del latino negli atti ufficiali e nelle vendite all'asta (Liv. 40.42.13): prima di tale data, quindi, i Cumani non avrebbero potuto ricorrere all'istituto romano e pertanto si sarebbero serviti di un istituto proprio, se previsto dall'ordinamento locale.

Secondo lo studioso, il diritto locale avrebbe dunque disciplinato le relazioni interne ai *municipes* di una stessa collettività, mentre per quelle intercorse tra loro e i Romani, o i *municipes* di altre comunità sarebbe stato applicato il diritto romano.

Assunta una posizione più critica rispetto al passato nei confronti dell'ipotesi di Tibiletti (in *RSA*. 3, 1973, 171 ss.) di due giurisdizioni affidate al prefetto da un lato, ai magistrati municipali dall'altro, e distinte per il valore delle controversie – analogamente a quanto documentato sulla ripartizione giurisdizionale tra pretore urbano e magistrati locali per l'epoca tardo repubblicana (*Fragmentum Atestinum*, ll. 9-18) –, C. ha poi sostenuto l'impossibilità di anticipare tale schema a prima della guerra sociale, quando non vi era ancora uniformità del diritto, e di ipotizzare la coesistenza di due diritti in rapporto ai due percorsi giurisdizionali. A questo punto, lo studioso ha richiamato all'attenzione l'istituto del *fundus fieri*, il quale avrebbe consentito di recepire singoli segmenti del diritto romano all'interno dell'ordinamento locale delle comunità autonome di *municipia s.s.* e colonie latine.

È stata quindi evocata la figura del prefetto del pretore urbano (parafrasi da preferirsi, in quanto più vicina al dettato di Fest. 262L, alla formula *praefectus iure dicundo* dominante in dottrina, ma impropria e fuorviante dal momento che essa indica il sostituto di un magistrato municipale giurisdicente, come attestato dal cap. 25 dello statuto irnitano e dagli innumerevoli *cursus honorum* noti per via epigrafica), al quale lo studioso attribuisce la funzione di disciplinare il diritto in contesti interlocali fra élites di comunità viciniori, anche non latinolloquenti, nella sfera degli affari, non anche nei rapporti fondiari.

Il prefetto, privo di un proprio potere, gestiva quello del pretore che, in virtù

del suo *imperium*, lo aveva delegato a compiti di sua pertinenza in campo giurisdizionale. I quattro prefetti *Capuam Cumas* furono invece istituiti più tardi, a seguito della riorganizzazione del municipio di Capua dopo la sua ribellione durante la guerra annibalica. Diversamente da quanto si era verificato fino a quel momento con i prefetti delegati dal pretore, essi derivarono dalla elezione comiziale la *potestas* grazie alla quale furono legittimati ad esercitare la loro funzione giurisdizionale; tuttavia ignoriamo le modalità con cui amministravano la giustizia, se cioè fossero tenuti ad operare in accordo con il pretore urbano e forse anche con quello peregrino.

L'ipotesi sostenuta in dottrina secondo la quale i prefetti (delegati o eletti) sarebbero stati responsabili di comprensori territoriali è apparsa a Capogrossi poco persuasiva: tuttavia, *praefectura* sembra indicare proprio un ambito territoriale nell'unica attestazione del termine anteriore alla guerra sociale (*CIL X 6231 = ILS 609 = ILLRP 1068*).

Certo è che successivamente a tale evento il termine assunse accezioni diverse parallelamente alle evoluzioni subite dalla 'prefettura': esso avrebbe pertanto indicato la circoscrizione sottoposta alla giurisdizione del prefetto ancora operante in diversi contesti (ad esempio a Capua fino al 59 a.C.), le collettività di tipo paramunicipale, oppure spazi oramai privi dell'originaria specifica fisionomia amministrativa, i quali comunque continuavano per forza dell'abitudine a conservare un vocabolo radicato nell'uso della toponomastica (questo il caso delle prefetture in Lucania).

L'esame del ruolo del prefetto ha infine consentito allo studioso di accennare a una serie di spunti di riflessione su di un'eventuale formazione giurisprudenziale del prefetto, sul rapporto di quest'ultimo con il *consilium* del pretore, oltre che sulla possibilità che operasse con un suo proprio *consilium*.

Data la complessità e l'articolazione dei temi affrontati, gli inevitabili interrogativi emersi non si sono esauriti all'interno del dibattito – pur proficuo – seguito alla relazione (interventi di M. Pani, A. Gallo, P. Buongiorno ed E. Todisco), ma hanno fortificato la convinzione che le posizioni espresse da C. rappresentino un punto di riferimento obbligato, con cui sarà inevitabilmente chiamato a confrontarsi chi si voglia occupare dei temi in questione.

Annarosa Gallo
(Università 'Aldo Moro' di Bari)

Il secondo simposio “Leda”
(Buenos Aires, 17-18 dicembre 2010)

Nei giorni 17 e 18 dicembre 2010 si è svolto, a Buenos Aires, il secondo Simposio del Network “Leda” sul tema “*La mujer y el proceso y su articulación con la Ley 26.485 art. 9 inc. j), q), r) y t), y art. 11 inc. d)*”.

Il Network, nato nel 2008 su iniziativa di Evelyn Höbenreich e Viviana Kühne (<http://www.uni-graz.at/romraaww>), riunisce studiosi di diritto romano e diritti dell’antichità di sette nazioni europee ed extra-europee (Viviana Kühne per l’Argentina, Evelyn Höbenreich per l’Austria, Sara Correa-Fattori per il Brasile, Patrizia Giunti e Francesca Lamberti per l’Italia, Emese von Boné per i Paesi Bassi, Agnieszka Kacprzak per la Polonia, Rosa Mentxaka ed Esperanza Osaba per la Spagna): l’intesa prevede la cooperazione per lo sviluppo di ricerca e didattica internazionale ed interdisciplinare nei campi della storia del diritto antico, della recezione e tradizione storica del diritto romano, della storia delle idee e delle mentalità, degli studi sulle donne e più in generale dei Gender Studies.

La mattina di venerdì 17 dicembre la sessione inaugurale del Simposio (dichiarata attività di interesse della Defensoria General de la Nación, con Res. DGN n. 1727/10) è stata ospitata dal CUIA (Consorzio Interuniversitario Italiano in Argentina, www.cuia.net). Dopo i saluti rituali, Francesca Lamberti (Università del Salento) ha introdotto la sessione illustrando la struttura e le iniziative del Network, ed Evelyn Höbenreich (Università di Graz) si è diffusa sulle attività editoriali di “Leda”, che sinora hanno condotto alla pubblicazione di cinque volumi (di cui l’ultimo, recentissimo, raccoglie gli atti del Primo Simposio, svoltosi a Graz nel maggio del 2009). Ha fatto seguito la relazione di Lucrecia Vega Gramunt (CUIA, Buenos Aires), esperta internazionale specializzatasi in tematiche di genere nei settori sociologico-giuridico e politico, dedicata al ruolo della cooperazione universitaria come strumento di internazionalizzazione delle Università. La mattinata si è chiusa con una tavola rotonda e un dibattito finale, nell’ambito dei quali si sono esplorate le possibilità di collaborazione e interazione fra Consorzio e Network, in tema di Gender Studies, di analisi storica dei fenomeni giuridici con impatto di genere, e di osmosi giuridica segnatamente nei settori dell’industria culturale e della cooperazione internazionale.

Il pomeriggio del 17 dicembre i lavori sono proseguiti presso la sede della Defensoría General de la Nación. Introdotta dagli indirizzi di saluto della Dra. Carmen Argibay, Ministro della Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, la seduta pomeridiana ha visto, nella prima parte, le relazioni di Laura Balart, sull’attività che svolge l’Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina e la implementazione della Legge 26.485 (sul-

la violenza contro le donne) ed a sostegno delle donne parti nei processi, e di Lucrecia Vega Gramunt su temi relativi alla questione di genere e al ruolo delle donne nel contesto della crisi argentina di inizio millennio.

Nella seconda parte della seduta, dopo la presentazione del quinto volume della “*Colección Leda*”, *El Cisne. Derecho Romano, biologismo y algo más* (Edizioni del Grifo, Lecce 2010), si sono succedute le relazioni di Evelyn Höbenreich (*El mito de la historia. Reflexiones sobre derecho y pseudo-naturalidad*), Francesca Lamberti (*La donna ‘parte silenziosa’ nei processi cittadini del II sec. d.C.: l’esempio di Pudentilla*), Marlene Peinhopf, Università di Graz (*Mujeres entre derecho y retórica en Roma antigua*) e Andrea Gastrón, Università di Buenos Aires (*Una lectura de género en sentencias judiciales: Resultados de una investigación empírica*). Ha fatto seguito un ampio dibattito sui temi oggetto di relazione, con approfonditi rilievi intorno alle prospettive di genere, sia nell’esperienza antica che nell’ambito delle moderne problematiche del diritto di famiglia, europeo e argentino.

Sabato 18 dicembre ha avuto luogo la consueta, annuale riunione delle componenti del Network. Fra i punti oggetto di discussione, la stesura di un rinnovato protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding) da sottoscrivere da tutte le partecipanti alla rete, e la scelta di Lecce e dell’Università del Salento come sede del prossimo Simposio, destinato a svolgersi nell’autunno del 2011. Tema scelto per il prossimo incontro: “*Donne e violenza*”.

Francesca Lamberti
(Università del Salento)

Per una didattica dialogante
Una riflessione fra civilisti e romanisti
(Gioia del Colle [BA], 11 febbraio 2011)

Il convegno, ideato dai professori Salvo Randazzo e Francesco Ricci, ordinari, rispettivamente, di Diritto romano e di Diritto privato, si è tenuto in Gioia del Colle (Bari), presso la sede della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università LUM Jean Monnet.

Prima di dare inizio alle relazioni della giornata, il professor Luigi Labruna in veste di Presidente della prima seduta, ha voluto ricordare il professor Alberto Burdese scomparso di recente, un Maestro che ha lasciato una traccia indelebile nei giuristi italiani, tanto romanisti che civilisti.

Il presidente ha quindi dato la parola all'inizio dei lavori al professore Salvo Randazzo il quale ha esposto le motivazioni dell'iniziativa convegnoistica, volta ad offrire un'occasione significativa per riflettere circa i metodi di studio e di insegnamento delle materie civilistiche e di quelle storico-giuridiche (ed in particolare del diritto romano), verificandone il livello di interesse proprio con un dibattito intorno al recente manuale *Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline*, scritto dal professor Alessandro Corbino (CEDAM, Padova 2010).

Il primo relatore, professor Mario Nuzzo, dopo aver constatato un forte depotenziamento del ruolo statutale a causa della globalizzazione, ha riaffermato l'esigenza di recuperare il ruolo della cultura e della sua funzione di guida nello studio attento delle regole operative più corrette da seguire. Pertanto ha evidenziato l'importanza del ruolo del giurista, il quale, in una realtà fatta di fenomeni fortemente complessi, deve necessariamente rielaborare gli strumenti recepiti dalla tradizione e applicarli alla realtà contingente attraverso un'interpretazione attenta che permetta di individuare la soluzione corretta al caso concreto.

Nella relazione successiva, il professor Gianni Santucci ha affermato che il diritto romano non si riconosce più nel modello pandettistico dal quale invece prende le distanze, perché assolutamente inadeguato; opinione, questa, non condivisa, in passato poiché, tale modello, era invece considerato come importante punto di incontro tra la cultura civilista e quella romanistica. Secondo infatti l'attuale impostazione, l'approccio al diritto romano deve necessariamente individuare delle affinità dialoganti attraverso un processo formativo del tutto creativo e innovativo rispetto al passato. È a tal punto che il testo del professor Corbino assume indiscutibile rilievo, perché supera abilmente la crisi che incombe sui modelli tradizionali, cercando altresì di cancellare quella inspiegabile linea di confine esistente tra diritto civile e romano. Il manuale, inoltre, così come si presenta, è fruibile da tutti gli studiosi oltre che naturalmente essere diretto agli studenti.

Successivamente Corbino, ha precisato come il suo manuale sia stato scritto non come contenitore di teorizzazioni, ma come un *exemplum*, di una disciplina storica vista in una nuova prospettiva, per farne oggetto sia di studio che di apprendimento.

Nella seconda parte del suo intervento, Corbino si è soffermato su alcuni elementi di rottura: in primis sulla giurisdizione, che come tutti gli strumenti di governo comportava la responsabilità politica di coloro che la esercitavano. Tale strumento di governo si è fortemente affievolito soprattutto con il Principato. Altro aspetto di rilievo evidenziato dal professor Corbino riguarda la circostanza che le codificazioni hanno trasformato la logica romana priva di definizioni in una invece tendente ad essere tutta orientata verso le definizioni.

La seconda parte dell'incontro è stata introdotta dal professor Antonio Masi, il quale ha avviato i lavori, con la relazione del professor Giuseppe Benedetti e in seguito quelle dei professori Nicola Picardi, Vincenzo Giuffrè e Luigi Garofalo.

Il professor Benedetti ha preso le mosse dall'analisi del titolo del convegno, volto a promuovere una "didattica dialogante". L'aggettivo dialogante nel predicare il sostantivo "dialettica", lo qualifica, costituendo esso l'essenza stessa del discorso. La didattica attraverso trasversalmente le varie realtà dell'educazione, diventando sempre più interdisciplinare e si conclude nell'interrogazione critica della persona sulla propria formazione.

La relazione è partita dal significato della constatazione che la didattica, per essere educativa, deve essere in grado di "trarre fuori" la verità possibile, secondo l'arte della maieutica.

Attraverso l'istruzione in forma dialettica, il dialogo non è affatto marginale, ma intrinseco del nostro agire, e attraverso la formazione, che coinvolge l'essere col suo vissuto esistenziale, emerge e si realizza il progetto identitario dell'io che non si autocontempla in un narcisismo acritico ma in un io che si dà nell'altro; la personalità diviene elemento formativo della propria identità. Inoltre il professor Benedetti si è chiesto quali saranno le prospettive del terzo millennio e, prendendo spunto da Socrate e Platone, ha interpretato il senso del domandare come *logos*, cioè un dialogare dialettico. A questo punto non poteva mancare il richiamo al pensiero di Heidegger e di Gadamer, i quali pongono al centro della loro riflessione ermeneutica il dialogo; la dialettica è dialogo, che, articolandosi tra domanda e risposta, diventa continua ricerca; per cui il sapere è nella essenza stessa della ricerca, punto di incontro di tutti gli studiosi.

Il professor Picardi ha descritto il sistema di formazione giuridica sia secondo il modello francese sia secondo quello inglese. Il primo modello è quello presente nella realtà universitaria che pone le sue radici nell'epoca di Federico Guglielmo, con le due tipologie di Facoltà, una detta "superiore", nella quale era compresa la Facoltà di legge e l'altra detta inferiore. Successivamente, nel

1802, Napoleone abolì la facoltà di diritto e nacque la Scuola di diritto. Nel sistema di formazione giuridica del modello inglese, il giurista veniva formato nelle “scuole di legge”, cioè nelle scuole professionali. Tale impostazione pone il problema se il diritto, essendo un sistema di principi, lo ricaviamo sempre nella esperienza sistematica, o se considerandolo come esperienza giuridica, riguarda l’esame degli aspetti contraddittori di ogni singola quaestio; in tal senso l’aporetica pone l’esame degli argomenti critici giustificativi, in modo da favorire la formazione di opinioni persuasive.

L’intervento del professor Giuffrè ha preso le mosse dalla considerazione su quanto i romanisti e non si siano interrogati sull’*ubi consistam* del diritto romano e sulle relative funzioni pratiche e culturali. Infatti si è anche discusso se gli insegnamenti del diritto romano dovessero essere impartiti nell’ambito della facoltà di filosofia o se in quella di giurisprudenza. Il professor Giuffrè ha poi ricordato come il diritto romano aveva un ruolo assai aderente alla realtà attuale. Si pensi al periodo dell’inizio del novecento, quando vi era una fitta rete di scambi tra cultori del diritto romano e operatori del diritto positivo. Questi ultimi, quando necessario, ricorrevano ai romanisti per avere informazioni e pareri. Il relatore ha ricordato, a tal proposito, il Bonfante, il quale, a commento della decisione della Cassazione di Roma del 23 dicembre 1917, rivolgeva acuti strali sulla soluzione permissiva della Suprema Corte di Roma in merito ad una problematica di diritto civile.

Anche se oggi siamo lontani da questa prospettiva, dobbiamo ricordare che non sono certo pochi gli studiosi, come Alfredo Ascoli, Roberto de Ruggero e anche il presidente Antonio Masi che hanno saputo essere storici, senza rinunciare a partecipare all’elaborazione ed alla applicazione del diritto positivo, ma anche senza condizionare con le problematiche moderne la ricerca storica.

Infine con la sua relazione il professor Garofalo ha invitato gli studiosi del diritto romano e coloro che praticano il diritto vigente a guardare al diritto in un’ottica unitaria, perché è il diritto stesso ad essere multiforme. Pertanto, non esiste subordinazione dell’uno rispetto all’altro, ma si deve tendere ad un recupero della alleanza tra civilisti e romanisti e ad un parità dei dialoganti. Il relatore ha evidenziato, altresì, come il diritto romano sia il fondamento costitutivo del pensiero occidentale, prendendo ad esempio l’istituto del contratto e del comodato. Il diritto romano ha molto da suggerire al diritto civile in termini di proposte e di domande. La verità può raggiungersi solo attraverso il dialogo degli interlocutori, nella convinzione che gli uni siano di aiuto agli altri e viceversa.

Il professor Ricci, riassumendo conclusivamente il tema centrale del convegno, ha ribadito l’importanza del dialogo tra tradizione ed innovazione.

Marina Masciopinto
(LUM di Casamassima Bari)

Indice delle fonti

I. Fonti antiche			
<i>Fonti di tradizione manoscritta</i>			
Appianus		[Ps.-Caesar]	
<i>Bella civilia</i>		<i>Bell. Hisp.</i>	
1.215-221	44 nt. 75	42	40 nt. 46
Aristophanes		Cicero	
<i>Pax</i>		I. Orationes	
9	17 nt. 20	<i>Pro Balbo</i>	
<i>Vespae</i>		34	38 nt. 37
1184	17 nt. 20	41	40 nt. 46
Aristoteles		43	40 nt. 46
<i>Ethica Nicomachea</i>		<i>Divinatio in Q. Caecilium</i>	
1133 b. 10	77 nt. 24	66	44 nt. 77
1133 b. 15	83 nt. 38	<i>Pro Flacco</i>	
[Ps.-Aristoteles]		45	43 nt. 70
<i>Athenaion Politeia</i>		<i>De lege agraria</i>	
50.2	17	2.17	36 nt. 26
54	19 nt. 25	<i>Pro Sestio</i>	
Basilicorum Libri		9	35 nt. 15
(Scheltema – Van der Wal)		<i>Pro Sulla</i>	
<i>Textus</i>		22-25	35 nt. 11
14.1.34	74 nt. 22	60-61	47
<i>Scholia</i>		II. Epistulae	
Sch. 5 ad 23.1.11	74 nt. 22	<i>Ad familiares</i>	
Sch. 1 ad 23.1.14	74 nt. 22	9.9.2	39 nt. 45
Caesar		<i>Ad Quintum fratrem</i>	
<i>Commentarii belli civilis</i>		3.1.10	40 nt. 50
2.18	40 nt. 47	III. Rhetorica	
2.18.7	40 nt. 46	<i>Topica</i>	
<i>Commentarii belli Gallici</i>		13	77 nt. 23
1.31	54	16	77 nt. 23
		29	64 nt. 2
		53	77 nt. 23

De inventione

2.148 64 nt. 2

IV. Philosophica

De divinatione

2.104 74 nt. 22

De officiis

1.25 40 nt. 48

Paradoxa Stoicorum

45 40 nt. 48

Corpus Iuris Civilis

Institutiones Iustiniani

2.11.1 91

Digesta Iustiniani Augusti

1.2.2.53 94, 107
 2.6.7 83 nt. 39
 4.4.3.1 96, 98 nt. 67
 4.9.3.1 70 nt. 17, 71
 5.3.20.6 87
 10.1.13 20 nt. 27
 12.1.1.1 98 nt. 67
 12.1.11 pr. 72
 12.6.26.4 67 nt. 9
 12.6.26.12 66 e nt. 7
 13.4.2 pr. 83 nt. 39
 13.4.3 82, 83 nt. 35
 13.4.4 83 nt. 39
 13.4.6 83 nt. 39
 13.4.8 83 nt. 39
 13.4.10 83 nt. 39
 14.2.2 pr. 70 nt. 17
 17.1.16 96
 17.1.34 pr. 73 nt. 22
 17.2.58 pr. 96
 18.1.1 84 nt. 42
 18.1.1 pr. 84 nt. 40
 18.1.35.5 83 nt. 35
 19.4.1 84 nt. 42
 19.5.19 pr. 72 s., 80
 22.2.1 68, 69 nt. 14
 25.3.3.4 108 nt. 6
 28.1.27 95
 28.5.9.2 98 nt. 67
 29.1.24 91
 29.2.20.2 67 nt. 10

29.7.18 96
 31.29 pr. 88
 31.77.24 64 nt. 2
 32.60.2 76 nt. 23
 32.70 pr. 76 nt. 23
 32.70.12 76 nt. 23
 32.79.1 75, 77 nt. 23, 79, 80
 32.95 65 nt. 3
 33.2.32 75, 78
 33.4.6.1 80 nt. 28
 34.2.19.3 98 nt. 67
 34.2.19.6 98 nt. 67
 34.2.27 77 nt. 23
 34.2.27.1 76 nt. 23
 34.2.27.4 76 nt. 23
 34.2.32.6 76 nt. 23
 36.1.33 95 nt. 50
 38.1.4 65 e nt. 4, 66
 38.1.6 65
 38.1.7.6 67 e nt. 10
 38.1.8 pr. 66 nt. 8
 43.10.1 31, 32
 45.1.91.3 97 nt. 62
 45.1.140.1 76 nt. 23
 46.3.99 81 nt. 30
 47.2.19.3 76 nt. 23
 50.16 65
 50.16.5 64 nt. 1
 50.16.5 pr. 64
 50.16.178 pr. 63
 50.16.222 64 e nt. 1

Codex Iustinianus

4.2.8 73 nt. 22
 4.64.7 79 nt. 27
 4.64.1 79 nt. 27

Demosthenes

Orationes

Contra Androktionem (XXII)
 15 186 nt. 5

In Aristogeitonem (XXV)

49.7 18 e ntt. 23-24

In Lacritum (XXXV)

11 70 nt. 18

Dio Cassius		Livius	
<i>Historiae Romanae</i>		<i>Ab Urbe condita</i>	
67.13.3-4	88, 94 nt. 46	5.28	54
Dionysius Halicarnasseus		5.50	54
<i>Antiquitates Romanae</i>		6.16.6	36 nt. 25
2.9-11	33	7.31.4	48 nt. 93
Diodorus		8.14.8	40 nt. 52
<i>Bibliotheca historica</i>		8.16.14	37 nt. 27, 47
37.11D	41 nt. 59	8.19.1	48 nt. 93
Festus		9.2.10	41
<i>De verborum significatu</i> (Lindsay)		9.20	47 e nt. 87
p. 126, 'municeps' 215		9.20.5	41 nt. 57
p. 155, 'municipium' 215		9.26	33
p. 262, 'praefectura' 215		9.28.8	36 nt. 25
Gaius		25.29	38 nt. 38, 39 nt. 40
<i>Institutiones</i>		28.37.9	38 nt. 37
2.104	64 nt. 2	29.3.10	48 nt. 93
3.22	74 nt. 22	32.29.3	36 nt. 24
3.28	74 nt. 22	34.35.2	37 nt. 27
3.124	64 nt. 2, 82 e nt. 33, 83 nt. 35	34.53.1	36 nt. 24
3.141	78 nt. 26, 82 nt. 32	34.53.2	47
3.168	80	35.40.5	36 nt. 24
4.114	78 nt. 25	36.32	38 nt. 38
Gellius (Aulus)		37.46.10	36 nt. 25
<i>Noctes Atticae</i>		37.47	36 nt. 25
16.3.6	215	37.54	54
20.1	108 nt. 6	39.2.5	38 nt. 37
Gromatici Veteres (Lachmann)		40.42.13	215
Frontinus		43.2	43
p. 24	36 nt. 23	43.2.3-6	40 nt. 46
Historia Augusta		43.17.1	36 nt. 25
<i>Vita Hadriani</i>		<i>Liv. Periochae</i>	
18.1	92	28	38 nt. 37
Iuvenalis		Martialis	
<i>Saturae</i>		<i>Epigrammata</i>	
1.105 ss.	49 nt. 97	1.49	49 nt. 97
<i>Lex XII Tabularum</i> (FIRA I, p. 21 ss.)		6.38	49 nt. 97
5.3	64 nt. 1	Plinius Maior	
		<i>Naturalis historia</i>	
		33.134	40 nt. 48
		Plinius Minor	
		<i>Epistulae</i>	
		4.29.2	90 nt. 19
		5.9.3	90 nt. 19

5.20.6	90 nt. 20	1978, 292	86
5.20.7	90	1978, 293	87
6.5.3	90	2001, 620	89 nt. 15
6.5.4-7	90	2005, 1710	92 nt. 31
		2005, 1723	92 nt. 31
Plutarchus			
<i>Vitae Parallelae</i>			
<i>Crassus</i>		Camodeca G., in <i>Index</i> 36, 2008, 585 ss.	
7	40 nt. 46	---	93 ntt. 39 e 40
<i>Marcellus</i>			
24.1-4	39 nt. 41		
Quintilianus			
<i>Declamationes maiores</i>			
13	86 nt. 2		
Sallustius			
<i>Bellum Catilinae</i>			
31.7	35 nt. 11		
<i>Bellum Iugurthinum</i>			
85.4	42 nt. 62		
<i>Epistulae ad Caesarem senem</i>			
2.11.3	42 nt. 62		
Suetonius			
<i>Vitae XII Caesarum</i>			
<i>Divus Vespasianus</i>			
20	97 nt. 61		
Valerius Maximus			
<i>Facta et dicta memorabilia</i>			
4.1.7	39 nt. 42		
Varro			
<i>De lingua latina</i>			
3.36	65 nt. 3		
Velleius Paterculus			
<i>Historiae Romanae libri duo</i>			
1.14.1	36 nt. 25		
Fonti epigrafiche e papirologiche			
<i>L'Année Épigraphique</i>			
1964, 260	36 nt. 20	1978, 292	86
		1978, 293	87
		2001, 620	89 nt. 15
		2005, 1710	92 nt. 31
		2005, 1723	92 nt. 31
		Camodeca G., in <i>Index</i> 36, 2008, 585 ss.	
		---	93 ntt. 39 e 40
<i>Corpus Inscriptionum Latinarum</i>			
I.2 ²			
		1764	35 nt. 13
II ²			
		4	60 nt. 145
		5	60 nt. 145
V			
		5127	36 nt. 20
VI			
		37067	95
VIII			
		68	56 nt. 133
IX			
		5670	36 nt. 20
X			
		6231	216
		7344	90 nt. 20
XI			
		844	36 nt. 20
		5773	89 nt. 13
		5812	89 nt. 17
		5976	89 nt. 13
		6182a	89 nt. 13
		6183	89 nt. 13
		6248	89 nt. 14
		6263	88 nt. 13
		6264	88 nt. 13
		6274	89 nt. 14
		6691,9	96 nt. 54
		6755	89 nt. 14
XIV <i>Suppl.</i>			
		4547	42

XV		6087	57
2430	96 nt. 54	6089	57
2431	96 nt. 54	6093 ss.	35 nt. 13
		6095	56 nt. 133
XVI		<i>Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae</i>	
28	96 nt. 59	(Degrassi)	
74	93 ntt. 37 e 40	1068	216
75	93 ntt. 38 e 40	514	61
Eck W., in <i>Chiron</i> 36, 2006, 221 ss.		<i>Lex de Astynomois</i> (Klaffenbach)	
---	93 ntt. 38 e 40	l. 5	23 nt. 38
<i>Ephemeris Epigraphica</i>		ll. 14-20	24 nt. 39
VIII		ll. 16-17	23 nt. 38
440	95 nt. 48	ll. 49-66	23 nt. 37
<i>Fasti Ostienses</i> (Vidman)		ll. 59-65	22 e nt. 32
a. 107	90 nt. 20	ll. 68-69	23 nt. 38
a. 115	92 nt. 32	ll. 68-72	23 nt. 37
<i>Fasti Potentini</i>		ll. 72-90	23 e ntt. 36-37
(ed. G. Paci, in <i>Picus</i> 23, 2003, 51 ss.)		ll. 74-82	27 nt. 48, 28
a. 115	92 nt. 31	l. 90	12
<i>Fragmentum Ampuritanum</i>		ll. 90-95	19
(ed. D'Ors, in <i>Ampurias</i> 29, 1967, 293 ss.)		ll. 90-101	12, 13 nt. 14, 14, 15
---	49, 56-58	ll. 96-97	14 nt. 15
<i>Fragmentum Atestinum</i>		ll. 128-136	20 nt. 27
linn. 9-18	215	ll. 159-163	20 nt. 27
<i>Inscriptiones Creticae</i>		l. 171	28 nt. 52
IV. <i>Tituli Gortynii</i> (Guarducci)		l. 175	28 nt. 52
81, ll. 16-23	20	ll. 177-179	23 nt. 38
<i>Inscriptiones Graecae</i>		ll. 205-206	23 nt. 38
II ²		ll. 207-208	29
380	27 nt. 47	ll. 217-221	22 nt. 34
2496	27 nt. 47	ll. 222-227	28 e nt. 54
2742	27 nt. 47	ll. 233-237	12, 24 s., 29
<i>Inscriptiones Graecae ad Res Romanas</i>		l. 235	28 nt. 52
<i>Pertinentes</i> (Dittenberger)		l. 236	27, 28 e nt. 53
III		<i>Lex Coloniae Genetivae Iuliae</i>	
690	96	<i>sive Ursonensis</i>	
1523	96	95	36 nt. 22
<i>Inscriptiones Latinae Selectae</i> (Dessau)		97	36, 48, 51, 53, 54, 55, 57
609	216	125	58
		126	58
		128	58
		130	36 nt. 22, 50, 51 e nt. 114, 53, 54, 55
		131	50, 54, 55, 58
		132	58

Lex Frumentaria Atheniensis (Stroud)

ll. 25-26 181
ll. 42-44 181

Lex Iritana

25 52, 215
44-47 58
45 52
61 33, 36, 45, 46, 48, 52, 57, 58
68 45, 53
69 52
80 52
91 41
93 41

Lex Malacitana

61 36, 48, 58
62 58
67 58
68 45

Lex Salpensana

26 58

Oriens Graeci Inscriptiones Selectae
(Dittenberger)

483 vd. *Lex de Astynomois*
484 9 nt. 6

P. Elephantis

I 23 20
I 23, ll. 15-17 21 nt. 29

P. Giessen

40.1 38

P. Rylands

III 474 (= *FIRA* II p. 314)
64 nt. 1

Roman Military Diplomas (Roxan)

I
34 93 e ntt. 38 e 40

IV
227 91 e nt. 26
242 93 nt. 38

Tituli Asiae Minoris

II 21 96 nt. 57

II. Fonti medievali

Constitutio Habita Friderici I Imp.
post Cod. 4.3.5 103

Liber Augustalis Friderici II Imp.
const. I 49 'Ea quae ad speciale decus'
104
const. III 27 'Ut de successionibus'
104

III. Fonti moderne

Ley 26.485
Ley de protección integral a las mujeres
(Argentina)
--- 217

Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto Norme redazionali

0.- Formattazione e suddivisione dei contributi

I contributi vanno sottoposti alla redazione in formato .doc, carattere Times New Roman in corpo 12 (note corpo 10), interlinea singola. I testi greci vanno inseriti adoperando il font greek.ttf o fonts compatibili.

I contributi possono essere divisi in paragrafi con o senza titolo. Nel primo caso i titoli dei paragrafi dovranno essere numerati in cifra romana; altrimenti i singoli paragrafi dovranno essere preceduti da cifra araba.

1.- Bibliografia

1.1.- Per la **prima citazione di monografie** indicare:

- Autore con l'iniziale o le iniziali del nome (non separate da spazio) e con il cognome (in tondo);
- titolo per esteso dell'opera, interamente in corsivo;
- eventualmente collana, fra parentesi tonde non precedute da virgola, e con numeri in cifre arabe;
- luogo di edizione, come sta in frontespizio (es: London, non Londra; Berolini, non Berlino); NON indicare la casa editrice;
- anno di edizione, eventualmente seguito, in esponente, dal numero indicante l'edizione;
- eventuale riferimento alle pagine non preceduto da p./pp.

Es.:

B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², 232 ss.

F. Lamberti, *Studi sui «postumi» nell'esperienza giuridica romana. II. Profili del regime classico*, Milano 2001.

1.2.- Per la **prima citazione di contributi inseriti in miscellanee** (raccolte di studi, atti), l'autore e il titolo del saggio vanno indicati secondo le regole generali, quindi si aggiunge «in» (in tondo) preceduto da virgola e seguito dall'indicazione del volume in cui il saggio è contenuto (col titolo in corsivo). Ci si attiene poi alle regole generali.

Es.:

D. Mantovani, *Le clausole «senza precedenti» della Lex de imperio Vespasiani*, in L. Labruna (dir.) e M.P. Baccari, C. Cascione (a c. di), *Tradizione romanistica e costituzione*, Napoli 2006, 1035-1053.

1.3.- Se si tratta di **contributi inseriti in periodici** o in **enciclopedie e dizionari**, al titolo dell'articolo o della voce di enciclopedia segue «in»; il titolo della rivista, dell'enciclopedia o dizionario, o la sua abbreviazione o sigla (in corsivo e senza virgolette); l'indicazione dell'annata in numero arabo per le riviste, quella del volume in numero romano per enciclopedie e dizionari; l'anno; il rinvio alle pagine di riferimento non preceduto da p. o pp. Fra tutti questi dati non vanno inserite virgole.

Es.:

G. Falcone, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione' di Elio Gallo*, in *AUPA*. 41, 1990, 223 nt. 2.

F. Grelle, *Consoli e «datio tutoris» in I. I.20.3*, in *Labeo* 13, 1967, 194 ss. [= *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. Fanizza, Roma 2005, 113 ss.].

1.4.- Per le **citazioni successive alla prima** indicare:

- Cognome dell'autore (senza indicazione del nome);
- titolo dell'opera in corsivo, intero o abbreviato, seguito dall'abbreviazione 'cit.', in tondo, non preceduta da virgola;
- nel caso di opere in più volumi, quello da cui si cita dovrà essere indicato in numero romano dopo il titolo e l'abbreviazione 'cit.'.

Es.:

Santalucia, *Diritto e processo penale* cit., 232 ss.

Mantovani, *Le clausole «senza precedenti»* cit., 1037.

Lamberti, *Studi sui «postumi»* cit., II, 176.

Falcone, *Per una datazione del «De verborum quae ad ius pertinent significatione»* cit., 223 nt. 2.

Grelle, *Consoli e «datio tutoris»* cit., 194 ss. [113 ss.].

2.- Citazioni di testi

Le citazioni di passi latini vanno in corsivo NON fra virgolette; il greco non va mai in corsivo e mai fra virgolette.

Le citazioni di autori moderni o le traduzioni vanno invece racchiuse fra virgolette basse a caporale («...»).

Per evidenziare le parole e all'interno di passo già virgolettato utilizzare gli apici ('...').

3.- Richiami di nota

I richiami di nota, in presenza di punteggiatura, PRECEDONO sempre il segno di interpunzione, senza spazio.

Es.: ... quanto sostenuto¹⁸.

4.- Punti di sospensione

Sono solo tre, e non sono preceduti da spazio, tranne che dopo altro segno di punteggiatura.

5. Abbreviazioni e sigle

Per le sigle delle riviste, ci si attiene, di regola, a *L'Année Philologique*, con l'eccezione della *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung*, che va abbreviata in *ZSS.*, e degli *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, da abbreviarsi in *AUPA*. Tutte le abbreviazioni e le sigle sono seguite da un punto. Le riviste non universalmente note vanno indicate per esteso.

6.- Fonti

6.1.- Per le abbreviazioni relative ai testi greci ci si attiene al Liddel-Scott-Jones, *A Greek English Lexicon*, Oxford 1940.

Per le abbreviazioni relative ai testi latini ci si attiene al *Thesaurus linguae Latinae*, Lipsiae 1900.

Gli estremi dei passi vanno indicati sempre in cifre arabe.

Per separare libro, capitolo, paragrafo, versetto o rigo, si usi il **punto fermo**, non seguito da spazio.

Liv. 2.14.3.

Se si indicano più versetti/righe o paragrafi, o anche capitoli in presenza di una partizione superio-

re, separarli con **virgola** senza spazio:

Liv. 2.14.1,3-5,7

Liv. 2.14,16,18

Fra capitoli, in assenza di una partizione superiore indicata, o fra libri inserire **punto e virgola e spazio**:

Liv. 2; 3

Tac. Agr. 1; 19; 21.

6.2.- Rassegna delle **principali abbreviazioni di fonti giuridiche**:

C. 1.1.2

Valer. et Gallien. C. 10.16.2

Coll. 1.2.1

D. 1.5.24 pr. (Ulp. 27 ad Sab.)

Call. 1 ad ed. monit., D. 2.13.12

XII Tab. 3.5 (ed. Sch.) = Schoell; oppure: Br.(uns); Ricc.(obono); Cr.(awford)

Fragm. August.

Gai. inst. 1.47a

Gai. 7 ad ed. prov., D. 2.8.5.1

I. 2.1.25

Nov. 128.18

Paul. l. s. iniur. Coll. 2.6.4

Paul. Sent. 1.1a.12

Prob.

Sch. Sin.

Theoph. Par.

Tit. Ulp.

Vat. fragm.

Bas. 20.1.60.8 (p. 997, A III Sch.)

sch. 15 ad Bas. 20.1.60.8 (p. 1208, B III Sch.)

gl. *extra naturam* ad D.2.14.7.5. *de pactis*, l. *iuris gentium* § *quin immo*.

X.2.13.7 (*Liber Extra*)

Bartolo, *Comm. ad* 24.3.2.2, *solutio matrimonii*, l. *Solutio Voluntatem*, Venetiis 1590, f. 104ra

D. 20, c. 1 (*Decretum*)

6.3. – Nella **citazione dei principali corpora epigrafici** (*CIL*, *IG*...), indicare il volume in cifra latina e il numero di iscrizione in cifra araba (es.: *CIL* XII 1288).

7.- **Abstract e parole chiave**

Ai contributi dovranno essere allegati abstract e parole chiave in inglese e in altra lingua differente da quella in cui è redatto il contributo (tedesco, latino, spagnolo, francese, italiano).

8.- **Estratti**

Ciascun autore riceverà il pdf del proprio contributo e una copia della Rivista.

*Finito di stampare
nel mese di novembre 2011
dalle Edizioni Grifo
Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - Lecce*